



DECIMO RAPPORTO SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA IN ITALIA



UNIONCAMERE



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



Camera di Commercio
Cosenza



Camera di Commercio
Genova



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



Proprietà letteraria riservata
© 2018, ISDACI

ISBN: 978-88-909270-9-6

Chiuso in redazione il 18 maggio 2018

INDICE GENERALE

Introduzione

Massimo Maria Molla 5

La ricerca Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2016

Vincenza Bonsignore 7

Esperienze e riflessioni sui servizi di risoluzione alternativa delle controversie delle Camere di Commercio, nel quadro delle riforme legislative in atto

Sabrina Diella e Tiziana Pompei 139

Riflessioni ed esperienze sull'arbitrato

Filippo Danovi 149

Prospettive di sviluppo della mediazione

Chiara Giovannucci Orlandi 165

L'attività della Camera di Commercio di Cosenza in materia di giustizia alternativa nel 2015-2017

Vincenza Bonsignore 177

L'importanza della cultura alla mediazione. L'esperienza della Camera di commercio di Cosenza

Giovanni Nicola Giudice 227

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. L'approccio sinergico della Camera di commercio di Cosenza

Carlo Giordano 233

INTRODUZIONE

Massimo Maria Molla*

Quest'anno è stato possibile realizzare la decima edizione del Rapporto, un progetto importante per il nostro Istituto, che si auspica possa contribuire allo sviluppo degli strumenti di ADR nel nostro Paese.

La decima edizione è stata realizzata grazie alle Istituzioni che hanno creduto nel progetto e che lo hanno sostenuto, ovvero Unioncamere, le Camere di commercio di Milano-MonzaBrianza-Lodi, Cosenza, Genova, Torino e Camera Arbitrale di Milano.

Il Sistema delle Camere di commercio ha sempre investito molte risorse ed energie nella giustizia alternativa: le Camere di commercio sono ad oggi forse i maggiori provider nazionali dei servizi ADR e, nonostante stiano vivendo un momento molto particolare, di grande cambiamento e trasformazione, le competenze in materia di giustizia alternativa vengono confermate non soltanto in relazione agli strumenti di arbitrato e mediazione, ma anche in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, con la più recente riforma fallimentare, nel ruolo di camere di compensazione.

Gli strumenti di giustizia alternativa hanno attirato l'attenzione degli operatori italiani soprattutto negli ultimi anni, in particolare dal 2010, con l'adozione della nota disciplina generale della mediazione civile e commerciale.

Il nostro Istituto, invece, sin dalla sua costituzione e supportato appunto dal Sistema Camerale, ha perseguito lo scopo statutario di studiare e promuovere la diffusione della conoscenza di tali strumenti.

Ed è dal 2008 che ISDACI coordina l'indagine annuale sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, unica fonte diretta a rappresentare una fotografia il più completa possibile dei Centri che offrono servizi di ADR nel nostro Paese e ad analizzare ed elaborare i dati relativi alle domande ricevute e alle procedure gestite. Quest'anno ricorre quindi il decennale, un traguardo importante che ci stimola a proseguire nel nostro lavoro.

La presentazione di questa edizione interviene in un periodo nel quale la giustizia alternativa sta, nonostante le note difficoltà, sempre più

* Presidente Isdaci.

consolidando un ruolo nell'ambito del nostro ordinamento giuridico. Peraltro, nonostante negli ultimi anni buona parte dell'attenzione sia stata focalizzata sulla mediazione, il nostro Istituto ha continuato la strada iniziata molto tempo fa ed ha così, anche nella elaborazione del Rapporto, continuato ad attribuire pari dignità all'arbitrato e alla mediazione.

Anche nel corso del 2017, si continuano ad avere continue conferme del ruolo fondamentale ricoperto da tali strumenti per lo sviluppo dell'economia e della pacificazione sociale del Paese.

Il 23 giugno 2017 è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. "manovrina", nell'ambito della quale è stata prevista l'eliminazione del carattere temporaneo della obbligatorietà della mediazione, rendendola così stabile.

Sempre nel giugno di quest'anno, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in occasione della **Convention Nazionale della Cassa Forense**, in relazione alle difficoltà socio economiche dell'avvocatura italiana, ha ribadito che un possibile **nuovo percorso virtuoso** è associabile allo sviluppo delle **ADR** e della **mediazione civile**, che sono sempre di più oggetto d'interesse nel mondo imprenditoriale.

Con particolare riferimento alla mediazione, il 12 settembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale a quasi otto anni dalla trasposizione della Direttiva del 2008 avvenuta nel 2010. Dopo aver citato l'esempio italiano come una *best practice* dove il ricorso alla mediazione è sei volte superiore rispetto al resto dell'Europa, la risoluzione del Parlamento invita gli Stati membri a approfondire maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione.

In questo contesto, una prima considerazione sorge spontanea. L'attenzione ed il favore che sempre più gli organismi internazionali e i governi dei diversi Paesi – ivi compreso il nostro - ogni giorno dimostrano nei confronti della giustizia alternativa non può non portare a concludere, con soddisfazione, che uno dei temi sui quali il nostro Istituto ha concentrato, nel corso di questi 30 anni, una parte importante delle proprie energie, non solo è sempre di grande attualità, ma sta acquisendo sempre maggiore rilevanza.

Venendo poi al nostro Paese e viste le ripetute iniziative dei diversi governi che si sono da ultimo succeduti, volte ad incentivare l'utilizzo di tali strumenti, mi fa piacere pensare che l'attività di studio, ricerca, diffusione e divulgazione che il nostro Istituto ha portato avanti in questi anni abbia fornito un contributo, possa aver fatto sì che almeno una parte dei professionisti e degli imprenditori che sempre più faranno ricorso all'arbitrato e alla mediazione possa farlo con maggiore consapevolezza e competenza.

Come già ribadito, il quadro della giustizia alternativa, anche e soprattutto nel nostro Paese, è attualmente in movimento. Occorre pertanto concentrare ancor più gli sforzi affinché non si perda l'occasione di raggiungere l'obiettivo di modificare l'approccio alla soluzione delle controversie.

Si rende sempre più necessario che tutti i soggetti che potrebbero potenzialmente svolgere un ruolo attivo per la soluzione delle liti ed, in particolare, le parti (persone fisiche e giuridiche, pubbliche amministrazioni etc) e gli avvocati (e le altre categorie professionali), acquisiscano sempre maggiore consapevolezza di tutti gli strumenti che l'ordinamento mette loro a disposizione per giungere alla composizione di una controversia ed utilizzino, di volta in volta, quello che maggiormente si adatta alle circostanze del caso concreto, senza escluderne nessuno a priori.

Occorre quindi una responsabilizzazione di tutti tali soggetti affinché collaborino attivamente e seriamente allo sviluppo di tali strumenti, che non possono non essere presi in considerazione, anche e soprattutto su base volontaria, come una delle possibili strade da seguire per risolvere le liti.

In tale contesto, ISDACI continuerà a svolgere, con immutato impegno, il ruolo di diffondere e divulgare una conoscenza corretta e approfondita della giustizia alternativa.

Chissà che il favore che sempre più gli organismi internazionali ed i diversi Stati stanno dimostrando nei confronti dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie non porti, un giorno, ad eliminare l'aggettivo "alternativi" e a considerarli come la strada maestra per comporre le liti, lasciando ai giudici il ruolo di "ultima soluzione".

LA RICERCA ISDACI
SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA IN
ITALIA NEL 2016

Vincenza Bonsignore*

Sommario: 1. Premessa: le novità legislative in materia di ADR nel 2016. - 2. La giustizia alternativa in Italia nel 2016: sguardo d'insieme. - 2.1 I Centri che hanno offerto servizi di giustizia alternativa in Italia nel 2016. - 2.2 La diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2016: numero delle domande, loro tipologia, durata e valore delle procedure. - 3. La giustizia alternativa in Italia nel 2016: analisi dettagliata. - 3.1 Presentazione della ricerca e dell'individuazione del campione. - 4. L'arbitrato amministrato. - 4.1 Le Camere Arbitrali esterne al Sistema camerale. - 4.2 Le Camere Arbitrali delle Camere di commercio. - 4.3 L'arbitrato amministrato in Italia nel 2016. - 5. La mediazione e la conciliazione amministrata. - 5.1 Gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro. - 5.2 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione amministrata delle Camere di commercio. - 5.3 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione amministrata esterne al Sistema camerale - 5.3.1 Il Servizio conciliazione clienti energia (AEEGSI) - 5.3.2 La Camera di Conciliazione e Arbitrato della CONSOB - 5.3.3 L'Ombudsman Bancario. - 5.3.4 L'Arbitro bancario finanziario (ABF) - 5.3.5 La Conciliazione presso i Corecom. - 5.4 La mediazione amministrata in Italia nel 2016: i dati del Ministero. - 5.5 Gli approfondimenti dell'indagine di Isdaci sulla mediazione amministrata in Italia nel 2016: i dati delle Camere di commercio.

1. Premessa: le novità legislative in materia di ADR nel 2016

La ricerca che si presenta nelle pagine seguenti, risultato di un lungo lavoro svolto in collaborazione e per conto di Isdaci, è giunta, ormai, alla **decima edizione**¹, come tale è focalizzata sull'analisi di arbitrato, mediazione

* Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice e avvocato.

¹ Anche quest'anno la ricerca è stata commissionata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Milano MonzaBrienza Lodi ad Isdaci e, su incarico dello stesso, a chi scrive. Le nove precedenti edizioni del Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia sono visualizzabili e scaricabili all'indirizzo <http://www.isdaci.it/index>.

e conciliazione, anche secondo un'ottica progressiva ultra decennale. Il fatto di aver raccolto fin dal 2004 gli stessi dati, consente, infatti, di poter cogliere evoluzioni, tendenze e progressioni.

Come di consueto, per la presente edizione, Isdaci ha realizzato un censimento di tutti i Centri, pubblici e privati, che abbiano offerto servizi di mediazione e di arbitrato in Italia nel 2016 e, successivamente, raccolto i dati relativi alle domande ricevute e alle procedure svolte. Le informazioni così raccolte sono state elaborate da chi scrive e messe in relazione con quelle pubblicate nelle precedenti edizioni². Per uniformità e per semplicità, nel presente testo verranno convenzionalmente ricompresi nel novero degli strumenti A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) l'**arbitrato amministrato**, ovvero gestito dalle Camere Arbitrali attraverso il proprio regolamento; le **procedure di mediazione**, disciplinate dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, così come modificato dal c.d. "decreto del fare", ovvero, dal d.lgs. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e **quelle di conciliazione** in vigore³. Consultando la sezione relativa alla documentazione, sarà comunque possibile monitorare i dati relativi agli altri istituti approfonditi gli anni precedenti, ovvero la risoluzione dei nomi a dominio e la negoziazione assistita.

Gli strumenti di risoluzione delle controversie su elencati continueranno, nel presente testo, ad essere indicati per tradizione e semplicità come '**giustizia alternativa**', nonostante il Prof. Luiso⁴ abbia opportunamente contribuito a fare chiarezza in merito, distinguendo, da un lato, **gli strumenti contrattuali di risoluzione delle controversie, tra i quali principalmente la media-**

php?option=com_content&view=article&id=29

² La presente edizione, rispetto alle prime versioni, non ricomprende i dati relativi alla negoziazione paritetica, non più aggiornati, ed all'attività preventiva/risolutiva delle controversie svolta dalle Authority nazionali, nonché all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

³ Come, ad esempio, quella svolta dagli enti non iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione, quale la Camera di arbitrato e conciliazione della Consob (non più attiva dal 2017), quella prevista tra gestori ed utenti nel settore delle telecomunicazioni presso i Corecom, o presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché le forme di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario, quali l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'Arbitrato per le Controversie Finanziarie (ACF) e l'Ombudsman Bancario.

⁴ Luiso, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, www.judicium.it

zione, che egli considera come veramente alternativi a quelli giurisdizionali dichiarativi, in quanto producono gli stessi effetti di questi ultimi, ma sulla base di una valutazione di opportunità che le parti compiono e senza la necessità del rispetto di regole che disciplinano la formazione dell'accordo, ovvero del contratto con il quale può chiudersi la procedura. Mentre, dall'altro lato vi è, invece, **l'arbitrato che, sempre secondo tale autore, rappresenta una giustizia alternativa, in quanto si basa sulla valutazione della realtà preesistente, come la sentenza del giudice e sul rispetto di regole procedurali per l'emanazione del lodo.** Si tratta, dunque, nel primo caso di **risoluzione autonoma della controversia**, nella quale gli autori dell'atto e i destinatari degli effetti di esso coincidono e l'atto stesso, al quale giungono, è un contratto, le cui regole, sono state individuate dalle parti secondo una loro insindacabile valutazione di opportunità, e non secondo <<giustizia>>. Inoltre, non è rilevante come e chi abbia predisposto il testo contrattuale poiché le parti, prima di vincolarsi ad esso, ne conoscono il contenuto e sono in grado di valutare se risponde o meno ai loro interessi ed ai loro bisogni. Con la conseguenza che non vi sono invalidità dell'atto che possano derivare dalla violazione di regole relative alla sua formazione, in quanto tali regole non vi sono, se non quelle, generali, attinenti ai vizi del volere.

Nella **risoluzione eteronoma della controversia**, invece, l'autore dell'atto ed i destinatari degli effetti di tale non coincidono, in quanto è un soggetto terzo ad individuare le regole concrete contenute in esso, che può essere vincolante o perché le parti hanno dato il loro assenso (come nell'arbitrato) o perché proviene da un potere pubblicistico-autoritativo, in grado di imporsi anche senza il consenso degli interessati. Dalla terzietà del soggetto, autore dell'atto, conseguono due importanti corollari: il terzo deve individuare le regole in questione sulla base della verifica della realtà sostanziale esistente e, dunque, secondo <<giustizia>> e l'atto in questione in tanto è valido, in quanto, siano state rispettate le norme dettate per la sua formazione. In particolare, deve sempre essere garantito agli interessati il principio del contraddittorio nella fase dedicata alla verifica di ciò che costituirà poi il metro di giudizio del terzo. Inoltre, è sempre possibile, dunque, contestare l'efficacia

dell'atto denunciando la sua invalidità, qualora esso si sia formato senza il rispetto delle regole che appunto ne disciplinano la formazione⁵.

Approfondire la natura e le peculiarità di questi istituti, permette di far discendere un importante corollario, che rappresenta una premessa imprescindibile del presente lavoro, ovvero, il fatto che, essendo definiti come forme di “giustizia alternativa” viene spontaneo, necessariamente, paragonarli nei numeri, negli esiti e nell'efficacia alla giustizia ordinaria, rischiando così di mortificarne la natura e il senso profondo. In altre parole, se, la giustizia alternativa viene vista, esclusivamente, in chiave deflattiva della giustizia ordinaria, o, ancora più, quale strumento di disincentivazione del ricorso ad essa, dopo anni di monitoraggio, si può forse ormai pacificamente affermare che essa non raggiunga pienamente tale scopo (nonostante la crescita dei numeri relativi alle domande, alle adesioni e agli esiti positivi che verrà illustrata nelle pagine che seguono). Se vengono, più correttamente, interpretati quali istituti che presentano aspetti peculiari unici, validi in quanto tali, oltre che quali strumenti di promozione dell'accesso alla giustizia e di attuazione del principio di sussidiarietà della giurisdizione, tali per cui il ricorso al giudice togato rappresenta solo una delle *chance* a disposizione di chi voglia far valere i propri interessi, allora assumono a ben altro ruolo, che può essere considerato in modo autonomo e che può essere apprezzato in quanto tale.

La novità più rilevante in tema di **mediazione** è quella contenuta nel D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96 e pubblicato in G.U. del 23 giugno 2017, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”. Tale disciplina prevede, all'art. 11-ter, la modifica del terzo e del quarto periodo dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, **eliminando sia la natura transitoria della mediazione obbligatoria, con la conseguenza di rendere la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria stabile, sia la necessità del monitoraggio da parte del Ministero.**

⁵ F. P. Luiso, La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in www.judicium.it

L'art. 5, comma *1bis*, modificato dal c.d. "Decreto del fare" prevedeva, infatti, sia che l'obbligatorietà della mediazione dovesse avere natura transitoria e sperimentale, in quanto prevista per soli quattro anni, sia che, trascorsi due anni dall'entrata in vigore di tale decreto, il Ministero della giustizia attivasse il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Il nuovo intervento normativo, invece, prevede che la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria non sia più a termine e che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della Giustizia riferisca annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del riformato art. 5, comma *1bis*, d.lgs. 28/2010.

Inoltre, il 12 settembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del **Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla mediazione in materia civile e commerciale** che: ***“Invita gli Stati membri a approfondire maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione, che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a tal fine; sottolinea al riguardo la necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la consapevolezza dell'utilità della mediazione”***.

Altro intervento legislativo, assai rilevante, per il ruolo da esse assunto nel campo dell'ADR, è la riforma delle Camere di Commercio ed i relativi accorpamenti, previsti nel d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219: *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*. Tale d.lgs., entrato in vigore il 10 dicembre 2016, ha modificato la legge 580/93, che aveva sancito, alla lettera g dell'art. 2, la possibilità per le Camere di Commercio di costituire *“commissioni arbitrali e conciliative”*, confermando le precedenti funzioni camerali, tra le quali quelle in materia di ADR: *“ferme restando quelle già*

in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti (...) della risoluzione alternativa delle controversie". La normativa prevede che le stesse attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.

La medesima normativa ha previsto, all'art. 1, 3), che: *"I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.*

Gli accorpamenti hanno riguardato al momento 14 CdC, che sono così passate da 105 a 91, ancora distanti rispetto al numero programmato di 60, anche se altri accorpamenti sono stati decretati dal MISE (tra le provincie d'Abruzzo, tra Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro e tra Agrigento e Caltanissetta) e non ancora attuati. In genere, le CdC accorpate rimangono come sedi secondarie insieme ad una principale che viene individuata come sede legale del nuovo organismo. La tabella riportata di seguito illustra lo stato degli accorpamenti al momento della stesura della presente ricerca, settembre 2017:

CdC prima della Riforma	Modifiche	CdC dopo la Riforma
REGIONE ABRUZZO		
1) CHIETI		1) CHIETI
2) L'AQUILA		2) L'AQUILA
3) PESCARA		3) PESCARA
4) TERAMO		4) TERAMO
REGIONE BASILICATA		
5) MATERA		5) MATERA
6) POTENZA		6) POTENZA
REGIONE CALABRIA		
7) CATANZARO		7) CATANZARO
8) COSENZA		8) COSENZA
9) CROTONE		9) CROTONE
10) REGGIO CALABRIA		10) REGGIO CALABRIA
11) VIBO VALENTIA		11) VIBO VALENTIA
REGIONE CAMPANIA		
12) AVELLINO		12) AVELLINO
13) BENEVENTO		13) BENEVENTO
14) CASERTA		14) CASERTA
15) NAPOLI		15) NAPOLI
16) SALERNO		16) SALERNO
REGIONE EMILIA ROMAGNA		
17) BOLOGNA		17) BOLOGNA
18) FERRARA		18) FERRARA
19) FORLI'-CESENA	Accorpata con CdC di Rimini	19) CdC della Romagna, Forli-Cesena e Rimini
20) MODENA		20) MODENA
21) PARMA		21) PARMA
22) PIACENZA		22) PIACENZA
23) RAVENNA		23) RAVENNA
24) REGGIO EMILIA		24) REGGIO EMILIA
25) RIMINI	Accorpata con CdC di Forli -Cesena	CdC della Romagna, Forli-Cesena e Rimini

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA		
26) GORIZIA	Accorpata con CdC di Trieste	25) CdC Venezia Giulia
27) PORDENONE		26) PORDENONE
28) TRIESTE	Accorpata con CdC di Gorizia	CdC Venezia Giulia
29) UDINE		27) UDINE
REGIONE LAZIO		
30) FROSINONE		28) FROSINONE
31) LATINA		29) LATINA
32) RIETI		30) RIETI
33) ROMA		31) ROMA
34) VITERBO		32) VITERBO
REGIONE LIGURIA		
35) GENOVA		33) GENOVA
36) IMPERIA	Accorpata con CdC di La Spezia e Savona	34) CdC Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona
37) LA SPEZIA	Accorpata con CdC di Imperia e Savona	CdC Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona
38) SAVONA	Accorpata con CdC di Imperia e La Spezia	CdC Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona
REGIONE LOMBARDIA		
39) BERGAMO		35) BERGAMO
40) BRESCIA		36) BRESCIA
41) COMO		37) COMO
42) CREMONA		38) CREMONA
43) LECCO		39) LECCO
44) LODI	Accorpata con la CdC di Milano e Monza-Brianza	40) CdC Metropolitana di Milano, Monza-Brianza -Lodi
45) MANTOVA		41) MANTOVA
46) MILANO	Accorpata con la CdC di Lodi e Monza-Brianza	CdC Metropolitana di Milano, Monza-Brianza-Lodi
47) MONZA E BRIANZA	Accorpata con la CdC di Lodi e Milano	CdC Metropolitana di Milano, Monza-Brianza-Lodi
48) PAVIA		42) PAVIA
49) SONDRIO		43) SONDRIO
50) VARESE		44) VARESE

REGIONE MARCHE		
51) ANCONA		45) ANCONA
52) ASCOLI PICENO		46) ASCOLI PICENO
53) FERMO		47) FERMO
54) MACERATA		48) MACERATA
55) PESARO URBINO		49) PESARO URBINO
REGIONE MOLISE		
56) CAMPOBASSO	Accorpata con CdC di Isernia	50) CdC del Molise
57) ISERNIA	Accorpata con CdC di Campobasso	CdC del Molise
REGIONE PIEMONTE		
58) ALESSANDRIA		51) ALESSANDRIA
59) ASTI		52) ASTI
60) BIELLA	Accorpata con CdC di Vercelli	53) CdC di Biella e Vercelli
61) CUNEO		54) CUNEO
62) NOVARA		55) NOVARA
63) TORINO		56) TORINO
64) VERBANO-CUSIO-OS-SOLA		57) VERBANIO CUSIO OS-SOLA
65) VERCELLI	Accorpata con CdC di Biella	CdC di Biella e Vercelli
REGIONE PUGLIA		
66) BARI		58) BARI
67) BRINDISI		59) BRINDISI
68) FOGGIA		60) FOGGIA
69) LECCE		61) LECCE
70) TARANTO		62) TARANTO
REGIONE SARDEGNA		
71) CAGLIARI		63) CAGLIARI
72) NUORO		64) NUORO
73) ORISTANO		65) ORISTANO
74) SASSARI		66) SASSARI
REGIONE SICILIA		

75) AGRIGENTO		67) AGRIGENTO
76) CALTANISSETTA		68) CALTANISSETTA
77) CATANIA	Accorpata con Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale	69) CdC di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale
78) ENNA	Accorpata con la CdC di Palermo	70) CdC di Palermo ed Enna
79) MESSINA		71) MESSINA
80) PALERMO	Accorpata con la CdC di Enna	CdC di Palermo ed Enna
81) RAGUSA	Accorpata con Catania e Siracusa della Sicilia Orientale	CdC di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale
82) SIRACUSA	Accorpata con Catania e Ragusa	CdC di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale
83) TRAPANI		72) TRAPANI
REGIONE TOSCANA		
84) AREZZO		73) AREZZO
85) FIRENZE		74) FIRENZE
86) GROSSETO	Accorpata con CdC di Livorno	75) CdC della Maremma e del Tirreno
87) LIVORNO	Accorpata con CdC di Grosseto	CdC della Maremma e del Tirreno
88) LUCCA		76) LUCCA
89) MASSA-CARRARA		77) MASSA-CARRARA
90) PISA		78) PISA
91) PISTOIA		79) PISTOIA
92) PRATO		80) PRATO
93) SIENA		81) SIENA
REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE		
94) BOLZANO		82) BOLZANO
95) TRENTO		83) TRENTO
REGIONE UMBRIA		
96) PERUGIA		84) PERUGIA
97) TERNI		85) TERNI
REGIONE VALLE D'AOSTA		
98) AOSTA		86) AOSTA

REGIONE VENETO		
99) BELLUNO	Accorpata con CdC di Treviso	87) CdC di Treviso - Belluno
100) PADOVA		PADOVA
101) ROVIGO	Accorpata con CdC Venezia	88) CdC Venezia Rovigo Delta Lagunare
102) TREVISO	Accorpata con CdC di Belluno	89) CdC di Treviso - Belluno
103) VENEZIA	Accorpata con CdC Rovigo	CdC Venezia Rovigo Delta Lagunare
104) VERONA		90) VERONA
105) VICENZA		91) VICENZA

Si rammenta, inoltre, che le Camere di Commercio, insieme agli enti pubblici, quali gli Ordini Professionali sono anche tra gli enti che, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono creare gli **Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)** che hanno lo scopo di facilitare il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) - incorso in situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. L'attivazione della procedura comporta la nomina di un "gestore della crisi", professionista abilitato e iscritto in un apposito registro, che assiste il debitore nella predisposizione di una proposta risolutiva da presentare al Tribunale per la completa esdebitazione, anche a fronte di un parziale pagamento dei debiti contratti. In alternativa è previsto un accordo del debitore con i creditori, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale, ma che sono esclusi dalla legge fallimentare; oppure, un piano del consumatore, rivolto ai consumatori, o, ancora, la liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano liquidare i propri beni per onorare, seppur parzialmente, i debiti.

L'omologazione dell'accordo o del piano produce effetti di liberazione dei debiti, rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano; i beni oggetto della proposta o del piano costituiscono un patrimonio destinato e sono sottratti a esecuzioni per crediti posteriori a tale pubblicità. Il procedimento si svolge sotto il controllo del tribunale monocratico competente. Al momento della stesura della presente ricerca, gli enti iscritti

del Registro degli OCC sono in tutto 132, di 25 Camere di Commercio anche in forma associata.

Altra importante novità in materia di ADR nel 2016 è l'istituzione della c.d. Commissione Alpa, la cui creazione, nella Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n.12, è dovuta alla constatazione che: *“Nei confronti degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie esiste purtroppo una certa diffidenza in alcune realtà del Paese, diffidenza che va superata con un progressivo sviluppo della cultura della conciliazione”*. Pertanto, la Relazione prosegue indicando che: *“Proprio al fine di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo in materia e di elaborare un'ipotesi di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato e di trovare strumenti per incentivare e costruire un sistema di maggiori convenienze all'utilizzo delle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie, è stata istituita presso il Dicastero una apposita Commissione di studio ministeriale per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, presieduta dall'avvocato Guido Alpa”*. Rinviando l'approfondimento alla lettura integrale della Relazione prodotta dalla citata commissione, appare importante segnalare come essa, in materia di **arbitrato**, si occupi, tra l'altro, della c.d. *“Traslatio iudicii”*, ovvero della possibilità prevista dal capo I del d.lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modifiche (10 novembre 2014, n. 162), di **eliminare l'arretrato civile, attraverso la possibilità, con istanza congiunta delle parti, di trasferire le cause non assunte in decisione per il primo grado o per quello di appello, relative a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale), in sede di arbitrato ad hoc, con nomina degli arbitri da parte delle parti stesse o del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**. La riforma, sulla quale nell'edizione precedente del presente Rapporto si erano sollevate delle perplessità, sia per il fatto che essa non ha previsto, accanto all'arbitrato ad hoc, anche il ricorso all'arbitrato amministrato - che pure buona prova di sé ha dato negli anni, in termini di controllo dei tempi, dei costi e dello svolgimento della procedura, sottoposta al monitoraggio di un'istituzione - sia, anche per il fatto

che è necessaria l'istanza congiunta delle parti, mentre com'è noto nella fase contenziosa trovare l'accordo della controparte, anche solo per la procedura da adottare, difficilmente produce effetti. Al riguardo, la stessa Commissione Alpa⁶ osserva: *“La Commissione ha preso atto che l'innovazione (...) non sembra aver avuto un'accoglienza convinta da parte dell'Avvocatura, né risultano casi in cui le parti abbiano profittato di tale opportunità. E' evidente che la parte convenuta che si trovi in situazione debitoria e non abbia presentato domande riconvenzionali di natura creditoria o eccezioni di varia natura non ha interesse a concludere rapidamente il processo, ma piuttosto tende a cogliere il vantaggio offerto dalla lentezza del sistema e dalle eventualità che può recare la sorte per lucrare una qualche utilità. E' anche vero che il breve tempo trascorso dalla introduzione della normativa e la difficoltà di reperire dati sicuri non consentono di formulare un giudizio volto a sopprimere le disposizioni in esame”*. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni di natura tecnica formulate da autorevole dottrina, ha ritenuto, innanzitutto, di estendere tale opportunità a tutti i procedimenti di primo grado comunque pendenti, comprese le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., ed a sopprimerla, invece, per le cause in appello, attese le difficoltà di applicazione della normativa e le complicazioni che questa avrebbe potuto comportare.

Si rammenta che il D.M. giustizia n. 34/2017, pubblicato in G.U. il 24 marzo 2017, **disciplina le modalità di costituzione e i principali meccanismi di funzionamento delle Camere arbitrali e di conciliazione istituite presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati.**

Inoltre, si segnala che i **risparmiatori che hanno investito in obbligazioni in una delle quattro banche risolte, il 22 novembre 2015, ovvero, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara, e che non avevano i requisiti per aderire al rimborso forfettario dell'80% o che, comunque, non hanno aderito a tale proposta, possano rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione per attivare una procedura arbitrale gratuita, senza la necessità di assistenza legale.** La Camera arbitrale Anac ha elaborato una serie di

⁶ Ministero della Giustizia, Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Presieduta da Prof. Avv. Guido Alpa

punti che potranno essere utili per i risparmiatori per capire se hanno fatto bene a fidarsi dei propri interlocutori quando proponevano loro degli investimenti e, qualora individuino delle condotte violatrici degli obblighi d'informazione, trasparenza, diligenza e correttezza, potranno chiedere il risarcimento. Inoltre, rileva la concentrazione d'investimenti proposti allo stesso cliente, che deve essere superiore al 25% per clienti con profilo di rischio medio-basso, o al 50% per clienti con profilo medio-alto. Ricorrendo all'arbitrato, il risparmiatore rinuncia, alla via della giustizia ordinaria perché s'impegna ad accettare il lodo. I tempi fissati per la decisione sono di quattro mesi (prorogabili di tre) ed il Fondo di garanzia darà immediata attuazione al lodo. Il risarcimento sarà limitato alla perdita netta subita dal risparmiatore per l'investimento effettuato, mentre non gli saranno risarciti né gli oneri e le spese sopportati per l'investimento, né tanto meno il mancato guadagno conseguente all'investimento fruttuoso.

Il D.M. del Ministro della Giustizia 30 marzo 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2017, n. 77), ha modificato le previsioni del precedente DM 23 dicembre 2015, introducendo il nuovo carattere permanente del credito d'imposta. **Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d'imposta le parti che hanno corrisposto, nell'anno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dell'arbitrato con lodo.** Il credito d'imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziato, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il Consiglio nazionale forense, il 10 febbraio 2017, ha approvato una proposta di modifica al D.M. n. 55/2014 – recante i parametri per i compensi degli avvocati –: esprimendo la necessità di disciplinare compiutamente il **compenso** dovuto agli **avvocati** per l'attività prestata nell'ambito della **mediazione**, dell'**ADR** e degli **OCC**, rispetto a quanto previsto per l'attività giudiziale, limitandoli a quelle fasi che siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità o dell'assenza di attività all'interno di alcune di esse. Per

quanto concerne l'arbitrato, la proposta prevede di reintrodurre la **distinzione** tra i **compensi** previsti per l'**arbitro unico** e quelli previsti per l'**arbitrato collegiale**, **in quest'ultima ipotesi è previsto per il Presidente nell'arbitrato collegiale una percentuale di compenso superiore a quella degli altri arbitri**. Inoltre, sempre in materia di arbitrato, si segnala che è stato emanato il **decreto correttivo del codice appalti (D.Lgs. 56/2017)**, che **modifica l'art. 209 del codice degli appalti pubblici e abroga gli artt. 241 e 243**.

In materia di consumerismo, prosegue l'applicazione del d.lgs. 130/15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sull'ADR dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). La direttiva si applica alle **procedure** - di fronte a organismi indipendenti, imparziali, trasparenti, che soddisfino standard armonizzati di qualità e garantiscano un adeguato livello di protezione dei consumatori - **volontarie di composizione extragiudiziale delle controversie per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti dell'Unione Europea, sia di tipo decisorio, sia di tipo facilitativo**, ed in particolare agli **organismi di mediazione ex d.lgs. 28/2010, per la trattazione degli affari in materia di consumo e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi delle Autorità**, previa verifica dei requisiti e della conformità al decreto legislativo stesso, nonché alle **procedure di conciliazione/negoziazione paritetica derivante da protocolli tra imprese e consumatori**, se oltre a rispettare la disciplina contenuta nel testo, si attengono a ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza.

In particolare, è stata data attuazione alla parte del decreto che prevede l'obbligo per tali organismi, a condizione che rispettino i principi, le procedure e i requisiti del d.lgs. n. 130 del 2015, all'iscrizione in particolari elenchi istituiti presso le autorità competenti. Sono state individuate come autorità, in conformità alle rispettive aree di competenza istituzionale, che tengano tali elenchi: il Ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo economico, la Consob, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas, il sistema idrico (AEEGSI), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e la Banca d'Italia.

Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), autorità competente ex art. 141-octies, comma 1, lett. g) del Codice del Consumo, nei settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, ha istituito un elenco di organismi ADR contenente i protocolli di negoziazione paritetica⁷ e gli organismi di conciliazione⁸ delle CdC. Con decreto del Direttore Generale del MISE 1° febbraio 2017 il termine per l'iscrizione definitiva è stato prorogato al 30 giugno 2017. Allo scopo di favorire il corretto ed efficace funzionamento degli organismi ADR, il d.lgs. 130/2015 prevede che il MISE, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblici e trasmetta alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli ADR stessi (la prima relazione è prevista per il 2018 e successivamente ogni quattro anni); la relazione dovrà riportare le migliori prassi seguite dagli organismi, le eventuali carenze riscontrate e le raccomandazioni volte a migliorare l'efficienza dei sistemi ADR.

Al momento della stesura della presente ricerca, la Banca d'Italia ha verificato che l'ABF rispetta i requisiti richiesti ed è un sistema ADR riconosciuto ai fini dell'elenco di cui all'art. 141-decies, comma 1, del Codice del consumo. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - con delibera del 17 dicembre 2015, n. 620/2015/E/com - ha pubblicato sul proprio sito l'elenco degli organismi ADR nei settori regolati, che al momento della stesura della presente ricerca contiene 12 enti⁹. L'AGCOM, con la delibera n. 661/15/CONS ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco di organismi ADR e istituito lo

⁷ 1) Bari - Acquedotto Pugliese; 2) Milano - Fastweb S.p.A.; 3) Milano - Netcomm; 4) Milano - Telecom; 5) Milano - Teletu; 6) Milano - Tim; 7) Roma - Alitalia; 8) Roma - Banco Posta; 9) Roma - H3G S.p.A.; 10) Roma - Poste Italiane S.p.A.; 11) Roma - Poste Mobili; 12) Roma - Trenitalia; 13) Roma - Wind; 14) Torino (Ivrea) - Vodafone.

⁸ Sportello di conciliazione di CCIAA di 1) Cosenza; 2) Milano (Sportello di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano - Servizio Online Dispute Resolution) e 3) Napoli.

⁹ Risultano nell'elenco in tutto 12 centri: 1) Milano - Servizio di Conciliazione Clienti Energia della stessa Autorità; gli Organismi di conciliazione paritetica: 2) Roma - Eni S.p.a.; 3) Milano - Edison S.p.a.; 4) Roma - Enel S.p.a.; 5) Milano - A2A S.p.a.; 6) Roma - Acea S.p.a. e gli Organismi di Mediazione: 7) Udine - Sicome SC; 8) Agrigento (S. Giovanni Gemini) - Borlaw; 9) Frosinone (Anagni) - INMEDIAR; 10) Cosenza - S.P.F. Mediazione S.r.l.; 11) Roma ADR Intesa S.r.l. e 12) Milano Equilibrium S.r.l.

stesso, al quale possono essere iscritti gli organismi che svolgono attività conciliativa in materia di consumo nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali - inclusi i Corecom, le commissioni di conciliazione paritetiche e le Camere di commercio, che dimostrino di possedere sia i requisiti generali prescritti dal decreto n. 130/2015 - ed attualmente, luglio 2017, contiene in tutto 14 enti¹⁰.

Accanto alla direttiva si colloca il Regolamento (UE) n. 524/2013, **Regolamento sull'ODR per i consumatori**, entrato in vigore il 9 gennaio 2016, che **disciplina la risoluzione delle controversie online dei consumatori, prevedendo l'istituzione da parte della Commissione Europea di una piattaforma ODR** destinata a rappresentare per i consumatori e i professionisti un unico punto di accesso per la risoluzione extragiudiziale delle controversie *online*, attraverso gli organismi riconosciuti quali ADR dalle competenti Autorità nazionali e, in quanto tali, notificati alla Commissione UE.

Gli stessi Organismi iscritti all'elenco del MISE, insieme ad altri che offrono servizi di mediazione¹¹, sono stati inseriti sul sito creato dall'UE

¹⁰ Precisamente, nell'ordine in cui sono pubblicati sul sito: 1) Napoli - ODCEC Medi; 2) Roma - ADR Center; 3) Udine - Sicome Sc; 4) Roma - Concilia S.r.l.; 5) Torino (Ivrea) - Vodafone; 6) Milano - Tim Telecom Italia S.p.a.; 7) Roma - Poste Italiane S.p.a.; 8) Bolzano - Conciliareonline del Centro Tutela Consumatori e Utenti; 9) Milano - Fastweb S.p.a.; 10) Agrigento (S. Giovanni Gemini) - Borlaw; 11) Roma - A.D.R. Intesa S.r.l.; 12) Frosinone (Anagni) - INMEDIAR; 13) Roma - WIND TRE S.p.a. e 14) Cosenza - S.P.F. Mediazione S.r.l.

¹¹ 1) Agrigento (S. Giovanni Gemini) - Borlaw; 2) Bolzano - Conciliareonline.it/CTCU; 3) Campobasso - Camera di Commercio del Molise; 4) Cosenza - Sportello di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Cosenza; 5) Cosenza - S.P.F. Mediazione S.r.l.; 6) Frosinone - Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato INMEDIAR; 7) Milano - Organismo di conciliazione Paritetica Fastweb S.p.A.; 8) Milano - Organismo ADR A2A S.p.A.; 9) Milano - Organismo ADR Edison Energia; 10) Milano - Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia S.p.A.; 11) Milano - Consorzio Netcomm; 12) Milano - RisolviOnline.com - Camera Arbitrale di Milano; 13) Napoli - ODCEC Medi; 14) Napoli - Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura di Napoli; 15) Roma - ADR Center; 16) Roma - Arbitro Bancario Finanziario (ABF); 17) Roma - Organismo ADR Acea S.p.a.; 18) Roma - Arbitro per le controversie finanziarie (ACF); 19) Roma - Concilia; 20) Roma - Negoziazione Paritetica Enel; 21) Roma - Organismo di conciliazione paritetica H3G S.p.A.; 22) Roma - Organismo di conciliazione paritetica Poste Italiane; 23) Roma - Organismo di conciliazione paritetica Trenitalia S.p.A.; 24) Roma - Organismo di conciliazione paritetica Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 25) Roma - Servizio di Conciliazione

per aiutare i consumatori residenti nell'UE insoddisfatti di un acquisto *online* di un commerciante, ugualmente residente nell'UE, gli Organismi di Risoluzione Online delle controversie.

La ricerca, come di consueto, è suddivisa in due parti principali: la prima relativa al censimento dei **Centri ADR realmente attivi in Italia**, e la seconda diretta ad illustrare **una stima ed una descrizione delle principali caratteristiche delle procedure promosse e gestite dagli enti individuati**.

2. La giustizia alternativa in Italia nel 2016: sguardo d'insieme

2.1 I Centri che hanno offerto servizi di giustizia alternativa in Italia nel 2016


Dall'analisi dei dati raccolti da Isdaci nel realizzare il censimento di tutti i Centri, pubblici e privati, che in Italia abbiano offerto servizi di giustizia alternativa nel 2016 (c.d. monitoraggio dei Centri ADR), si ottiene il seguente quadro d'insieme:

CENTRI ATTIVI	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZA
ARBITRATO di cui:	139	143	-3%
- presso le CCIAA	63	66	-5%
- al di fuori delle CCIAA	76	77	-1%
MEDIAZIONE /CONCILIAZIONE AMMINISTRATA di cui:	702	860	-18%
- Organismi iscritti al Registro	694	851	-18%
- Camere di Conciliazione amministrata	8	9	-1%
CONCILIAZIONE PRESSO I CORECOM	21	21	=
NEGOZIAZIONE PARITETICA PROTOCOLLI NAZIONALI*	34	34	=
RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO	5	5	=
TOTALE	900**	1.063	-16%

* I Centri di Negoziazione Paritetica sono individuati da Consumer's Forum, relativi al 2014 e, pertanto, questa sezione non risulta aggiornata.

** Il numero complessivo è ridotto di un'unità, per evitare di conteggiare due volte la conciliazione Corecom, confluita dalla presente edizione tra gli organismi di conciliazione, ma mantenuta per raffronto con gli anni precedenti nella suddivisione tra Corecom.

Clienti Energia; 26) Torino (Ivrea) - Organismo di conciliazione paritetica Vodafone Italia S.p.A.; 27) Udine - Sicome SC.



I **Centri risultati attivi¹² alla fine del 2016** (indipendentemente dal numero di domande ricevute e di procedure gestite nel medesimo anno, oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo) **sono stati in tutto 900, con una diminuzione del -16% rispetto al 2015, anno in cui erano 1.063**. E' interessante notare come la contrazione sia dovuta, principalmente, al venir meno degli Organismi di Mediazione e, in misura molto più contenuta delle Camere Arbitrali, mentre rimangono gli stessi sia i Corecom, sia i Centri risolutori dei nomi, sia i protocolli di negoziazione paritetica, in quanto, questi ultimi non sono aggiornati. Precisamente:

- **702 Centri di Mediazione e Conciliazione:**
 - **rappresentano il 78% di tutti i Centri ADR rilevati** (scesi del -18% rispetto al 2015, anno in cui erano 860 e rappresentavano l'81% di tutti i Centri rilevati), suddivisi in:
 - **694 Organismi iscritti nel Registro** (-18% rispetto agli 851 del 2015). Nel nuovo Registro di Mediazione, che risale, ormai, al 2014 e che, secondo la circolare del 18 settembre 2014, prevede la comunicazione dei dati solo *online*, al momento della stesura della presente ricerca, fine luglio 2017, risultano in realtà **1.059 Organismi iscritti** (+1% rispetto ai 1052 del luglio 2015) di cui:

¹² Per 'attivi' si intendono i Centri che hanno predisposto un ufficio, un regolamento e dispongono di personale dedicato ad offrire un servizio, e che non sono quindi solo destinati ad attività di tipo promozionale o di diffusione culturale.

- **572 sono regolarmente presenti nel nuovo Registro ed appaiono in crescita rispetto all'anno precedente, non tanto per il numero di nuove iscrizioni, assai contenute (solo +7 in numeri assoluti), quanto per il fatto che ben 19 organismi che, nell'edizione precedente, pur essendo stati regolarmente iscritti, non comparivano sul sito, a luglio 2017 sono tornati ad essere presenti nell'elenco (i 572 organismi iscritti e presenti rappresentano il 54% di tutti i 1.059 enti iscritti nel Registro e risultano in crescita, +14%, rispetto ai 546 di fine luglio 2016, che costituivano il 52% dei 1.052 Organismi iscritti allora);**
- **122 organismi pur essendo stati iscritti e non cancellati, non risultano però presenti nel sito. Essi appaiono in notevole diminuzione rispetto ai 305 del 2016, -60%, in quanto la maggior parte di essi sono confluiti negli enti cancellati e solo in minima parte tra quelli attivi. Tali enti non presenti non è certo se siano sottoposti a verifica da parte del Ministero o se abbiano rinunciato ad operare in questo settore, non fornendo più i loro dati (rappresentano il 12% di tutti i 1.059 enti iscritti nel Registro, mentre a fine luglio 2016 costituivano il 29% dei 1.052.);**
- **365 cancellati (essi rappresentano il 34% dei 1.059 enti iscritti ed appaiono quasi raddoppiati, +82%, rispetto ai 201 di fine luglio 2016.);**
- **8 enti che si occupano di Conciliazione/Mediazione** ma non sono iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione erano 9 nella precedente edizione, essendo venuto meno l'Ombudsman Giurì Bancario, a seguito dell'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), che sostituisce la Camera di arbitrato e di conciliazione della Consob, ed essendo confluita in questa sezione la Conciliazione AGCOM e Corecom, cui era riservata una sezione autonoma nelle precedenti edizioni della ricerca:

- di cui **1 Camera di Commercio**, che offre solo servizi di conciliazione e **7 Organismi non appartenenti a tale circuito**, che offrono servizi di conciliazione tra consumatori e fornitori di servizi (come il Servizio di Conciliazione Clienti Energia dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – AEEGSI, la quale pur continuando a sostenere la negoziazione paritetica, ha istituito nel 2013 un servizio di conciliazione in attuazione della Direttiva sull’energia, il cui tentativo è diventato obbligatorio dal 2017) o forme di risoluzione delle controversie di tipo valutativo, ma che non formano il giudicato (ABF, ACF e Commissione di Garanzia per l’Assicurato);
- rispetto agli anni precedenti, come ad esempio nel 2011-2012, quando era appena entrata in vigore la mediazione obbligatoria e vi era stato un forte incremento nel numero dei Centri di Mediazione, pari addirittura al +387%, per il terzo anno consecutivo gli Organismi di mediazione subiscono una contrazione e nel 2016-17 essa diventa ancora più significativa, pari al -18%. Da luglio 2016 a luglio 2017, infatti, a fronte di una limitata crescita di 7 nuovi Centri, pari al +1%, ne sono stati cancellati 160, ben +82% rispetto a quanti ne erano stati cancellati dal luglio 2015 al luglio 2016.
- **139 Camere Arbitrali** (-3% rispetto alle 143 del 2015):
 - **pari al 16% di tutti i Centri attivi a luglio 2017** (pur essendo diminuite in termini assoluti, a causa della riduzione del numero complessivo di Centri ADR, esse risultano in lieve crescita in percentuale rispetto al 2015, quando le Camere Arbitrali rappresentavano il 13% del totale degli enti ADR rilevati). In realtà, il numero assoluto delle Camere Arbitrali scende a causa del venir meno di entrambe le tipologie di Camere Arbitrali: quelle espressione delle Camere di Commercio e, sia pure in modo contenuto, anche delle altre Camere Arbitrali non appartenenti al circuito delle CCIAA, e precisamente:
 - **63 Camere Arbitrali delle Camere di Commercio**, appaiono in diminuzione rispetto alle 66 del 2015 (-5%). In realtà esse ri-

mangono sostanzialmente stabili, in quanto, sono costituite da 87 Camere di Commercio, come nel 2015, dal momento che esse si sono accorpate tra loro, per offrire l'amministrazione degli arbitrati in convenzione. Così, ad esempio, risultano accorpate sotto Maremma e Tirreno, Livorno e Grosseto, sotto Delta Lagunare, Venezia e Rovigo; sotto Molise, Campobasso e Isernia; sotto Basilicata, Potenza e Matera, sotto Venezia Giulia, Gorizia e Trieste, oppure, tra loro Macerata con Fermo e Ascoli Piceno; Forlì-Cesena con Rimini, Palermo con Enna, Ancona, Leone Levi, con Pesaro-Urbino; Vibo Valentia in convenzione con Crotone; o, ancora, come la Camera Arbitrale di Milano, della locale Camera di Commercio, che ha stipulato convenzioni con altre 11 Camere o Camera Arbitrale del Piemonte, di Unioncamere Piemonte, che gestisce arbitrati per conto di tutte le provincie piemontesi, o Curia Mercatorum, di Treviso, accorpata con Belluno, insieme a Pordenone;

- **76 Camere Arbitrali non appartenenti al sistema camerale**, in lieve diminuzione (-1%) rispetto all'anno precedente, in cui erano 77, con una variabilità interna, dovuta al venir meno di Camere Arbitrali merceologiche o settoriali ed alla costituzione di alcune Camere specialmente di espressione degli Ordini Professionali. La contrazione registrata, pur essendo contenuta, appare in contrasto con il trend di crescita registrato negli anni precedenti, ricollegabile, nel 2014, soprattutto alla creazione delle Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali e, ancor prima, anche all'offerta di servizi arbitrati da parte degli Organismi iscritti nel Registro di mediazione. Le Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali, che nel 2014 erano più che quadruplicate e nel 2015 avevano raggiunto il numero massimo di 30, nel 2016 scendono lievemente raggiungendo il numero di 28 (23 delle quali degli Ordini degli Avvocati, pari all'82%, ovvero quattro su cinque). Il 63% di tutte le Camere Arbitrali, non espressione delle CCIAA, risul-

tano anche iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione o offrono servizi di conciliazione (nel 2015 erano il 55%), confermando ancora una volta la tendenza da parte di Organismi di Mediazione di offrire anche servizi di arbitrato. Così come si conferma una certa lenta progressiva contrazione nelle Camere Arbitrali merceologiche (che diminuiscono arrivando a 16 su 76, che costituiscono il 21% delle Camere non CCIAA riscontrate, in lieve diminuzione rispetto all'edizione e costituiscono il 23% di tutte le Camere Arbitrali registrate);

- **34 Enti che gestiscono protocolli di negoziazione paritetica a carattere nazionale** (dato ripreso dal Rapporto Consumer's Forum relativo al 2014, che costituisce l'ultimo monitoraggio aggiornato in tale materia, non essendo ancora disponibile le versioni successive):
 - **pari al 4% di tutti i Centri ADR rilevati** (in crescita rispetto al 3% del 2015, ma solo per la contrazione del numero complessivo di enti, dal momento che, come indicato sopra gli enti sono rimasti gli stessi);
 - si sviluppano soprattutto nel settore dell'energia, banche e dei trasporti/mobilità. Si rammenta, inoltre, che i protocolli locali sono molto più numerosi ed in costante crescita, ma di essi non si intende dar conto nella presente ricerca;
- **21 Corecom che hanno ricevuto le deleghe dall'AGCOM per la conciliazione obbligatoria** (come nel 2015):
 - **rappresentano il 2% di tutti gli enti ADR rilevati, (come nel 2015);**
 - con l'entrata in funzione del Corecom Sardegna, che ha ricevuto le deleghe per operare nel settore della conciliazione, con decorrenza da gennaio 2013, sono attivi i Corecom istituiti presso tutte le Regioni inclusa la Provincia autonoma di Bolzano;
 - tutti i Corecom, dal 2013, hanno ricevuto le deleghe di prima fase per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e operatori di comunicazione elettronica. Dal 1° gennaio 2016, si è aggiunta la sottoscrizione, da parte del Corecom Regione Sicilia, delle deleghe di seconda fase, per la definizione delle controversie, ed è in corso l'istruttoria per il conferimento delle deleghe di seconda fase

alle ultime regioni mancanti: Campania, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto.

- **5 Prestatori del servizio di risoluzione delle dispute in merito ai nomi a dominio, previsto dal ccTLD.it:**
 - gli enti accreditati per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio sono gli stessi del 2015 e continuano a costituire l'1% di tutti gli enti ADR rilevati.

Per quanto riguarda la **diffusione territoriale**¹³ dei Centri che offrono servizi di ADR, dall'analisi condotta, risulta che nel 2016:

- la provenienza geografica degli enti ADR è sostanzialmente equamente distribuita, così nel 2016 sia al Nord che al Sud vi sono rispettivamente **il 35% dei Centri (rispetto al 2015 in flessione al Nord, dove era il 37%, ed in lieve crescita al Sud dove, invece, era il 34%) e per ultimo dal Centro con il 30% (era il 29%)**;
- grazie alla propria rete, le **Camere di Commercio, presenti in tutte le province d'Italia**, direttamente o in convenzione, offrono servizi di mediazione in 105 province e di arbitrato in 87 (costituite in 63 Camere Arbitrali), in modo uniforme in quanto adottano, nella maggior parte dei casi, il medesimo regolamento predisposto da Unioncamere nazionale;
- ugualmente uniforme è il servizio di conciliazione dei **Corecom, che sono presenti nei 20 capoluoghi di regione, ai quali va aggiunta la provincia autonoma di Bolzano**;
- mentre i **protocolli di negoziazione paritetica, sono localizzati presso le sedi legali delle imprese anche se poi si estendono su tutto il territorio nazionale**;
- nel complesso i Centri di ADR hanno concentrato le loro sedi principali nelle città più importanti, anche se non sempre vi è un rapporto direttamente proporzionale tra popolazione residente e il numero di centri presenti: **Roma (111 pari al 14,3%), Milano e Napoli (rispettivamente**

¹³ Comprendendo come centri ADR attivi, per la mediazione solo quelli attualmente presenti in registro, ovvero 572 e sottraendo ai Centri di conciliazione i Corecom/AGCOM, conteggiati a parte, per arrivare ad un totale di 778.

49 e 45, pari, rispettivamente, al 6,3% e al 5,8% ciascuna), seguite a grande distanza da Salerno (22, 2,8%), Torino (19, 2,4%), Bologna (18, 2,3%), Genova (16, 2%), Palermo (15, 1,9%), Lecce (13, 1,7%), Caserta (12, 1,5%), Catania, Messina, Padova e Reggio Calabria (11, 1,4%), Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Ragusa e Trapani (9, 1,2%), Chieti, Latina, Treviso e Varese (8, 1%), Avellino, Ancona, Bari, Catanzaro, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Trento (7, 0,9%), Cagliari, Livorno, Modena, Monza, Pescara, Prato, Rimini, Siena, e Venezia (6, 0,8%), Agrigento, Lecco, Lucca, Macerata, Pistoia, Taranto Verona e Vicenza (5, 0,6%);


- per quanto riguarda le **sedì secondarie esse sono 6.650** (in riduzione del -15% rispetto alle 7.800 del 2015). In genere sono costituite presso gli **enti di mediazione privati**, in quanto, gli enti espressione delle Camere di Commercio e degli ordini professionali non ne hanno.

Dal punto di vista della **natura dell'ente**¹⁴ che offre servizi di arbitrato, mediazione, conciliazione, negoziazione paritetica e riassegnazione dei nomi a dominio, anche nel 2016 permane la preferenza per gli enti privati. Il sorpasso rispetto agli enti pubblici per i quali in passato era emersa una netta preferenza - basti pensare che le Camere di Commercio erano state le principali protagoniste nell'ambito della gestione sia dell'arbitrato, sia della conciliazione - si è verificato a seguito dell'introduzione del d.lgs. 28/2010 che ha equiparato i centri pubblici e privati, costituendo un forte incentivo alla creazione di questi ultimi.

¹⁴ Sempre tenendo conto dei soli Organismi di Mediazione attualmente presenti nel Registro e dei 7 Centri di conciliazione, onde evitare di comprendere due volte i Corecom, per un totale di 778 enti ADR.


CENTRI ATTIVI ANNO 2016	PRIVATI	PUBBLICI	
			ORDINI PROFESSIONALI
ARBITRATO AMMINISTRATO di cui: <i>- al di fuori delle CCIAA</i> <i>- presso le CCIAA</i>	45	66 3 63	28
MEDIAZIONE AMMINISTRATA di cui: <i>- al di fuori delle CCIAA</i> <i>- presso le CCIAA</i>	345	84 0 84	143
CONCILIAZIONE AMMINISTRATA di cui: <i>- al di fuori delle CCIAA</i> <i>- presso le CCIAA</i>	2	5 4 1	1
CONCILIAZIONE PRESSO I CORECOM		21	
NEGOZIAZIONE PARITETICA	32	2	
RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO	4	1	
TOTALE	428	178*	172

* Sempre evitando la ripetizione tra AGCOM e Corecom, ovvero riducendo di un'unità.



- i soggetti **privati (428) rappresentano il 55% del totale dei Centri ADR rilevati** (in lieve crescita +3%, rispetto ai 414 della precedente edizione, che costituivano sempre il 55%) **e sono costituiti soprattutto da Organismi di Mediazione, per l'81% di essi.** Dopo la drastica riduzione che li ha visti passare da 700 nel 2014, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della mediazione obbligatoria da parte della Corte Costituzionale, si assiste ad una lieve crescita dovuta non solo per i pochi Organismi costituiti nell'ultimo anno, ma anche per gli enti, che nella precedente edizione, pur essendo stati costituiti non comparivano sul sito;
- **i centri pubblici (45%), di cui:**
 - quelli degli **ordini professionali sono 172, pari al 22%, in aumento, +7,5%, rispetto all'edizione precedente, quando erano 160 e rappresentavano il 21% del totale.** La crescita però non è dovuta al fatto che ne siano stati creati di nuovi: infatti, come più volte indicato, le Camere Arbitrali di tali tipologia diminuiscono in numeri assoluti, anche se vi è una variabilità interna, mentre gli organismi di mediazione passano da 129 a 143, solo a causa del fatto sono risultati nuovamente reperibili sul sito. Gli Ordini forensi hanno cancellato alcuni loro Organismi dal Registro degli Organismi di Mediazione tra il 2016 e il 2017 (-6), ma costituiscono pur sempre il 68% di tutti gli enti espressione degli Organismi Professionali, con 117 centri. I commercialisti ne hanno cancellati 12 e rappresentano il 17% degli enti ADR espressione degli Ordini professionali, con i loro 29 enti. I geometri ne hanno cancellato 1 solo e con i loro 10 enti costituiscono il 6% di tutte i Centri espressione degli Ordini Professionali. Gli Ingegneri hanno cancellato 5 Organismi di mediazione e con i loro 5 enti costituiscono il 3% di tutti gli enti ADR espressione delle professioni. Gli architetti ne hanno 2, pari all'1% (ne hanno cancellato 1), mentre i medici (ne hanno cancellati 3), i periti (ne hanno cancellati 2), i notai, gli agrari, gli avvocati e commercialisti insieme, i consulenti del lavoro ne hanno 1 ciascuno, pari allo 0,6%; mentre gli agronomi hanno cancellato il loro;
 - **gli enti pubblici, non ordini professionali sono 178, pari al 23%**

e appaiono in diminuzione del -3% rispetto al 2015, quando erano 184, rappresentando il 24% di tutti gli enti. La riduzione riguarda soprattutto le Camere Arbitrali, ed in particolare gli enti camerale che sono scesi da 66 a 63, -5%, pur continuando ad offrire i servizi arbitrali tra lo stesso numero di CdC in quanto accorpate. Le Camere di Commercio mantengono un importante ruolo nel settore ADR, basti pensare che su 178 enti pubblici rilevati, ben 149 sono costituiti da CCIAA (63 Camere Arbitrali, 84 CdC iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione, 1 che offre solo servizi di conciliazione e 1 risolutore dei nomi a dominio, erano 155, in diminuzione per la riduzione di 3 Camere Arbitrali, di 2 Organismi di Conciliazione e di 1 Organismo di Mediazione) pari all'84% di tutti gli enti pubblici non professionali rilevati.



Per quanto riguarda, infine, le **materie** di cui si occupano i vari Centri:

- sono **generici** i servizi di arbitrato e di mediazione istituiti presso le Camere di Commercio o presso gli Ordini Professionali e quasi la totalità degli enti iscritti nel Registro di Mediazione, pari all'89% di tutti gli enti ADR;
- possono essere definiti come **settoriali** (10%), gran parte dei servizi di conciliazione, non iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione, i Corecom, alcune delle Camere Arbitrali, non aderenti al sistema delle Camere di Commercio, parte delle quali di tipo merceologico o, comunque, dirette a dirimere le controversie nascenti da un settore determinato,

tutti i servizi di negoziazione paritetica, che sono istituiti sulla base di accordi tra le imprese operanti in un determinato settore e le associazioni di consumatori e i Risolutori delle controversie relative ai nomi a dominio. Tra le specializzazioni risultano, soprattutto, le telecomunicazioni, i settori bancari/finanziari, i merceologici, l'informatica, l'energia e l'immobiliare. La lieve diminuzione rispetto al 2015, quando costituivano l'11% degli enti attivi rilevati, è dovuta al venir meno delle Camere Arbitrali Merceologiche.

Rispetto alla precedente edizione del presente Rapporto - pur tenendo conto del mancato aggiornamento della negoziazione paritetica - nel 2016 si registra, in realtà, una contrazione abbastanza significativa, pari al -16% del numero di enti ADR attivi in Italia. Tale riduzione è dovuta, soprattutto, al venir meno degli Organismi di mediazione, -18%, non compensati dalla creazione di nuovi enti, in tutto solo 7, la cui costituzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2012, di abrogazione della mediazione obbligatoria per eccesso di delega, prosegue a ritmo molto rallentato e alla cancellazione di enti, che è quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente, +82%. Anche se per poter disporre di un quadro definitivo sulla situazione degli Organismi di Mediazione, occorrerà attendere ancora dal momento che permangono ben 122 enti iscritti che non risultano dal sito e non è dato sapere se ciò dipende da un controllo del Ministero su tali enti o dal passaggio al nuovo Registro *online*, come previsto dalla circolare del 18 settembre 2014.

Dall'altro lato, sia pure in maniera molto più contenuta, la riduzione del numero complessivo di enti è dovuta al venir meno delle Camere Arbitrali, soprattutto, espressione della CCIAA, -5%, anche se ciò dipende dal fatto che le Camere tendono ad offrire il servizio di arbitrato amministrato accorpandosi (da 66 a 63), ma mantenendo stabile il numero di CdC coinvolte (87).

L'ultimo aspetto da sottolineare nel 2016, è il fatto che le Camere Arbitrali espressione degli enti professionali, nel 2016 sono passate da 30 a 28, la lieve contrazione, appare in netto contrasto con il 2014, anno in cui esse erano quadruplicate (da 7 a 30) e ciò appariva collegato sicuramente ad una "ricomversione" di tali enti, dovuta a certa delusione nei confronti della mediazione,

specie a ridosso della sentenza della Corte Costituzionale, ma presumibilmente anche all'attenzione verso l'arbitrato presso gli Ordini professionali, suscitato dall'entrata in vigore della previsione, dell'arbitrato in chiave deflattiva (conversione in legge 10 novembre 2014, n. 162 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132). Su tale previsione erano stati sollevati dubbi, in quanto, il legislatore non aveva tenuto conto dell'esperienza dell'arbitrato amministrato, ovvero della preferenza verso l'ente pubblico, particolarmente delle Camere di Commercio, nella gestione degli arbitrati. Tali perplessità sembrano confermate dal fatto che la c.d. "*traslatio iudicii*", di fatto sembra non aver avuto pressoché alcuna applicazione, al punto che anche il numero di camere arbitrali professionali diminuisce. Ciò appare ancora confermare quanto emerso negli anni precedenti della presente ricerca, la quale non solo ha rilevato che molte delle camere professionali erano venute meno negli anni (nella prima edizione della ricerca, ben 6, anche se non solo espressione dell'avvocatura, di quelle delle quali si aveva avuto notizia, erano risultate inattive e per lungo tempo ne sono state registrate come attive, un numero assai contenuto: circa 6), ma, benché esse non abbiano mai aderito alla ricerca, da un controllo a campione sembrano emergere che esse facciano molta fatica negli anni ad operare, come se gli stessi appartenenti agli ordini non si rivolgessero agli stessi per la gestione degli arbitrati, a differenza di quanto avvenuto, invece, con la mediazione rispetto alla quale gli organismi espressione degli Ordini, soprattutto degli avvocati, hanno sviluppato una notevole mole di procedure proprio su attivazione dei propri iscritti.

2.2 La diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2016: numero delle domande, loro tipologia, durata e valore delle procedure

Per quanto riguarda il secondo obiettivo della presente ricerca, ovvero, **quantificare il numero di domande** di arbitrato, mediazione, conciliazione e ri-assegnazione dei nomi a dominio presentate ai Centri censiti, **individuando anche le caratteristiche salienti delle procedure da esse nascenti**, i dati relativi al 2016 sono riassunti nella tabella che segue:

	DOMANDE Valori assoluti 2016	DOMANDE Valori percentuali 2016	DOMANDE Valori assoluti 2015	DOMANDE Valori percentuali 2015
ARBITRATO AMMINISTRATO	708	0,3%	784	0,3%
MEDIAZIONE AM- MINISTRATA	183.977	66,8%	196.247	68,5%
CONCILIAZIONE CORECOM	90.415	32,8%	89.493*	31,2%
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	37	0,01%	25	0,01%
Totale	275.137		286.549	

* Dato corretto rispetto all'edizione precedente nella quale era riportato 101.672, ma che ricomprendeva anche 11.000 domande di provvedimenti temporanei.

Rispettando la divisione adottata nelle precedenti edizioni, la tabella che segue riporta l'attività della Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob, del Servizio di Conciliazione dell'Autorità del Gas, dell'Energia Elettrica e dei Servizi idrici (AEEGSI), dell'Ombudsman bancario, nonché dell'Arbitro Bancario Finanziario:

	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERI 2016	2016/2015 %	NUMERI 2015
CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE DELLA CONSOB	CONCILIAZIONI ARBITRATO	181 0	+155% -100%	71** 1
AUTORITA' DEL GAS DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI IDRICI	CONCILIAZIONI ARBITRATO	3.360 0	+35%	2.496 0
OMBUDSMAN – GIURI' BANCARIO	RICORSI PRESEN- TATI RICORSI DEFINITI	1.172 870	+30% +2,5%	903 849
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO	RICORSI	21.652	+59%	13.575

** Dato corretto modificato rispetto all'edizione precedente, secondo quanto pubblicato dalla Relazione 2016 Consob.

Tornando, invece, **alle domande di ADR**, riportate nella prima tabella, quelle **registrate nel 2016 sono state 275.137, in diminuzione del -4%, rispetto alle 286.549 del 2015**, e sarebbero state ancora di più, se si fossero aggiunte sia le domande relative alla negoziazione paritetica, i cui dati venivano estrapolati dalla Relazione Annuale di Consumer's forum e non sono stati inseriti nelle ultime tre edizioni, in quanto, inizialmente pubblicati con una tempistica sfasata e successivamente non più disponibili, sia se fossero state conteggiate, in entrambe le annate, anche le domande di mediazione ricevute da un Organismo di Mediazione definito, dalla Direzione Generale Statistica del Ministero della Giustizia, un "outlier statistico" per i dati che porta, e che come tali sono stati espunti dal conteggio globale. Qualora fossero, invece, state inserite le istanze ricevute da tale organismo, la somma totale delle domande di ADR sarebbe arrivata alla considerevole cifra di **361.148** (contro le 390.757 del 2015, -7,6%).

Anche nel 2016 le domande di ADR sono costituite per due terzi dalle domande di mediazione, le quali, però, per la prima volta da quando la mediazione obbligatoria è in vigore, riportano una battuta d'arresto, essendo diminuite del -6,3% rispetto al 2015. Nel 2015, infatti, le domande erano state 196.247 e rappresentavano il massimo storico mai raggiunto da quando la mediazione obbligatoria è entrata in vigore.

La contrazione delle domande di mediazione potrebbe essere collegata, alla generale riduzione del contenzioso civile, che nel periodo 30 giugno 2015-30 giugno 2016, è stata pari al -4,48% e che raggiunge il 20% su tre anni, come riportato nella Relazione d'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del 2016 del Procuratore Generale della Corte di Cassazione¹⁵ e riassunto nella tabella di seguito riportata. La contrazione, inoltre, potrebbe anche dipendere da una crescente tendenza alla mancata rilevazione dell'esistenza del tentativo obbligatorio, ad opera del giudice e delle parti. Se tale ipotesi fosse confermata, nelle edizioni successive, potrebbe avere degli effetti negativi sullo sviluppo della mediazione.

¹⁵ Relazione di inaugurazione dell'Anno Giudiziario del 2016 del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, p. 47.

Uffici	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Corte di Cassazione	99.577 (+1,53%)	103.162 (+3,60%)	106.467 (+3,20%)
Corti d'Appello	373.001 (-9,42%)	334.928 (-10,21%)	314.713 (6,03%)
Tribunali	2.819.372 (-7,13%)	2.633.950 (-6,58%)	2.511.810 (-4,63%)
Giudici di pace	1.165.202 (-12,30%)	1.059.701 (-9,05%)	1.009.282 (-4,75%)
Tribunali minorenni	91.682	90.208 (-0,16%)	90.310 (+0,01%)
TOTALI	4.548.834 (-8,38%)	4.221.949 (-7,18%)	4.032.582 (-4,48%)

Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

In merito a tale contrazione del contenzioso, sempre nella Relazione di Inaugurazione dell'Anno giudiziario, da parte del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, si ritrova una valutazione sostanzialmente positiva della mediazione, insieme ad altre recenti riforme: *“I dati statistici rendono evidenti gli effetti positivi delle innovazioni legislative (processo telematico, inammissibilità dell'appello, mediazione) che, insieme con una migliore e più efficace organizzazione del lavoro, hanno inciso sulla giustizia civile di merito. Con particolare riferimento alla mediazione (...) nel periodo 1° aprile 2015-30 giugno 2016 sono stati promossi circa 375.000 procedimenti di mediazione. Positivo appare il bilancio dell'istituto quanto alla durata media delle procedure concluse con il raggiungimento dell'accordo tra le parti, che è stata di 103 e 111 giorni rispettivamente nel 2015 e nel primo semestre del 2016; sensibilmente più celere, quindi, della durata media del giudizio di primo grado dinanzi al tribunale.*

I dati positivi della riduzione delle pendenze sono riconducibili all'effetto congiunto delle riforme legislative a carattere deflattivo, ai maggiori costi di accesso alla giustizia e, soprattutto, all'adozione da parte degli uffici giudiziari di prassi virtuose e programmi di riorganizzazione, secondo criteri di specializzazione ed efficientamento delle risorse. Queste prassi sono adottate con la collaborazione dei locali “osservatori” sulla giustizia civile, mediante formulazione di protocolli condivisi da tutti gli operatori (magistrati, avvocati, cancellieri), dalla cui applicazione deriva un consistente incremento di produttività”.

In ogni caso ancora nel 2016, il numero di domande di mediazione è superiore rispetto a quelle del 2012 (+19%), anno in cui era in vigore la mediazione obbligatoria, che annoverava tra le materie condizione di procedibilità il risarcimento del danno da veicoli e natanti, che da solo rappresentava il 20,5% di tutte le domande di mediazione e che non è stato più ripresentato tra le materie di mediazione obbligatoria del “decreto del fare”, che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria a settembre 2013.

Rispetto alle domande ADR, appare evidente che solo quando la mediazione è obbligatoria, la percentuale delle domande di mediazione diventa davvero significativa, raggiungendo i due terzi di tutte le procedure ADR rilevate nell’anno (66,8% nel 2016, 68,5% nel 2015, 67,26% nel 2014 e 63,88% nel 2012), mentre, nel 2013 e nel 2010, anni in cui era in vigore la mediazione facoltativa, la percentuale scende rispettivamente al 31,28% e 21,5%, confermando l’importanza di un chiaro mandato legislativo per lo sviluppo dei numeri, ma anche il fatto che l’introduzione della mediazione obbligatoria non ha costituito un volano per quella volontaria (che rappresenta, in realtà, nel 2016 solo l’8,8% e nel 2015 l’8,3%).

Per quanto riguarda gli esiti delle domande di mediazione negli anni, appare evidente raffrontando il 2010, anno in cui la mediazione era solo volontaria e il 2016 in cui è anche obbligatoria, **che mentre il numero di domande è decuplicato (18.525 nel 2010 e 183.977 nel 2016), il numero di accordi è poco meno che quadruplicato (6.666, pari al 63,8% degli incontri svolti nel 2010 e 22.693, pari al 26,3% nel 2016), così come la percentuale di adesione era assai più elevata con la mediazione volontaria (56,4% volontaria nel 2010, contro i 23,9% del 2016, che diventano 46,9% escludendo le procedure che si fermano al primo incontro), pertanto se la mediazione obbligatoria sviluppa un gran numero di domande, non crescono ugualmente né le adesioni, né gli accordi.**

Mentre, rinviando all’illustrazione dei dati contenuti nella relativa sezione, risulta ancora una volta, che **la mediazione volontaria, se anche non riesce ad attivare un grande numero di procedure (come detto, ancora nel 2016 rappresentano solo l’8,8%), tuttavia, porta, in percentuale, ad un numero maggiore di accordi (39% contro il 23% dell’obbligatoria e il 15% della**

demandata - che diventano rispettivamente il 61%, 44% ed il 32% se si prendono in considerazione, invece, solo i procedimenti in cui le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

Se pure la percentuale di accordi di mediazione sul numero di domande totale si mantiene contenuto, 12,3%, d'altra parte, il fatto che vi sia una costante crescita dei casi di mediazione demandata (dal 2% del 2013 all'11% del 2016), della percentuale di adesione (rispettivamente dal 40,5% del 2014 al 46,9%, per le procedure che proseguono oltre il primo incontro) e di accordo (dal 24,4% del 2013 al 26,9% del 2016), conferma, nel nostro ordinamento, l'importanza di un istituto come la mediazione, basata sulla piena libera autodeterminazione delle parti nel determinare l'esito e lontana dal tipo decisorio/valutativo sempre più diffuso.

Si tiene a sottolineare, infatti, come il successo della mediazione non possa essere fatto coincidere con il numero di accordi, in quanto, essa offre la possibilità per le parti di incontrarsi e di confrontarsi, anche solo per decidere di non concludere un accordo durante l'incontro, ma al di fuori di tale contesto e/o di rinunciare ad eventuale procedimento successivo. **Pertanto, a fronte di un chiaro mandato legislativo, la mediazione con il suo rimettere in capo alle parti stesse la scelta di decidere se e come risolvere la controversia, peraltro, attraverso l'unica forma veramente significativa di privatizzazione della giustizia - si rammenta, infatti, che la maggior parte delle altre forme ADR sono per lo più gestite da enti pubblici, mentre la mediazione è gestita nel 52% dei casi proprio dagli enti privati - ha una propria importanza e valore indipendentemente dalla funzione deflattiva auspicata dal legislatore.**

Nel 2016, a parte la mediazione civile commerciale della quale si è già detto, le altre domande di ADR, mostrano risultati diversificati: la conciliazione presso i Corecom è in crescita sia pure in modo molto contenuto (+1%), l'arbitrato appare maggiormente in difficoltà registrando una contrazione (-10%), mentre la riassegnazione dei nomi a dominio, pur con numeri assoluti sempre molto ridotti, appare quasi raddoppiata (+48%).

	DOMANDE 2016	% 2016/2015	DOMANDE 2015	% 2015/2014	DOMANDE 2014	% 2014/2013	DOMANDE 2013	% 2013/2012	DOMANDE 2012
ARBITRATO AMMINISTRATO	708	-10%	784	+10%	713	-8,2%	777	-0,51%	781
MEDIAZIONE AMMINISTRATA	183.977	-6,3%	196.247	+9,3%	179.587	+331,7%	41.604	-73%	154.879
CONCILIAZIONE CORECOM	90.415	+1%	89.493*	+3,2%	86.670	+20,8%	71.755	+3,8%	69.138
NEGOZIAZIONE PARITETICA**							18.395	+4,3%	17.626
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	37	+48%	25	-31%	36	-22%	46	+12,2%	41
TOTALE	275.137	-4%	286.549	+7,3%	267.006	+101,4%	132.577	-45,34%	242.465


* Dato modificato rispetto alla precedente edizione del 2015.

** I dati della negoziazione paritetica non sono stati più aggiornati, in quanto, inizialmente l'indagine di Consumer's Forum era, inizialmente, pubblicata in modo sfasato rispetto al presente Rapporto e poi non più pubblicata.

Per quanto riguarda i **Corecom**, dall'osservazione del grafico e della tabella, che seguono, si può facilmente rilevare che la conciliazione obbligatoria gratuita svolta presso tali enti pubblici nel relevantissimo settore delle telecomunicazioni, ha registrato una crescita significativa e costante negli anni, man mano che tutti i Corecom hanno ricevuto la delega (c.d. di prima fase) per gestirla. **Mentre dal 2013, anno in cui l'ultimo Corecom ha ricevuto la delega per la conciliazione, la crescita, dovuta quindi ormai solo all'aumento dell'attività sviluppata da ciascuno di essi, prosegue, ma è molto più contenuta ed in progressiva diminuzione, fino al minimo storico proprio del 2016 (+1% nel 2016, +3,2% nel 2015).**

In ogni caso, la mediazione civile e commerciale e la conciliazione del Corecom, entrambe obbligatorie, rappresentano nel 2016, come già dal 2015, addirittura il 99,7% dei casi.

L'arbitrato appare in frenata, mentre la riassegnazione dei nomi a dominio ha un andamento più altalenante, ma su numeri assoluti sempre molto contenuti.



DOMANDE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ARBITRATO AMMINISTRATO	520	505	557	681	802	753	812	781	777	713	784	708
- al di fuori delle CCIAA	116	84	122	195	171	137	240	211	114	96	189	252
- presso le CCIAA	404	421	435	486	631	616	572	570	663	617	595	456
MEDIAZIONE AMMINISTRATA	6.357	9.399	14.889	20.490	18.958	18.525	60.810	154.879	41.604	179.587	196.247	183.977
- al di fuori delle CCIAA	53	73	706	244	316	1.138	43.258	135.973	29.125	157.069	170.310	164.937
- presso le CCIAA	6.304	9.326	14.183	20.246	18.642	17.387	17.552	18.906	12.479	22.518	25.930	19.040
CONCILIAZIONE CORECOM	8.434	16.248	33.167	38.801	43.403	49.348	55.655	69.138	71.755	86.670	89.493	90.415
NEGOZIAZIONE PARITETICA	572	8.330	14.904	41.492	30.213	17.407	23.895	17.626	18.395	21.610	N.D.	N.D.
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	33	40	32	38	30	50	47	41	46	36	25	37
TOTALE	15.916	34.522	63.549	101.502	93.406	86.083	141.219	242.465	132.577	288.616*	286.549	275.137

* Dato modificato rispetto ai 267.006 alle edizioni precedenti, perché tiene conto anche delle 21.610 domande di negoziazione paritetica non inserite a tempo debito perché pubblicate successivamente

L'arbitrato, offerto a pagamento e senza forme di obbligatorietà, vietate, ma anche senza incentivi e risorse, vede ridurre in modo significativo i propri numeri (-10%) e tale contrazione è dovuta soprattutto al numero di domande ricevute dalle Camere di Commercio che sono scese del 23%, sia pure compensata da una corrispondente crescita delle Camere Arbitrali esterne al circuito delle Camere di Commercio, che ricevono un terzo in più di domande (+33%). Occorre approfondire questo dato: le Camere di Commercio, nel 2016, sono state fortemente penalizzate dalle incertezze relative all'approvazione della riforma e dagli

accorpamenti che le porteranno da 105 a 60, oltre che dalla mancanza di risorse e di previsioni legislative che incentivino il ricorso allo strumento. Tuttavia, in ogni caso, esse intercettano, comunque, poco meno di 2 domande su 3, pari al 64% di tutti i casi di arbitrato amministrato rilevato negli anni, di valore medio più elevato (€ 225.640 contro € 50.000 delle Camere Arbitrali non espressione delle CdC, tolti gli € 850.000 dell'AIA) e sono le uniche a gestire arbitrati internazionali, mentre tra le Camere Arbitrali non appartenenti a tale circuito, quelle sempre di natura pubblica, appaiono in difficoltà: la Camera Arbitrale dell'Autorità Anticorruzione, che in passato riceveva una cinquantina di domande è scesa a meno di una decina, a causa della permanenza del doppio binario, ovvero della possibilità di svolgere un arbitrato libero, eliminata nel 2016, di una certa disaffezione verso l'istituto e delle alterne vicende normative relative all'appalto nei lavori pubblici, il Tribunale Arbitrale dello Sport è stato soppresso nel 2014 e gestisce ormai solo i casi già incardinati, la Camera Arbitrale della Consob non ha gestito, in tale anno, alcun arbitrato. **Ugualmente l'arbitrato settoriale appare in contrazione, sia per il venir meno di alcune camere merceologiche, sia perché solo poche di esse forniscono i dati, mentre, la crescita rilevata è dovuta principalmente alle Camere Arbitrali private,** il reperimento dei dati delle quali è sempre, comunque, molto difficile. In ogni caso, anche nel 2016, l'arbitrato si mantiene all'interno di un range stabilito, ma appare pur sempre **in contrasto con il numero di Camere Arbitrali attive (139) e con il grande numero di quelle espressioni degli Ordini forensi che rappresentano il 20% del totale, ma il 25% delle quali risulta non abbiano gestito arbitrati.** La tendenza a non scegliere la Camere Arbitrali espressione degli Organismi forensi, appare in contrasto con quanto rilevato per la mediazione, in quanto, essi sono secondi per numero di procedimenti definiti (36,3%), ma hanno il tasso di accordo più basso rilevato rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (20,9%) e il tasso più basso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (37,2%). Con la conseguenza che i numeri appena

citati sollevano il dubbio che il tentativo di mediazione si concretizzi in un mero passaggio obbligato. **Tuttavia, non resta che concludere, ancora una volta, che nel panorama dell'ADR, l'arbitrato mantiene e dovrebbe aumentare il proprio ruolo rilevante, considerato che permette di pervenire ad una decisione in diritto, da un terzo specializzato, suscettibile di passare in giudicato e con limitate possibilità di appello, in tempi contenuti (226 giorni nel 2016) e costi calmierati.** L'attività di **riassegnazione dei nomi a dominio**, nel 2016 appare in crescita, confermando l'andamento altalenante degli anni precedenti. Considerata l'importanza della materia oggetto della controversia - i domini internet “.it” - in un'epoca in cui la diffusione della rete è notevole, la rapidità della procedura, i costi contenuti, nonché la serietà degli enti che offrono i servizi di risoluzione e del regolamento, non rimane che continuare a rammaricarsi per la scarsa diffusione di tale procedura rilevata anche nell'anno 2015.

La tabella che segue permette di riassumere brevemente anche **l'esito delle procedure:**

2016	DOMANDE	DURATA MEDIA (gg)	VALORE MEDIO (€)	ESITI
ARBITRATO AMMINISTRATO	708	226	184.234	Lodo 62% Transazione 8% Rinuncia 14% Estinzione 4%
MEDIAZIONE AMMINISTRATA	183.977	115 se aderente comparso	139.544	Adesione 46,9%* Accordo su adesioni 23,9%
CONCILIAZIONE CORECOM	90.415	70	610**	Accordi 64% No Accordi 17,8%
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	37	48	1.500	Accolto 67% Respinto 14% Estinto 19%

* I dati riportati nella precedente edizione pari all'82,65% di accordi, contro il 17,35% di mancati accordi, che nel 2016 diventano 83,4% di accordi e 16,6% di mancati accordi comprendono anche i procedimenti di definizione.

** Dato relativo al 2014.

Rispetto alle altre forme di ADR rilevate si riportano di seguito gli esiti:

	DOMANDE 2016	ESITI	CONCLUSIONI
CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE DELLA CONSOB	CONCILIAZIONI 181	Pendenti 5 (2,8%) Avviati: • 164 mancata • adesione (90,6%)	- 12 con adesione dell'in- termediario (6,6%), di cui: • 2 accordo (17%) • 9 mancato accordo (75%) • 1 ancora pendenti (8%)
AUTORITA' DEL GAS DELL'ENERGIA ELETTTRICA E SERVIZI IDRICI	CONCILIAZIONI 3.360	Inammissibili 20% Rinuncia dell'attore 1%	69% ammessi, di cui con adesione dell'operatore: • 80% accordo
OMBUDSMAN – GIURI' BANCARIO	RICORSI 1.172	Ricorsi definiti 870 (74%), di cui: • 550 inammissibili (63%) • 26 archiviati per inat- tività dei ricorrenti (3%)	258 ricorsi ammessi (22%), di cui: • 102 a favore del cliente (40%) • 156 a favore della banca intermediario (60%)
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO	RICORSI 21.562	Inammissibili 609 (2,8%)	13.770 ricorsi decisi (64%), di cui: • 6.812 accoglimento totale o parziale cliente (49,5%) • 3.451 cessazione materia del contendere (25%) • 3.507 respinti (25,5%)

Analizzando le tabelle che precedono, è possibile constatare che la **giustizia alternativa ha saputo conquistarsi negli anni un suo spazio significativo e di qualità, riuscendo a soddisfare in modo sempre più efficiente una domanda di giustizia sia in termini di tempi davvero contenuti e di costi calmierati** - come nella mediazione o nell'arbitrato amministrato, o addirittura assenti, come nella conciliazione presso i Corecom o presso l'Authority per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - **sia di esiti delle stesse, sempre più efficaci. La giustizia alternativa, i cui numeri appaiono, comunque, in una progressione di crescita, sia pure all'interno di un range sostanzialmente stabile, risulta, dunque, da valorizzare sia come strumento in sé, diverso dalla giustizia togata, sia quale forma d'incentivazione dell'accesso alla giustizia.** Essa permette, infatti, di intercettare tutte quelle ipotesi in cui potrebbe essere antieconomico rivolgersi al giudice togato o quando vi sono altri interessi in gioco da perseguire, quali la riservatezza o la relazione tra le parti

(come nella mediazione), o si desidera la decisione di un terzo specializzato e la pronuncia di una decisione pressoché definitiva (come nell'arbitrato).

Considerare la giustizia alternativa in termini esclusivamente deflattivi della giustizia ordinaria, non consente di coglierne lo sviluppo progressivo e l'esperienza maturata negli anni, inoltre, essa permette piuttosto di realizzare il principio di sussidiarietà della giurisdizione, che vede il rivolgersi al giudice togato come l'ultima *chance* a disposizione di chi voglia far valere i propri diritti.

Non solo infatti, il presidio dei diritti da parte di una giustizia efficiente è elemento indispensabile e fondante per uno stato democratico, ma come si evince anche dalla Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, l'efficienza della giustizia stessa determina anche la competitività del Paese ed appare importante riportare tali riflessioni, in quanto, esse appaiono cruciali anche all'interno del presente Rapporto relativo all' diffusione dell'ADR: *“Il rapporto 2016 Doing Business Italia, elaborato dal World Bank Group, quanto a tempi e costi delle controversie colloca l'Italia al 108° posto nella graduatoria dei 190 Paesi considerati, in posizione sostanzialmente uguale al 2015, pur rilevando che è superata dai più importanti Stati dell'UE; circa i parametri di qualità del servizio giudiziario, all'Italia è, invece, assegnato il punteggio 13, superiore alla media (11) dei Paesi più sviluppati. La conclusione del contenzioso di carattere economico, afferma il Rapporto, costituisce per l'imprenditore un aspetto importante, dato che i tribunali interpretano le leggi che regolano il mercato e proteggono i diritti dell'economia. Tribunali efficienti e trasparenti incoraggiano nuovi rapporti di affari, atteso che le imprese sanno che possono rivolgersi a loro se un consumatore omette di pagare il suo debito. La rapidità dei giudizi è essenziale per le piccole imprese, che potrebbero mancare delle necessarie di risorse nell'attesa dell'esito di una lunga controversia dinanzi ad un tribunale¹⁶”*.

Quanto premesso, vale sicuramente anche per gli strumenti ADR, infatti, per quanto, dovrebbe essere realizzata una maggiore armonizzazione dei vari strumenti, auspicata da più parti, è interessante osservare come essi, attraverso l'attuazione del principio di sussidiarietà, facilitino l'accesso alla giustizia ed individuare le nuove linee di tendenza di politica legislative che emergono. La **mediazione civile commerciale** può essere, infatti, anche facoltativa, demandata dal giudice o derivante da clausola, l'obbligatorietà riguarda solo alcune materie ed è stata eliminata la previsione che

¹⁶ G. Canzio, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016, p. 48-49.

la rendeva introdotta a tempo determinato, prevede un primo incontro informativo, viene svolta, a pagamento, anche se la somma da versare per il solo primo incontro è assai contenuta, la procedura può essere gestita da enti pubblici o privati che predispongono un loro regolamento nel rispetto della disciplina ed, infine, la conciliazione si raggiunge solo con il consenso di entrambe le parti. La **conciliazione presso i Corecom** è, invece, relativa esclusivamente al contenzioso telefonico, è gratuita e svolta, secondo una procedura disciplinata da una delibera dell'AGCOM, presso tali organismi pubblici diffusi in tutti i capoluoghi di Regione oppure anche presso le Camere di Commercio o secondo i protocolli di negoziazione paritetica e anche in quest'ipotesi la conciliazione si raggiunge solo con il consenso di entrambe le parti. Insieme tali strumenti coprono la quasi totalità delle domande ADR rilevate ogni anno, sulla base del chiaro mandato legislativo che le ha previste come obbligatorie e per la conciliazione Corecom, anche per la gratuità e il fatto che sia gestita da un ente pubblico. Mentre, il fatto che per **l'arbitrato amministrato e per la riassegnazione dei nomi a dominio**, i quali conducono ad una decisione vincolante e suscettibile di esecuzione forzata per le parti sulla base di un giudizio pronunciato da un terzo che è un soggetto non incardinato nel sistema giurisdizionale, non sia stata prevista l'obbligatorietà (vietata per l'arbitrato), né alcuna forma d'incentivazione, condiziona sicuramente lo sviluppo di tali forme che rimangono ancora assai contenute, sia in termini assoluti che percentuali, rappresentando insieme poco più dello 0,3% di tutte le domande rilevate.

Tuttavia, è interessante notare, come il legislatore, sembri affiancare a tali strumenti tradizionali, nel settore delle controversie con i consumatori, anche altri modelli. Così dopo la conciliazione è prevista una fase di **definizione delle controversie rimessa agli stessi Corecom e AGCOM**, nei casi in cui il Corecom competente non abbia ancora ricevuto le deleghe per tale seconda fase, alla quale si rivolgono, su richiesta congiunta o anche del solo utente, circa il 50% dei casi per i quali non è stato raggiunto un accordo conciliativo. Tale procedura, che prevede la possibilità della convocazione delle parti in un'udienza di discussione e la facoltatività dell'assistenza legale, si conclude con un provvedimento vincolante, che in caso di fondatezza dell'istanza, può disporre il rimborso delle somme non dovute o gli indennizzi, salvo la possibilità per l'utente di rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento del maggior danno. **La conciliazione dell'Autorità per l'energia**

elettrica, il gas ed il servizio idrico, diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2017, prevede che gli operatori siano tenuti a partecipare al tentativo, svolto davanti ad un mediatore che aiuta le parti a trovare un accordo, il quale, se raggiunto, assume il valore di titolo esecutivo. La procedura presso **l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** può essere attivata dal cliente dopo la presentazione del reclamo, si svolge in forma scritta senza la necessità dell'assistenza legale e arriva ad una decisione che non è vincolante per le parti, ma se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora viene segnalato sul sito e pubblicato su due quotidiani nazionali. Dal 9 gennaio 2017 è attivo **l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** che, sostituisce la Camera di arbitrato e conciliazione della Consob, e a seguito della cui introduzione è stato soppresso l'Ombudsman bancario. L'ACF senza obbligo di assistenza legale, gratuitamente, su iniziativa del consumatore decide sulla controversia, applicando la normativa, e se riconosce la responsabilità dell'intermediario, gli indica il comportamento che deve tenere, in genere, stabilendo la somma da pagare a favore del risparmiatore. Qualora l'intermediario non esegua la decisione viene data notizia sul sito ACF e su due quotidiani nazionali, mentre l'investitore potrà rivolgersi al giudice, così come nel caso non venisse accolta la domanda.

E' importante interrogarsi sulla filosofia che ispira le tendenze legislative in materia di ADR, perché, ad esempio, proprio l'introduzione dell'ACF nasce dall'insoddisfazione rispetto alla procedura conciliativa della Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob e dalla scelta di optare per uno strumento decisorio, sia pure non vincolante - che come tale lascia la libertà per le parti di rimettere la questione al giudice - al quale gli intermediari siano tenuti ad aderire, anche seguendo le indicazioni emergenti dagli altri paesi comunitari. Secondo quanto riportato nella Carta degli investitori della Consob¹⁷, infatti, *“Detta soluzione avrebbe il pregio di assicurare un trattamento molto più rapido ed economico rispetto al ricorso al Giudice delle istanze dei singoli risparmiatori che lamentano lesioni dei propri interessi da parte di soggetti abilitati, comportando altresì effetti deflattivi sul sistema giudiziario e rafforzando la fiducia nel sistema finanziario domestico.(...) Le decisioni adottate dall'Organismo - una volta rese pubbliche - agevolerebbero gli intermediari nella definizione di più efficienti condotte per la gestione dei rapporti con i propri clienti (grazie*

¹⁷ Consob, Carta degli Investitori 30 gennaio 2014, pp. 22.

alla diffusione delle best practices). *Detta soluzione comporterebbe altresì effetti deflattivi sul sistema giudiziario, che rappresenta storicamente una delle principali barriere all'afflusso dei capitali dall'estero e alla competitività del sistema Italia*". Nel documento, infatti, si fa riferimento al fatto che la **Camera di arbitrato e Conciliazione della Consob si caratterizzava per la partecipazione volontaria degli intermediari alle procedure di conciliazione (c.d. meccanismo facilitativo-consensuale), ma ciò aveva fatto emergere due principali punti di debolezza: numerosi casi di mancate adesioni degli intermediari ai tentativi di conciliazione (53% nel 2013) ed un basso numero di conciliazioni concluse con esito positivo (19% delle istanze presentate).**

Così l'ACF è stato creato ricalcando la stessa procedura dell'ABF, ovvero la pronuncia di una decisione non vincolante per le parti, rispetto alla quale la mancata collaborazione o attuazione della decisione, da parte dell'intermediario, viene sanzionata attraverso la pubblicazione nel sito e su due quotidiani. Infatti, l'efficacia di tale modello sembra confermata da una ricerca pubblicata, nella Relazione sull'Attività dell'ABF¹⁸ nella quale sono stati contattati gli intermediari, che hanno ricevuto il maggior numero di ricorsi nel triennio 2014-16, per avere informazioni su quante procedure fossero state sottoposti al giudice ordinario, da parte dei ricorrenti o degli intermediari, dopo la decisione dell'ABF. **Secondo quanto riferito da 15 intermediari, che rappresentano il 32% dei ricorsi decisi dall'ABF dal 2010 al 2016, solo:**

- **1% delle decisioni ABF è stata impugnata il giudice ordinario, di cui:**
 - **nel 96% dei casi è il cliente a rivolgersi alla giustizia civile;**
 - **nel 73% dei casi è stato confermato l'orientamento dell'ABF.**

Quasi la metà dei ricorsi al giudice ordinario ha riguardato il credito ai consumatori e in particolare la cessione del quinto dello stipendio.

Pertanto, l'analisi degli strumenti a tutela dei consumatori, così enfatizzati dal d.lgs. 130/2015 relativo all'ADR dei consumatori, sembra indicare, dunque, una tendenza secondo la quale il legislatore predilige sistemi di risoluzione delle controversie:

- **gratuite o poco onerose** (20 euro costa rivolgersi all'ABF, somma che

¹⁸ Relazione sull'Attività dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), Anno 2016, p. 49.

viene rimborsata dall'intermediario nel caso in cui venga accolto il ricorso, mentre sono gratuite la conciliazione presso l'AGCOM e l'AEEGSI, nonché la procedura davanti all'ACF),

- **gestite da enti pubblici** (tutti: AGCOM, AEEGSI, CONSOB e Banca d'Italia),
- **con possibilità di promuovere la procedura da parte del solo cliente** (ACF, ABF e AEEGSI, mentre la definizione AGCOM anche su presentazione congiunta),
- **adesione obbligatoria da parte degli intermediari** (alla procedura, nel caso dell'AEGSI e ACF, mentre nel caso dell'ABF a tale sistema),
- **previa presentazione di un reclamo all'intermediario** (ACF, ABF e AEEGSI) **o dello svolgimento della conciliazione** (AGCOM),
- **senza l'obbligatorietà dell'assistenza legale** (ACF, ABF, AEEGSI e AGCOM),
- **con una decisione basata sulla normativa presa su basi puramente documentali** (ACF, ABF, mentre nella procedura di definizione dell'AGCOM l'incontro è solo eventuale) **o un incontro di conciliazione svolto in via telematica** (AEEGSI),
- **con una decisione non vincolante per le parti**, che restano libere di sottoporre la questione all'autorità giudiziaria e l'inadempimento dell'intermediario alla decisione è oggetto di pubblicazione (come nel caso di ABF e ACF), oppure (per la conciliazione AEGSI) se si raggiunge **un accordo tra le parti, anche a seguito della proposta richiesta al mediatore**, il verbale di accordo assume il valore di titolo esecutivo, o ancora con una **decisione vincolante** (AGCOM).

Se la tendenza a prediligere strumenti di tipo decisorio, sia pure non vincolante, in capo ad enti pubblici e per procedure gratuite, dovesse essere confermata, la mediazione e l'arbitrato, quali forme a pagamento, gestite anche da enti privati, diretti a procedure del tipo consensuale la prima e decisorio-vincolante la seconda, rappresenterebbero delle autentiche alternative nel panorama dell'ADR. La seguente tabella, riassume tutti gli strumenti ADR relativi all'arco temporale 2014-2016:

DOMANDE	2014	2015	2016
ARBITRATO			
AMMINISTRATO	713	784	708
- al di fuori delle CCIAA	96	189	252
- presso le CCIAA	617	595	456
MEDIAZIONE			
AMMINISTRATA	179.587	196.247	183.977
- al di fuori delle CCIAA	157.069	170.310	164.937
- presso le CCIAA	22.518	23.930	19.040
CONCILIAZIONE			
CORECOM	86.670	89.493	90.415
CONCILIAZIONE			
AEEGSI	1.429	2.496	3.360
ABF	11.237	13.575	21.652
CAMERA CONCILIAZIONE			
E ARBITRATO CONSOB	121	71	181
OMBUDSMAN	949	903	1.172
RIASSEGNAZIONE			
NOMI A DOMINIO	36	25	37
TOTALE	280.742	303.594	301.502

Per l'approfondimento delle singole tipologie di ADR si rimanda alla sezione relativa nel testo.

3. La giustizia alternativa in Italia nel 2015: analisi dettagliata

3.1. Presentazione della ricerca e dell'individuazione del campione

Come anticipato in premessa, per poter procedere alla ricerca, **Isdaci ha stilato un elenco dei Centri che offrono, in via principale o esclusiva, servizi di ADR e ha raccolto i dati delle domande ricevute e delle procedure svolte.** Alcuni Centri hanno fornito direttamente ad Isdaci i propri dati (come ad esempio l'Osservatorio Camerale di Unioncamere, per le Camere di Commercio o l'Ombudsman), per altri è stato necessario estrapolare le informazioni rese pubbliche attraverso le relazioni annuali (AGCOM, ANAC, ABF e AEEGSI), per altri ancora (Camere Arbitrali), sono stati inviati dei questionari predispo-

sti *ad hoc*¹⁹. Per quanto riguarda, invece, la mediazione civile e commerciale, i dati presentati sono quelli del monitoraggio del Ministero della Giustizia, che rappresentano i numeri ufficiali a disposizione in tale materia.

I dati che si presentano nelle pagine seguenti sono stati forniti dai seguenti

Centri che si ringraziano per la collaborazione:

1. Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) (Relazione annuale, 2016); 2. Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) già Camera di Conciliazione e di Arbitrato (CONSOB), Roma (Relazione annuale, 2016); 3. Associazione Granaria di Milano (questionario arbitrato 2016); 4. Associazione Italiana Arbitrato (AIA) (questionario arbitrato 2016); 5. Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione (ANPAR) (questionario 2016); 6. Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Milano (Relazione annuale, 2017); 7. Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM), Roma (Relazione annuale, 2017); 8. Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già per i Lavori Pubblici, Roma (Relazione annuale, 2016); 9. Camera Arbitrale del commercio dei cereali e semi, Genova (questionario arbitrato 2016); 10. Camera Arbitrale dell'Immobiliare e del Condominio (Cescond), Cosenza (Rende) (questionario arbitrato 2016); 11. Camera Arbitrale del Piemonte, Torino (questionario arbitrato 2016); 12. Camera Arbitrale del Ponente Ligure, Imperia (Ventimiglia), (questionario arbitrato 2016); 13. Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo, Bergamo (questionario arbitrato 2016); 14. Camere di Commercio, tramite Osservatorio del Sistema Camerale dell'Unioncamere, Roma (Mediazione e Arbitrato 2016); 15. Ministero della Giustizia – Dipartimento Generale di Statistica, Roma (Statistiche Relative al Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015); 16. Ombudsman Bancario, Roma (Dati 2016); 17. Tribunale Arbitrale Nazionale per lo Sport (CONI), Roma (Sito, 2016).

¹⁹ Ogni questionario contiene circa 25 domande, per la maggior parte a risposta multipla, nelle quali si chiede al soggetto di inserire il numero assoluto di domande ricevute e di procedimenti gestiti dal proprio centro in tale anno. Sono previste anche delle domande aperte per consentire la descrizione di aspetti particolari del servizio (come ad esempio le modalità di nomina degli arbitri o la possibilità di allegare il regolamento o il tariffario). I questionari prevedono alcune aree generali, come la parte anagrafica, la descrizione delle parti, le materie e i costi ed alcune specifiche, quali l'analisi della fonte dell'arbitrato, la descrizione delle procedure, la composizione del tribunale arbitrale per numero di soggetti e modalità di nomina; nonché l'esito delle procedure.

4. L'Arbitrato amministrato

Come già anticipato, l'art. 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che ha previsto la possibilità – con istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale, privilegiando l'arbitrato *ad hoc* con nomina degli da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, facendo perdere a quello amministrato un'occasione importante, sembra non aver prodotto alcun risultato. Inoltre, come anticipato, il fatto che la “*traslatio iudicii*” avvenga su istanza congiunta, com'è noto assai difficile da ipotizzare in fase contenziosa, oltre che la scarsa diffusione dell'arbitrato gestito dai Consigli degli Ordini, fa propendere per una scarsa applicazione della norma, come rilevato dalla stessa “Commissione Alpa²⁰”, citata nell'introduzione del presente lavoro, secondo la quale: “*l'innovazione (...) non sembra aver avuto un'accoglienza convinta da parte dell'Avvocatura, né risultano casi in cui le parti abbiano profittato di tale opportunità*”, anche per la mancanza di interesse del debitore di anticipare i tempi della condanna al pagamento. Anche se, sempre secondo la Commissione, la recente introduzione e la difficoltà a reperire dati sicuri “*non consentono di formulare un giudizio volto a sopprimere le disposizioni in esame*”. Per le altre novità legislative si rimanda all'introduzione.

4.1 Le Camere Arbitrali esterne al Sistema camerale

Per quanto riguarda le Camere Arbitrali al di fuori del circuito camerale, già a partire dal 2008, si è registrata una crescita contenuta ma costante, collegata fino al 2013 soprattutto allo sviluppo degli Organismi di Mediazione e nel 2014 alla “riconversione” degli Organismi di Mediazione, soprattutto di espressione degli Ordini Professionali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che aveva abrogato la mediazione obbligatoria. Nel 2015, si era registrata, per la prima volta, un'inversione di tendenza, in quanto, le Camere Arbitrali attive erano risultate in contrazione e **la situazione è stata sostanzialmente confermata nel 2016 anno in cui le Camere Arbitrali attive sono diminuite di una sola unità:**

²⁰ Ministero della Giustizia, Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Presieduta da Prof. Avv. Guido Alpa

• **76²¹ Camere Arbitrali attive, essendone venute meno**

²¹ 1) Ancona - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona; 2) Ascoli Piceno - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno; 3) Bergamo - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; 4) Bergamo - Camera Arbitrale della Camera Civile di Bergamo; 5) Bologna - Accordiamoci; 6) Bologna - Camera Arbitrale della Associazione Granaria Emiliano; 7) Bologna - Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna; 8) Brescia - Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economici e Giuridici; 9) Catania (Adrano) - Solving Solution; 10) Cosenza (Rende) - Tribunale Privato Arbitrale Cescond; 11) Firenze - Camera Arbitrale della Camera Civile di Firenze; 12) Firenze - Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze; 13) Foggia - Camera Arbitrale Interregionale; 14) Frosinone (Anagni) - Inmediar; 15) Genova - AR.CO.; 16) Genova - Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e dei Semi; 17) Genova - Camera Arbitrale Immobiliare; 18) Genova - Camera Arbitrale Italiana del Caffè dell'Associazione Commercio Caffè, Droghe e Coloniali; 19) Genova - Camera Arbitrale Marittima; 20) Genova - Camera Arbitrale per il Commercio delle Pelli; 21) Genova - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova; 22) Grosseto - Media Law; 23) Imperia - Camera Arbitrale del Ponente Ligure; 24) Latina - ADR Futura; 25) Lecce (Casarano) - D. D. R. Resolution Center; 26) Macerata (Camerino) - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Camerino; 27) Mantova - Camera Arbitrale di Mantova (presso la Camera Civile di Mantova); 28) Milano - Associazione Arbitrale Giudiziaria; 29) Milano - Camera Arbitrale dell'Associazione Granaria; 30) Milano - Camera di commercio Svizzera in Italia; 31) Milano - Corte Arbitrale Europea; 32) Milano - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; 33) Milano - Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano; 34) Milano - Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri; 35) Monza - Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Monza; 36) Napoli - AIMAC; 37) Napoli - Il Dialogo S.r.l.; 38) Napoli - Mediamenti; 39) Padova - Camera Arbitrale Patavina; 40) Perugia - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; 41) Perugia - Resolutia; 42) Pesaro Urbino - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino; 43) Pescara - Camera Arbitrale Forense; 44) Pordenone - Camera Arbitrale Forense di Pordenone; 45) Prato - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato; 46) Prato - Corte Superiore di Giustizia Arbitrale; 47) Reggio Calabria - Istituto Lodo Arbitrale; 48) Reggio Emilia - Camera Arbitrale Forense; 49) Rimini - Corte Arbitrale delle Romagne; 50) Roma - ADR Center S.p.a.; 51) Roma - Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 52) Roma - Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.); 53) Roma - Camera Arbitrale Italiana (CAI); 54) Roma - Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione; 55) Roma - Camera Internazionale dell'Arbitrato, della Mediazione e della Conciliazione (già Camera Arbitrale Italo Estero C.A.I.E.); 56) Roma - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana; 57) Roma - Organismo della Conciliazione Bancaria - Arbitrato; 58) Roma - Primavera Forense; 59) Roma

8²² ed essendone state reperite 7²³ (+1 rispetto alle 77 del 2015); e di esse:

- **le Camere arbitrali settoriali o merceologiche** rappresentano circa un quinto di tutte le Camere arbitrali: **16²⁴ su 76, 21%** (essendone venute

- SACA S.r.l. Società di Avvocati per la Conciliazione e l'Arbitrato a r.l.; 60) Roma - Collegio di Garanzia (CONI); 61) Roma - Camera Arbitrale della 645 S.r.l. Camera di Mediazione Nazionale; 62) Roma - Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 63) Roma - Corte Nazionale Arbitrale; 64) Roma - Centro per la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.); 65) Roma - Camera Arbitrale Associazione Nazionale Geometri Geo-Cam; 66) Roma - Iformediate; 67) Salerno - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione ANPAR; 68) Salerno - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno; 69) Terni - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni; 70) Torino - Arbimedia ADR; 71) Torino - Camera Arbitrale della Associazione Granaria e dell'Alimentazione di Torino; 72) Torino (Cavour) – Omci; 73) Trapani - ADR Camera Caritatis; 74) Treviso - ADR Quadra; 75) Treviso - Forum Veneto per La Mediazione Civile e l'Arbitrato; 76) Verona - Camera Arbitrale Veronese Forense.

²² Nel 2016 sono venute meno le seguenti Camere Arbitrali: 1) Bologna - Camera Arbitrale della Ceramica; 2) Cosenza - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza; 3) Milano - E-Mediation; 4) Napoli - Camera Arbitrale e di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola; 5) Roma - Enaco; 6) Roma - Camera di Arbitrato e Conciliazione CONSOB (sostituito dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie - di cui si darà conto nel paragrafo relativo alle forme di conciliazione valutativa); 7) Trani - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani; 8) Varese - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

²³ Sono state istituite nel 2016 o, comunque, rilevate in tale anno: 1) Bergamo - Camera Arbitrale della Camera Civile di Bergamo; 2) Firenze - Camera Arbitrale della Camera Civile di Firenze; 3) Foggia - Camera Arbitrale Interregionale; 4) Perugia - Resolutia; 5) Reggio Emilia - Camera Arbitrale Forense; 6) Roma - Camera Arbitrale della 645 S.r.l. Camera di Mediazione Nazionale; 7) Roma - Iformediate.

²⁴ 1) Bologna - Camera Arbitrale della Associazione Granaria Emiliano; 2) Cosenza (Rende) - Camera Arbitrale Cescond; 3) Firenze - Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze; 4) Genova - Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e dei Semi; 5) Genova - Camera Arbitrale Italiana del Caffè dell'Associazione Commercio Caffè, Droghe e Coloniali; 6) Genova - Camera Arbitrale Immobiliare; 7) Genova - Camera Arbitrale Marittima; 8) Genova - Camera Arbitrale per il Commercio delle Pelli; 9) Milano - Camera Arbitrale dell'Associazione Granaria; 10) Prato - Corte Superiore di Giustizia Arbitrale; 11) Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 12) Roma - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana; 13) Roma - Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione; 14) Roma - Organismo della Conciliazione Bancaria Arbitrato; 15) Roma - Collegio di garanzia presso il CONI; 16) Torino - Camera Arbitrale della Associazione Granaria e dell'Alimentazione di Torino.

meno 2²⁵, rispetto al come nel 2015 quando erano 18 su 77, pari al 23%). Negli ultimi anni si era registrata la continua flessione della percentuale di tale tipologia di camere, a causa del fatto che alcune di esse erano venute meno, mentre quelle che sono state create sono espressione soprattutto degli ordini professionali e/o collegate agli Organismi di Mediazione e come tali, quasi sempre, generiche. In questa categoria rientrano quelle, tendenzialmente stabili negli anni, che svolgono un arbitrato di qualità su merci, quali i cereali o il caffè, e, quindi, totalmente differente dall'arbitrato commerciale vero e proprio; quelle relative a materie tipicamente trattate (immobiliare e finanza), ma anche quelle che si occupano di nuove tematiche (quale la cooperazione);

- **le Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali sono diminuite passando da 30 a 28, in lieve contrazione, -7%, rispetto al 2015 quando avevano raggiunto il numero massimo di 30.** La crescita era dovuta alla dichiarazione di incostituzionalità della mediazione obbligatoria, che aveva portato gli Ordini Professionali a “convertire” gli organismi di mediazione nel frattempo costituiti, ed al fatto che era entrata in vigore la previsione normativa dell'arbitrato deflattivo previsto dall'art. 1, D.l. 12 settembre 2014, n. 132, c.d. decreto del fare, che prevedeva il ricorso ad arbitrato ad hoc, su nomina dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. Invece, il presente Rapporto non può constatare, ancora una volta, la difficoltà nell'affermazione dell'arbitrato amministrato dagli Ordini Professionali. Negli anni, era stato rilevato non solo che molte Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali erano venute meno (nella prima edizione della ricerca, ben 6, non solo espressione dell'avvocatura, di quelle delle quali si aveva avuto notizia, erano risultate inattive), ma anche che erano rimaste per lungo tempo assai contenute numericamente (al massimo ne erano state rilevate 6) e, non avendo nessuna di esse mai aderito alla ricerca, si riteneva che presumibilmente non gestissero arbitrati. Nel 2014, apparivano in crescita, costituendo oltre due terzi delle Camere Arbitrali rilevate per la prima volta tale anno, 26 su 32, pari al 81%, anche se non risultava che gestissero arbitrati, perché, a differenza di quanto

²⁵ Essendo venute meno: 1) Bologna - Camera Arbitrale della Ceramica e 2) Roma - Camera di Conciliazione ed Arbitrato (CONSOB).

avvenuto nella mediazione, dove gli iscritti agli Ordini hanno fatto massiccio ricorso agli Organismi espressione del proprio Ordine professionale, nel caso dell'arbitrato, gli stessi appartenenti agli Ordini tendevano a preferire l'arbitrato *ad hoc* e a non scegliere le Camere Arbitrali create dal proprio ordine di appartenenza. **Tale previsione sembrerebbe essere stata confermata dal fatto che, tolte le Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali che sono in fase di costituzione e quindi non ancora propriamente operative e ben 7 su 28, pari al 25%, hanno dichiarato di non aver ancora gestito arbitrati (l'anno scorso erano sempre 8 ma su 30, pari al 23%);**

- Le **28 Camere Arbitrali espressione degli Ordini**, per la quasi totalità emanazione degli Ordini Forensi, anche se non mancano altri Ordini e precisamente risultano così suddivise²⁶:
 - **23 dell'Ordine degli Avvocati, 82%** (Ancona, Ascoli Piceno, 2 Bergamo - del Consiglio dell'Ordine e della Camera Civile-, Brescia, Firenze (Camera Civile), Genova, Imperia, Macerata, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Roma (2), Salerno, Terni, e Verona. Nel 2015 erano 24, essendo venute meno 4, ovvero, Cosenza, Napoli - Nola, Trani e Varese, mentre ne sono state rilevate 3 nuove rispettivamente, una a Bergamo ed una Firenze presso le Camere Civili nonché una a Reggio Emilia);
 - **3 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, 11%** (Bologna, Milano e Roma, nel 2015 erano 4 essendo venuta meno Brindisi);
 - **1 dell'Ordine degli Ingegneri, 3,5%** (Milano, come nel 2015);
 - **1 del Collegio dei Geometri, 3,5%** (Roma, come nel 2015);
- la **collocazione geografica** delle Camere Arbitrali risulta assai concentrata tra Roma (19 pari al 25%), Milano e Genova (ciascuna 7, pari al 9%), Bologna e Napoli (rispettivamente 3, pari al 4%). Il rimanente 51% è suddiviso in tutta il resto della penisola;

²⁶ Risultano in costituzione presso l'Ordine Professionale di Bologna, Catania, Messina (Barcellona Pozzo di Gozzo), Trani.

- **il 64% delle Camere Arbitrali** (49 su 76, contro i 42 su 77 del 2015, che rappresentavano il 55%) **offre, anche o in via principale, servizi di conciliazione / mediazione**²⁷, anche perché molte di esse sono state addirittura costituite a seguito dell'introduzione del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione o successivamente, a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della Corte Costituzionale, soprattutto dagli Ordini Professionali e risultano iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione (48²⁸ su 76, pari al 63%) anche se alcuni organismi, pur

²⁷ Oltre alle Camere Arbitrali ricollegate agli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro degli Organismi, di cui si darà conto nella nota successiva, le seguenti Camere Arbitrali offrono servizi di conciliazione/mediazione anche se non sono iscritte nel Registro: 1) Milano – Corte Arbitrale Europea; mentre nell'edizione precedente era anche segnalata: 1) Roma – Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione; 2) Roma - Camera di Arbitrato e Conciliazione CONSOB soppressa dal 2017 perché sostituita dall'ACF; 3) Roma - Conciliatore Bancario Finanziario; 4) Venezia – Camera Arbitrale della Venezia Orientale.

²⁸ 1) Ancona - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona; 2) Ascoli Piceno - Camera Arbitrale Ordine Avvocati di Ascoli Piceno; 3) Bergamo - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; 4) Bologna –Accordiamoci; 5) Bologna - Camera Arbitrale Ordine dei Dottori Commercialisti Bologna (non risulta dal sito); 6) Brescia - Ordine Avvocati di Brescia Camera Arbitrale presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridico; 7) Catania - Solving Solution (non risulta dal sito); 8) Frosinone (Anagni) - Inmediar; 9) Genova - AR.CO.; 10) Genova - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova; 11) Grosseto - Media Law; 12) Latina - ADR Futura; 13) Lecce - D.D.R. Resolution Center (non risulta nel sito); 14) Milano - Associazione Arbitrale Giudiziaria (non risulta nel sito); 15) Milano - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; 16) Milano - Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano; 17) Milano - Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri; 18) Monza - Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Monza; 19) Napoli - AIMAC; 20) Napoli - Il Dialogo S.r.l.; 21) Napoli - Mediamenti; 22) Padova - Camera Arbitrale Patavina; 23) Perugia - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; 24) Perugia - Resolutia; 25) Pesaro Urbino - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino; 26) Pescara - Camera Arbitrale Forense; 27) Pordenone - Camera Arbitrale Forense di Pordenone; 28) Prato - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato; 29) Reggio Emilia - Camera Arbitrale Forense; 30) Roma - ADR Center S.p.a; 31) Roma - Camera Arbitrale Associazione Nazionale Geometri Geo-Cam; 32) Roma - Camera Internazionale dell'Arbitrato, della Mediazione e della Conciliazione (Già Camera Arbitrale Italo Estera C.A.I.E.); 33) Roma - Camera Arbitrale della 645 S.r.l. Camera di Mediazione Nazionale; 34) Roma - Camera

essendo stati iscritti, non risultano presenti sul sito del Ministero nel Registro.

4.2 Le Camere Arbitrali delle Camere di commercio

Per quanto riguarda le Camere Arbitrali istituite presso le Camere di Commercio, nel 2016 risultano in diminuzione:

- delle 105 Camere di Commercio esistenti sul territorio italiano nel 2014, risultano attive **63²⁹ Camere arbitrali** (contro le 66³⁰ del 2015, -5%), **costituite**

Arbitrale Nazionale ed Internazionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 35) Roma - Organismo di Conciliazione Bancaria; 36) Roma - Società di Avvocati per la Conciliazione e l'Arbitrato a r.l. SACA; 37) Roma - Fondazione Centro Studi Telos (C.P.R.C.); 38) Roma - Iformediate; 39) Roma - Primavera Forense; 40) Salerno - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione ANPAR; 41) Salerno - Camera Arbitrale c/o Ordine Avvocati di Salerno; 42) Terni - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni; 43) Torino - Arbimedia ADR; 44) Torino (Cavour) - Omci; 45) Trapani - ADR Camera Caritatis; 46) Treviso - ADR Quadra; 47) Treviso - Forum Veneto per La Mediazione Civile e l'Arbitrato; 48) Verona - Camera Arbitrale Veronese Forense.

²⁹ Hanno istituito una Camera Arbitrale, sia pure sotto varie forme le seguenti CCIAA: 1) Ancona (*accorpata con Pesaro-Urbino, Leone Levi*); 2) Aosta; 3) Arezzo; 4) Bari; 5) Bergamo; 6) Bologna; 7) Bolzano; 8) Brescia (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 9) Cagliari; 10) Campobasso (*accorpata a Isernia, Molise*); 11) Catania; 12) Catanzaro; 13) Chieti; 14) Como (*in convenzione con Sondrio*); 15) Cosenza; 16) Cremona (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 17) Ferrara (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 18) Firenze; 19) Foggia; 20) Forlì-Cesena (*accorpata a Rimini, in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 21) Frosinone; 22) Genova; 23) Latina; 24) Lecce; 25) Lecco (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 26) Livorno (*accorpata a Grosseto, Maremma e Tirreno*); 27) Lodi (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 28) Lucca; 29) Macerata (*accorpata a Ascoli Piceno e Fermo*); 30) Mantova (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 31) Massa Carrara; 32) Messina; 33) Milano; 34) Modena; 35) Monza; 36) Napoli; 37) Padova; 38) Palermo (*accorpata con Enna*); 39) Parma; 40) Perugia; 41) Pescara; 42) Piacenza; 43) Pisa; 44) Pistoia; 45) Potenza (*accorpata a Matera, Basilicata*); 46) Prato; 47) Ragusa; 48) Ravenna; 49) Reggio Emilia; 50) Roma; 51) Sassari; 52) Siena; 53) Taranto; 54) Teramo; 55) Torino; 56) Treviso (*accorpata a Belluno, con Pordenone Curia Mercatorum*); 57) Trieste (*Friuli Venezia Giulia*); 58) Udine; 59) Venezia (*accorpata a Rovigo, Delta Lagunare*); 60) Verona; 61) Vibo Valentia (*in associazione a Crotona*); 62) Vicenza; 63) Viterbo.

³⁰ Essendo venute meno 1) Agrigento (*si avvale di Palermo*); 2) Rimini e 3) Vibo Valentia (*in convenzione con Crotona*).

da **87 Camere di Commercio**³¹ in quanto associate a livello regionale o interregionale o in convenzione³² (come le 87 del 2015, essendone state istituite

³¹ Hanno un servizio di arbitrato attivo, sia pure sotto varie forme le seguenti CCIAA: 1) Alessandria (*Camera Arbitrale del Piemonte*); 2) Ancona (*accorpata con Pesaro-Urbino, Leone Levi*); 3) Aosta; 4) Arezzo; 5) Ascoli Piceno (*accorpata a Fermo e Macerata*); 6) Asti (*Camera Arbitrale del Piemonte*); 7) Avellino (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 8) Bari; 9) Belluno (*accorpata con Treviso, con Pordenone Curia Mercatorum*); 10) Bergamo; 11) Biella (*accorpata con Vercelli, Camera Arbitrale del Piemonte*); 12) Bologna; 13) Bolzano; 14) Brescia (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 15) Cagliari; 16) Campobasso (*accorpata a Isernia, Molise*); 17) Catania; 18) Catanzaro; 19) Chieti; 20) Como (*in convenzione con Sondrio*); 21) Cosenza; 22) Cremona (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 23) Crotone (*in associazione con Vibo Valentia*); 24) Cuneo (*Camera Arbitrale del Piemonte*); 25) Enna (*accorpata con Palermo*); 26) Fermo (*accorpata ad Ascoli Piceno e Macerata*); 27) Ferrara (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 28) Firenze; 29) Foggia; 30) Forlì-Cesena (*accorpata a Rimini, in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 31) Frosinone; 32) Genova; 33) Gorizia (*accorpata con Trieste*); 34) Grosseto (*accorpata a Livorno, Maremma e Tirreno*); 35) Isernia (*accorpata a Campobasso, Molise*); 36) Latina; 37) Lecce; 38) Lecco (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 39) Livorno (*accorpata a Grosseto, Maremma e Tirreno*); 40) Lodi (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 41) Lucca; 42) Macerata (*accorpata a Ascoli Piceno e Fermo*); 43) Mantova (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 44) Massa Carrara; 45) Matera (*accorpata a Potenza, Basilicata*); 46) Messina; 47) Milano; 48) Modena; 49) Monza; 50) Napoli; 51) Novara (*Camera Arbitrale del Piemonte*); 52) Padova; 53) Palermo (*accorpata con Enna*); 54) Parma; 55) Pavia (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 56) Perugia; 57) Pesaro Urbino (*accorpata con Ancona, Leone Levi*); 58) Pescara; 59) Piacenza; 60) Pisa; 61) Pistoia; 62) Pordenone (*con Treviso-Belluno, Curia Mercatorum*); 63) Potenza (*accorpata a Matera, Basilicata*); 64) Ragusa; 65) Ravenna; 66) Reggio Emilia; 67) Rimini (*insieme con Forlì-Cesena*); 68) Roma; 69) Rovigo (*accorpata a Venezia, Delta Lagunare*); 70) Sassari; 71) Siena; 72) Sondrio (*in convenzione con Como*); 73) Taranto; 74) Teramo; 75) Terni; 76) Torino; 77) Treviso (*accorpata a Belluno, con Pordenone Curia Mercatorum*); 78) Trieste (*Friuli Venezia Giulia*); 79) Udine; 80) Varese (*in convenzione con Camera Arbitrale di Milano*); 81) Venezia (*accorpata a Rovigo, Delta Lagunare*); 82) Verbano-Cusio-Ossola (*Camera Arbitrale del Piemonte*); 83) Vercelli (*accorpato a Biella, Camera Arbitrale del Piemonte*); 84) Verona; 85) Vibo Valentia; 86) Vicenza; 87) Viterbo.

³² Sono associate sotto Unioncamere Piemonte con la Camera Arbitrale del Piemonte tutte le 8 province piemontesi, con accorpamento tra Biella e Vercelli, sotto Curia Mercatorum le CCIAA di Treviso, accorpata con Belluno, e Pordenone; sotto Maremma e Tirreno, Livorno accorpata con Grosseto, sotto Delta Lagunare Venezia accorpata con Rovigo; sotto Molise, Campobasso accorpata con Isernia; sotto Basilicata, Potenza accorpata con Matera, sotto Venezia Giulia, Trieste è accorpata

2³³, contro le 2³⁴ che sono venute meno) e **18 Camere di Commercio**³⁵ non offrono servizi di arbitrato (come nel 2015);

- sono costituite in forme diverse: come ufficio interno, come azienda speciale, come associazione di più camere o, ancora, in collaborazione con gli ordini professionali;
- sono generiche e non settoriali;
- tutte e 87 Camere che offrono servizi di arbitrato, offrono servizi di conciliazione/mediazione, anche in forma associata, e 71³⁶ su 87, l'82%, sono iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione, anche sotto forma associata.

4.3 L'arbitrato amministrato in Italia nel 2016

L'arbitrato amministrato, nel 2016, contrae il numero di domande rispetto

con Gorizia, Ancona, Leone Levi, è accorpata con Pesaro-Urbino; Vibo Valentia è in convenzione con Crotone; Macerata è accorpata con Fermo e Ascoli Piceno; Forlì-Cesena è accorpata con Rimini, Palermo è accorpata con Enna, la Camera Arbitrale di Milano, si è accorpata con Monza-Brianza e Lodi ed ha una convenzione con le CCIAA di Avellino, Bari, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì-Cesena, Lecco, Mantova, Pavia e Varese, e Sondrio è convenzionata con Como.

³³ E' stata attivata la Camera Arbitrale presso la CCIAA di 1) Monza e 2) Ragusa.


³⁴ Svolgono attività arbitrale presso la Camera accorpante 1) Enna; 2) Gorizia.

³⁵ Nel 2016 non hanno offerto servizi arbitrali le seguenti CCIAA: 1) Agrigento (si avvale della CCIAA di Palermo); 2) Benevento; 3) Brindisi; 4) Caltanissetta; 5) Caserta; 6) Imperia (Riviere di Liguria); 7) L'Aquila; 8) La Spezia (Riviere di Liguria); 9) Nuoro; 10) Oristano; 11) Reggio Calabria; 12) Rieti; 13) Rimini; 14) Salerno; 15) Savona (Riviere di Liguria); 16) Siracusa; 17) Trapani; 18) Trento.

³⁶ Sono iscritti negl Registro degli Organismi di Mediazione, le seguenti CCIAA che offrono anche servizi di arbitrato: 1) Ancona; 2) Aosta; 3) Arezzo; 4) Avellino; 5) Bari; 6) Bergamo; 7) Bologna; 8) Bolzano; 9) Brescia; 10) Cagliari; 11) Campobasso (*Molise*); 12) Catania; 13) Catanzaro; 14) Chieti; 15) Como; 16) Cosenza; 17) Cremona; 18) Crotone; 19) Ferrara; 20) Firenze; 21) Foggia; 22) Forlì - *Cesena e Rimini*; 23) Frosinone; 24) Genova; 25) Grosseto; 26) Latina; 27) Lecce; 28) Lecco; 29) Lodi; 30) Lucca; 31) Macerata; 32) Mantova; 33) Massa Carrara; 34) Messina; 35) Milano; 36) Modena; 37) Monza; 38) Napoli; 39) Padova; 40) Palermo *ed Enna*; 41) Parma; 42) Pavia; 43) Perugia; 44) Pesaro e Urbino; 45) Pescara; 46) Piacenza; 47) Pisa; 48) Pistoia; 49) Potenza (*Unioncamere Basilicata*); 50) Prato; 51) Ragusa; 52) Ravenna; 53) Reggio Emilia; 54) Roma; 55) Sassari; 56) Siena; 57) Sondrio; 58) Taranto; 59) Teramo; 60) Terni; 61 e 62) Torino (come *CCIAA Torino* e come *ADR Piemonte*); 63) Treviso; 64) Trieste (*Venezia Giulia*); 65) Udine; 66) Varese; 67) Venezia (*Delta Lagunare*); 68) Verona; 69) Vibo Valentia; 70) Vicenza; 71) Viterbo.

all'anno precedente: **708 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 784 del 2015 (-10%)**. La riduzione dipende dalla contrazione delle domande ricevute dalle Camere di Commercio alla quale si contrappone una significativa crescita degli arbitrati non gestiti dalle Camere di Commercio, anche se rispetto a questi ultimi permane una notevole difficoltà di reperimento dei dati relativi a tali enti, che rimangono in numeri assoluti, contenuti:

- **456 domande sono state ricevute dalle Camere Arbitrali delle Camere di Commercio**, in diminuzione rispetto all'anno precedente (595 nel 2015, -23%);
- **252 dalle Camere Arbitrali non camerale**, in crescita rispetto all'anno precedente (189 nel 2015, +33%);




- da quando è iniziata la raccolta dei dati della presente ricerca, **le Camere di Commercio** hanno sempre rappresentato gli enti principali ai quali imprese e cittadini fanno ricorso quando decidono di promuovere procedure arbitrali gestite da un'istituzione, ricevendo ben oltre i due terzi delle domande di arbitrato complessivamente registrate. Nel 2016 la preferenza viene confermata, anche se la percentuale si riduce, in quanto, esse **ricevono il 64% delle domande rilevate nell'anno, due su tre** (in diminuzione rispetto al 2015 in cui tale percentuale era pari al 76% e la contrazione è dovuta sia al venir meno delle domande gestite dal circuito delle CdC, sia al crescere di quelle gestite al di fuori del sistema camerale);
- la riduzione del numero di domande di arbitrato registrata dal sistema camerale, dipende innanzitutto, dal periodo di grande incertezza che hanno vissuto le Camere di Commercio che nel 2016 hanno visto l'approvazione

della legge di riforma che è intervenuta profondamente sulla configurazione dell'intero sistema (D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) e dall'attuazione degli accorpamenti, di cui si è dato notizia nell'introduzione. Sicuramente ha giocato un ruolo significativo anche la mancanza di indicazioni normative relative all'arbitrato, ma anche di risorse che promuovano lo stesso e aumentino la conoscenza dello strumento e la qualità degli arbitri;

- **le Camere Arbitrali esterne al sistema camerale**, le quali hanno registrato, negli anni, un andamento altalenante, legato sia alla difficoltà di reperimento dei dati, specie degli enti privati, sia ad una variabilità interna molto elevata, **nel 2016 hanno visto aumentare il numero di domande di un terzo: +33%** (superando la crescita massima raggiunta nel 2011 anno in cui avevano ricevuto 240 istanze e contrastando la riduzione degli anni successivi: nel 2012 211, -12%, nel 2013 114, -46%, nel 2014 96, -15,8% e nel 2015, 189, +97%). La crescita del 2016 è riconducibile agli enti privati, a fronte della contrazione degli enti pubblici, di cui si dirà nel prossimo punto, ma anche alla successiva riduzione dell'arbitrato merceologico e al venir meno dell'attività delle Camere Arbitrali legate agli Organismi di mediazione nonché ad una più generale difficoltà nella raccolta dei dati. In ogni caso, i numeri assoluti rimangono abbastanza contenuti, confermando la fatica nella diffusione dell'arbitrato amministrato non camerale in Italia e degli enti privati;

ARBITRATO AMMINISTRATO	DOMANDE 2016	%	DOMANDE 2015	%	DOMANDE 2014	%	DOMANDE 2013	%	DOMANDE 2012	%
<i>di cui:</i>										
<i>- al di fuori delle CCIAA</i>	252	+36%	189	24%	96	13,5%	114	14,7%	211	27%
<i>- presso le CCIAA</i>	456	-64%	595	76%	617	86,5%	663	85,3%	570	73%
TOTALE	708	-10%	784	+10	713	-8,2	777	-0,5	781	



- la presenza dell'ente pubblico per la gestione degli arbitrati amministrati, è ormai sostanzialmente irrilevante tra le Camere Arbitrali non espressione delle Camere di Commercio, rispetto agli anni precedenti in cui pur essendo contenute in numeri assoluti, ricevevano gran parte delle domande di arbitrato di tale tipologia. Infatti, su 252, le domande ricevute dagli **enti pubblici rappresentano solo il 3,2%** (nel 2015, su 189 erano pari al 7,5%), e più precisamente la Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici), ne ha gestite 7 (2,8%), il Tribunale Arbitrale Nazionale per lo Sport del CONI, ancora 1 (0,4%) ed, infine, alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob, nel 2016 ancora attiva, non risulta siano pervenuti casi. **Pertanto, gli enti privati ne hanno ricevuto il 96,8% delle domande** (in ulteriore crescita rispetto al 2015, anno in cui avevano ricevuto il 92,5%);
- Si rammenta, infatti, che **gli enti pubblici appena citati, per ragioni diverse, hanno visto e vedranno contrarsi il volume delle domande da loro gestito**: il **Tribunale Nazionale dello Sport** è passato dai 132 casi del 2012, ai 69 del 2013, -48%, ai 60 del 2014, -13%, ai 2 del 2015, -97% fino all'1 del 2016, -50%, perché tale organismo è stato soppresso nel luglio del 2014 e continua a gestire soltanto i casi già incardinati; la **Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione** (ex Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici), a causa della sussistenza del doppio binario, eliminato nel 2016, ovvero della possibilità di promuovere l'arbitrato libero accanto all'arbitrato amministrato e di una progressiva

crisi dell'istituto, ha ricevuto un numero sempre in diminuzione di domande di arbitrato amministrato: dalle 48 nel 2011, alle 46 nel 2012, -4%, alle 34 nel 2013, -26%, per arrivare addirittura a 12 nel 2014, -65%, ai 12 del 2015, fino ai 7 del 2016, 42%; **la Camera arbitrale e di conciliazione della Consob**, sostituita con delibera n. 19.602 del 4 maggio 2016, dall'ACF Arbitro per le Controversie Finanziarie, aveva ricevuto un solo arbitrato ad anni alterni, nel 2013 il primo, nel 2014 non ne aveva avuti, nel 2015 era tornato a riceverne uno, mentre nel 2016, non risulta che ne abbia ricevuti;

- Anche se occorre rammentare che non mancano Camere Arbitrali pubbliche che sembrano non gestire arbitrati: ad esempio, non sono stati mai reperiti dati sulla Camera di Commercio Svizzera in Italia e risulta che non sia stata attivata, di recente, alcuna procedura di arbitrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- Nel 2016, sui dati complessivi, l'istituzione arbitrale italiana, camerale e non, che ha ricevuto più domande è il Tribunale Arbitrale Cescond (165 domande, pari al 23%, l'anno precedente erano state 163, pari al 21%); la Camera Arbitrale di Milano, espressione della locale Camera di Commercio, mantiene anche nel 2016 il secondo posto, dopo essere stata per anni al primo (134 domande, in crescita, +2%, rispetto alle 131 del 2015, gestendo il 19% di tutte le procedure d'Italia, contro il 17% del 2015). Le altre Camere di Commercio, seguono a distanza e, in genere, hanno visto ridimensionare i loro numeri: Bergamo (33); Delta Lagunare (27), Camera Arbitrale del Piemonte e Roma (18 ciascuna); Treviso (17); di Modena (16); di Bologna e di Bolzano (15 ciascuna); di Ancona (13); di Reggio Emilia (12); di Firenze (11) e di Cagliari e Maremma Tirreno (10 ciascuna);
- in ogni caso, anche nel 2016, **il numero contenuto delle domande di arbitrato appare in contrasto con il numero delle Camere Arbitrali attive (139)** e nonostante sia stata invertita la tendenza e le Camere Arbitrali risultino in contrazione, molte di esse, pur essendo state costituite, non gestiscono e non hanno mai gestito arbitrati. Ciò vale in particolar modo per le camere private e per quelle espressione degli ordini professionali, le

quali sono ancora in fase di costituzione o recentemente istituite, per cui presumibilmente, in fase di rodaggio, anche se è risultato che 7 su 28. pari al 25%, non hanno mai gestito arbitrati;


- infatti, nel 2016 non si può che constatare come l'importanza dell'arbitrato amministrato nel panorama degli ADR sia estremamente contenuta, considerando che le **domande di arbitrato**, pervenute a tutte le Camere arbitrali, interne ed esterne al sistema camerale, **rappresentano solo lo 0,3% del totale di tutte le domande di ADR** registrate in Italia (come già nel 2015, 0,26%).

Passando ora all'**esame delle caratteristiche delle procedure arbitrali rilevate**:

- la maggior parte degli arbitrati è qualificata come **nazionale, pari al 97% (687 su 708, nel 2015 erano 745 su 784, pari al 95%), mentre gli arbitrati internazionali sono pari al 3% di tutte le domande rilevate (21 su 708, nel 2015 erano 39 su 784, 5%);**
- **il dato degli arbitrati internazionali, si è ulteriormente ridotto** presumibilmente perché il nostro Paese sconta la pesante crisi economica ed una scarsa credibilità a livello internazionale, anche se, in ogni caso, si rammenta che nel panorama dell'ADR in Italia gli arbitrati amministrati rappresentano quasi le uniche procedure di natura internazionale;
- **sono le Camere di Commercio a gestire la totalità degli arbitrati internazionali** (arrivando anche nel 2016 al 100% delle procedure rilevate, come già nel 2015);
- sono le imprese a ricorrere normalmente all'arbitrato, infatti, la maggioranza dei procedimenti, oltre due su tre, riguarda **controversie sorte tra due imprese o tra un ente ed un'impresa, pari al 67%, con 474 su 708** (contro le 677 domande su 784, pari al 86% del 2015) e **tra altri soggetti 17%, con 119 su 708**, (in grande crescita, per la rilevazione di dati di una camera arbitrale che si occupa di questioni condominiali, rispetto al 2% del 2015, quando erano solo 16 domande su 784);
- **gli arbitrati tra imprese e consumatori, con 115 su 708, pari al 16%** (contro i 91 su 784, pari al 12% del 2015), sono gestiti dalle Camere

Arbitrali istituite presso le **Camere di Commercio**, a riprova dello sforzo compiuto nel corso degli anni dalle Camere stesse per rendere fruibile a tutti tale servizio, superando la concezione tradizionale che vede l'arbitrato appannaggio di poche grandi imprese e adatto solo a controversie di valore estremamente elevato;

- per quanto riguarda le **materie** oggetto di arbitrato, vengono confermate quelle tipiche: **societario (26%)** che riguarda un arbitrato su quattro, **immobiliare (21%)**, **appalto (20%)** e **commercio (9%)**, mentre residuali appaiono la collaborazione / consulenza e il settore finanziario (2% ciascuna), assicurativo (1%), anche se il 18% confluisce nella generica voce "altro";



In merito ai **costi**, **tutti i servizi di arbitrato sono offerti a pagamento**, secondo tariffe che si trovano allegate ai rispettivi regolamenti:

- le procedure di arbitrato amministrato hanno un **valore medio di € 184.234 (nel 2015 € 243.486 , -24%)**. Dal conteggio sono stati esclusi i valori sopra la media: le domande ricevute dalla Camera di Commercio di Cuneo, la quale ha riportato un valore medio di € 308.666.667, dalla Camera Arbitrale dell'Autorità Anticorruzione - già Camera Arbitrale per

i Lavori pubblici - il cui valore degli arbitrati è pari a 15.816.777 (oltre il doppio di € 7.356.997 del 2015, che a propria volta rappresentava il doppio rispetto a quello del 2014 che era stato di € 3.665.441) e da quelle della Camera Arbitrale di Milano, (pari a € 3.549.441 in diminuzione rispetto al 2015, quando il valore medio era pari a € 3.769.515, -6%);

- **il valore medio delle domande di arbitrato, di € 184.234**, conferma, in ogni caso, quanto emerso già in altre edizioni della ricerca, per cui gli arbitrati amministrati tendono per lo più a riguardare controversie di medio valore, contro quelle gestite con arbitrato libero. Anche se nel 2016, in totale discontinuità rispetto agli anni precedenti, presso la Camera Arbitrale ANAC, per la prima volta, il valore delle controversie risolte con i lodi emessi a seguito di procedura amministrata è stato di circa € 15.816.777, quasi il doppio del valore medio delle procedure libere, pari a circa € 8.241.940;
- **la riduzione del valore medio è dovuta principalmente alle Camere Arbitrali non espressione delle Camere di Commercio, che ricevono un numero crescente di arbitrati, ma di valore medio più contenuto, che non supera i € 50.000, tranne per l'Associazione Italiana per l'Arbitrato AIA, per la quale il valore medio è di € 850.000;**
- **le Camere di Commercio hanno, invece, un valore medio di € 255.640, cinque volte, quello delle Camere Arbitrali non espressione del circuito delle Camere di Commercio;**
- **la durata media** delle procedure di arbitrato amministrato **nel 2015 risulta in netta diminuzione passando dai 256 giorni del 2015 ai 226 del 2016, -12%** e nonostante la crescita del valore delle controversie, che, in genere, comporta anche una maggiore complessità;
- **le procedure arbitrali delle Camere di Commercio hanno una durata media di 120 giorni, mentre quelle di ANAC 709;**
- in ogni caso, al di là delle variazioni segnalate, negli anni **la durata media del procedimento risulta, comunque, superiore ai 180 giorni previsti dal codice di procedura civile, ma comunque contenuta**, rispetto a quanto riportato da notizie di stampa, agli arbitrati *ad hoc*, e confermando così l'importanza del controllo dell'istituzione sulla tempistica;

- per quanto riguarda gli **esiti**, nel 2016 il lodo rappresentava il 63%, la transazione l'8%, la rinuncia il 14%, procedimenti pendenti il 7%, l'estinzione, soprattutto per mancato pagamento dei depositi, 8% e le Camere di Commercio segnalano anche una piccola percentuale degli arbitrati, gestiti presso di loro, che si trasformano in mediazioni o conciliazioni.

La **Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici** è un organismo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale, si rammenta, è stata soppressa, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del d.lgs. 90/2014, con il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'**Autorità Nazionale Anticorruzione**. Con la legge delega 11/2016, comma 1, lettera aaa, che prevedeva la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio ordinario, l'art. 209, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ha, da un lato, eliminato il "doppio binario", riconducendo ad unità l'arbitrato per i contratti pubblici, e ha attribuito alla Camera Arbitrale la nomina del Presidente del collegio, ferma restando la designazione degli arbitri, c.d. di parte, ad opera dei soggetti interessati dalla controversia deferita all'arbitrato. Secondo tale codice, dal punto di vista soggettivo, l'arbitrato si applica anche a concessioni e appalti pubblici in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. Mentre, secondo il profilo oggettivo, l'arbitrato riguarda non solo le concessioni di lavori e di servizi, ma anche altri moduli contrattuali più propriamente appartenenti alla nozione del partenariato pubblico-privato (art. 180 del Codice degli Appalti). Inoltre, sono state inserite altre importanti novità: una più stringente definizione complessiva dei requisiti per il conferimento dell'incarico arbitrale, una parziale riforma dei compensi dei collegi arbitrali, le modalità di deposito del lodo e gli obblighi di pubblicazione a carico dell'Autorità.

Secondo gli artt. 209-210 del nuovo Codice, la Camera Arbitrale esercita le seguenti funzioni: la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, dell'elenco dei periti e dei segretari, nel caso in cui la loro nomina sia ritenuta

necessaria, la redazione del codice deontologico degli arbitri, gli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale, la rilevazione annuale dei dati del contenzioso in materia di contratti pubblici, la determinazione del compenso degli arbitri, dei consulenti tecnici d'ufficio e dei segretari, nonché, dell'acconto e del saldo per la decisione della controversia, il deposito dei lodi e la pubblicazione sul sito dei dati relativi agli arbitrati in corso e definiti. La Camera Arbitrale ha emanato otto Comunicati, con i quali ha aggiornato e rivisto le regole generali relative ai principali compiti ad essa assegnati dalla legge, di cui si trova riferimento nella Relazione Annuale. Proprio le incertezze relative al passaggio alla nuova disciplina, ha determinato il calo delle procedure: *“Il complesso delle incognite relative al passaggio al nuovo regime ha rafforzato il fenomeno di decremento nell'utilizzo dell'istituto arbitrale per le controversie insorte nell'esecuzione dei contratti pubblici emerso negli anni più recenti e già segnalato nelle relative Relazioni annuali³⁷”*. Ciò ha riguardato entrambe le tipologie di arbitrati: in particolare, le domande di arbitrato amministrato, che, ai sensi dell'art. 241, c. 15, del d.lgs. 163/2006, sono state introdotte con istanza di nomina del terzo arbitro, nel 2016 sono in tutto 7. Il dato è in diminuzione rispetto al corrispondente dato del 2015 e conferma il trend di netta contrazione che ha avuto il suo momento di svolta nel 2013 e che ha condotto ad una media annuale, per il periodo successivo, di poco più di 10 istanze all'anno, a fronte delle più di 26 che costituivano, invece, la media per il quadriennio precedente, depurata del numero alquanto alto di procedimenti sospesi per mancato versamento dell'acconto. Ugualmente, in diminuzione risulta il trend degli arbitrati “liberi”, ovvero di quelli per i quali il presidente del collegio arbitrale è stato scelto d'accordo tra le parti (o su loro mandato dagli arbitri di parte) ai sensi dell'art. 241, c. 5, del d.lgs. n. 163/2006. Per quanto il numero di tali arbitrati sia ricostruito indirettamente sulla base dell'obbligo del deposito del lodo, previsto dal comma 10 di tale articolo, nel 2016 risulta pari a 23, rafforzando *“in modo vistoso una ulteriore flessione in atto negli ultimi quattro anni, che ha portato in sostanza a dimezzare il numero medio di lodi pronunciati all'esito di una procedura*


³⁷ Relazione Annuale ANAC 2016, p. 306.

libera rispetto alla quota 100 raggiunta (e superata) fino al 2011, e comunque a fronte di una media dei quattro anni precedenti che era superiore al numero di 111 lodi³⁸.

La Relazione 2015, aveva approfondito le ragioni della fuga dall'istituto arbitrale attribuendole a diverse cause: da un lato alla discontinuità del legislatore sul tema delle modalità alternative di risoluzione delle controversie ed, in particolar modo, dell'arbitrato, dall'altro, al fatto che i fattori di criticità si annidano in tutte le fasi dell'azione contrattuale pubblica, per cui il contenzioso finale, rappresenta solamente l'ultima coda, ma anche al fatto che: *“il clamore suscitato da alcuni episodi di malcostume che si sono verificati negli anni trascorsi, l'esplosione dei costi del giudizio arbitrale, particolarmente penalizzante per le finanze delle amministrazioni pubbliche, una serie di misure normative - prima l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di inserimento della clausola compromissoria fin dal bando di gara, poi il divieto del compromesso, infine la già menzionata necessità per le amministrazioni stesse di munirsi di apposita autorizzazione da parte del rispettivo organo di governo, anche a integrazione dei patti arbitrali preesistenti - che indubbiamente hanno in vario modo scoraggiato l'idea del ricorso all'arbitrato nella materia dei contratti pubblici. (...) Nondimeno, non è irragionevole pensare che il clima complessivo di mancanza di fiducia, ovvero, più drasticamente, di evidente sfiducia nell'istituto in quanto applicato alle controversie nelle quali una parte è una amministrazione pubblica, connotato da questa come dalle altre misure cui pure si è accennato in precedenza, possa essere uno dei motivi alla base di una attenzione “recalcitrante” o “intermittente” dei soggetti interessati nei confronti dell'arbitrato come modalità di risoluzione alternativa (l'unica, peraltro, veramente alternativa) alla giustizia statale per le controversie stesse³⁹”.*

³⁸ Relazione Annuale ANAC 2016, p. 306

³⁹ Relazione Annuale ANAC 2015, p. 328-329.



- nel 2016, a differenza dagli anni precedenti, in cui il valore medio degli arbitrati liberi raggiungeva tre volte il valore di quelli amministrati, si è verificato per la prima volta il sorpasso da parte di questi ultimi sui primi:
 - il valore medio delle controversie risolte a seguito di procedura amministrata, è, infatti, di € 15.816.777 e non solo risulta pari a +115%, oltre il doppio del valore delle controversie risolte sempre con arbitrato amministrato nel 2015, € 7.356.997 (registrando un trend in crescita confermato dal fatto che il valore del 2015, a propria volta, rappresentava il doppio rispetto a quello del 2014 che era stato di € 3.665.441, +101%), ma rappresenta quasi il doppio, +92%, anche del **valore medio dei lodi depositati a seguito di procedura libera, € 8.241.940** (contro i € 8.555.861, -4% del 2015, assai più basso rispetto ai € 14.492.839 del 2014, -41%);
 - ciò appare confermato dalla suddivisione in scaglioni, sulla base del valore delle controversie secondo la tariffa allegata al d.m. 398/2000, riportata nella Relazione 2016, che ricomprende nel VI scaglione i valori medi per il 2016, ripartiti, rispettivamente, tra valori sotto e sopra media:

Valore delle controversie in base alla tariffa allegata al d.m. 398/2000 Fonte: Relazione ANAC 2016	ARBITRATO AMMINISTRATO	ARBITRATO LIBERO
I scaglione (fino a € 103.291,38)	/	2
II scaglione (fino a € 258.228,45)	/	2
III scaglione (fino a € 516.456,90)	/	4
IV scaglione (fino a € 2.582.284,49)	5	6
V scaglione (fino a € 5.164.568,99)	/	2
VI scaglione (fino a € 25.822.844,95)	2 (1+1)	5 (0+5)
VII scaglione (fino a € 51.646.689,91)	1	1
VII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	1	1

- **il 2016 conferma, come già rilevato nel 2015, che la durata media è relativamente indifferente al tipo di procedura seguita, infatti, sono stati necessari 709 giorni per gli arbitrati amministrati, che scendono a poco di più di 442 giorni, escludendo i due arbitrati che hanno avuto una durata anomala, superiore ai 1.500 giorni, e di circa 495 giorni per quelli condotti secondo il rito libero, che scendono però a circa 419 giorni, escludendo, anche qui, i due arbitrati che hanno avuto un'anomala durata almeno per uno superiore ai 1.400 giorni;**
- **Nel 2015, la durata media era pari a 488 giorni per gli arbitrati amministrati, contro i 473 giorni degli arbitrati liberi** (in netta controtendenza rispetto a quanto avveniva, ad esempio, nel 2013 in cui la durata media di una procedura amministrata era di 403,12 contro i 551,23 dell'arbitrato libero);
- Benché vi sia una grande variabilità interna, per gli arbitrati amministrati tra un valore minimo di 214 e un valore massimo di 1716 giorni, e per gli arbitrati liberi tra un valore minimo di 118 a un valore massimo di 1412 giorni, **pochissimi sono i giudizi conclusi entro il termine ordinario di 240 giorni previsto dal c.p.c., con prevalenza anche in questo caso dei lodi liberi, 4, contro i 2 amministrati.** Secondo quanto si evince dalla Relazione Annuale, ciò dipende *“dallo stato della normativa vigente,*

(secondo la quale) non è possibile per la Camera arbitrale intervenire se non mediante strumenti di “spinta gentile” come quelli deliberati con il Comunicato n. 1/2016⁴⁰”;

- **I compensi complessivi riconosciuti a favore dei collegi arbitrali dalla Camera arbitrale per i 9 lodi depositati nel 2016, ammontano a € 364.540,78, con una media pari a € 40.504,53**, tenendo conto di un compenso minimo pari a € 19.000 e di un compenso massimo pari a € 90.000; **con uno scostamento, rispetto alle richieste dei collegi arbitrali, complessivamente pari al 39,15% in diminuzione**. Nel 2015 il valore complessivo era di € 228.500, quello medio pari a € 28.562,50 e lo scostamento pari al 53,40%, ma occorre ricordare che il valore medio delle controversie nel 2016 è quasi doppio rispetto all’anno precedente. Per cui, se si sottrae il valore massimo liquidato (per una controversia di oltre 54 milioni di euro), la media dei compensi arbitrali nell’anno di riferimento assume il valore di 34.317,60 euro, dunque solo poco superiore ai € 28.562,50 del 2015.
- **Per quanto riguarda i compensi per i CTU, la normativa vigente** (art. 209, c. 18, del d.lgs. 50/2016), confermando la disciplina precedente, **rinvia agli artt. 49-58 del testo unico, in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 115/2002**, ed all’applicazione delle tabelle in esso previste;
- **I compensi (comprensivi degli onorari degli eventuali collaboratori e delle spese riconosciute) liquidati a favore dei 6 CTU nominati dalla Camera arbitrale ammontano, nel 2016, a € 63.725,62, con una media pari a € 10.620,94** ed uno scostamento in diminuzione rispetto alle richieste dei consulenti stessi di circa il 64,54% (nel 2015 il valore complessivo era pari a € 95.262,78, quello medio € 10,584,75 e lo scostamento medio pari al 70,80 %);
- L’importanza dell’istituzione per contenere le spese di arbitrato si evince dal dato secondo il quale per il 2016 i consulenti avevano richiesto incrementi ultra-tabellari, in 5 casi su 6, ed in 2 di questi, peraltro, nella misura massima del 100%, ma in nessun caso l’incremento è stato concesso, come neppure nessun incremento era stato riconosciuto nel 2015;

⁴⁰ Relazione Annuale ANAC 2016, p. 307.

- L'importanza del monitoraggio dell'istituzione si evince anche dal fatto che i compensi dei 4 CTU nominati nell'ambito di procedure "libere", dei quali si dispone i relativi dati, determinati dallo stesso collegio arbitrale, risultano essere complessivamente pari a € **88.317,78**, con una media pari a € 22.079,44 (nel 2015 la somma complessiva era di 306.995,94 ed una media pari a 17.055,33);
- Merita ugualmente di essere sottolineata, la prassi relativa alla determinazione dei compensi dei collegi arbitrali nominati per le procedure c.d. libere, oggetto della segnalazione n. 1/2017 dell'ANAC, che ha illustrato le *"seguenti tipologie di anomalia: a) la determinazione del compenso per il collegio arbitrale non sulla base dell'applicazione del D.M. 398/2000 (...), ma del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense; b) la determinazione largamente diffusa del compenso in misura comunque più o meno largamente sproporzionata rispetto ai parametri stabiliti con il d.m. 398/2000 (solo per circa un terzo di questi casi la differenza è poco significativa), anche in ragione del fatto che per alcuni di essi non sembra che sia stato operato il dimezzamento del compenso; c) in tre casi il superamento dell'importo massimo di 100.000 (e in uno di questi in misura anche di 5 volte superiore). A tali rilievi va aggiunto quello ulteriore relativo ai casi nei quali il compenso per il segretario (pur compreso nel limite complessivo dei 100.000 euro) ha superato, per una volta anche del doppio, il limite a suo tempo indicato dalla Camera arbitrale nel Comunicato n. 23/2006, che, seppure non più in vigore come tale, per la parte riguardante la fissazione in ogni caso di un compenso minimo, dovrebbe comunque essere tenuto in conto come riferimento per la determinazione della misura massima del compenso stesso⁴¹".*
- **L'imputazione al 50% delle spese è stata deliberata nel 55,56% dei giudizi nelle procedure amministrative, nel 56,52% dei giudizi nelle procedure libere**, in riduzione rispetto all'anno precedente, quando era rispettivamente il 63,64% ed il 59,62%.

⁴¹ Relazione Annuale ANAC 2016, p. 309-311.

Per quanto riguarda la **giustizia sportiva**, nel 2014 vi era stato il superamento del dualismo, tra il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva (ACGS), disciplinati dallo Statuto del Comitato Olimpico Italiano, adottato il 26 febbraio 2008, mentre era stata soppressa la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in quanto, la conciliazione rappresentava una fase obbligatoria dell'udienza arbitrale. Tali Organismi sono stati sostituiti dal 1° luglio 2014, con il **Collegio di Garanzia**, in funzione di ultimo grado della giustizia sportiva, cui viene demandato il controllo di legittimità su tutte le decisioni non altrimenti impugnabili, in ambito federale, per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a € 100.000, oltre che con l'introduzione della **Procura generale dello Sport**, con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali ⁴². Ai sensi dell'art. 65.2-3 del Codice della Giustizia Sportiva: *“Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili”*⁴³.

L'attività del Tribunale Arbitrale Nazionale per lo Sport (TNAS), che amministrava gli arbitrati che nascevano da una clausola compromissoria prevista negli Statuti o nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o in accordi specifici, **è continuata nel 2016 per le procedure già incardinate, svolgendo 1 procedimento, in ulteriore diminuzione rispetto ai 2 del 2015 (-50%),** contro i 60 procedimenti del 2014 (-97%), 69 procedimenti nel 2013 (-13%), già in diminuzione rispetto ai 132 procedimenti nel 2012 (-47,7%), in

⁴² Statuto del CONI adottato dal Consiglio Nazionale dell'11 giugno 2014 e Codice di giustizia sportiva del 15 luglio 2014.

⁴³ Deliberazione n. 1532, Consiglio Nazionale CONI del 10 febbraio 2015.

crescita rispetto ai 104 nel 2011 (+26,9%) e ai 91 nel 2010 (-12,5%) (tali dati sono confluiti nella sezione del presente Rapporto relativa all'arbitrato).

5. La mediazione e la conciliazione amministrata

Secondo quanto contenuto nel d.lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, la mediazione civile commerciale in Italia deve essere amministrata da organismi iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione. Tuttavia, l'analisi di tali Organismi non esaurisce il panorama, considerato che alcuni enti offrono o la conciliazione in via esclusiva (ad es. l'Autorità per il Gas, l'Energia Elettrica e il Sistema Idrico o alcune Camere di Commercio) o alcune forme di risoluzione dei conflitti, anche di tipo valutativo, ma non vincolante per il consumatore come l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la Commissione Garanzia dell'Assicurato della Reale Mutua di Torino e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), essendo state soppresse, a seguito dell'istituzione di tale ultimo organismo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob e il Giurì Bancario, che rientravano gli anni precedenti in questa sezione. Da quest'anno confluiscono in questa sezione anche la conciliazione gestita dai Corecom.

I Centri di mediazione/conciliazione amministrata risultati attivi in Italia sono stati: 702, di cui 694 Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro e 8 Camere di Conciliazione.

5.1 Gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro

Come anticipato, gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro sono gli unici (insieme agli enti indicati espressamente all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 – abrogato e riproposto, per questa parte, integralmente dal “decreto del fare”) legittimati a svolgere una procedura di mediazione civile commerciale, ai sensi del d.lgs. 28/2010 e successive integrazioni.

Per quanto riguarda l'elenco di tali enti, si rammenta che, la circolare del 18 settembre 2014 aveva disposto che dal successivo 3 novembre, le domande d'iscrizione al Registro degli organismi di mediazione sarebbero dovute essere presentate solo in modalità telematica, semplificando la procedura d'i-

scrizione di organismi e la modifica dei dati già trasmessi. Pertanto, dal 1° di marzo, prorogato poi al 6 aprile 2015, è stato creato un nuovo Registro degli Organismi di Mediazione, sul sito del Ministero della Giustizia, che contempla solo gli organismi che hanno inoltrato tutti i propri dati mediante il sistema informatico, secondo quanto previsto da tale circolare. L'amministrazione, dopo aver controllato i dati inseriti dagli organismi, ha provveduto e sta tuttora provvedendo all'inserimento nel nuovo registro e ad oscurare i dati presenti sul vecchio registro, che sono destinati a scomparire.

Al momento della chiusura della presente ricerca, fine luglio 2017:

- **1.059 risultano essere gli Organismi iscritti, in crescita dell'0,7% rispetto al luglio del 2016, data della precedente edizione del Rapporto, in cui erano 1.052, confermando il trend degli anni successivi all'intervento della Corte Costituzionale, per cui la costituzione di nuovi enti è sempre più contenuta.** Ma di questi:
 - **572 (54%) sono regolarmente presenti nel nuovo Registro, poco più della metà di tutti gli Organismi iscritti negli anni,** (in crescita rispetto ai 546 del luglio 2016, +5%, non solo per la creazione dei nuovi centri, che, come appena anticipato, è assai contenuta, ma anche perché alcuni degli enti non presenti l'anno precedente sono confluiti negli Organismi attivi);
 - **365 (34%) sono stati cancellati, molti dei quali facevano parte degli enti non presenti sul sito l'anno scorso** (nel 2015 su 1.052 Organismi iscritti ne risultavano cancellati 201, pari al 19%);
 - **122 (12%) pur essendo stati iscritti e non cancellati, non risultano però presenti nel sito** (essendo confluiti soprattutto tra gli organismi cancellati, essi risultano in grande diminuzione, -60%, rispetto al 2015, anno in cui non erano presenti 305, cioè il 29%).
- **Nel 2017 sono, dunque, realmente presenti con tutti i dati 572 e di questi viene presentato il dettaglio:**
 - **345 sono enti privati, pari al 60%** di tutti i 572 Organismi attivi presenti nel Registro, in crescita del +4% rispetto al 2015, anno in cui erano 332 e rappresentavano il 61%. Gli enti privati rappresentano pur sempre quasi due organismi su tre, confermando la preferenza per

tale tipologia, rispetto all'arbitrato, di cui:

- **solo 7 Organismi privati risultano settoriali pari all'1% di tutti gli iscritti**, in diminuzione di una unità rispetto all'anno precedente⁴⁴, mentre i rimanenti sono generici al contrario di quanto avviene per l'arbitrato, dove molte Camere Arbitrali non appartenenti alle Camere di Commercio nascono proprio per gestire le controversie di un determinato settore o merce;
- **la forma giuridica più diffusa tra gli enti privati è la S.r.l. (220) pari al 64%**, seguita a grande distanza dall'associazione, 8% (29), dalla società cooperativa e dalla S.p.a. (ciascuna 5), 1% ciascuna;
- **143, espressione degli Ordini Professionali, pari al 25%** di tutti gli Organismi di Mediazione attivi, in crescita rispetto al 2015, anno in cui erano 129, pari al 24% (+11%). Il 2016 rappresenta il massimo storico di tali Organismi, anche se, in realtà, si tratta solo di enti che erano stati iscritti negli anni precedenti e che non comparivano sul sito nella scorsa edizione, non essendone aggiunto nessuno nuovo nel 2017. Nel dettaglio:
 - **96 avvocati⁴⁵, che costituiscono il 67%, ovvero due su tre, di**

⁴⁴ 1) Benevento - Soluzione e prevenzione liti assicurative (S.P.L.A.); 2) Milano - Assoedilizia Servizi S.r.l.; 3) Milano - Centre de Médiation de l'Europe de la Méditerranée et du Moyen Orient; 4) Roma - Associazione AssoCTU Associazione Nazionale dei Consulenti dei Consulenti Tecnici del Tribunale in Materia Bancaria e Finanziaria; 5) Roma - Organismo di conciliazione bancaria; 6) Roma (Civitavecchia) - Società Conciliauto S.r.l., 7) Salerno (Albanella) - Conciliatoriconsumatori S.r.l. essendone stati rilevati due nuovi ed essendo stata cancellata nel 2017: 1) Roma - Mediazione sanitaria e civile.

⁴⁵ Risultano aver costituito un Organismo di Mediazione i seguenti Consigli dell'Ordine degli Avvocati di: 1) Agrigento; 2) Alessandria (Acqui Terme); 3) Ancona; 4) Aosta; 5) Arezzo; 6) Ascoli Piceno; 7) Asti; 8) Avellino; 9) Bari; 10) Barletta (Trani); 11) Belluno; 12) Benevento; 13) Bergamo; 14) Biella; 15) Bologna; 16) Bolzano; 17) Brescia; 18) Brindisi; 19) Caserta (Santa Maria Capua Vetere); 20) Catania; 21) Catania (Caltagirone); 22) Catanzaro; 23) Chieti; 24) Chieti (Vasto); 25) Como; 26) Cosenza; 27) Cremona; 28) Cuneo; 29) Fermo; 30) Firenze; 31) Foggia; 32) Forlì; 33) Frosinone; 34) Frosinone (Cassino); 35) Genova; 36) Grosseto; 37) Imperia; 38) L'Aquila (Sulmona); 39) L'Aquila; 40) L'Aquila (Avezzano); 41) La Spezia; 42) Latina; 43) Lecce; 44) Lecco; 45) Lucca; 46) Macerata; 47) Mantova;

tutti gli Organismi espressione degli Ordini Professionali, essendosene aggiunti 17⁴⁶, +18% (nel 2015 erano 79 su enti professionali, pari al 61%). Tale incremento, come già anticipato, dipende solo dal fatto che ora questi enti sono diventati visibili. Mentre, al momento della stesura della presente ricerca, luglio 2017, ancora 14⁴⁷ enti, espressione dei Consigli dell'Ordine forensi, iscritti negli anni, non risultano né attivi né cancellati;

- **27 commercialisti⁴⁸, pari al 19% degli Organismi di Mediazione espressione degli Ordini Professionali** (come l'anno precedente anche se 1⁴⁹ risulta cancellato ed 1 si è aggiunto, in quanto l'anno scorso era tra quelli che non risultavano nel sito, pur essendo già

48) Massa Carrara; 49) Matera; 50) Messina; 51) Milano; 52) Modena; 53) Monza; 54) Napoli; 55) Novara; 56) Nuoro; 57) Padova; 58) Palermo; 59) Parma; 60) Pavia; 61) Perugia; 62) Pesaro; 63) Pesaro Urbino (Urbino); 64) Pescara; 65) Piacenza; 66) Pisa (con i Commercialisti); 67) Pistoia; 68) Pordenone; 69) Potenza; 70) Potenza (Lagonegro); 71) Prato; 72) Ragusa; 73) Ravenna; 74) Reggio Emilia; 75) Roma; 76) Roma (Civitavecchia); 77) Roma (Velletri); 78) Rovigo; 79) Salerno; 80) Salerno (Nocera Inferiore); 81) Sassari; 82) Savona; 83) Siena; 84) Taranto; 85) Terni; 86) Torino; 87) Torino (Ivrea); 88) Trento; 89) Trento (Rovereto); 90) Treviso; 91) Varese; 92) Varese (Busto Arsizio); 93) Verbania; 94) Vercelli; 95) Verona; 96) Vicenza.

⁴⁶ Risultano di nuovo tra gli attivi gli Organismi dei Consigli dell'Ordine di: 1) Arezzo; 2) Bari; 3) Biella; 4) Caserta (Santa Maria Capua Vetere); 5) Catania; 6) Catania (Caltagirone); 7) Chieti; 8) Foggia; 9) Frosinone (Cassino); 10) Grosseto; 11) Imperia; 12) L'Aquila; 13) L'Aquila (Avezzano); 14) Pisa; 15) Salerno; 16) Taranto; 17) Vercelli; mentre risultano cancellati quelli di 1) Crotone; 2) Napoli (Nola); 3) Trapani (Marsala); 4) Cosenza (Paola).

⁴⁷ 1) Agrigento (Sciacca); 2) Cuneo (Alba); 3) Cuneo (Mondovì); 4) Genova (Chiavari); 5) Macerata (Camerino); 6) Napoli (Torre Annunziata); 7) Olbia Tempio; 8) Pavia (Voghera); 9) Reggio Calabria (Palmi); 10) Rieti; 11) Roma (Tivoli); 12) Siena (Montepulciano); 13) Teramo; 14) Torino (Pinerolo).

⁴⁸ Risultano iscritti nel Registro i seguenti Consigli dell'Ordine dei Commercialisti di: 1) Arezzo; 2) Asti; 3) Brescia; 4) Caserta; 5) Catania; 6) Chieti (Vasto); 7) Cosenza (Castrovillari); 8) Frosinone; 9) Livorno; 10) Lodi; 11) Messina; 12) Messina (Barcellona Pozzo di Gotto); 13) Milano; 14) Napoli; 15) Pavia (Voghera); 16) Pescara; 17) Pistoia; 18) Reggio Calabria (Locri); 19) Roma; 20) Roma (Fondazione Centro Studi Telos); 21) Salerno; 22) Salerno (Sala Consilina); 23) Salerno (Vallo della Lucania); 24) Savona; 25) Varese; 26) Venezia; 27) Vicenza.

⁴⁹ Essendosi aggiunto: 1) Caserta, ed essendo stato cancellato dagli attivi: 1) Perugia.

stato iscritto). Occorre segnalare che ben 12⁵⁰ Organismi espressione degli Ordini dei Commercialisti, che nella precedente edizione non risultavano presenti nel sito, sono stati cancellati e altri 9⁵¹, iscritti in precedenza, non risultano visibili sul sito al momento della stesura della presente ricerca;

- **9 geometri**⁵², **pari al 6% degli Organismi professionali** (come nella precedente edizione, anche se 1⁵³ è stato cancellato tra quelli che non comparivano nel sito e altri 2 permangono nel “limbo”);
- **4 ingegneri**⁵⁴, **pari al 3% degli Organismi professionali** (come l’anno precedente, anche se sono stati cancellati tutti i 3⁵⁵ Organismi che nella precedente edizione non comparivano nel sito);
- **2 architetti**⁵⁶, **pari all’1% degli Organismi professionali** (come nella precedente edizione, non essendone stato cancellato alcuno e non essendovene altri iscritti ma non visibili);
- **1 medici**⁵⁷, **pari allo 0,8% degli Organismi professionali** (essen-

⁵⁰ Risultano cancellati, tra quelli che nella precedente edizione non risultavano visibili, i seguenti Organismi degli Ordini dei Commercialisti di: 1) Ascoli Piceno; 2) Caltanissetta (Gela); 3) Catania (Caltagirone); 4) Campobasso (Larino Termoli); 5) Fermo; 6) Latina; 7) Lecce; 8) Napoli (Paola); 9) Piacenza; 10) Ragusa; 11) Reggio Calabria (Gioia Tauro); 12) Roma (Civitavecchia).

⁵¹ Non risultano visibili, pur essendo stati iscritti, gli Organismi degli Ordini dei Commercialisti di: 1) Bari; 2) Bologna; 3) Brindisi; 4) Chieti; 5) Cosenza; 6) Cosenza (Rossano); 7) Napoli (Torre Annunziata); 8) Napoli (Torre del Greco); 9) Roma.

⁵² Risulta aver costituito un Organismo di Mediazione il Collegio dei geometri di: 1) Bergamo; 2) Modena; 3) Padova; 4) Palermo; 5) Reggio Emilia; 6) Rieti; 7) Roma; 8) Torino; 9) Viterbo.

⁵³ Essendo stato cancellato l’Organismo del Collegio dei Geometri di: 1) Napoli; mentre non risultano presenti quelli di 1) Fermo; 2) Frosinone

⁵⁴ Risultano aver costituito un Organismo di Mediazione i seguenti Consigli dell’Ordine degli Ingegneri di: 1) Bologna; 2) Matera; 3) Milano; 4) Trento.

⁵⁵ Essendo stati cancellati dall’elenco degli enti che l’anno scorso non comparivano sul sito, gli Organismi dell’Ordine degli ingegneri di: 1) Padova; 2) Pesaro e Urbino; 3) Ravenna.

⁵⁶ Risultano aver costituito un Organismi di Mediazione gli Ordini degli Architetti di: 1) Firenze; 2) Roma.

⁵⁷ Risulta presente nel registro l’Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Medici di: 1) Bologna.

done stato cancellato 1⁵⁸ e non essendovene altri iscritti ma non visibili);

- **1 notai**⁵⁹, pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nella precedente edizione, non essendone stato cancellato alcuno e non essendovene altri iscritti ma non visibili);
- **1 periti industriali** ⁶⁰, pari allo 0,8% degli Organismi professionali, (come l'anno precedente, anche se è stato cancellato 1⁶¹ Organismo che nella precedente edizione non era visibile nel sito e 1⁶² continua a non essere visibile);
- **1 agrari**⁶³, pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nell'edizione precedente, mentre 2⁶⁴ continuano a non essere visibile);
- **1 consulenti del lavoro**⁶⁵, pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nell'edizione precedente);
- **0 agronomi**⁶⁶ (essendo stato cancellato 1 Organismo nel 2017);
- **84 sono costituiti da enti pubblici, pari al 15% di tutti gli Organismi iscritti nel Registro.** Essi coincidono con le Camere di Commercio, essendo venuti meno tutti gli enti pubblici non espressione delle CdC e, ciononostante, risultano in crescita dal punto di vista percentuale per la contrazione degli enti privati e professionali (rappresentavano il 10,3%):

⁵⁸ Essendo stato cancellato l'Organismo dell'Ordine dei Medici di: 1) Udine.

⁵⁹ Risulta aver costituito l'Organismo del Collegio del Notariato di: 1) di Roma.

⁶⁰ Risulta aver costituito un Organismo il Collegio dei periti industriali di: 1) Roma.

⁶¹ Essendo stato cancellato dagli enti che l'anno scorso non comparivano sul sito, l'Organismo del Collegio dei Periti Industriali di: 1) Fermo.

⁶² Risulta non più visibile, anche se non cancellato, l'Organismo del Collegio dei Periti Industriali di: 1) Trento.

⁶³ Risulta aver costituito un Organismo di Mediazione il Collegio dei Periti Agrari di: 1) Bologna.

⁶⁴ Mentre risultano non più presenti, anche se non cancellati, l'Organismo di Mediazione il Collegio dei Periti Agrari di: 1) Padova; 2) Parma.

⁶⁵ Risulta costituito l'Organismo del Consiglio Provinciale dell'Albo dei Consulenti del lavoro di: 1) Roma.

⁶⁶ Risulta essere stato cancellato l'Organismo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di: 1) Bologna.

- **84 Camere di commercio**⁶⁷ iscritte anche in forma associata, sulle quali si tornerà diffusamente nel prossimo paragrafo (essendone aggiunta 1⁶⁸ ed essendone state cancellate 2⁶⁹ rispetto alle 85 del 2016, -1%);
- **0 Altri enti pubblici**, a riprova del fatto che la mediazione civile commerciale è appannaggio degli enti privati, professionali e le camere di commercio (essendo stati cancellati o non essendo presenti tutti i 7⁷⁰ del 2015);
- quanto alla **collocazione geografica**:
 - **le sedi principali degli organismi** si concentrano nelle provincie indicate di seguito e, tra parentesi, sono riportati gli scostamenti rispetto alla scorsa edizione. Mentre l'anno precedente erano risultate tutte in diminuzione, soprattutto a causa dei centri che, pur iscritti, non erano visibili sul sito, nella presente edizione si nota un'inversione

⁶⁷ 1) Agrigento; 2) Ancona; 3) Aosta; 4) Arezzo; 5) Avellino; 6) Bari; 7) Benevento; 8) Bergamo; 9) Bologna; 10) Bolzano; 11) Brescia; 12) Cagliari; 13) Caltanissetta; 14) Campobasso (*Molise*); 15) Caserta; 16) Catania; 17) Catanzaro; 18) Chieti; 19) Como; 20) Cosenza; 21) Cremona; 22) Crotone; 23) Ferrara; 24) Firenze; 25) Foggia; 26) Forlì - *Cesena e Rimini*; 27) Frosinone; 28) Genova; 29) Grosseto; 30) L'Aquila; 31) Latina; 32) Lecce; 33) Lecco; 34) Lodi; 35) Lucca; 36) Macerata; 37) Mantova; 38) Massa Carrara; 39) Messina; 40) Milano; 41) Modena; 42) Monza; 43) Napoli; 44) Nuoro; 45) Oristano (*associato con la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro*); 46) Padova; 47) Palermo *ed Enna*; 48) Parma; 49) Pavia; 50) Perugia; 51) Pesaro e Urbino; 52) Pescara; 53) Piacenza; 54) Pisa; 55) Pistoia; 56) Potenza (*Unioncamere Basilicata*); 57) Prato; 58) Ragusa; 59) Ravenna; 60) Reggio Calabria; 61) Reggio Emilia; 62) Rieti; 63) Roma; 64) Salerno; 65) Sassari; 66) Savona (*Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona*); 67) Siena; 68) Sondrio; 69) Taranto; 70) Teramo; 71) Terni; 72 e 73) Torino (come *CCIAA Torino* e come *ADR Piemonte*); 74) Trapani; 75) Trento; 76) Treviso; 77) Trieste (*Venezia Giulia*); 78) Udine; 79) Varese; 80) Venezia; 81) Verona; 82) Vibo Valentia; 83) Vicenza; 84) Viterbo.

⁶⁸ Essendo si aggiunto l'Organismo della CCIAA di: 1) Caltanissetta.

⁶⁹ Essendo stato cancellato l'Organismo della CCIAA di: 1) Enna accorpata a Palermo e 2) Rimini accorpata a Forlì-Cesena.


⁷⁰ Sono stati cancellati: 1) Cagliari – Camera di conciliazione ANCI in Sardegna; 2) Catanzaro (Badolato) – Organismo di Mediazione e Conciliazione – Badolato; 3) Napoli – Organismo di Conciliazione Parthenope (cancellato nel 2017); 4) Palermo – Mediare con Unipa; 5) Torino – Organismo non autonomo della Regione Piemonte Re. Medi.O.; mentre non risultano presenti nel registro: 1) Ferrara – Centro Mediazioni ACI Emilia Romagna; 2) Roma Istituto Arturo Carlo Jemolo.

di tendenza, in quanto in alcuni casi il numero degli enti è cresciuto, ma ciò è dovuto, ancora una volta, al ritorno come visibili di enti che non comparivano più nel sito: Roma 72 (+4) pari al 13%; Napoli 39 (-2) pari al 7%; Milano 24 (+2) pari al 4%; Salerno 19 (-1) pari al 3%; Torino 13 (+1) pari al 2%; 12 Caserta (+3) e Palermo (+1) pari al 2%; 11 Lecce (come nel 2015) pari al 2%; 10 Bologna (- 1) e Catania (-4), pari al 2%;

- per quanto riguarda le **sedi secondarie degli organismi di mediazione**:
 - in genere gli enti espressione delle Camere di Commercio e degli ordini professionali non hanno sedi secondarie, salvo rare eccezioni ed in ogni caso non superiori ad una/due unità;
 - gli enti di mediazione privati, sebbene calcolati sul nuovo Registro degli Organismi che al momento della stesura della presente ricerca riguarda solo 572 centri, hanno, invece, poco più di **6.650 sedi secondarie** (in riduzione del -15% rispetto alle 7.800), pur essendo in crescita gli organismi rilevati come attivi.

Osservando il grafico che segue, che illustra **l'andamento delle iscrizioni al Registro** e le relative cancellazioni, si osserva una crescita progressiva, ma con numeri assoluti molto contenuti, per i primi anni (nel 2007 gli enti iscritti nel Registro, previsto dalla riforma del diritto societario, erano solo 22, nel 2008 erano diventati 37, +68%, nel 2009 61, +65%), mentre, con l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, la crescita si fa più significativa (nel 2010 140 Organismi, +129%), per esplodere letteralmente nel 2011 (751 enti ed un incremento del +436%) e mantenere una significativa crescita nel 2012 (980 enti, pur con un aumento più contenuto a livello percentuale, pari al +30,5%), fino a crollare in concomitanza alla sentenza della Corte Costituzionale 272/2012. La crescita, anche grazie alla reintroduzione della mediazione obbligatoria contenuta nel c.d. 'decreto del fare', riprende, sia pure con numeri assai più contenuti: nel 2013 gli enti diventano 1011, con un modesto +3,2%, nel 2014 1020, +1%, nel 2015 raggiungono i 1.041, +2%, nel 2016, invece, diventano 1.052, +1%

ed a fine luglio del 2017 sono registrati solo sette nuovi enti, arrivando così a **1.059, +1%**;



- Se si approfondisce, parallelamente, **il numero di enti cancellati**, si osserva che:
 - nel **2010 1** solo ente era stato cancellato, nel **2012 4**⁷¹, nel **2013 51**, nel **2014 55**, nel **2015 50**, nel **2016 155** e fino al momento della stesura della presente ricerca, **luglio 2017, 49, per un totale di 365 enti su 1.059, pari al 34%, ovvero uno su tre** (con netto aumento rispetto alla precedente edizione in cui rappresentavano il 19%). Appare evidente che il maggior numero di organismi è stato cancellato proprio nel 2016, anno in cui vi è stata l'istituzione del registro informatizzato. Nello stesso anno anche molti altri enti, precisamente 305, pur essendo stati iscritti regolarmente, non erano più visibili nel sito (122 dei quali permangono non presenti, a fine luglio del 2017). Vi è stata, dunque, una scrematura dei centri, particolarmente auspicata, considerato che, in passato, erano state rilevate, anche ad una prima osservazione superficiale, parecchie anomalie già di tipo solo formale, che facevano sollevare dubbi sull'effettiva attività di tali centri (organismi privi di sito internet e con solo l'e-mail o con indirizzi web che rinviano ad altro sito o ad un indirizzario).
 - E' interessante notare come **la maggior parte degli enti cancellati siano stati costituiti proprio nel 2011, precisamente 225 su 365 cancellati, pari al 62%** (si rammenta che il 2011 era l'anno in cui

⁷¹ Dato modificato rispetto all'edizione precedente.

vi era stata la massima crescita degli enti a seguito dell'introduzione del d.lgs. 28/2010, pari al +436%). Sono stati cancellati, poi, **93 enti costituiti nel 2012, pari al 26%, altro anno di forte espansione del numero dei centri, 23 del 2010, pari al 6%, 8 del 2013, pari al 2%, 4 del 2008 e del 2014, pari all'1%, 3 del 2015 e del 2007, sempre pari all'1% e 1 del 2009, pari allo 0,3%;**

- Inoltre, dalla Relazione d'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017, si apprende che **70 sono stati gli Organismi di mediazione ispezionati.**

5.2 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione amministrata delle Camere di commercio

Per quanto riguarda, invece, i Servizi di Mediazione/Conciliazione del circuito camerale, come anticipato nell'introduzione, l'art. 5 del d.lgs 25 novembre 2016, n. 219, recante: *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*, entrato in vigore il 10/12/2016, ha previsto l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Come riportato nella tabella dell'introduzione a settembre 2017, le CdC risultano 91, su 105 originali.

- **101 Camere di Commercio italiane, sulle 105 esistenti prima della riforma, nel 2016/7 hanno offerto servizi di mediazione/conciliazione**, direttamente tramite un proprio ufficio o attraverso aziende speciali o associazioni di Camere, 3 in meno rispetto alla precedente edizione, e precisamente:
 - **84 Camere di commercio, pari all'83%, sono iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione** anche in forma associata, come indicato nel paragrafo precedente;
 - **16⁷² Camere di Commercio, non iscritte al Registro, hanno gesti-**

⁷² Non sono iscritte al Registro degli Organismi di Mediazione direttamente le seguenti CCIAA, ma offrono il servizio di mediazione in convenzione con altre CCIAA: 1) Alessandria (sede provinciale di ADR Piemonte); 2) Ascoli Piceno (accorpato con Fermo e Macerata); 3) Asti (sede provinciale di ADR Piemonte); 4) Belluno (accorpata con Treviso sotto Curia Mercatorum); 5) Biella-Vercelli (accorpato a Vercelli, sede provinciale di ADR Piemonte); 6) Cuneo (sede provinciale di ADR Piemonte); 7)

to procedure di mediazione in convenzione/associazione con altri enti iscritti, pari al 16% (come nel 2016, pur essendone venute meno 3 ed essendosene aggiunte altre 3⁷³);

- **1⁷⁴, non risulta iscritta nel Registro degli Organismi di Mediazione ed offre un servizio di conciliazione**, pari all'1% (2⁷⁵ in meno rispetto al 2015) e
- **1 sola Camera⁷⁶ non ha offerto, in tale anno, né servizi di conciliazione, né di mediazione;**
- la rete costituita dai 100 servizi di mediazione delle Camere di Commercio, diffuse su tutto il territorio italiano, in corrispondenza con le originarie province, offre un **servizio uniforme** grazie all'operato di Unioncamere Nazionale che ha predisposto un regolamento di Mediazione e un Tariffario, adottati dalla maggior parte dei servizi;
- le **Camere di Commercio**, oltre a gestire, come già indicato le mediazioni civili, rimangono competenti a gestire le **conciliazioni** ancora in vigore;
- l'art. 2, comma 2, della legge 580/93 così come modificata dal D.L. 25 novembre 2016, n. 219, attuazione della delega di cui all'articolo 10 della

Fermo (accorpato ad Ascoli Piceno e Macerata); 8) Imperia (accorpata con La Spezia e Savona in CdC Riviera di Liguria); 9) Isernia (confluita con Campobasso in CdC Molise); 10) La Spezia (accorpata con Imperia e Savona in CdC Riviera di Liguria); 11) Livorno (accorpata a Grosseto sotto Maremma Tirreno); 12) Matera (accorpata con Potenza sotto Unioncamere Basilicata); 13) Novara (sede provinciale di ADR Piemonte); 14) Rimini (accorpata con Forlì Cesena); 15) Rovigo (insieme a Venezia in CdC Delta Lagunare); 16) Verbania (sede provinciale di ADR Piemonte).

⁷³ Nell'edizione precedente erano indicate: 1) Gorizia, in passato sede di Curia Mercatorum, che risulta accorpata con Trieste; 2) Pordenone, ugualmente sede di Curia Mercatorum, che risulta non operativa dal 15/6/2017 al 31/12/2017 e 3) Vercelli, che risulta accorpata con Biella, alle quali si aggiungo nella presente edizione: 1) Livorno (accorpata a Grosseto sotto Maremma Tirreno); 2) Rimini (accorpata con Forlì Cesena); 3) Rovigo (insieme a Venezia in CdC Delta Lagunare).

⁷⁴ Risulta non avere un servizio di mediazione, ma di conciliazione la CCIAA di: 1) Brindisi.

⁷⁵ Con l'accorpamento alla CCIAA di Grosseto, sotto la CdC Maremma Tirreno, avvenuto ad agosto 2016, la CCIAA di Livorno offre il Servizio di Mediazione, così come la CCIAA di Caltanissetta con il proprio Ufficio di Conciliazione iscritto nel registro.

⁷⁶ La CCIAA di Siracusa nel 2016 non ha gestito né procedure di conciliazione né di mediazione.

legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che prevede tra le attività delle CdC la **risoluzione alternativa delle controversie**;

- l'art. 2, comma 24, della legge 1995/481, in materia di **controversie tra utenti ed esercenti del servizio** (fatto salvo dal d.lgs. 130/2015);
- l'art. 67, allegato, d.lgs. 79/2011, codice del turismo, per le controversie inerenti la **fornitura di turismo**;
- l'art. 3, comma 2, lettera e), legge 2006/84, sulle controversie tra imprese e consumatori in **materia di tintolavanderie**.

Il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, che è entrato in vigore dal 9 gennaio 2016, ha modificato l'art. 141 d.lgs. 2005/206, codice del consumo, per la risoluzione delle **controversie in materia di consumo** dettando nuova articolata disciplina. Mentre l'art. 10, legge 192/1998 sulla conciliazione obbligatoria per i casi di **subfornitura è stato abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219. Inoltre, Unioncamere, nel 2016 ha rinnovato il Protocollo con l'AGCOM (siglato nel 2012) e ne ha stipulato uno con l'AEEGSI per la conciliazione, rispettivamente delle comunicazioni elettroniche e dei servizi elettrici e del gas.**

5.3 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione Amministrata esterne al Sistema camerale

A luglio del 2017, momento della stesura della presente ricerca, questa sezione comprende gli enti che offrono soltanto servizi di conciliazione senza essere collegati, neppure in convenzione, ad organismi di mediazione - come la CCIAA di Brindisi oppure il Servizio di Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI o dell'AGCOM/Corecom per le telecomunicazioni - oppure forniscono forme di risoluzione delle controversie di tipo valutativo, che tuttavia possono essere considerate autonome e non eteronome, in quanto devono essere accettate attraverso la manifestazione di volontà di almeno una delle parti in tal senso, come l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'Arbitro per le Controversie

Finanziarie (ACF), istituito nel 2016 dalla CONSOB, e la Commissione di Garanzia dell'Assicurato della Reale Mutua. La riduzione dei Centri appartenenti alla presente sezione è dovuta, per le Camere di Commercio agli accorpamenti e alla conseguente prestazione di servizi in convenzione, mentre per le altre, non appartenenti a tale circuito, alla trasformazione dello scenario dovuto al venir meno della Camera arbitrale e di conciliazione della Consob, sostituita con delibera n. 19.602 del 4 maggio 2016, dall'ACF Arbitro per le Controversie Finanziarie, la cui istituzione ha anche comportato, dal 2017, la cessazione dell'Ombudsman Giurì Bancario, quale organismo presso il quale potevano essere presentati gli stessi ricorsi che i clienti degli intermediari finanziari possono ora proporre all'ACF. Pertanto:

- nel 2016 sono risultati attivi in tutto **8 Centri** (erano 9 nel 2015, -11%), **di cui 7⁷⁷ Centri non appartenenti al sistema camerale** (essendone venuto meno 1⁷⁸ nel 2016, l'Ombudsman -Giurì Bancario, a seguito, come indicato, della costituzione dell'ACF ed essendo confluiti nella presente sezione 2⁷⁹), ai quali va **aggiunta 1, la Camera di Commercio di Brindisi**, non iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione e che non offre tale servizio in convenzione con altre Camere iscritte, ma la **conciliazione** (essendone venute meno 2⁸⁰ rispetto al 2015, in quanto ora entrambe offrono servizi di mediazione in convenzione con altre camere);
- considerata la loro natura, non stupisce che **5 di essi siano pubblici (63%), 2 privato (25%) e 1 espressione degli Ordini professionali (12%)**.

⁷⁷ 1) Milano - Servizio di Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI); 2) Napoli - AGCOM (Conciliazione Corecom); 3) Roma - Comune di Roma, Sportello di conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati; 4) Roma - Arbitro Bancario Finanziario (ABF); 5) Roma - Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (già Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob); 6) Torino - Commissione Garanzia per l'Assicurato; 7) Vicenza - Albo Nazionale Informatici Professionisti.

⁷⁸ 1) Roma - Ombudsman Giurì - Bancario.

⁷⁹ 1) Napoli - AGCOM (Conciliazione Corecom); 2) Roma - Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

⁸⁰ Precisamente CCIAA: 1) Livorno accorpata a Grosseto, sotto CdC Maremma e Tirreno e 1) Caltanissetta che ha il proprio organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione.

Si rammenta che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, abrogato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, è stato riproposto integralmente per questa parte, dal c.d. 'decreto del fare', il quale richiama sia il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 179/2007, ovvero quello presso la **Consob** (divenuto dal 2016, **l'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF**), sia il procedimento previsto dall'art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, ovvero **l'Arbitrato Bancario Finanziario - ABF**, facendoli assurgere nelle rispettive materie (contratti finanziari e bancari) a condizione di procedibilità alternativa. Pertanto, in materia di **servizi bancari e finanziari** operano:

- il **Conciliatore Bancario e Finanziario**, organismo iscritto nell'elenco del Ministero della giustizia che opera secondo il d.lgs. 28/2010, così come modificato dal "decreto del fare" e i cui dati confluiscono in quelli generali della mediazione del Ministero;
- **l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, organismo indipendente che può essere attivato solo dal cliente dopo il reclamo, per controversie riguardanti operazioni e servizi finanziari di valore non superiore ai €100.000;

mentre in **materia di servizi di investimento**, è specializzato:

- **l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)**: organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con natura decisoria, istituito, con delibera n. 19.602 adottata il 4 maggio 2016 dalla Consob, ai sensi dei d.lgs. 179/2007 e 206/2005, come modificati dal d.lgs. 130/2015. Tale organismo ha sostituito la Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob, che rimane in carica fino alla conclusione delle procedure pendenti. Analogamente a quanto previsto per l'Arbitro Bancario Finanziario, l'ACF si basa sull'obbligo di adesione da parte degli intermediari e sulla natura decisoria della procedura. L'Organismo si articola in un collegio decidente, composto da cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza, esperienza, indipendenza e onorabilità, tre dei quali nominati dalla Consob ed i due rimanenti dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Vi è, inoltre, una segreteria tecnica, avente funzione di supporto. L'ACF si occupa delle controversie relative alla gestione dei portali di *equity crowdfunding*

ed alle controversie, anche transfrontaliere, tra investitori *retail* e intermediari del mercato mobiliare relative alla violazione degli obblighi di comportamento, di informativa nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Mentre, sono esclusi i danni che non hanno natura patrimoniale e quelli che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario. Il ricorso può essere presentato dagli investitori, anche personalmente, previo reclamo all'intermediario, a condizione che il valore della controversia non superi i 100.000 euro e che sui fatti oggetto della stessa non siano pendenti altre procedure di mediazione o conciliazione. Il diritto di ricorrere all'ACF non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale. L'accesso all'ACF è gratuito per l'investitore, anche se la previsione sarà oggetto di valutazione nell'ambito della prima revisione del Regolamento, e le spese per l'avvio della procedura sono poste a carico del «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori», nel quale saranno versati metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti degli intermediari inadempienti. In coerenza con quanto previsto dall'art. 23, comma 6, TUF e dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 26 ottobre 2015, n. 21711, *Foro it.*, Le banche dati, archivio *Cassazione civile*; 17 febbraio 2009, n. 3773, *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Intermediazione finanziaria*, n. 166, e *Banca, borsa ecc.*, 2010, ii, 687, con nota di Corradi), spetta all'intermediario provare di aver assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. Il collegio deve definire il procedimento entro novanta giorni dal completamento del fascicolo – salvo proroga, per un periodo non superiore a novanta giorni, che può essere disposta su richiesta di entrambe le parti oppure se necessario per la particolare complessità o novità delle questioni trattate –, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob e dei codici di condotta delle associazioni

di categoria ai quali l'intermediario aderisce. La decisione deve essere motivata e, in caso di accoglimento del ricorso, indica il termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. L'eventuale inadempimento è sanzionato con la pubblicazione della notizia sul sito web dell'ACF e, a cura e spese dell'intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi. Le pronunce non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato.

Mentre ha cessato la propria attività dal 2017, a seguito dell'istituzione dell'ACF, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, gestito dalla Consob, in quanto competente a risolvere le medesime controversie:

- l'**Ombudsman – Giuri Bancario**, organismo collegiale, cui l'investitore poteva rivolgersi a titolo gratuito, dopo aver presentato formale reclamo per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi di investimento (compravendita di azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, polizze finanziarie, gestioni patrimoniali, ecc.), quando la richiesta di risarcimento danni non superava i € 100.000, anche se l'operazione da cui scaturiva la richiesta di risarcimento poteva avere valore superiore ad €. 100.000. Tale Organismo, costituito nel 1993, era stato, successivamente, preso in gestione dal "Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie".

Come anticipato nell'introduzione, il d.lgs. 130/2015 ha attribuito alla Banca d'Italia il ruolo di autorità nazionale competente con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 128-bis TUB ed essa ha verificato che l'ABF rispetta i requisiti richiesti ed è un sistema ADR riconosciuto ai fini dell'elenco di cui all'art. 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.

Nei prossimi sotto paragrafi vengono riportati i dati relativi alle istanze ricevute da tali Centri nel 2016.

5.3.1 Il Servizio conciliazione clienti energia (AEEGSI)

Con la delibera 21 giugno 2012, n.260/2012/E/com, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha istituito, in fase sperimentale dal 1° aprile 2013, il Servizio conciliazione clienti energia, quale procedura alternativa di risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali in attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11.

Conclusa la fase sperimentale, il 31 dicembre 2015, con la delibera 522/2015/E/com, è stato dato mandato all'Acquirente unico per la stesura di due progetti: uno annuale per la continuità del Servizio conciliazione ed uno triennale, con decorrenza dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'ampliamento dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui si darà conto tra poco.

Le Delibere 209/2016/E/com, recante nel suo Allegato A il TICO, e 383/2016/E/com, oltre alla già citata delibera 413/2016/R/com, hanno delineato il contesto di riferimento per la trattazione dei reclami di secondo livello a partire dal 1° gennaio 2017. **A partire da tale data, sia operatori sia clienti finali sono passati dal poter scegliere tra la possibilità di rivolgersi allo Sportello o ad altra procedura, al fatto di essere indirizzati principalmente alla procedura conciliativa, salvo poche qualificate eccezioni ed il tentativo deve essere obbligatoriamente esperito, qualora il cliente non voglia precludersi la possibilità di accedere successivamente alla giustizia ordinaria.** In alternativa al Servizio di Conciliazione, il cliente finale può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai fini giudiziali, utilizzando le procedure di conciliazione/mediazione delle Camere di Commercio, con le quali, tramite Unioncamere, è stata stipulata una convenzione il 28 dicembre 2016, o presso gli Organismi iscritti nell'elenco ADR istituito dall'autorità, comprese le procedure di conciliazione paritetica, o, infine presso uno degli Organismi di mediazione iscritti nel Registro Ministeriale.

Sull'applicazione del d.lgs. 130/15 che ha assegnato all'Autorità, nei settori di propria competenza, il compito di istituire, tenere e pubblicare l'elenco degli organismi ADR che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto stesso e che rispettano i relativi requisiti si è già detto nell'introduzione.

Nel 2016 i **dati** relativi al Servizio, riportati nella Relazione AEEGSI 2017, sono i seguenti:

- **le domande** sono state **3.360** (con un significativo aumento rispetto al 2015, anno in cui erano state 2.496, +35%. Le domande appaiono, infatti, in continua notevole crescita, basti pensare che sono passate da una media di 3,5 al giorno ad una di 13,4 nel 2016);
- **i canali di attivazione sono stati:** Associazioni (CNCU) 59% (nel 2015 55%), delegati diversi dalle associazioni 28% (32%) e clienti 13% (come nel 2015);
- **i clienti domestici accendono nel 77% dei casi (nel 2015 76%), mentre i non domestici nel rimanente 23% (24%);**
- il contenzioso riguarda nel **72%** dei casi la **fatturazione** (come nel 2015), nel **10% contratti** (9%), nel **6% ulteriori tipi di disservizio** (7%), nel **6% danni** (come l'anno precedente), nel **4% attivazione/allaccio** (come nel 2015), nel **1% il mercato** (come nel periodo precedente) e nello **0,4% la qualità** (0,2%);
- **il valore** è auto-dichiarato e facoltativo: **nel 2016 il 53% dei casi le parti hanno indicato il valore e di questi l'82% non supera i € 5.000** (nel 2015 il 53% dei casi le parti hanno indicato il valore e di questi il 61% rientrava nei € 2.000);
- **la durata media è di 65 giorni** (come nel 2015);
- **per quanto riguarda le procedure:**
 - **20% è risultato inammissibile** (come nel 2015) a causa della non avvenuta trasmissione della documentazione da allegare alla richiesta e al mancato rispetto delle tempistiche procedurali;
 - **1% delle domande sono state seguite dalla rinuncia dell'attore;**
 - **79% delle domande è stato ammesso alla procedura** (nel 2015 era 60%)
 - **69% adesione degli operatori, esercenti la vendita e distributori** (nel 2015 era 60% e l'incremento è dovuto alle novità introdotte a luglio del 2015, in merito all'obbligo di adesione);
 - **e, con l'operatore aderente, l'80% di accordi** (lievemente sceso dall'84% del 2015, a sua volta in riduzione rispetto all'89% del 2014);
 - **durata media 60 giorni e due incontri per raggiungere un accordo.**

5.3.2 La Camera di Conciliazione e Arbitrato della CONSOB

Come più volte indicato, nel 2016 era attiva la Camera di conciliazione ed arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori, istituita ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, presso la CONSOB, autorità amministrativa indipendente (legge n. 216 del 7 giugno 1974). Come più volte indicato, la delibera 19602 del 4 maggio 2016, la Commissione ha approvato il Regolamento istitutivo dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), abrogando, contestualmente dalla data di avvio dell'operatività dello stesso, la delibera 18275 del 18 luglio 2012 istitutiva della Camera di conciliazione e arbitrato.

Nel corso del 2016 la Camera di conciliazione e arbitrato della Consob ha ricevuto:

- **181 domande di conciliazione nel 2015** (71⁸¹ nel 2015, +155%), di cui:
 - **5 (2,8%) ancora da perfezionare al termine dell'anno** (come nel 2015, quando erano pari al 5%);
 - **12 (6,6%) con adesione dell'intermediario** (ulteriormente scesa rispetto a 25, pari al 35% dei procedimenti gestiti), di cui:
 - **2 accordo, pari al 17%** (in diminuzione rispetto al 2015, quando erano 5 su 25, pari al 20%);
 - **9 mancato accordo, pari al 75%** (in crescita rispetto al 2015 in cui il mancato accordo aveva riguardato 15 su 25, pari al 60%);
 - **1 ancora pendenti, pari all'8%** (nel 2015, invece, 5 su 25 pari al 20%);
 - **164 (90,6%) senza adesione** (in ulteriore crescita percentuale rispetto al 2015 anno in cui la mancata adesione aveva riguardato 61 su 80, pari al 76%);
- la **provenienza geografica delle istanze** è così suddivisa:
 - **76% Nord** (nel 2015 63%);
 - **6% Centro** (20%);
 - **18% Sud e isole** (17%);
- per quanto riguarda i **valori economici**:

⁸¹ Dato modificato dalla Relazione annuale CONSOB 2016.

- **42 milioni di euro** (35 milioni nel 2015) è l'ammontare delle richieste di risarcimento;
 - **€ 18.000 e 146.000** è l'**importo mediano** delle richieste risarcitorie (nel 2015, € 23.000 e 303.000);
- **€ 392.000 importo relativo alle istanze alle quali l'intermediario ha aderito, significativamente ridotto e contenuto** (24,8 milioni nel 2015);
 - **€ 4.150** è l'**importo rimborsato a seguito di esito positivo** (circa un decimo dei € 54.000 del 2015);
- per quanto riguarda la **materia delle istanze ha ad oggetto nel:**
 - **71% azioni e obbligazioni dell'intermediario** (nel 2015 24% per investimenti);
 - **14% strumenti derivati** (nel 2015, 20%);
 - **6% altre azioni e obbligazioni** (nel 2015, 23%);
 - **6% fondi comuni di investimento** (nel 2015, 15%);
 - **4% altri prodotti** (2015, 15%).

A fine 2016 risultavano iscritti negli elenchi, che però sono cessati a fine anno, in quanto l'ACF non prevede la collaborazione né di conciliatori né di arbitri:

- **324 conciliatori** (375 nel 2015);
- **449 arbitri** (nel 2015 erano 500).

5.3.3 L'Ombudsman Bancario

L'**Ombudsman Giurì Bancario**, organismo collegiale, cui l'investitore poteva rivolgersi a titolo gratuito, dopo aver presentato formale reclamo, per controversie relative ai servizi di investimento, per richieste di risarcimento danni non superiori a € 100.000, nel suo ultimo anno di attività, il 2016, prima di essere soppiantato dall'ACF ha avuto:

- **1.172 ricorsi presentati** (contro i 903 del 2015, +30%);
- **870 ricorsi definiti** (contro 849 del 2015, +2,5%) **pari al 74% di tutti i ricorsi presentati** (in netta diminuzione rispetto al 2015, quando rappresentavano il 94%), di cui:
 - **550 ricorsi dichiarati inammissibili** o conclusi con la dichiarazione di non luogo a procedere, per incompetenza per materia, decorrenza

dei termini, pendenza di giudizio ordinario o arbitrale, **pari al 63% di tutti i ricorsi definiti** (in netta diminuzione rispetto ai 685 del 2015, che rappresentavano l'81%);

- **26 ricorsi archiviati per inattività dei ricorrenti pari al 3% di tutti i ricorsi definiti** (in diminuzione rispetto ai 34 del 2015, pari all'1%);
- **258 ricorsi decisi, pari al 30% di tutti i ricorsi definiti** (quasi il doppio rispetto ai 130 del 2015, pari al 15%):
 - **102 in senso favorevole al cliente, pari al 40% dei ricorsi decisi** e il 12% delle istanze esaminate (contro gli 86 del 2015, che rappresentavano il 66%);
 - **156 in senso favorevole alla banca o all'intermediario, pari al 60% dei ricorsi decisi** ed all'88% delle istanze esaminate (contro i 44 del 2015, che rappresentavano il 34%).

5.3.4 L'Arbitro bancario finanziario (ABF)

Istituito con delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del C.I.C.R., in attuazione dell'art. 128-bis del T.U.B., che prevede l'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'**ABF Arbitro Bancario e Finanziario** (articolato in tre collegi sul territorio nazionale: Milano, Roma e Napoli ed attivo dal 15 ottobre 2009, ai quali dal 2016 se sono aggiunti altri 4: Torino, Bologna, Bari e Palermo) è competente per le controversie di valore compreso entro i € 100.000, sollevate dai clienti nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario o di un istituto di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.a., e relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari contestati successivamente al 1° gennaio 2009, se la questione non è stata oggetto di trattazione dall'Autorità Giudiziaria. Secondo l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, abrogato dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272 e riproposto, per questa parte alla lettera, dal "decreto del fare" del 2013, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può essere soddisfatta ricorrendo o all'ABF, per operazioni e servizi bancari e finanziari, o ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'elenco del Ministero della Giustizia o alla Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob, per controversie relative ai servizi di investimento.

Quest'ultimo organismo, come più volte indicato, è stato soppresso e sostituito dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le controversie attinenti a prodotti e servizi e attività con finalità di investimento a partire dal 1° gennaio 2017.

Pur essendo stati equiparati ai fini dell'esperimento della condizione obbligatoria di procedibilità, l'ABF differisce dalla mediazione, sia per la fonte normativa da cui i due istituti traggono origine (d.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche e Testo Unico Bancario), sia per le condizioni di accesso (ad es. la procedura davanti all'ABF può essere attivata solo dal cliente con costi contenuti, mentre la mediazione ex d.lgs. 28/2010 anche dall'intermediario, secondo le tariffe previste per il valore della controversia), sia per le regole di competenza (valore) e di funzionamento (presentazione dopo 30 giorni dalla ricezione del reclamo, senza che abbia avuto esito o sia stato ritenuto insoddisfacente per il cliente, e durata presumibilmente superiore ai 3 mesi, procedura disciplinata dal d.lgs. 28/2010 e successive modifiche per la mediazione) sia, infine, per l'esito delle due procedure: nel caso dell'ABF, una decisione che non è suscettibile di diventare titolo esecutivo, a differenza del verbale di conciliazione con il quale può concludersi il procedimento di mediazione.

Il procedimento dell'ABF, distinguendosi sia dall'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile - che conduce ad una decisione vincolante per le parti - sia dalla mediazione facilitativa - nella quale il mediatore aiuta la parti a trovare la loro soluzione alla controversia - si conclude con una decisione di diritto, che non vincola né il cliente né l'intermediario, i quali possono in ogni momento ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. La pronuncia dell'ABF non ha l'effetto tipico di una sentenza: non incide sulle situazioni giuridiche delle parti e non ha valore vincolante in sé, ma l'ABF verifica e valuta il corretto adeguamento a quanto previsto dalla pronuncia da parte dell'intermediario e l'eventuale inadempimento è reso pubblico sul sito dell'ABF e della Banca d'Italia, nonché tramite due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Sono obbligati ad aderire al sistema ABF, quale condizione per l'attività bancaria e finanziaria, gli intermediari iscritti negli albi ed elenchi della Banca d'Italia: banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica, confidi.

Dalla Relazione dell'ABF del 2016, si evince che in tale anno l'ABF ha ricevuto:

- **21.652 ricorsi**, +59%, rispetto agli 13.575 del 2015, una media di 1.804 al mese (contro i 1.131 del 2015). La crescita è dovuta principalmente al forte incremento delle domande in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, escludendo questa fattispecie il numero di ricorsi è aumentato solo lievemente;
- i ricorsi sono stati **promossi da consumatori nel 96% dei casi** (93% nel 2015) e **da imprese o professionisti nel 4%** (7% nel 2015). La predominanza dei consumatori, presumibilmente, dipende dal limite di € 100.000 di competenza, dalla scarsa conoscenza dello strumento e dalla minor propensione delle imprese a ricorrere a tale strumento;
- **i ricorsi sono stati ricevuti:**
 - per il **41% dal Collegio del Sud** (contro il 38% nel 2015) che passa al primo posto, avendo avuto la maggior crescita, specialmente in Calabria e Sicilia;
 - per il **33% dal Collegio del Nord** (come nel 2015), con maggiore concentrazione in Lombardia;
 - per il **26% dal Collegio del Centro** (contro il 29% del 2015), specialmente in Campania;

come si evince dalla Relazione Annuale 2016⁸², il numero di ricorsi per milione di abitanti è stato maggiore in quelle regioni dove si stima che le competenze finanziarie siano minori e risulta correlato positivamente con il rischio di povertà;

- i ricorsi sono stati presentati nel **67,5% dagli uomini** (come nel 2015 quando era 68%) e **dal 32,5% dalle donne** (32%);
- **i ricorsi presentati per il tramite di professionisti hanno rappresentato il 61%** (come nel 2015 quando erano il 60%) e riguardano soprattutto i casi di cessione dello stipendio, con ricorrenti domiciliati nel Collegio del Sud;
- **oggetto della controversia:** al primo posto è la cessione del quinto dello stipendio, cresciuta ulteriormente rispetto al 2015, che costituisce da sola

⁸² Relazione ABF 2016, p. 33.

l'oggetto di due domande su tre, più numerosa di quella relativa a bancomat e a carte di debito:

- **cessione del quinto 71%** (in grande crescita rispetto al 2015, in cui era pari al 55%);
- **bancomat e carte di debito 6%** (10% nel 2015);
- **conto corrente 5%** (7% nel 2015);
- **mutui nel 4%** (5% nel 2015);
- **carte di credito 3%** (5%, nel 2015);
- **depositi a risparmio nel 2%** (3% nel 2015);
- **altre materie 6%** (12% nel 2015);
- **i ricorsi sono presentati nei confronti di:**
 - **Banche 42,8%** (in crescita rispetto al 33% del 2015) e riguardano la cessione dello stipendio nel caso delle banche spa e popolari, mentre il conto corrente per quelle cooperative;
 - **Finanziarie ex art. 107 32,4%** (come nel 2015 quando erano il 32%), per ricorsi relativi, anch'essi alla cessione dello stipendio;
 - **Banche estere 13,4%** (14% nel 2015) e sono relativi soprattutto alla cessione dello stipendio;
 - **Poste Italiane 4,9%** (quasi dimezzato rispetto al 9% del 2015);
 - **Altri intermediari 6,7%** (quasi il doppio rispetto al 2015, quando era 3,1%);
- **l'esito delle procedure comprende:**
 - **609 inammissibili, pari al 2,8% dei ricorsi pervenuti nell'anno** (erano 468 pari al 3,4% nel 2015, tra questi il 29% perché la questione era antecedente il limite temporale di competenza del 1.1.2009, o il soggetto non tenuto ad aderire all'ABF 23,6%, o la materia non era di competenza 18,9%, la documentazione incompleta o irregolare 19,4%, e la mancata presentazione del reclamo 5%);
 - **decisi 13.770 pari al 64% dei ricorsi pervenuti nell'anno** (erano 10.450, pari al 77% nel 2015):
 - **6.812 accoglimento totale o parziale delle ragioni del cliente, pari al 49,5%** (in crescita rispetto al 2015, quando erano 4.315 e rappresentavano il 41%).

- **3.451 cessazione della materia del contendere pari al 25%** (in diminuzione rispetto al 2015, anno in cui erano 2.784, pari al 27%);
- **3.507 respinti, pari al 25,5%** (in diminuzione rispetto ai 3.351 del 2015, pari al 32%);
- **gli intermediari si sono attenuti a quanto stabilito dai Collegi nella quasi totalità dei casi: le decisioni non eseguite sono state l'1% (erano 37 nel 2015);**
- **i tempi di definizione dei ricorsi si sono allungati raggiungendo i 314 giorni**, tolti quelli che si sono conclusi con la cessazione della materia del contendere o con la rinuncia da parte del ricorrente, e assai superiori ai termini ordinatori previsti dalla normativa: 105 giorni oltre ai 30 previsti per la comunicazione (erano 300 nel 2015, 5%).

5.3.5 La conciliazione presso i Corecom

I Corecom sono uffici di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale ed organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), presso i quali è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nell'anno 2016, come già nel 2015, erano attivi tutti i 21 Corecom regionali, tra i quali è compreso anche quello della Provincia Autonoma di Bolzano, dal momento che, la Sardegna, ultima Regione che mancava, ha sottoscritto la convenzione per l'esercizio della conciliazione nel 2013.

La procedura di conciliazione tra utenti ed operatori (disciplinata dalla delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni⁸³) è suddivisa in due fasi: la prima relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, delegata ai Corecom, e la seconda, eventuale, di definizione della controversia con provvedimento dell'Autorità. Le funzioni relative a tale seconda fase, a fine 2016, non erano state ancora delegate a tutti i Corecom, mancandone ancora 4⁸⁴.

⁸³ Da ultimo modificata con la delibera 597/11/CONS.

⁸⁴ Nel dettaglio, ad inizio 2016, risultavano aver ricevuto le deleghe di seconda fase:

Il tentativo di conciliazione in caso di controversie tra utenti e operatori presso i Corecom è obbligatorio: il ricorso in sede giurisdizionale è, infatti, improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo o presso il Corecom, competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero, anche in via telematica, dinanzi alle Camere di Commercio, o, ancora, presso i centri di negoziazione paritetica (istituiti con accordi tra operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale) o gli organismi di mediazione. D'altra parte se da una verifica preliminare, o, successivamente, all'avvio della procedura, risulta che la controversia è stata sottoposta al tentativo di conciliazione presso uno degli organismi alternativi, la procedura sarà dichiarata inammissibile.

Come anticipato nelle premesse, il d.lgs. 130/2015 ha attribuito all'Autorità il compito di tenuta dell'elenco degli organismi *ADR* abilitati ad esercitare la funzione conciliativa nelle procedure volontarie ricadenti nel settore di propria competenza, di cui all'art. 141 *decies* del Codice del Consumo ed al momento della stesura della presente ricerca, luglio 2017 gli organismi *ADR* iscritti nell'elenco sono in tutto 14.

Con delibera n. 11/17/CONS, l'AGCOM ha inoltre emanato un Atto d'indirizzo sul funzionamento generale degli organi di "negoziazione paritetica" (art. 141-*ter*, lett. e) del Codice del consumo) e, nello specifico, su un Organo di garanzia unitario per le negoziazioni paritetiche nel settore delle comunicazioni elettroniche e postale.

L'AGCOM ha, inoltre, avviato l'attivazione di un nuovo sistema di **gestione telematica delle controversie** nella prospettiva di ampliare la tutela degli utenti, anche attraverso gli strumenti partecipativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie con i professionisti, previsti dalla normativa europea, quale l'ODR (On-line Dispute Resolution).

Inoltre, si rammenta che nel 2016 è stato rinnovato il **Protocollo d'Intesa tra AGCOM e Unioncamere** volta a determinare un modello di riferimento

1) Abruzzo; 2) Basilicata; 3) Bolzano; 4) Calabria; 5) Emilia-Romagna; 6) Friuli Venezia Giulia; 7) Lazio; 8) Liguria; 9) Lombardia; 10) Marche; 11) Molise; 12) Piemonte; 13) Puglia; 14) Sicilia; 15) Toscana; 16) Trento; 17) Umbria, mentre risulta che non avessero ricevuto tali deleghe: 1) Campania; 2) Sardegna; 3) Valle d'Aosta; 4) Veneto.

unico per le procedure di mediazione in materia di comunicazioni elettroniche svolte dagli Sportelli delle Camere di commercio. Scopo del Protocollo è agevolare il ricorso degli utenti alle procedure alternative di risoluzione del contenzioso nelle materie di competenza dell'Autorità e, parallelamente, contribuire alla diffusione della conciliazione camerale come ulteriore strumento per l'effettiva tutela degli utenti delle telecomunicazioni, prevedendo una riduzione dei costi della procedura e lo sviluppo di progetti di formazione e divulgazione congiunti.

A seguito della presentazione dell'istanza presso i Corecom sono sospesi per 30 giorni i termini per agire di fronte all'autorità giudiziaria, tuttavia decorso tale termine, anche se la procedura di conciliazione non si è conclusa, oppure in caso di esito negativo o di accordo parziale del tentativo di conciliazione (esperito presso il Corecom o presso gli altri organismi di conciliazione), **entrambe le parti o il solo utente, possono chiedere al Corecom di decidere con un proprio provvedimento la controversia**, presentando apposita domanda scritta oppure possono promuovere il ricorso al giudice ordinario. La **procedura di definizione** della controversia può essere attivata a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'autorità giudiziaria. Tale procedura, che prevede la possibilità della convocazione delle parti in un'udienza di discussione e la facoltatività dell'assistenza legale, si conclude con un provvedimento, che in caso di fondatezza dell'istanza, può disporre il rimborso delle somme non dovute o gli indennizzi, salvo la possibilità per l'utente di rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento del maggior danno.

Tale **attività di definizione della controversia**, grazie alla quale oltre il 50% di coloro che non hanno raggiunto un accordo in conciliazione, si rivolge all'Autorità o ai Corecom è **in continua crescita**. Le istanze nel 2015 sono state complessivamente **9.349** (8.115 nel 2014, +15%), così suddivise:


- **Corecom con 6.647 istanze** (6.107 nel 2015, +9 %);
- **Autorità**, per conto delle Regioni che non hanno ancora acquisito la delega, **con 2.702 istanze** (2.008 nel 2015, +35%), il cui procedimento è stato

concluso nell'88% dei casi. Dei procedimenti conclusi, nel 61% dei casi le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, nel corso dell'udienza o, comunque, nel corso della procedura, mentre nel 14% dei procedimenti si è giunti fino al provvedimento finale (come già nel 2015 in cui sull'88% di procedimenti conclusi, il 73% delle parti aveva raggiunto un procedimento di conciliazione in udienza o nel corso della procedura, mentre nel 21% dei casi si era giunti fino al provvedimento finale).

La procedura di conciliazione obbligatoria si caratterizza sia per il fatto che **l'utente può partecipare all'incontro personalmente, senza obbligo di assistenza tecnica**, sia perché la procedura è **interamente gratuita** e, se la conciliazione presso il Corecom si conclude con esito positivo, è redatto un **verbale che è titolo esecutivo** (l. 481/1995, art. 2, comma 24), mentre in caso di esito negativo, è redatto sintetico verbale nel quale ciascuna parte può chiedere di verbalizzare esclusivamente la propria proposta di composizione. Considerata l'uniformità dei Corecom diffusi sul territorio nazionale e delle modalità di erogazione della conciliazione, che trovano il loro fondamento nel regolamento approvato con la delibera dell'Autorità sopra citata, si ritiene opportuno presentare l'attività di tali organismi complessivamente⁸⁵.

DOMANDE CORECOM												
ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DOMANDE	8.434	16.248	33.167	38.801	43.403	49.348	55.655	69.138	71.755	86.670	89.493	90.415
%		+92	+104	+16,6	+12	+13,7	+12,8	+22,7	+3,8	+20,8	+3,2%	+1

⁸⁵ Si avvisa che, a differenza delle edizioni precedenti in cui si erano somministrati i questionari ai singoli Corecom, la fonte dei dati è la Relazione Annuale 2017, che purtroppo, non riporta il dettaglio di ciascun Corecom come in passato, pertanto alcune tabelle non potranno essere compilate.



Per quanto riguarda la conciliazione presso i Corecom è possibile osservare che:

- nel 2016 i Corecom tornano a collocarsi al secondo posto per numero di domande ADR rilevate, rispettivamente con 90.415 pari al 32,8%, contro le 89.493 pari al 31,2% di tutte le domande di ADR ricevute in tale anno in Italia nel 2015;
- La conciliazione Corecom ha registrato una crescita significativa e costante negli anni, man mano che tutti i Corecom hanno ricevuto la delega (c.d. di prima fase) per gestirla. Mentre dal 2013, anno in cui l'ultimo Corecom ha ricevuto la delega per la conciliazione, la crescita, dovuta quindi ormai solo all'aumento dell'attività sviluppata da ciascuno di essi, prosegue, ma è molto più contenuta ed in progressiva diminuzione.
- Tuttavia, l'andamento positivo delle domande ricevute negli anni dal Corecom dimostra che tale forma di conciliazione obbligatoria, offerta gratuitamente, gestita da un ente pubblico e presente in modo uniforme e organizzato in rete su tutto il territorio nazionale, rappresenta una risorsa per operatori ed utenti e costituisce un modello che ha funzionato negli anni.

Al successo della conciliazione presso i Corecom contribuiscono sia la collaborazione degli operatori, che non solo aderiscono alle procedure, ma tendono anche a recepire le indicazioni emerse dal contenzioso predisponendo pratiche più trasparenti, sia l'elevata pubblicizzazione del servizio da parte dall'ente pubblico e delle associazioni di consumatori.

In relazione all'oggetto del contenzioso, migrazione ed errata fatturazione si confermano come la motivazione più frequente di ricorso ai Corecom; seguite dai casi di interruzione/sospensione del servizio e di attivazione di prodotti/servizi non richiesti e spese di recesso.

I procedimenti conclusi dal Corecom sono stati 91.784, in diminuzione (-6%) rispetto ai 97.236 del 2015.

In merito all'**esito** dei procedimenti nel **2016 su 90.415 domande**:

- **4.619 istanze inammissibili, pari al 5% di tutte le domande pervenute** (4.247 nel 2015, -9%);
- **57.784 conciliazioni concluse con esito positivo, 64%** (57.935 nel 2015).
 - **11.337 esiti positivi per accordi pre-udienza 19,6%** (12.668 nel 2015);
 - **46.447 esiti positivi per accordi in udienza 80,4%** (45.267 nel 2015);
- **16.077 conciliazioni concluse con esito negativo, di cui 17,8%** (16.335 nel 2015):
 - **2.194 esiti negativi per mancata comparizione dell'operatore 13,6%** (2.642 nel 2015);
 - **13.883 esiti negativi per mancato accordo 86,4%** (13.693 nel 2015);
- **La percentuale complessiva di accordi sale all'83,4%, ancora superiore rispetto a quella già elevata del 82,7% del 2015, se in tale percentuale si ricomprendono anche i provvedimenti di definizione.** In tale ipotesi, **i mancati accordi**, di conseguenza, sono complessivamente il **16,6%** (come nel 2015, 17,35%);
- **9.376 archiviazione per mancata comparizione dell'istante o di entrambe le parti 10,4%** (8.419 nel 2015);
- **2.559 pendenti 2,8%** (2.557 nel 2015);
- **l'ammontare del valore delle procedure risolte con successo dai Corecom risulta pari a circa 31 milione di euro** (contro i 33 milioni del 2015);
- **la durata media è di 70 giorni** (nel 2015 erano 71) e occorre sottolineare il grande sforzo compiuto dai vari Corecom per avvicinarsi progressivamente a rispettare il termine ordinatorio previsto dall'art. 3 comma 3, della delibera 173/07/CONS, per la durata della procedura, fissato in 30 giorni.

Purtroppo la Relazione dell'AGCOM del 2017 non scende in questo dettaglio, ma nel 2014 erano emerse alcune peculiarità delle conciliazioni presso i Corecom:

- avevano un **valore medio variabile** negli anni, ma sempre abbastanza contenuto, intorno ai **€ 610** con una certa variabilità interna dovuta al fatto che si tratti di clienti business, di solito di valore economico mediamente più elevato;

Le ragioni principali dei positivi risultati degli ultimi anni, pur a fronte di un costante aumento d'istanze, delle riduzioni del personale e dei riassetto organizzativi, è anche l'esito del costante sforzo dei Corecom di cercare di offrire una maggiore qualità dei servizi, una maggiore attenzione all'utente e di promuovere il ricorso a strumenti telematici, migliorando decisamente i risultati.


5.4 La mediazione amministrata in Italia nel 2016: i dati del Ministero

Com'è noto, con l'entrata in vigore del d.lgs.28/2010, alla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia è stato attribuito il compito di realizzare il monitoraggio statistico, pertanto, anche la presente edizione del *Rapporto* utilizzerà per il panorama nazionale tali dati.

Dalla rilevazione realizzata dalla Direzione Generale di Statistica, Statistiche Relative al Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, si può osservare quanto segue.

Numero e Tipologia delle domande

Nel 2016 le domande di mediazione sono state 183.977, pari al 66,8% di tutte le domande di ADR registrate in tale anno, grazie alle quali l'istituto si ricolloca al primo posto superando la conciliazione dei Corecom. **Le domande di mediazione nel 2016 sono scese del -6,3% rispetto al 2015, anno in cui erano 196.247** e detenevano la prima posizione con il 68,5%. Il grafico e la tabella che seguono illustrano l'andamento delle domande di mediazione negli anni e la percentuale rappresentata da tale istituto sull'insieme delle istanze ADR rilevate ciascun anno, dall'osservazione dei quali si evince che i numeri crescono in maniera significativa quando è in vigore la mediazione obbligatoria.



	2016	2016/ 2015 %	2015	2015/ 2014 %	2014	2014/ 2013 %	2013	2013/ 2012 %	2012	2012/ 2011 %	2011	2011/ 2010 %	2010
Domande Mediazione*	183.977	-6,3	196.247	+9	179.587	+331,7	41.604	-73	154.879	+154,7	60.810	+228	18.525
Percentuale su domande ADR	66,8		68,50		67,26		31,38		63,88		43		21,5

* Per l'anno 2010 sono ricomprese anche alcune conciliazioni.


- anche nel 2016, le domande di mediazione sarebbero state molto più numerose se la Direzione di Statistica del Ministero avesse inserito nel conteggio le ben **86.011 domande ricevute da un unico organismo di mediazione, relativo ai contratti di assicurazione**, iscritto di recente nel Registro degli Organismi di Mediazione, che per i dati che porta viene definito dalla Direzione un **“outlier”** statistico e a causa di ciò tutti i numeri ad esso relativi sono stati espunti dall’analisi (sia pure in diminuzione rispetto al 2015 erano 104.208);
- se tali domande fossero state conteggiate avrebbero fatto innalzare il **numero di domande di mediazione del 2015 alla notevole cifra di 269.988**, in diminuzione -11% rispetto al 2015, anno nel quale aggiungendo le domande pervenute a tale organismo si era giunti addirittura a 300.455, quota mai raggiunta da nessuna tipologia di strumento ADR, neppure dalle negoziazioni paritetiche nei contratti in serie, come durante il periodo dei crack bancari in cui era cresciuto notevolmente il contenzioso;
- come anticipato, la **contrazione delle domande di mediazione sembrerebbe collegata, alla generale riduzione del contenzioso civile**, per il periodo 30 giugno 2015-30 giugno 2016, pari al -4,48% - che raggiunge il 20% su tre anni -, come riportato nella Relazione di inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 2016 del Procuratore Generale della Corte di

Cassazione⁸⁶, ma potrebbe anche dipendere da **una crescente tendenza alla mancata rilevazione dell'esistenza del tentativo obbligatorio, ad opera del giudice e delle parti**. Se tale ipotesi fosse confermata, nelle edizioni successive, potrebbe avere degli effetti negativi sullo sviluppo della mediazione;

- purtroppo i seguenti dati non risultano riportati nel 2016, ma si rammenta che **i procedimenti iscritti, nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, nel 2015, erano stati 191.721, per la prima volta inferiori, dunque, alle 196.247 domande di mediazione registrate lo stesso anno**. Operando un raffronto tra il 2015 e il 2013, si riportava una riduzione generale totale del numero dei procedimenti civili, pari all'8%, mentre nelle materie oggetto di mediazione, la flessione è stata del 16%;
- appare subito evidente, infatti, come **gli elevati volumi nelle domande dipendano dalla vigenza della mediazione obbligatoria**, reintrodotta con il c.d. "decreto del fare", nell'ultimo trimestre del 2013, dopo la sua abrogazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 272/2012, e che **ha riportato la mediazione ai valori del 2012, anzi ancora superiori**, considerando che la pronuncia della Corte era proprio del dicembre e già in quel mese vi era stata una contrazione nel numero delle domande: 183.977 nel 2016, -6,3%, 196.247 nel 2015, +9%, 179.587 nel 2014, +331,7, rispetto alle 41.604 del 2013, le quali rappresentavano il -73% di quelle delle 154.878 del 2012, a loro volta il +154,7% rispetto alle 60.810 del 2011;
- dal grafico, riportato di seguito si evince sia l'andamento a curva dei trimestri, nel quale in genere il primo e il quarto registrano il maggior numero di domande sia il fatto che nel **secondo trimestre del 2012**, con l'entrata a pieno regime di tutte le materie di mediazione obbligatoria previste dal d.lgs. 28/2010, erano state presentate il maggior numero di domande di mediazione mai registrate fino ad allora, pari a **51.634**, nei **primi due trimestri del 2013**, quando la mediazione obbligatoria era stata abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale, le domande erano drasticamen-

⁸⁶ Relazione di inaugurazione dell'Anno Giudiziario del 2016 del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, p. 47.

te scese, rispettivamente a 4.785 e 4.485 casi, per ricominciare a salire dal terzo trimestre del 2013. Nel 2014 il volume di domande appare in crescita, mentre nel **2015**, anno in cui sono state registrate il maggior numero di domande di mediazione, il **primo trimestre rappresenta un massimo storico, con 57.074 domande. Nel 2016 il primo trimestre è pari a 52.763** (-7,5% rispetto alle 57.074 del 2015), per scendere, nel secondo trimestre a 50.161 (-1%, rispetto al 2015, quando erano 50.560) ed arrivare, nel terzo trimestre, in genere il più basso, a 32.099 (-10,4% rispetto alle 35.819 del 2015), e risalire, nel quarto, a 48.954 (-7,3% rispetto alle 52.794);





- ancora nel 2016, quattro domande su cinque sono costituite dalla **mediazione obbligatoria**, mentre risulta in crescita la mediazione delegata e inverte la tendenza quella volontaria:
 - **il 79,6%** di tutte le domande di mediazione rilevate sono costituite da casi di **mediazione obbligatoria** (in lieve flessione rispetto al 81,6% del 2015);
 - **l'8,8%** è costituito da domande di mediazione volontaria (in lieve crescita rispetto al 2015 quando era pari all'8,3%) confermando i dubbi in merito alla riuscita dell'intento di diffusione cultura della mediazione, dal momento che la mediazione volontaria appare schiacciata dalla mediazione obbligatoria, invece, che sviluppata;

- **l'11% di tutte le domande riguarda ipotesi di c.d. “mediazione demandata”** (in ulteriore crescita rispetto al 2015, quando rappresentava il 9,7% del 2014), tale percentuale in crescita rispetto al passato, anche a seguito della modifica apportata dal “decreto del fare” che permette al giudice di “disporre” e non più di “invitare” le parti all'avvio di una mediazione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti. Anche se non è possibile distinguere nei dati in quanti casi i giudici rilevino d'ufficio il mancato ottemperamento della condizione di procedibilità e in quanti, invece, decidano di mandare la controversia in mediazione valutata l'opportunità;
- **lo 0,5% risulta derivante da clausola contrattuale** (come nel 2014 in cui rappresentava lo 0,4%);
- l'analisi dell'andamento delle domande di mediazione, negli anni, dimostra che la mediazione obbligatoria, che era stata introdotta dal legislatore anche per favorire lo sviluppo delle altre forme di mediazione, quali strumenti di gestione dei conflitti, in primo luogo quella volontaria, ma anche quella demandata, tende piuttosto:
 - ad assorbire la volontaria, al punto che, quando la mediazione obbligatoria, è in vigore, la mediazione volontaria sviluppa un volume di domande pari al 10% circa del totale e più precisamente: il 13,3% nel 2012/2013, il 10% nel 2014, scende addirittura all'8,3% nel 2015, dato confermato con l'8,8% nel 2016. In numeri assoluti, la mediazione volontaria, nel 2016, risulta tornata a numeri inferiori (15.284) a quelli faticosamente raggiunti nel 2010 (18.525) dopo che, specialmente attraverso gli interventi legislativi che privilegiavano il ricorso alla mediazione delle Camere di Commercio, vi era stato un progressivo, continuativo sviluppo e che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010, sono stati quasi replicati, solo nel 2013 (17.677), anno in cui la mediazione obbligatoria era stata dichiarata incostituzionale;
 - Nel 2015 risulta ancora in crescita raggiungendo, per la prima volta, **la quota significativa dell'11%, con 19.128 domande, la mediazione demandata, che è passata dall'1,7% nel 2011, con 700 casi,**


al 3,3%, con 4.965 domande nel 2012, alle 489 del 2013, pari al 2%, alle 7.669 nel 2014, pari al 5,6%, alle 18.062 domande nel 2015, pari al 9,7%;

- Nel 2016 le domande di mediazione demandata non solo hanno registrato un incremento ulteriore rispetto all'anno precedente, +6%, ma inferiore rispetto a quanto avvenuto tra 2014 e 2015 quando erano cresciute di oltre il doppio, + 134%, ma, anche quest'anno superano, del 25%, le mediazioni volontarie che pur vantavano una tradizione maggiormente consolidata (19.128 mediazioni demandate, contro le 15.284 delle mediazioni volontarie);



- la **provenienza delle domande** risulta sostanzialmente stabile, confermando sostanzialmente quella rilevata nel 2015, con una maggiore concentrazione al **Nord**, sia pure in diminuzione, che riceve, nel 2016, il **42,1%** di tutte le domande (contro il 44% del 2015), mentre il **21,2% sono depositate al Centro** (rispetto al 22% del 2015) e il **25,9% al Sud**, (in crescita rispetto al 2015 quando era il 24%) e il **10,8% nelle isole** (come nel 2015, quando era pari al 11%);
- per quanto riguarda le **materie**:
 - La distribuzione delle domande conferma sostanzialmente quella dell'anno precedente: in prima posizione si ritrovano nel 2016, i **contratti bancari con il 20,5%** (nel 2015 dal 23,5%), seguiti dai **diritti reali con il 14,4%** (13,7%), dal **condominio con l'12,2%** (11,9%), dalla **locazione con il 11,6%** (12%), che salgono rispettivamente al terzo e al quarto posto, mentre **“altra natura” con il 12,5%** (11,3%), torna alla terza posizione dalla quinta e presumibilmente vi confluiscono le materie della mediazione volontaria, dal **risarcimento del danno da responsabilità medica con il 6,7%** (6,6%), dai **contratti assicurativi con il 6,2%** (6%), mentre più contenuti appaiono le **divisioni dei beni con il 5,1%** (4,8%), e le **successioni ereditarie con il 4,5%** (4,2%) e, ancora di più, i **contratti finanziari con il 3,2%** (3,1%), nonché il **comodato con l'1,3%** (1,2%), e l'**affitto d'azienda 1%** (0,8%), il **risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa 0,7%** (come nel 2015) e non si registrano casi di **patti di famiglia** (come nel 2015). Il risarcimento danni da veicoli e natanti, che rappresentava da solo il 20,5% nel 2011-2012, quando rientrava tra le materie che prevedevano la mediazione come condizione di procedibilità, e che com'è noto, non è stato riproposto tra esse nel “decreto del fare”, non è stato conteggiato (nel 2015 era pari allo 0,3%);
 - Si rammenta, però, che l'**organismo definito dalla Direzione Statistica Generale, “outlier”**, ovvero, quello non inserito nell'elaborazione statistica dal Ministero della Giustizia in quanto presentava un'attività non in linea con quella degli altri organismi, **da solo avrebbe portato la materia dei contratti assicurativi, dei quali si occupa, al 36% ridisegnando tutte le percentuali**;

- Nella percentuale relativa ad “altra natura”, pari al 10,9%, confluiscono, presumibilmente, le materie relative alla mediazione non obbligatoria, soprattutto volontaria e da clausola contrattuale e sarebbe interessante poter approfondire tali materie, per valutare l’opportunità della scelta operata dal legislatore nell’individuare per quali controversie la mediazione è condizione di procedibilità. In altre parole, sarebbe interessante verificare in quali materie cittadini ed imprese presentano mediazioni volontarie anche per fare un raffronto con le materie nelle quali si sviluppavano le mediazioni, prima dell’introduzione del d.lgs. 28/2010, e che, si rammenta, riguardavano controversie relative alle telecomunicazioni, al commercio, all’edilizia, al turismo ed al diritto societario;



- **il valore medio è di € 139.544** (+1,2% rispetto al 2015, anno in cui era pari a € 137.862). I valori medi hanno variazioni assai significative, che

vanno dai € 70.000 della divisione e dai € 50.000 per il risarcimento danni per responsabilità medica e le successioni ereditarie, fino ai € 5.000 del condominio, valore medio più basso registrato;

- **il valore mediano** (ovvero il valore che si trova al centro della distribuzione) si riduce rispetto a quello del 2015 ed è **pari a € 17.000** (era € 19.992, -15%);

Descrizione delle procedure

- **La durata media** di una procedura è cresciuta ulteriormente per arrivare a **115 giorni** (+12% rispetto ai 103 del 2015) **qualora l'aderente sia comparso e sia stato raggiunto un accordo**, mentre la Direzione di Statistica non riporta la durata del procedimento **nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto**, che nel 2014, era pari a **63 giorni**. La durata media con aderente comparso e raggiungimento dell'accordo, aumenta progressivamente, passando dai 65 giorni del 2012, agli 82 del 2013 (+26%), agli 83 del 2014 (+1%), ai 103 del 2015 (+24%). La durata media del procedimento di mediazione risulta superiore a quella fissata con il "decreto del fare", in tre mesi, dando conto della flessibilità del procedimento di mediazione che nella prassi permette di svolgere un maggior numero di incontri, rispetto al passato e di gestire la tempistica con maggiore libertà delle parti;
- **Nel 2016 i proponenti nel 60% dei casi** (contro il 52% del 2015), e **gli aderenti nel 84%** (83% nel 2015) **delle procedure di mediazione volontaria**, partecipano alla mediazione **con il proprio legale di fiducia**. Tale dato è rimarchevole in quanto, nel periodo in cui vigeva la mediazione obbligatoria, ma senza l'obbligo di assistenza legale, la percentuale di assistenza legale per entrambi aveva superato l'80% ed, infine, perché, tradizionalmente, è superiore la percentuale di assistenza legale per il proponente che per l'aderente. Si rammenta, invece, che, a seguito dell'entrata in vigore del "decreto del fare", 21 settembre 2013, l'assistenza legale è diventata obbligatoria per legge, nei casi di mediazione come condizione di procedibilità;
- **l'adesione della parte chiamata alla mediazione** si ha nel **46,9%** dei casi (in crescita rispetto al 2015, in cui rappresentava il 44,9% dei casi),


mentre la **mancata adesione** è scesa ulteriormente, continuando a rappresentare, comunque, un caso su due, ovvero, il **50,4% dei casi** (contro il 52,7% dei casi) e la **rinuncia**, di chi ha proposto la domanda, è scesa passando al **2,7%** (dal 2,4%);

- nonostante, il sensibile miglioramento nella percentuale di adesione anche se resta penalizzante la percentuale di mancate adesioni, a poco meno di 1 procedura su 2, vero punto debole da sempre di tutta la mediazione, rispetto al quale le sanzioni/incentivi previsti del legislatore del d.lgs. 28/2010 e riproposti nel d.lgs. 69/2013, nonché l'introduzione del primo incontro informativo, non sono risultati molto efficaci;
- E' importante evidenziare come **la percentuale di adesione dell'aderente, comprendendo le procedure in cui entrambe le parti compaiono solo al primo incontro, presenta un trend in continua crescita, dopo il minimo storico registrato nel terzo trimestre del 2013**, prima dell'introduzione del "decreto del fare", con il 23,7% per poi aumentare al 36,8% nel quarto, e mantenersi sopra il 41% in tutto il 2014, intorno al 44-45% nel 2015 e al 47% nel 2016 (46% nel primo trimestre, 46,8% nel secondo, 47,2% nel terzo e 48,2% nel quarto);
- Per quanto riguarda **l'esito delle procedure**, nelle quali la parte chiamata alla mediazione è comparsa, **l'accordo viene raggiunto in media nel 23,9%** (in lieve crescita rispetto al periodo precedente, in cui era pari al 23%), **arrivando addirittura al 26,3% nel quarto trimestre e il mancato accordo raggiunge il 76,1%** (era il 77%), **se però si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo, il tasso di accordi, raggiunge il 43,6%** (come nel 2015 quando era 43,5%);
- rispetto agli esiti, vengono confermate le tendenze, già rilevate in passato, secondo le quali **la percentuale d'accordo è molto più elevata nel caso della mediazione volontaria, pari al 39%** (era il 40,6% dei casi nel 2015), **mentre nel caso della obbligatoria è pari al 23%** (in lieve crescita rispetto al 2015 quando era 21,2%) **e nella demandata al 15%** (era il 14,5%). Occorre ricordare che, in tali percentuali, vengono conteggiati anche i casi in cui le parti aderiscono al solo incontro informativo,

senza raggiungere accordo. Infatti, se si prendono in considerazione, invece, **solo i procedimenti in cui le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione**, la percentuale di accordo raggiunto risulta, addirittura, molto più elevata, seppure in diminuzione rispetto al passato: **volontaria 61% (62%), obbligatoria 44% (43%) e demandata dal giudice 32% (31%)**;

- pur in crescita, i dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica confermano, infatti, **una percentuale di successo di gran lunga più elevata nel 2013, quando era in vigore la mediazione volontaria** (il 44,1%, nel primo trimestre del 2013, che raggiunge addirittura il 63,2%, nel secondo), che crolla con la reintroduzione dell'obbligatorietà (32% nel terzo trimestre del 2013) e che continua a diminuire fino al minimo storico del primo trimestre 2015 (20,9%), per **poi risalire nell'anno fino al 26,3% del quarto trimestre del 2016, ma senza avvicinarsi neanche lontanamente ai risultati del periodo in cui vigeva solo la mediazione volontaria**. Mentre l'analisi compiuta escludendo le procedure in cui l'aderente ha partecipato al primo incontro riporta un tasso di accordo pari a quasi il doppio (43,2% primo trimestre, 42,9% nel secondo, 42,7% nel terzo e 43,6% nel quarto);
- Purtroppo, così formulati, **i dati del Ministero non permettono di valutare pienamente l'efficacia del primo incontro informativo**, introdotto, com'è noto, dal "decreto del fare", in quanto, non esplicitano le percentuali di adesioni al primo incontro informativo, magari suddividendole per materia, e dell'eventuale prosecuzione successiva, nonché gli esiti per ciascuna di tali fasi, se non, indirettamente, laddove si dice che la percentuale di adesione è pari al 46,9%, la percentuale di accordo tra coloro, che accettano di sedersi al tavolo dopo il primo incontro, passa, al 43,6%, escludendo le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo. Pertanto, è difficile concludere se la previsione del primo incontro informativo abbia, davvero o almeno in parte, raggiunto due degli scopi per i quali era stato presumibilmente introdotto: da un lato quello culturale/conoscitivo di avvicinare alla mediazione soggetti ignari dell'istituto permettendo loro di comprendere in che cosa consista


e quali possibilità offra, effetto che sembrerebbe confermato dalla crescita della percentuale di adesione; dall'altro, trasformare una buona percentuale di adesioni dei 'neofiti' in accordi deflattivi della giurisdizione ordinaria, aspetto sul quale sembrerebbe che le resistenze rispetto all'istituto siano rimaste sostanzialmente le stesse, avendo ora le parti la possibilità di partecipare al primo incontro senza un reale interesse di conoscerlo o sperimentarlo e con la libertà di decidere di non proseguire negli incontri. Pertanto si auspica di poter approfondire questi aspetti con ulteriori dati che permettano di dipanare meglio la questione;



- Anche nel 2016, dall'analisi dell'eventuale correlazione tra percentuale di domande presentate, adesione e di accordo, suddivise per **materia**, vengono confermati alcuni dati interessanti: come già indicato il più **alto numero di domande si ha per i contratti bancari** (20,5%), mentre in genere, tutte le altre materie si attestano intorno a poco più del 10%, **diritti reali** (14,4%), **condominio** (12,2%), **locazione** (11,6%), l'"altra natura" - presumibilmente relativa alla mediazione volontaria - (12,5%), mentre le **divisioni e le successioni** sviluppano ancora una percentuale di domande inferiore (rispettivamente 5,1% e 4,5%). Tuttavia, sono proprio queste ultime ad avere un **tasso di adesione più elevato**: e precisamente, le successioni, in cui l'adesione è pari oltre due domande su tre (62,3%), la divisione (58,9%) in cui l'adesione riguarda due domande su tre, ma anche i diritti reali (55,2%), patti di famiglia (54,5%), il condominio (52,9%) e l'affitto d'azienda (52,6%). Mentre, per quanto riguarda il **tasso di accordo** esso è più elevato per i diritti

reali (36%), dall'”altra natura” (36%), che, presumibilmente, come già indicato, riguarda i casi di mediazione volontaria, l'affitto d'aziende e il comodato (32% ciascuna), divisione e locazione (29% ciascuna), successioni (27%), condominio (26%). I dati del 2016 sembrano confermare la linea di tendenza già rilevata gli anni precedenti: ovvero non solo che, tra le materie che erano state scelte dal legislatore per l'obbligatorietà del tentativo, non tutte sviluppano lo stesso volume di domande (i contratti bancari, rappresentano da soli una domanda di mediazione su cinque, rispetto ai casi di patti di famiglia che quest'anno non hanno registrato nessuna procedura), ma anche che le parti chiamate aderiscono in maniera più massiccia ad alcune tipologie di materie (successioni, divisioni, diritti reali, patti di famiglia, condominio, affitto d'aziende e locazione, in una domanda su due) e raggiungono accordi in altre ancora (in un caso su tre, nei diritti reali, altra natura, ma anche nell'affitto di azienda, nel comodato, nella divisione, nella locazione e, in un caso su quattro, nel condominio e nelle successioni ereditaria).

Ricordiamo che i criteri utilizzati dal legislatore per individuare le materie per le quali è stato prescritto il tentativo di mediazione obbligatorio sono essenzialmente due: la presenza di rapporti di durata tra le parti, sia per ragioni di tipo economico sia personale, e/o la conflittualità elevata. Dall'analisi dei dati emerge che nelle materie di conflittualità economica si sviluppa il maggior numero di domande (contratti bancari), mentre nelle materie dove ci sono i rapporti personali più stretti si ha il maggior numero di adesioni (successioni, divisioni, diritti reali e patti di famiglia) e di accordi (diritti reali, altra natura, affitto d'azienda, comodato, divisione e locazione) presumibilmente perché sembrano emergere altri interessi personali che possano portare alla conclusione dell'accordo:



- un'attenzione particolare merita la **relazione tra l'adesione delle parti, lo svolgimento dell'incontro alla presenza di entrambe le parti ed il raggiungimento degli accordi**, come si **evidenzia dalla tabella che segue:**

MEDIAZIONE	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2011/ 2012	%	2010	%
Domande	183.977		196.247		179.587		41.604		215.689*		18.525	
Raggiungimento accordo su incontri svolti	22.693	26,3	20.266	23	17.747	24,4	5.716	42,4	12.788*	43,9	6.666	63,8
Mancato accordo su incontri svolti	63.592	73,7	67.849	77	54.986	75,6	7.764	57,6	16.330*	56,1	3.782	36,2
Adesione su procedimenti gestiti	86.285	46,9	88.115	44,9	72.733	40,5	13.480	32,4	29.118*	27	10.448	56,4
Mancata adesione su procedimenti gestiti	92.724	50,4	103.422	52,7	101.826	56,7	23.839	57,3	72.579*	67,3	8.077	43,6
% accordi su domande		12,3		10,3		9,8		12,4		11,8		36

* Il dato è relativo a ciascuna delle due annate.

Dall'analisi dei dati emerge che:

- **le domande sono molto elevate, a seguito e quando è in vigore, la mediazione obbligatoria**, 183.977 nel 2016, -6,3%, 196.247 nel 2015, +9%, 179.587 nel 2014, +331,7, rispetto alle 41.604 del 2013 (anno in cui in parte la mediazione obbligatoria era stata abrogata dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega), le quali rappresentavano il -73% delle 154.878 del 2012, a loro volta il +154,7% rispetto alle 60.810 del 2011, + 228% rispetto al 2010 anno in cui era in vigore solo la mediazione volontaria 18.525;
- il dato che è interessante estrapolare riguarda **il numero di incontri che prima e dopo l'introduzione del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche, si sono svolti alla presenza di entrambe le parti** (tolti quelli volti ad accertare la mancata comparizione), **la comparsa dell'aderente appare in costante crescita**: era crollato quando era stata introdotta la mediazione obbligatoria, passando dal 56,4% nel 2010, anno in cui la mediazione era solo ancora volontaria, al 27% nel 2011/2, per risalire al 32,4% nel 2013, anno in cui la mediazione obbligatoria risultava in parte abrogata, ed arrivare gradatamente fino a quasi un caso su due, dopo l'introduzione del primo incontro informativo, dal momento che dal conteggio vengono escluse proprio le procedure in cui le parti partecipano al solo primo incontro, pari al 40,5% nel 2014, 44,9% nel 2015 e 46,9% nel 2016, la più alta da quando la mediazione è condizione di procedibilità, ma pur sempre a distanza rispetto a quando era solo volontaria, sia pur sempre più ravvicinata;
- **Il tasso di accordo sui procedimenti davvero tenuti, scende dal 63,8% del 2010, anno in cui era in vigore solo la mediazione volontaria, al 43,9% del 2011/12, al 42,4% del 2013, al 24,4% del 2014, dopo l'entrata a regime delle modifiche legislative del D.Lgs.28/2010, che hanno visto l'introduzione del primo incontro informativo, l'eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione per il risarcimento danni per la circolazione dei veicoli e natanti, l'obbligo della presenza dei legali per le mediazioni obbligatorie, al 23% del 2015, per risalire nel 2016 al 26,9%**, meno della metà rispetto a quando la mediazione era solo volontaria, anche se rispetto a questi ultimi tre anni i dati riportano

che il tasso di successo sale al 47% nel 2014, al 43,5% nel 2015 e al 46% nel 2016, se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo;

- Con la conseguenza che **il numero di procedure in cui si è sviluppato l'accordo costituisce una parte contenuta rispetto al numero di domande, sia pure in crescita: nel 2016 12,3%, nel 2015 10,3%, nel 2014 9,8%, nel 2013 12,4%, nel 2011/12 11,8%, nel 2010 36% mettendo in luce come la percentuale è stata più elevata nel 2010 anno, in cui la mediazione era solo volontaria**, anche se in questo periodo la mediazione era gestita quasi esclusivamente dalle CdC e verteva su controversie telefoniche, turismo, commercio ed edilizia. Si rammenta tuttavia che la percentuale di accordi sul numero di domande non tiene conto degli accordi presi al di fuori della mediazione, ancor più facilitati dall'esistenza del primo incontro informativo tra le parti e il mediatore, e si rileva che tale esito appare in crescita costante, sia pure contenuta, dopo il 2013, anno in cui è stata reintrodotta la mediazione obbligatoria;


L'analisi di tali risultati conferma, ancora una volta, che la mediazione volontaria, anche se non riesce ad attivare un grande numero di procedure, tuttavia, porta, in percentuale, ad un numero maggiore di accordi, a fronte della mediazione obbligatoria che costringe parti e operatori giuridici a fare i conti con essa, sviluppando il maggior numero di domande mai rilevato tra le forme di ADR. D'altra parte, il fatto che vi sia una costante crescita dei casi di mediazione demandata (dal 2% del 2013 all'11% del 2016), della percentuale di adesione (rispettivamente dal 40,5% del 2014 al 46,9%) e di accordo alla mediazione (dal 24,4% del 2013 al 26,9% del 2016), confermano, nel nostro ordinamento, l'importanza dell'esistenza di un istituto come la mediazione basata sulla piena libera autodeterminazione delle parti nel determinare l'esito e non di tipo decisorio/valutativo sempre più diffuso, nonché gestito nella metà dei casi da privati, al punto da rappresentare la più grande forma di privatizzazione della giustizia.

Si tiene a sottolineare, infatti, come il successo della mediazione non possa essere fatto coincidere con il numero di accordi, in quanto, essa offre la

possibilità alle parti di incontrarsi e di confrontarsi, anche solo per decidere di non concludere un accordo durante l'incontro, ma al di fuori di tale contesto e/o di rinunciare ad eventuale procedimento successivo.

In merito alle analisi specifiche per **tipologia di organismi** in rapporto alla percentuale di accordo e di adesione, la Direzione Statistica del Ministero illustrando l'esito di 173.474 procedure, le suddivide tra:

- **organismi privati**, enti che hanno definito il maggior numero di procedimenti esaminati (90.270 pari al 52% di tutti i procedimenti definiti), ma hanno il secondo tasso più elevato di accordo rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (26,6%) e il secondo tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (47,9%);
- **organismi di mediazione espressione degli Ordini degli Avvocati**, i quali sono secondi per numero di procedimenti definiti (62.987 pari al 36,3%), hanno il tasso di accordo più basso rilevato rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (20,9%) e il tasso più basso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (37,2%);
- **organismi espressione delle Camere di Commercio**, i quali con 18.728 procedimenti definiti mantengono anche nel 2016 la terza posizione per procedimenti gestiti (pari all'10,8%), hanno il terzo tasso di accordo rilevato rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare (23,1%) e il terzo tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso, raggiungendo il significativo esito di una procedura su due (46,9%);
- **organismi espressione di altri ordini professionali**: hanno definito 1.489 procedure, pari allo 0,9% di tutte le procedure rilevate, hanno il tasso più elevato di accordo rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (35,5%) e il tasso di definizione più elevato con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (51%);



- sempre nel caso in cui compaia l'aderente, **la percentuale più alta di accordo**, pari al 35%, viene raggiunta nelle controversie che stanno nello scaglione tra € 1.001 e € 5.000, per scendere al 32% (nello scaglione successivo tra € 5.001 e 10.001) e scendere ancora al 23% nel valore fino a € 1.000. La percentuale di raggiungimento dell'accordo via via decresce all'aumentare del valore della controversia fino ad arrivare al 7% nello scaglione tra € 500.001 e 2.500.001/5.000.000 e riprendere con il 14% per le controversie oltre i € 5.000.000;
- dai dati che precedono risulta che **il maggior tasso di accordo** (tra il 44% del primo scaglione, il 53% del secondo, il 50% del terzo e il 43% del quarto) è registrato entro i procedimenti nei quali le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione entro € 25.000, confermando i valori medi delle procedure che avevano condotto all'accordo, registrati per la mediazione volontaria prima dell'introduzione della mediazione obbligatoria.

Valore delle controversie	% Accordi con aderente comparso 2016	% Accordi con aderente comparso 2015
I scaglione (fino a € 1.000)	23	24
II scaglione (fino a € 5.000)	35	34
III scaglione (fino a €10.000)	32	30
IV scaglione (fino a € 25.000)	26	23
V scaglione (fino a € 50.000)	20	19
VI scaglione (fino a € 250.000)	15	13
VII scaglione (fino a € 500.000)	14	12
VIII scaglione (oltre € 2.500.000)	9	10
VIII scaglione (fino a € 5.000.000)	7	10
IX scaglione (oltre € 5.000.000)	14	15

- Le statistiche relative al 2016, riportano i casi di **patrocinio a spese dello stato relativo al periodo 2013-2016, che costituiscono una percentuale molto contenuta:**
 - **1% proponenti esonerati dal pagamento dell'indennità;**
 - **1,2% aderenti esonerati dal pagamento dell'indennità, così suddivisi:**
 - **volontaria: 1,5% proponenti e 1,4% aderenti;**
 - **demandata dal giudice: 1,1% proponenti e 1,6% aderenti;**
 - **obbligatoria: 0,9% proponenti e 1,1% aderenti.**

5.5 Gli approfondimenti dell'indagine di Isdaci sulla mediazione amministrata in Italia nel 2016: i dati delle Camere di Commercio

Per integrare e approfondire i dati sulla mediazione, la ricerca di Isdaci illustra i dati relativi alle mediazioni delle Camere di Commercio, gentilmente forniti dall'Osservatorio Camerale.

Per quanto riguarda le Camere di Commercio, occorre ricordare che esse fin dall'emanazione della legge 580/1993 hanno cominciato, per prime, a gestire procedure di conciliazione, maturando negli anni una grande esperienza e professionalità, così:


- le **Camere di Commercio nel 2016** hanno ridotto il numero di domande ricevute raggiungendo le **19.040** (in diminuzione rispetto ai **25.930** del 2015, -27%);
- il 2016 rappresenta l'anno in cui le **Camere di Commercio sono tornati ai valori anteriori al 2015, anno in cui avevano registrato il maggior numero di casi mai ricevuti, ciò è dovuto, da un lato alla contrazione registrata dai numeri della mediazione civile commerciale e dall'altro all'incertezza relativo alla situazione delle Camere di Commercio, modificate dalla riforma e accorpate tra loro, con una riduzione programmata da 105 a 60, nonché dalla riduzione degli investimenti e delle risorse per promozione e formazione in materia;**
- dalla tabella e dal grafico che seguono, che illustrano l'andamento del numero di domande di mediazione rilevate dal 2005 al 2016 suddivise per enti, risulta chiaramente che **le Camere di Commercio hanno gestito**

la quasi totalità delle domande di conciliazione, prima e di mediazione, poi, fino al 2010 e solo dall'introduzione della normativa sulla mediazione civile commerciale, la quale ha sostanzialmente equiparato enti pubblici e privati nella gestione delle procedure, sono state superate, per numero di casi, dagli altri organismi, privati e da quelli espressione dell'Ordine degli Avvocati. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina della mediazione civile e commerciale, da parte della Corte Costituzionale, per eccesso di delega, e della successiva reintroduzione con il c.d. "decreto del fare" si assiste ad una crescita delle domande di mediazione pervenute alle CdC, al punto che nel 2014 esse erano quasi il doppio dell'anno precedente e continuano a crescere anche nel 2015, raggiungendo valori ai quali non erano mai arrivate, mentre nel 2016 si assiste ad una nuova contrazione;

- Anche se occorre rammentare che, mentre **i dati dell'Osservatorio Camerale sono certi**, quelli globali del Ministero sono in proiezione, in quanto, in media, **solo circa la metà** degli Organismi forniscono i dati (nel 2016 445, su 778, pari al 57%);

DOMANDE DI CONCILIAZIONE MEDIAZIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Amministrate:</i>												
- al di fuori delle CCIAA	53	73	706	244	316	1.138	43.258	135.973	29.125	157.069	170.317	164.937
- presso le CCIAA	6.304	9.326	14.183	20.246	18.642	17.387	17.552	18.906	12.479	22.518	25.930	19.040
TOTALE	6.357	9.329	14.889	20.490	18.958	18.525	60.810	154.879	41.604	179.587	196.247	183.977


- Pertanto, **le Camere di Commercio nel 2016 hanno visto ridursi, anche se di misura, la quota percentuale sulla totalità di domande di mediazione, pari al 10,3%** (contro il 13,2% del 2015), tenuto conto che le CCIAA rappresentano il 14,7% di tutti gli Organismi iscritti nel Registro del Ministero (84 su 572);



- Dall'analisi dei dati risulta che **per lunghi anni le Camere di Commercio hanno rappresentato i principali organismi presso i quali presentare domande di conciliazione.** Con l'introduzione della normativa sulla mediazione, sembrerebbe che cittadini e operatori privilegino gli altri Organismi nei casi in cui debbano presentare domande di mediazione obbligatoria, mentre prediligano le CCIAA nei casi in cui si trovino a gestire mediazioni volontarie. Infatti, nel 2012, anno in cui era in vigore la mediazione obbligatoria, la percentuale di domande ricevute dalle CdC è pari al 12,2%, mentre nel 2013, anno in cui è stata in parte abrogata la mediazione obbligatoria, risale al 30% nel 2013, per scendere con l'introduzione della mediazione obbligatoria: nel 2014 pari al 12,5%, nel 2015 pari a 13,2% e nel 2016 al 10,3%;
- In merito alla tipologia di soggetti coinvolti nelle procedure, le 19.040 domande di mediazione gestite dalle Camere di Commercio nel 2016, confermano quanto era già avvenuto nel 2015, anno in cui per la prima volta nella storia delle CdC al primo posto si erano collocate le mediazioni tra **privati e ciò appare particolarmente significativo, per la storia delle CdC presso le quali vi è una tradizione di conciliazioni tra imprese e consumatori, anche agevolata da sovvenzioni pubbliche:**

 - 42% mediazioni tra privati, 7.997** (nel 2015 erano 10.631, pari al 41%);

- **37% mediazioni tra imprese e consumatori, 7.045** (nel 2015 erano 9.854, pari al 38%);
- **21% mediazioni tra imprese, 3.998** (nel 2015 erano 5.445, pari al 21%);




- **Le materie** ricalcano, sempre di più, quelle rilevate dal Ministero per la mediazione, in generale, ripetendone anche la progressione successiva per volume di casi. Si segnalano alcune peculiarità:
 - Innanzitutto, occorre segnalare che, tradizionalmente, in considerazione dell'art. 13 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS, in base al quale è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso i Corecom o presso le CCIAA o ancora presso gli organismi di conciliazione paritetica, **un numero molto significativo delle procedure gestite dalle Camere di Commercio riguardava le controversie telefoniche, al punto da superare il 60% delle controversie da esse gestite**, anche se si rammenta che tale servizio era offerto a pagamento, salvo periodi nei quali le controversie per i consumatori venivano gestite gratuitamente dalle CCIAA. Tale percentuale, che appare in diminuzione negli anni, anche a seguito dell'entrata a pieno regime di tutti i Corecom, **nel 2016 è lievemente cresciuta rispetto all'anno precedente: 10% contro l'8,2% del 2015**;
 - Ugualmente, significativa, la percentuale di "altra natura" è pari all'11% (come nel 2015, pari al 11,5% e assai inferiore al 22,3% del 2013, anno in cui la mediazione era stata volontaria);

- E' interessante notare come vi sia stato un progressivo avvicinamento delle materie delle mediazioni presso le CCIAA a quelle previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, con la conseguenza che alcune materie tradizionali delle conciliazioni presso tali enti costituiscono ormai una percentuale infinitesimale: commercio (0,4%), artigianato (0,02%), industria, manifatturiera e turismo (0,1%), così come le domande di conciliazione obbligatorie relative alla subfornitura (0,3%).
- Le domande di mediazione presso le CCIAA riguardano le seguenti **materie**, riportate in ordine decrescente:
 - **22% contratti bancari e finanziari** (contro il 20,5% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **13% diritti reali** (contro il 14,4% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **10% locazione** (contro il 11,6% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **9% condominio** (contro il 12,2% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **6% responsabilità medica** (contro il 6,7% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **5% divisione** (contro il 5,1% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **5% contratti assicurativi** (contro il 6,2% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **5% successioni ereditarie** (contro il 4,5% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **1% comodato** (contro l'1,3% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **1% affitto d'aziende** (contro l'1% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **1% la diffamazione a mezzo stampa e 0,3% circa il risarcimento del danno da circolazione di veicoli** (come le statistiche ministeriali nello stesso periodo per la diffamazione, mentre il risarcimento del


danno da circolazione non è riportato);

- **altro 11%** (contro il 12,5% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo).




- **Le adesioni rappresentano il 48% delle domande ricevute: gli incontri registrati nell'anno 2016 sono stati, infatti, 9.158**, percentuale lievemente superiore rispetto al 46,9% del dato Ministeriale del 2016. Rispetto al 2015, anno in cui gli incontri delle CCIAA erano 9.424, pari al 36,3%, si rileva una riduzione in numeri assoluti (-2,8%), perché in tale anno le procedure erano un terzo in più, ma risultano in netta crescita in termini percentuali. **Nel 2016 il valore complessivo delle procedure è di € 18.030.376** (contro i 3.095.093.831 del 2015, che però aveva rappresentato un anno eccezionale);

- **La percentuale di mancate adesioni si assesta, nel 2016, al 52%, inferiore a quello dell'anno precedente (55%)** ed è molto importante sottolineare come di fatto una domanda su due, arriva all'incontro di mediazione. E' ugualmente importante sottolineare tale dato, in quanto, trattandosi di procedure in cui la parte chiamata ha la possibilità di non aderire, tale percentuale è, in genere, assai superiore;
- Osservando il dettaglio dei dati, riportato di seguito, appare subito evidente che **gli incontri si svolgono:**
 - **45% tra privati per un valore complessivo di € 4.852.151** (nel 2015 erano 44,5%, per un valore complessivo di € 2.316.219.806);
 - **35% tra imprese e consumatori per un valore complessivo di € 9.946.655** (nel 2015 33,5%, per un valore complessivo di € 338.993.092);
 - **20% tra imprese € 3.231.570** (nel 2015 22%, per un valore complessivo di € 439.880.932);



- Rispetto agli incontri tenuti, le procedure di mediazione gestite nell'anno 2016 hanno avuto il seguente **esito:**
 - **24% ha avuto esito positivo**, così suddivise:
 - **47% delle controversie tra privati, che si confermano al primo posto, come nel 2015;**

- **37% delle controversie tra imprese e consumatori;**
- **16% delle controversie tra imprese.**
- Vengono confermate le percentuali del 2015, anno in cui al primo posto c'erano le controversie tra privati, con il 48,5%, seguite da quelle tra imprese e consumatori, con il 35% e da quelle tra imprese il 16,5%. Tali percentuali erano assai più alte nel 2013, anno in cui era vigente quasi esclusivamente la mediazione volontaria ed infatti su un totale di accordi, pari al 53,4%: il 66,9% era tra le controversie tra imprese e consumatori, il 42,4% tra imprese ed il 36,2% tra privati. I dati del 2013, confermano il fatto che, la mediazione volontaria non incrementa di molto la percentuale di adesione, ma porta ad un tasso molto più consistente di accordi raggiunti, quando la parte chiamata aderisce alla mediazione.
- **La percentuale di accordi delle mediazioni camerale conferma, la percentuale registrata dal Ministero per gli organismi, di definizione con accordo raggiunto se l'aderente compare, che si rammenta essere in media 23,9% delle procedure con aderente comparso** (mentre risulta lievemente superiore al tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso, che secondo la Direzione Statistica del Ministero, pari al 46,9% delle CdC contro il 43,6% del dato nazionale);
- **76% ha avuto esito negativo**, come nel 2016, quando era il 75%, mentre nel 2013 era pari al 46,6%, ma come anticipato, riguardava soprattutto i casi di mediazione volontaria, nei quali vi è una maggiore percentuale di accordo. Tale dato, in ogni caso conferma il 75,9% dei dati Ministeriali, relativi alle mediazioni in cui è comparso l'aderente;



- La **durata media** delle procedure, **pari a 51 giorni**, risulta essere in netta diminuzione sia rispetto alla durata legislativamente prevista per la mediazione, ovvero 90 giorni, sia rispetto ai **dati Ministeriali del 2016, 115 gg, -125,5%**, sia, infine, rispetto a quelli dell'anno precedente e precisamente: **-31% rispetto ai 74 giorni per le CdC nel 2015 e -50,4% rispetto 103 per i dati Ministeriali**;
- **il valore medio € 143.000, +2,5% rispetto ai dati del 2016 del Ministero € 139.544 e +3,6% rispetto ai dati Ministeriali del 2015 € 137.862**;
- Rispetto al **rapporto tra valore delle controversie nel caso degli incontri tenuti**, quale che sia l'esito raggiunto nel 2016, invece, vi è una lieve riduzione della percentuale di casi entro i 1.000, e la concentrazione del maggior numero di casi tra scaglioni fino a quello da € 5.001 a 250.000, mentre vi è un crollo della percentuale di casi di valore più elevato, passato dall'8,1% allo 0,7%, come si evince dalla tabella allegata:

VALORE ECONOMICO	2016	2015
fino a € 1.000,00	12,2%	13,3%
da € 1.001,00 a € 5.000,00	14,3%	13,6%
da € 5.001,00 a € 25.000,00	24,5%	20,9%
da € 25.001,00 a € 50.001,00	16,0%	14,8%
da € 50.001,00 a € 250.000,00	24,6%	19,6%
da € 250.001,00 a € 2.500.000,00	7,4%	9,7%
oltre € 2.500.001,00	0,6%	8,1%

Da quanto precede viene confermato, il rilevante ruolo delle Camere di Commercio nell'ADR, in quanto, hanno saputo acquisire e incrementare una grande esperienza, professionalità e autorevolezza sia nel campo dell'arbitrato amministrato, sia della mediazione, anche se nel 2016 appaiono pagare le incertezze legislative derivanti dalla riforma che le ha riguardate e dagli accorpamenti in corso, nonché dalla mancanza di risorse e di investimenti per la promozione dei servizi.

**ESPERIENZE E RIFLESSIONI SUI SERVIZI DI RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, NEL QUADRO DELLE RIFORME LEGISLATIVE
IN ATTO**

Sabrina Diella e Tiziana Pompei*

Sommario: 1. La conciliazione e la mediazione civile e commerciale – 2. L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio. – 3. La riforma delle CCIAA e la riorganizzazione dei servizi camerale.

L'azione delle Camere di commercio ha consentito la progressiva affermazione dei servizi di arbitrato e di mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Le recenti riforme hanno posto il Sistema camerale nella condizione di effettuare una riflessione sugli interventi necessari affinché si possano continuare a garantire queste funzioni, fondamentali, che consentono oggi al sistema giudiziario di migliorare la propria efficienza, di recuperare facilmente informazioni e di contare su strumenti alternativi qualificati, anche con la finalità di deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali.

L'obiettivo è quello di preservare e migliorare i significativi risultati raggiunti in termini di efficacia dei servizi, tenendo conto del rinnovato quadro normativo e dei necessari interventi di razionalizzazione, di riorganizzazione e di ammodernamento dei servizi di ADR delle CCIAA, in un contesto diverso e in continua evoluzione.

1. La conciliazione e la mediazione civile e commerciale

Con il coordinamento ed il supporto di Unioncamere, tutte le Camere di commercio fin dal 1996 hanno strutturato gli uffici e adottato regolamenti e tariffe uniformi sul territorio nazionale.

L'esistenza della rete degli 85 servizi di conciliazione delle Camere di commercio (105 sportelli attivi sul territorio) e la loro esperienza, affiancata anche

* Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale Unioncamere; Sabrina Diella, Area Regolazione del Mercato Unioncamere.

da un sistema di risoluzione on-line delle controversie che permette di gestire “virtualmente” ogni fase della procedura, ha consentito al Governo di introdurre nel nostro ordinamento l’attuale modello di mediazione civile commerciale, potendo contare già su una rete di servizi strutturata e con una presenza diffusa. Tutto ciò, tra l’altro, ha reso possibile l’introduzione, nella legislazione italiana della condizione di procedibilità della mediazione, iniziativa unica nel panorama europeo.

La disciplina della mediazione in Italia, introdotta con la legge delega n. 69/2009 e attuata con il decreto legislativo n. 28/2010, si è posta in continuità con la legislazione precedente e ha costituito un elemento di grande innovazione per l’ordinamento italiano.

L’Unioncamere ha da subito condiviso la scelta di un modello di procedura essenziale, di facile accesso per le imprese, soprattutto, affidato alla gestione di organismi (c.d. mediazione amministrata). La disciplina ha risposto alla necessità di un intervento non più legato a singole normative speciali, destinate a regolare alcuni rapporti o alcuni contratti, ma adeguato per la soluzione stragiudiziale di tutte le controversie civili e commerciali.

È stato, dunque, consolidato il modello di mediazione amministrata che, sulla scorta dell’esperienza del diritto societario (d.lgs. n. 5 del 2003), ha voluto aprire la mediazione al mercato, affidando questo compito a soggetti vigilati dal Ministero della Giustizia, in grado di garantire serietà ed efficienza dal punto di vista regolamentare, amministrativo e contabile, oltre ad un elevato livello di competenza e di professionalità del personale dedicato e dei mediatori e conciliatori.

Con la riforma della mediazione sono state affiancate alla mediazione volontaria, quella delegata dal giudice, l’obbligatorietà da clausola contrattuale e la previsione della condizione di procedibilità stabilita per legge in alcuni settori particolarmente conflittuali.

Va ricordato che sul d. lgs. n. 28 del 2010 è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale del 2012 che ha annullato la previsione della condizione di procedibilità per “eccesso di delega”. Successivamente il Governo nel decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 ha risolto la questione superando le obiezioni della Corte e ripristinando un nuovo modello di condizione di procedibilità.

Lo scorso anno la legge di conversione n. 97 del 2017 del d.l. n. 50 del 2017 (la manovra fiscale correttiva del 2017) è intervenuta a modificare il comma 1-bis, dell'articolo 5, del d.lgs. 28/2010, eliminando la temporaneità dell'obbligatorietà della mediazione (che aveva carattere sperimentale e transitorio fino al 21 settembre 2017) e rendendo stabile il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Si tratta di un significativo risultato – che legittima e qualifica pienamente l'utilità della mediazione nel panorama degli strumenti extragiudiziali - raggiunto anche grazie al contributo del Sistema camerale, che in diverse occasioni e in diversi momenti di confronto con il Governo e con il Parlamento, ha sostenuto l'introduzione, in Italia, di una disciplina organica delle ADR. La previsione della condizione di procedibilità della mediazione civile e commerciale ha sicuramente favorito la diffusione dell'utilizzo della mediazione, migliorando il funzionamento del sistema giudiziario italiano e soprattutto ha dato forza alla convinzione che un sistema strutturato di strumenti di giustizia alternativa, con una molteplice offerta di servizi, può favorire un'evoluzione culturale in grado di determinarne lo sviluppo.

L'obiettivo da raggiungere è quello di consentire alla mediazione e alle ADR di diventare uno strumento di uso "comune" e di riferimento nei comportamenti e nelle relazioni tra le imprese: indipendentemente dalla previsione dell'obbligatorietà.

La mediazione civile e commerciale rappresenta una occasione importante per il nostro Paese per ridurre il contenzioso e tutelare gli interessi del mercato. È necessario, però, uno scatto di efficienza per rendere ancora più effettivo il ricorso a tali strumenti.

E' sufficiente considerare che le controversie che riguardano le imprese si traducono in costi che risentono dei ritardi e della lunghezza dei procedimenti e incidono in media sul fatturato annuo aziendale per lo 0,8% e tutto ciò genera una spesa complessiva per il sistema delle imprese italiano pari a 23 miliardi di euro (fonte: Censis-Eurisko).

Inoltre, uno degli elementi che, in un sistema di competizione internazionale, i manager delle aziende adottano per scegliere il territorio, l'area e il Paese nel quale insediarsi è proprio quello dell'efficienza della giustizia, misurabile in termini di tempi e costi e, quindi, di certezza del diritto.

Il ranking di "Doing Business" che anche per il 2017, monitorando l'economia di 189 Paesi in tutto il mondo, ha misurato, per conto della World Bank, alcuni dati economici per individuare gli Stati in cui è più facile fare impresa. Il Rapporto basa i suoi giudizi su 10 parametri tra i quali quanto è complicato aprire un'azienda, ottenere credito dalle banche, risolvere controversie contrattuali, pagare le tasse, proteggere gli investitori e risolvere le insolvenze. L'Italia in questa classifica generale ha registrato un leggero arretramento rispetto all'anno precedente (dal 44° posto al 50°). Ma il dato più rilevante per il nostro Paese è segnalato nel ranking "Enforcing contracts", la sezione di Doing Business in cui viene analizzata l'efficienza della giustizia civile, che misura i tempi, i costi e il numero di procedure necessarie per recuperare un credito dopo un grado di giudizio e una procedura esecutiva. L'Italia per i tempi di soluzione del contenzioso si posiziona al 108° posto e gli imprenditori per avere giustizia devono attendere mediamente 1120 giorni. I loro colleghi nel resto d'Europa, per una causa civile, meno della metà (in media 485 gg).


L'eccessiva durata dei processi nel nostro Paese, dunque, mina la fiducia delle imprese verso il "servizio giustizia" e compromette anche la loro capacità competitiva.

In questo contesto dunque un ruolo significativo può e deve essere assegnato alla conciliazione e alla mediazione.

E il Sistema camerale ha contribuito a consolidare questo ruolo: le Camere infatti, pur rappresentando poco meno del 10% degli Organismi iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia, hanno gestito dal 2011 ad oggi 110.000 procedure di mediazione con tempi medi di soluzione di circa 50 gg e un valore medio delle controversie di Euro 148.000. Solo nel 2016 i casi gestiti sono stati oltre 20.000.

Sulla base dei dati del Ministero della Giustizia e analizzati nel "Decimo Rapporto ISDACI sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia" gli

Organismi di mediazione attivi in Italia risultano in totale **778 distribuiti tra gli Enti pubblici e privati come evidenziato nel grafico che segue:**



I 778 organismi di mediazione hanno una rete di 7.800 sedi secondarie distribuite nel territorio nazionale come indicato di seguito:



Le domande di mediazione nell'ultimo anno, complessivamente, sono state circa 200.000 e tutte relative a controversie nazionali.

La tipologia più ricorrente di contenzioso si è concentrata prevalentemente nelle seguenti materie:

Tipologia di contenzioso	Valore %
Contratti bancari	23,5
Diritti reali	13,7
Locazione	12
Condominio	11,9
Rc medica	6,6
Contratti assicurativi	6
Successioni	3,2

Nella prospettiva di diffondere e di estendere il ricorso delle imprese e dei professionisti ai sistemi digitali, ai tradizionali sistemi di ADR si sono affiancati strumenti on line di risoluzione alternativa delle controversie, i cosiddetti ODR, di cui le Camere di commercio potrebbero farsi maggiormente promotrici, proprio in virtù delle tecnologie e dei sistemi già diffusi al loro interno. Il 70% degli Organismi di mediazione e di conciliazione camerale utilizza l'applicativo informatico realizzato da Infocamere (Conciliacamera) che consente di depositare on-line le domande e di gestire "virtualmente" tutte le fasi della procedura, compreso l'incontro di conciliazione. L'attuale normativa però non consente di sviluppare al meglio tale "forma" di mediazione per i vincoli e le formalità, che determinano la necessità di organizzare in ogni caso un incontro con la presenza delle parti e dei loro legali.

2. L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio

Le Camere svolgono, su tutto il territorio nazionale, anche attività di arbitrato amministrato, una forma di giustizia privata che equivale ad un primo grado di giudizio: molte Camere di commercio sono impegnate in questi servizi, che vengono offerti con la garanzia della terzietà, dell'indipendenza, della

professionalità dell'organismo, della certezza dei costi e della semplicità e trasparenza delle regole.


Nell'esperienza delle CCIAA è molto frequente la tendenza a fornire questi servizi in convenzione con altre camere, come ad esempio, la Camera Arbitrale della Camera di commercio di Milano, che ha stipulato accordi con altre 12 Camere o ADR Piemonte della Camera di commercio di Torino che gestisce arbitrati per conto di tutte le Province Piemontesi o Curia Mercatorum cui hanno partecipato alcune Camere del Veneto.

Si tratta, anche in questo caso, dell'unica rete nazionale di servizi di arbitrato amministrato, rivolta alla gestione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e secondo i dati del 2016, in alcune realtà territoriali, specializzata in alcuni ambiti: assicurativo (Milano, Messina, Lodi, Torino); marittimo (Genova, Milano, Torino, Delta Lagunare); immobiliare (Milano, Bergamo, Bologna, Roma, Ancona, Maremma e del Tirreno, Genova, Torino, Delta Lagunare); appalti (Milano, Bergamo, Como, Delta Lagunare, Piacenza, Ravenna, Roma); commerciale (Bologna, Bolzano, Latina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Basilicata); diritto societario (Bergamo, Bologna, Cuneo, Milano, Padova, Reggio Emilia, Roma, Torino, Treviso).


Tale specializzazione ha consentito di arricchire anche gli elenchi degli arbitri di molte professionalità, non solo di tipo giuridico ed economico ma anche di elevata specializzazione tecnica.

Le Camere di commercio solo negli ultimi dieci anni hanno gestito complessivamente oltre 6.700 arbitrati, che si sono conclusi con un lodo arbitrale mediamente in 200 gg. e, solo nel 2016, le Camere Arbitrali hanno gestito circa 595 procedimenti. Attualmente la rete può contare su 66 Camere Arbitrali che rappresentano 87 Camere di commercio.


Il Decimo Rapporto ISDACI sulla diffusione della giustizia alternativa ha evidenziato, che nel 2016 le **Camere Arbitrali** attive sono state **in totale 143 con una diversa natura giuridica, rappresentata nel grafico che segue:**



Le **procedure** complessivamente gestite sono state **784** (di queste 131 della Camera Arbitrale di Milano) e nella maggior parte dei casi (95%) hanno riguardato controversie nazionali.



I procedimenti sono stati gestiti per il **76%** dei casi dalle **Camere di commercio** (595 su 784) con una maggiore concentrazione negli ambiti indicati nel grafico che segue:



Il valore medio è risultato di **Euro 243.486,00** e la durata media di **256 gg** .

3. La riforma delle CCIAA e la riorganizzazione dei servizi camerali

Passando ad una valutazione della mediazione nell'ambito del Sistema camerale invece, è importante considerare che la riforma - realizzata con la legge n. 124 del 2014 ed attuata con il decreto legislativo n. 219 del 2016 - ha riorganizzato l'intero sistema con la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali che dovranno diventare 60, con un sistema di finanziamento che, dal 2017, prevede una riduzione del 50% del diritto annuale e con una ridefinizione importante delle funzioni e delle attività.

Nella riforma è confermato il ruolo delle CCIAA sull'attività di risoluzione alternativa delle controversie, anche se la formulazione prevede, in alcuni casi e per alcuni strumenti, la convenzione e il cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati e con la copertura non inferiore al 50% dei costi o, in altri casi invece, come l'arbitrato amministrato, la possibilità di fornire il servizio in regime di libera concorrenza.

Si tratta di modalità nuove rispetto a quelle che le Camere hanno fornito fino ad ora: la nuova formulazione della riforma introduce una visione "moderna"

delle funzioni di giustizia alternativa, legata ancora con più vigore alla qualità del risultato e ad una organizzazione di servizi affidabile anche dal punto di vista economico. Questa innovazione va vista in modo positivo perché conferma, seppur con modalità e metodologie differenti, il ruolo delle Camere nelle ADR, riassegnando vigore alla stagione degli accordi e delle convenzioni che ha dato slancio ed ha consentito a questi servizi di radicarsi nel tessuto delle Camere di commercio, ancor prima che le norme affidassero tali competenze al Sistema.

E' importante che in questa fase di attuazione della riforma delle Camere di commercio e nel corso degli accorpamenti, avviare una riflessione sull'ammmodernamento dei servizi di giustizia alternativa, per qualificare gli strumenti di ADR e per valorizzare pienamente l'attività poiché – mai come oggi – i principali vantaggi del ricorso a tali servizi rappresentati dalla semplicità, dalla rapidità e dall'economicità della procedura, gioverebbero al mondo imprenditoriale, evitando i costi monetari e gli oneri amministrativi legati ai ricorsi giurisdizionali, e favorendo il raggiungimento di una soluzione delle controversie commerciali in un breve lasso di tempo.

Le Camere operano in una realtà ormai diversa, in continua evoluzione e in un mercato di questi servizi più ampio rispetto al passato che coinvolge oltre agli ordini professionali – soprattutto avvocati e commercialisti – moltissimi organismi privati, collocati ormai su tutto il territorio nazionale. L'esistenza di nuovi competitor quindi, spinge a trovare delle soluzioni innovative, che potrebbero rimettere in discussione i modelli e le metodologie che fino ad oggi il sistema camerale ha acquisito, una evoluzione che, forse se sfruttata appieno, potrebbe dare nuova "linfa" e nuovo vigore a queste competenze e trovare nuove filoni di lavoro e nuove forme di attività.

RIFLESSIONI ED ESPERIENZE SULL'ARBITRATO

Filippo Danovi*

Sommario: 1. Premessa. Le ADR quali forme di giustizia complementare. – 2. L'arbitrato. Punti di forza e profili nevralgici. – 3. Arbitrabilità delle controversie e diritti disponibili. – 4. Interpretazione ed estensione della convenzione d'arbitrato. – 5. Il procedimento. – 6. La prova e l'istruttoria. – 7. Arbitrato e poteri cautelari. – 8. I rapporti tra arbitrato e processo ordinario. – 9. L'arbitrato oltre i confini del diritto nazionale.

1. Premessa. Le ADR quali forme di giustizia complementare

Un'indagine volta a mettere a fuoco il ruolo delle A.D.R. nel nostro ordinamento non può che confermare in linea generale l'importanza e anzi la centralità che questi strumenti hanno assunto nell'ambito del sistema ai fini dell'amministrazione della giustizia. L'utilizzo di tali modelli si è infatti negli ultimi anni ampliato per numero e progressiva tipizzazione, anche legislativa, e le relative tecniche vanno sempre più affinandosi attraverso l'approfondimento teorico e l'esperienza pratica di tutti gli operatori del settore.

Ma non solo. Ciò che risulta maggiormente apprezzabile in questa prospettiva è che l'interesse per le A.D.R. si va progressivamente affrancando da una impostazione “in negativo” basata sul legame – in passato spesso richiamato quasi a necessaria giustificazione di un'opzione o scelta differente da quella offerta dalle vie ordinarie e rispetto ad esse “nemica” (quasi che l'attributo “alternativo” portasse in sé anche connotati di scetticismo e di opportuna distanziamento) – che tali forme di giustizia presentano con la patologia del processo civile.

Certo, non vi è dubbio che il richiamo a questi modelli è sovente favorito e incentivato (soprattutto dal legislatore) anche in ragione della loro portata deflattiva rispetto a una giurisdizione civile che continua a presentare nodi intricati e di difficile risoluzione (*in primis* sotto il profilo del complessivo carico dei ruoli giudiziari e della durata dei processi): eppure nel tempo si va sempre

* Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Milano Bicocca; Componente il Comitato Scientifico Isdaci

più consolidando il convincimento per cui l'arbitrato, la mediazione e gli ulteriori modelli di giustizia alternativa offrono utilità, vantaggi ed effetti benefici in sé e per sé considerati, proprio in ragione della loro innata capacità di adattarsi alle specificità della controversia e alle particolarità del caso concreto. Non si tratta quindi di fenomeni che si affermano per colmare lacune od ovviare ai problemi della giurisdizione, quanto piuttosto di forme di giustizia sinergica e “complementare”, fondamentali per una più attenta e mirata composizione delle controversie civili e commerciali (e se si guarda alla diffusione in particolare della mediazione, addirittura anche fuori da tali ambiti).

2. L'arbitrato. Punti di forza e profili nevralgici

Esaminando in particolare la potenzialità espressiva dell'arbitrato, può essere interessante in primo luogo muovere una riflessione da alcuni degli aspetti generali che tradizionalmente vengono sottolineati nella descrizione dell'impatto anche “sociale” dell'istituto, sempre calato nel sistema della giurisdizione ordinaria e con la stessa rapportato.

Un primo profilo al riguardo è quello della riservatezza, e si tratta di un profilo che ha sempre svolto un ruolo chiave nella gestione dei conflitti; ruolo che è divenuto nevralgico e dirimente a motivo della portata sempre più estesa, capillare e verrebbe da dire anche invasiva delle nuove tecnologie di comunicazione, che possono ingenerare soprattutto per le imprese o per i soggetti comunque esposti al pubblico effetti altamente pregiudizievoli e addirittura perniciosi. Da questo punto di vista, dunque, la riservatezza continua a rappresentare un valore indeclinabile e un punto di forza determinante dell'arbitrato. Eppure, se la riservatezza agisce per la singola fattispecie come elemento rafforzativo, la stessa gioca paradossalmente un ruolo contrario nella diffusione della cultura dell'arbitrato, poiché impedisce di conoscere con precisione quale sia l'effettivo grado di diffusione di tale strumento nel sistema.

Altamente meritoria è dunque l'opera di approfondimento e di attenta indagine che sfocia nei “*Rapporti sulla diffusione della Giustizia alternativa in Italia*”. La presente edizione “festeggia” il decimo anniversario, ed è stata come sempre curata da Isdaci in collaborazione con Unioncamere e altri Enti e Organismi che perseguono con impegno e dedizione lo scopo di diffonde-

re la cultura della giustizia alternativa (in particolare la Camera Arbitrale di Milano, la Camera di commercio di Cosenza, la Camera di commercio di Genova, la Camera di commercio di Torino, Unioncamere Nazionale).

Il “*Rapporto sulla diffusione della Giustizia alternativa in Italia*” è divenuto uno strumento indispensabile per informare e orientare non soltanto gli operatori di diritto, ma più in generale tutti gli utenti del servizio giustizia, sullo stato della giustizia alternativa in Italia e dei suoi possibili modelli di estrinsecazione, poiché offre una mappatura analitica dei centri e organismi che si occupano di A.D.R., del numero di procedimenti, dei valori indotti dal punto di vista economico e umano e dei potenziali (e anche concreti) esiti ed effetti. Del resto, al di là delle variazioni che ogni anno questa indagine mette in luce e degli a volte anche presenti, ma pur sempre fisiologici e ricollegabili a fattori eterogenei (endogeni o esogeni) cali o flessioni che alcuni comparti di giustizia alternativa possono presentare, quello che è certo è che si tratta di un fenomeno sempre vitale e sempre più stabile.

Lo conferma soprattutto il legislatore, che negli ultimi casi in cui è intervenuto sui differenti modelli di A.D.R. ha sempre dimostrato un chiaro *favor* per tali strumenti. Si pensi in tal senso all’ultima grande riforma dell’arbitrato del 2006, al percorso normativo che ha caratterizzato la mediazione e che ci ha finalmente dotato di una sorta di “testo unico” che riscuote apprezzamenti e suscita invidie all’estero (caso davvero più unico che raro nell’amministrazione della giustizia italiana), all’introduzione della negoziazione assistita.

Questa linea della “stabilità” delle A.D.R. è stata confermata anche dal recente d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in l. 21 giugno 2017, n. 96, che ha considerato superato il carattere transitorio in precedenza assegnato alla mediazione obbligatoria, stabilizzandola in via definitiva. Per l’arbitrato la linea di favore è ormai tracciata e risulta oggi evidenziata non più da singole pronunce (non ve n’è verosimilmente più bisogno a far tempo dai due *leading cases* Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223 e Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24153), quanto da un atteggiamento ripetuto e costante per il quale non traspare più dalle decisioni della nostra Suprema Corte alcun intento svalutativo o di sfavore, anche quando – come si vedrà in seguito – per intuibili esigenze e giustificate

ragioni si tratta di individuare, soprattutto nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario, confini e limiti all'estrinsecazione della giustizia arbitrale.

Un secondo punto di forza dell'arbitrato è tipicamente rappresentato dalla durata del procedimento. La giustizia arbitrale è flessibile e adattabile alle singole esigenze del caso concreto, ma comunque sempre incentrata sull'idea che la giustizia debba essere accordata in tempi non soltanto ragionevoli ma rapidi.

Da questo punto di vista la decima edizione del Rapporto segnala che nel 2016, la durata media per la definizione di un processo arbitrale (amministrato) si assesta in 226 giorni. Uno *spatium temporis*, dunque, addirittura inferiore a quello ottativamente e di *default* indicato dal legislatore (art. 820, 2° comma, c.p.c.). Si tratta all'evidenza di valori decisamente più ridotti a quelli della giustizia ordinaria, tanto più tenuto conto che le liti sottoposte ad arbitrato, per valori medi (il valore medio registrato nel 2016 è di € 184.234,00) e soprattutto per complessità, sono di regola di più difficile risoluzione rispetto alla maggioranza di quelle sottoposte alla giustizia ordinaria. Tutto questo rende pertanto la giustizia arbitrale sempre estremamente competitiva dal punto di vista delle concrete potenzialità di espressione del mezzo.

Infine, sempre sul piano dei principi generali, resta il tema dei costi, da sempre considerato quale aspetto nevralgico per l'arbitrato.

Anche sotto questo profilo, peraltro, non si può non considerare che se l'arbitrato innegabilmente implementa i costi immediati e diretti del procedimento, lo stesso agisce con benefici effetti su tutti i costi "indiretti", legati al perdurare della controversia e all'impossibilità di rinvenire ad essa una soluzione in tempi adeguati. Soprattutto in ambito commerciale e di impresa, lo stato di incertezza che in tal modo si proietta nel tempo produce per le parti effetti fortemente negativi.

A questo proposito, tra l'altro, si registra all'interno dell'ordinamento un segnale di sempre maggiore favore e fiducia per l'arbitrato amministrato, dove i costi del procedimento sono più precisamente quantificabili. Di questo vi è traccia anche in diversi prospettati interventi di riforma contenuti nella Relazione presentata dalla Commissione Alpa per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato.

3. Arbitrabilità delle controversie e diritti disponibili

La diffusione dell'istituto dell'arbitrato presuppone per quanto possibile un'espansione dell'area di arbitrabilità delle controversie, per la quale la riforma del 2006 ha ancorato il presupposto determinante alla sola presenza di diritti disponibili.

Sotto questo profilo, il percorso evolutivo segna una sempre maggiore emancipazione dell'arbitrato dall'idea di simmetria e pariteticità delle posizioni tra le parti: si registra in effetti una sempre più solida diffusione dell'istituto in contesti anche differenti da quelli tradizionali civili, come nelle controversie con la pubblica amministrazione, quelle tra professionisti/imprese e consumatori, quelli coinvolgenti gli istituti di credito e assicurativi.

Un settore in cui, anche in virtù della ambiziosa (nelle originarie intenzioni, ma oggi sopravvissuta unicamente in relazione alle norme sull'arbitrato e la conciliazione) riforma posta in essere con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, l'arbitrato dimostra una sempre più forte capacità competitiva, è quello delle controversie societarie, spesso caratterizzate anche da dubbi circa l'effettiva disponibilità delle situazioni soggettive sottostanti.

A questo proposito, la giurisprudenza si va muovendo nel senso di una maggiore apertura, e nel periodo di osservazione dell'indagine una recente presa di posizione della Suprema Corte (Cass. ord. 6 novembre 2017, n. 26300), chiarisce ad esempio che *“l'azione di responsabilità promossa nei confronti dei componenti degli organi sociali investe diritti patrimoniali disponibili, di talché nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove essa, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., sia promossa dal socio, agendo esso in tale occasione utendo iuribus societatis”*.

Un ulteriore ambito in cui, quanto meno *de lege ferenda*, si pone per l'arbitrato un'affascinante sfida che l'istituto deve essere in grado di cogliere, è quello dei rapporti di famiglia, e in particolare la separazione e il divorzio. In un sistema che in origine negava qualunque potenziale espressività per l'arbitrato nelle liti di famiglia sono infatti intervenute profonde modifiche. L'evoluzione di questo settore è nel segno di una sempre maggiore rilevanza della volontà delle parti e di una crescente «consensualizzazione» degli istituti. Sempre più numerosi sono i segnali in questo senso, e il mutamento più significativo è

avvenuto per effetto della l. 10 novembre 2014, n. 162, con la quale sono stati introdotti due nuovi modelli per pervenire alla separazione e al divorzio, l'uno attraverso la negoziazione assistita condotta per il tramite di avvocati (art. 6), l'altra direttamente tra le parti con accordo davanti al sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile (art. 12).

Nonostante i due modelli divergano anche sensibilmente in relazione al possibile ambito di applicazione e al procedimento, il dato comune è rappresentato dal fatto che, soprattutto nelle situazioni in cui non vi siano figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti o bisognosi di protezione, i due nuovi modelli confermano quanto in relazione alla modifica dello *status* già in precedenza la giurisprudenza aveva riconosciuto, ovvero l'esistenza di un vero e proprio diritto alla separazione e al divorzio, diritto del tutto personale e (almeno nel primo caso) indipendente dalla effettiva presenza di motivi oggettivi.

Oggi, in virtù delle nuove norme, tale diritto alla separazione è divenuto pienamente disponibile (non essendovi potenzialmente più alcun ostacolo, sicuramente nel caso di cui all'art. 12 l. n. 162/2014, ma anche con riferimento alla negoziazione assistita, dove il controllo da parte del p.m. è unicamente formale). Con riferimento al divorzio forse tale conclusione non può ancora considerarsi pienamente raggiunta, poiché non è formalmente riconosciuto il divorzio "diretto" e continua a rivelarsi necessaria la presenza di una delle condizioni previste dalla legge speciale; tuttavia, poiché tra queste il caso statisticamente anche più ricorrente è quello della pregressa separazione, ove quest'ultima sia definita consensualmente o tramite negoziazione assistita o procedimento diretto avanti al Sindaco, anche il divorzio potrà essere raggiunto con tali ultime modalità entro tempistiche assai ridotte (soli sei mesi). Anche in relazione al divorzio il significato delle ultime riforme è quindi tutt'altro che marginale, poiché per mezzo di esse è stata raggiunta una piena disponibilità sicuramente delle tecniche per conseguirlo e di fatto quasi una sorta di "disponibilità differita" nel termine di sei mesi.

Se quindi gli *status* in questione appaiono oggi disponibili, non si dovrebbero intravedere limiti per quanto concerne le concrete pattuizioni economiche che regolamentano *inter partes* la separazione o il divorzio, per le quali come è noto si sono invece sino ad oggi sempre individuati limiti alla piena disponibili-

lità in capo ai coniugi; anche se tale indisponibilità è sempre stata configurata come “sostanziale”, a fronte di una ben più ampia disponibilità “processuale”. La giurisprudenza è infatti solita ritenere gli accordi *inter partes* (in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti) come direttamente produttivi di effetti, pur se sottoposti a un controllo da parte del tribunale. E analogamente, nei giudizi contenziosi si attribuisce pieno valore alla rinuncia a domande riguardanti le sole parti (come quella sull’addebito o quelle volte a ottenere un assegno di mantenimento o divorzile), alla quale fa seguito una presa d’atto da parte del tribunale, che perde il potere di statuire sull’originaria domanda poi rinunciata (pena una violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).

Ebbene. Una volta caduto il dogma dell’indisponibilità dei relativi *status*, e una volta ammesso il mutamento di questi ultimi per via consensuale e diretta tra le parti senza neppure il tramite del processo, anche la disponibilità dei correlati diritti dovrebbe essere definitivamente acquisita, lasciando così spazio al riconoscimento di una piena arbitrabilità delle controversie per quanto attiene alle questioni di carattere patrimoniale che riguardano i coniugi (e sempre beninteso laddove non si sia in presenza di figli minori o bisogni di protezione).

4. Interpretazione ed estensione della convenzione d’arbitrato

Ancora, la direzione di favore che si è delineata presuppone anche un’estensione quanto più possibile della convenzione d’arbitrato, che rappresenta il presupposto generatore indefettibile per ogni procedimento.

A questo riguardo, pur nel rinnovato quadro normativo che a far tempo dal 2006 è ormai anche sotto questo profilo nel senso di un generale *favor arbitratus*, poiché l’art. 808-*quater* c.p.c. (**Interpretazione della convenzione d’arbitrato**) specificamente dispone che “*Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*”, e nell’ormai consolidato convincimento che l’indagine sulla portata della convenzione di arbitrato rappresenta un profilo processuale “interno” al giudizio, strettamente assimilabile a quello che nel processo ordinario investe

la competenza (secondo Cass. 23 febbraio 2016, n. 3481, “La decisione se una controversia rientri nell’ambito oggettivo della clausola compromissoria non integra una questione di merito, ma di competenza, da cui l’impugnabilità del lodo per nullità ex art. 829, comma 1°, n. 4, c.p.c. Tale vizio è di natura processuale, da cui il potere di procedere all’apprezzamento diretto del fatto processuale”; nello stesso senso v. anche in seguito Cass., ord. 21 aprile 2017, n. 10127, che aggiunge che “L’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di Cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto”) negli ultimi tempi la giurisprudenza ha proposto soluzioni prudenti ai possibili snodi problematici, stabilendo ad esempio:

- in relazione ai rapporti tra arbitrato e giurisdizione ordinaria, che “*poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all’interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri*”. Pertanto, ove l’interpretazione della clausola compromissoria risulti dubbia, si deve ritenere non derogata la giurisdizione statale ordinaria” (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1213);
- in relazione ai (non infrequenti) fenomeni di collegamenti contrattuali, che “*in tema di deroga alla competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria, la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto (nella specie, di locazione) non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto (nella specie, di sublocazione), ancorché collegato a quello principale*” (così Cass. 17 gennaio 2017, n. 941);
- in relazione alla tipologia di azioni esercitata, che “*la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente*

come presupposto storico”, come nei casi in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, gli attori proponano azione di responsabilità extracontrattuale. La convenzione d’arbitrato non può dunque valere per liti extracontrattuali che trovino nel contratto nel quale la stessa è inserita unicamente il fatto storico e non il titolo diretto della pretesa azionata in giudizio (così Cass. ord. 13 ottobre 2016, n. 20673, in materia di domande di risarcimento danni per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nonché ex art. 1337 c.c.; identico principio è stato ribadito in materia di appalto per negare l’ammissibilità di un’azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., in cui l’attore deduca gravi difetti dell’immobile da lui acquistato, da Cass. ord. 15 febbraio 2017 n. 4035).

Anche l’esame di questi precedenti, in ogni caso, mette in evidenza una *ratio* comune che pur nella sua portata apparentemente limitativa non vuole essere nel senso di sfavore per l’istituto arbitrale, quanto piuttosto di salvaguardia della specificità dell’opzione esercitata dalle parti con la sottoscrizione della convenzione d’arbitrato.

5. Il procedimento

Un ulteriore profilo sul quale occorre riflettere con sempre maggiore attenzione è rappresentato dallo svolgimento diacronico del procedimento arbitrale. In questo ambito, come noto, la regola generale consacrata nell’art 816-bis c.p.c. affida alle parti (in prima battuta) e agli arbitri (in subordine) il potere di regolare lo svolgimento dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Il legislatore ha quindi inteso preservare come elemento essenziale e connaturato all’arbitrato la libertà delle forme, siccome espressa dalla volontà delle parti o degli arbitri stessi. Ed è interessante rilevare come tale potere non investa unicamente lo svolgimento fisiologico dell’arbitrato, ma altresì l’eventuale dimensione patologica, poiché le parti (discusso è invece che tale facoltà competa anche agli arbitri) possono altresì individuare motivi di nullità processuale differenti da quelli individuati dalla legge (tanto si ricava dall’art 829, n. 7 c.p.c.).

Questo essendo lo scenario di fondo, è peraltro a tutti noto come le parti assai di rado (e anzi per verità pressoché mai) utilizzino tale facoltà, anche perché le stesse non dispongono delle necessarie condizioni tecniche per comprendere quali potrebbero essere le regole processuali più opportune per lo svolgimento del procedimento.

Accade così che il più delle volte il compito di disciplinare lo svolgimento dell'*ordo iudicii* sia riservato agli arbitri, che vi provvedono di regola nella prima udienza di costituzione del collegio.

A questo riguardo gli arbitri sanno che ogni fattispecie presenta elementi di specificità e di unicità che possono suggerire l'adozione di schemi processuali differenti e in particolare una scansione più o meno modulata delle successive attività processuali e dei relativi termini.

Tuttavia è molto interessante segnalare a questo riguardo che, in un contesto di fondo in cui si è spesso sottolineata l'estraneità di rigide scansioni quali quelle risultanti dalla logica di un sistema fondato sulle preclusioni come quello ordinario rispetto a un modello procedimentale deformalizzato ed elastico come quello arbitrale, la Cassazione nel 2016 (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1099) si è espressa per la possibilità di assegnare termini a pena di decadenza nell'arbitrato. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione (che deve essere letto *a contrario*) è stato così espresso: *“Integra violazione del principio del contraddittorio la condotta degli arbitri i quali, avendo disciplinato il procedimento con la fissazione di termini alle parti per le loro allegazioni ed istanze istruttorie, li abbiano considerati come termini perentori, come quelli di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., dichiarando di conseguenza decaduta la parte che non li abbia rispettati dalla facoltà di proporre i quesiti e le istanze istruttorie, senza, tuttavia, che esistesse né alcuna previsione in tal senso nella convenzione d'arbitrato o in un atto scritto separato, né la previa qualificazione dei termini come perentori nel regolamento processuale che gli arbitri si siano dati, né comunque una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti al momento della concessione di quei termini, in tal modo essendo essi rimasti ingiustificatamente inadempienti al loro dovere di conoscere compiutamente i punti di vista di tutte le parti del procedimento”*.

La Suprema Corte ha quindi preso posizione sul discusso tema della possibile previsione di preclusioni nell'arbitrato non escludendo in modo radicale la presenza di barriere decadenziali, ma subordinandola alla stessa volontà delle parti (anche implicita, quale risultante per effetto della conoscenza dei termini fissati a pena di decadenza degli arbitri), nonché al rispetto del contraddittorio, che rimane regola invalicabile e principio ineludibile all'interno del giudizio arbitrale.

Ne consegue pertanto che è ammessa la previsione di termini perentori all'interno del giudizio laddove stabiliti nella convenzione d'arbitrato o in un atto scritto separato, ovvero stabiliti come tali dagli arbitri nel fissare la disciplina del procedimento, ma in questo secondo caso, purché le parti ne siano state regolarmente edotte. In difetto, la sanzione per la violazione del contraddittorio è quella della nullità del procedimento e del lodo.

6. La prova e l'istruttoria

Un settore fondamentale nel quale malgrado il potenziamento impresso dal legislatore si avverte ancora l'esigenza di alcuni chiarimenti è quello dell'istruttoria.

Se infatti l'art. 816-ter c.p.c., come arricchito dalla riforma del 2006, ha risolto alcuni dei problemi che in precedenza si ponevano (come per il caso del rifiuto a comparire da parte dei testimoni) la normativa attuale non ha interamente chiarito i dubbi che possono prospettarsi nella fase istruttoria.

Un profilo importante dovrebbe innanzitutto essere quello di comprendere se il potere di variare i principi e le regole in tema di prova compete anche agli arbitri, posto che le norme sulle prove vengono sovente definite come aventi natura duplice e anche di diritto sostanziale (ciò che ne escluderebbe lo *ius variandi* da parte degli arbitri); in secondo luogo si pone un dubbio circa la possibile espansione del principio inquisitorio e dell'iniziativa officiosa da parte degli arbitri nella ricerca delle fonti di prova. Se infatti da un punto di vista astratto tale idea pare collidere con la natura squisitamente privatistica e disponibile dei diritti che entrano in gioco nell'arbitrato, oltre che dare adito a derive potenzialmente anche pericolose per quanto riguarda l'onere della prova (la cui valenza di regola di giudizio è prima di tutto logica e tende a dare

equilibrio e stabilità alla decisione), non vi è tuttavia dubbio che il potenziamento dei mezzi processuali che l'arbitrato reca con sé per volontà delle parti dovrebbe consentire un più ampio ricorso a mezzi istruttori ufficiosi, come in effetti numerosi regolamenti (interni o esteri) prevedono.

Rimangono infine alcuni punti interrogativi che prima o poi dovranno trovare soluzione, in relazione ad alcuni istituti di dubbia applicazione come il giuramento, o in radice esclusi dall'arbitrato come l'istruzione preventiva e la querela di falso.

7. Arbitrato e poteri cautelari

La scelta di inibire agli arbitri l'emanazione in via immediata e a esito di una cognizione meramente sommaria di misure di natura cautelare, consacrata nell'art. 818 c.p.c., è sempre stata in passato generalmente giustificata sulla base di differenti argomentazioni la cui tenuta appare sempre meno valida.

Rispetto alla più rilevante di tali giustificazioni, fondata sulla carenza di *ius imperii* è stato infatti giustamente replicato che non sempre l'esercizio del potere cautelare presuppone la spendita di poteri *stricto sensu* coercitivi, ben potendo in alcune ipotesi rispondere a finalità segnatamente conservative ovvero assumere veste e portata meramente conservativa.

Né si sostenga che gli arbitri non potrebbero emanare provvedimenti cautelari perché il loro compito sarebbe quello di sostituire giudizi ordinari destinati a concludersi con la sentenza e non altre tipologie processuali che terminano con ordinanze o decreti, poiché il potere degli arbitri di emanare ordinanze è incontestato e normativamente recepito tra l'altro dall'art. 816-*bis* c.p.c.

Ma soprattutto, non vale neppure sostenere che l'arbitrato rappresenta un sistema di giustizia alternativo alla sola giurisdizione ordinaria di cognizione; poiché si è correttamente evidenziato che la centralità della tutela giurisdizionale deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da ricomprendere nel suo ambito tutte le differenti ipotesi di tutela giurisdizionale, ivi compresa quella cautelare.

Da questo punto di vista la clausola di salvaguardia che la riforma del 2006 ha introdotto all'art. 818 c.p.c. (temperando l'originario divieto "salva diversa disposizione di legge") che già ha conosciuto un importante precedente in

materia di arbitrato societario nella facoltà per gli arbitri di sospendere in via cautelare l'efficacia delle delibere assembleari dovrebbe essere sicuramente potenziata. In questa prospettiva, la Relazione stesa dalla Commissione Alpa si muove nel senso di una apertura, anche se (e non se ne comprende appieno il motivo) unicamente parziale, nel senso di stabilire che “il regolamento arbitrale può anche prevedere deroghe al divieto di cui all'art. 818. In tal caso, il provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e il medesimo ricorso non può essere proposto al giudice. Il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l'art. 825 in quanto compatibile”).

8. I rapporti tra arbitrato e processo ordinario

La ormai riconosciuta valenza giurisdizionale dell'arbitrato rituale ha consolidato l'idea di configurare la relazione intercorrente tra lo stesso e il processo ordinario alla stregua di un rapporto di competenza.

Nel periodo di osservazione della presente indagine la giurisprudenza, ormai forte dei fondamentali arresti del 2013, ha così ad esempio avuto modo di precisare che *“il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri non comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale così come prevista dalla Costituzione (art. 24 e 25 Cost.) atteso che la giustizia arbitrale e la giustizia pubblica rappresentano, all'interno dell'ordinamento, due forme di giurisdizione pienamente equipollenti e sostituibili. Ne consegue che, in caso di compresenza all'interno del medesimo contratto di una clausola compromissoria e di una clausola di elezione del foro, la volontà delle parti circa la modalità di risoluzione delle future controversie dovrà essere ricercata facendo applicazione dei tradizionali criteri d'interpretazione del contratto (artt. 1362 c.c. e ss.), senza che in tale operazione ermeneutica sia riservato alcun favor, in caso di dubbio, alla giurisdizione statale, avendo anzi la novella del 2006 immesso nel sistema un vero e proprio favor arbitrati”* (*rectius, arbitratius*) (Cass., sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 20880). Non è chi non veda l'importanza, anche dal punto di vista sistematico, di questa pronuncia nella quale la Suprema Corte non esita a comparare la giustizia arbitrale a quella “pubblica” intravedendo tra le stesse una analoga funzione all'interno dell'ordinamento, e due tipologie giurisdizionali “pienamente equipollenti e sostituibili”.

O ancora è da segnalare Cass. 25 ottobre 2016, n. 21523, che estende dal punto di vista intertemporale l'applicazione dell'art. 819-ter c.p.c., nella parte in cui prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza del giudice ordinario a seguito della proposizione dell'*exceptio compromissi*, precisando che la disposizione *“si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio “tempus regit actum”, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza”*.

In questa prospettiva, al variare della natura dell'arbitrato varia anche la natura del rapporto con il processo ordinario, e specificamente, in tema di rapporti tra arbitrato estero e questioni di giurisdizione Cass. S.U. ord. 13 giugno 2017 n. 14649 ha avuto modo di precisare che *“in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza”*.

9. L'arbitrato oltre i confini del diritto nazionale

Da ultimo, è innegabile che l'arbitrato rappresenti oggi uno strumento particolarmente performante in quanto a differenza della giurisdizione e del processo ordinari, per loro natura vincolati alla potestà nazionale dalla quale prendono corpo, lo stesso appare invece dotato di maggiori potenzialità.

Nel contesto internazionale un profilo che potrebbe come noto creare problemi è legato alla perdurante compresenza nel nostro sistema sotto lo stesso *nomen iuris* di due istituti assai diversi nel procedimento e in particolare negli effetti, l'arbitrato rituale e l'arbitrato libero o irrituale, quest'ultimo sconosciuto alla quasi totalità dei sistemi stranieri.

In proposito le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che nell'arbitrato commerciale internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo l'arbitrato sempre considerarsi per definizione rituale *quoad effectum* (Cass. S.U. ord. 18 settembre 2017, n. 21550: “*Per l'arbitrato (commerciale) internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo esso qualificarsi sempre rituale quoad effectum, in coerenza con il sistema delineato dalla legge n. 25 del 1994 e tenuto conto che la suddetta distinzione non è usualmente praticata in ambito internazionale*”).

Se da un lato questa opportuna precisazione consentirà di ovviare ai problemi relativi alla circolazione dei lodi tra ordinamenti stranieri, dall'altro la stessa ci ricorda che la cultura dell'arbitrato deve essere diffusa e sviluppata ormai non tenendo mente unicamente ai principi del nostro diritto interno, ma anche all'esperienza derivante dall'ambito internazionale, a definitivo suggello di un istituto che ha acquistato una potenzialità espansiva idonea a superare anche i confini (ormai sovente angusti) del nostro diritto nazionale.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE

Chiara Giovannucci Orlandi*

Sommario: 1. Introduzione. La stabilizzazione con l'art. 11 ter l. 21/06/17 n.96 - 2. Il punto sulla normativa comunitaria... - 3. ...e su quella internazionale. - 4. Luci e ombre sullo sviluppo della mediazione in Italia. - 4.1 Mediazione e Avvocatura.- 4.2 La consulenza tecnica in mediazione.- 4.3 La presenza delle parti e i costi della mediazione.- 4.4 Le proposte

1. Introduzione

Ancora una volta il Rapporto Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, (oramai giunto alla X edizione) ci dà un quadro completo ed esaustivo dei dati raccolti dall'Istituto, per il tramite di Vincenza Bonsignore, rispetto all'anno precedente. Ancora una volta il mio compito è quello di completarne il quadro con le ultime novità a livello internazionale, comunitario ed interno, aggiungendo alcune brevi riflessioni.

La novità principale è senz'altro l'avvenuta "stabilizzazione" del tentativo obbligatorio di mediazione in un certo numero di controversie civili e commerciali. Infatti, il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in G.U. la conversione in legge della c.d. manovrina, contenuta nel d. legge 24/04/2017, n.50.

In tema di mediazione, si prevede, all'art.11-ter. – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) una prima fondamentale modifica: il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della Giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma".

Viene così eliminata la frase: "La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine dei due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione".

E' pur vero che il legislatore può in ogni momento modificare la normativa, ma questo dovrebbe dare al sistema-mediazione, quella tranquillità necessaria

* Professore a contratto di ADR, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

per provvedere ad attenta analisi della concreta applicazione della legge, con successivi e necessari chiarimenti e rettifiche.

E, del resto, con questo Rapporto ancora una volta è il sistema camerale che principalmente si sottopone a verifica e Tiziana Pompei ci ha già ricordato come gli Organismi di mediazione camerale abbiano mantenuto, nella media, un alto standard di qualità dei propri servizi di mediazione, con non poche ipotesi di eccellenza, fermamente decisi a proseguire nella ricerca di standard elevati sia nella qualità dei mediatori che della gestione dei casi. Questo - è chiaro - non può che essere la migliore forma di pubblicità, anche al netto di tutti i possibili interventi legislativi, senza dimenticare però che, se un successo ha un effetto molto positivo sulla divulgazione dell'istituto, i casi negativi segnano delle pesanti battute d'arresto.

2. Il punto sulla situazione comunitaria

Nel 2016 era in corso, sulla base di differenti studi di cui abbiamo parlato lo scorso anno, l'esame previsto dalla Direttiva Comunitaria per controllare l'implementazione della Direttiva stessa nei vari paesi, all'art.11 Revisione: "Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell'Unione europea e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva".

Il 12 settembre scorso, a ormai quasi 8 anni dalla sua entrata in vigore, è stata approvata una "Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la "direttiva sulla mediazione")" (2016/2066(INI)).

Nella sua analisi, il Parlamento Europeo parte dalle seguenti considerazioni: "che la Direttiva 2008/52/CE è stata un'importante pietra miliare per quanto riguarda l'introduzione e l'uso delle procedure di mediazione nell'Unione europea; che, sebbene la sua attuazione differisca notevolmente tra gli Stati membri, in funzione della previa esistenza o meno di sistemi di mediazione nazionali, e che alcuni

Stati membri hanno optato per un'applicazione relativamente letterale delle sue disposizioni, altri per una revisione approfondita di modalità alternative di risoluzione delle controversie (come, ad esempio, nel caso dell'Italia, dove il ricorso alla procedura di mediazione è sei volte superiore rispetto al resto d'Europa), mentre altri ancora hanno ritenuto che le disposizioni nazionali in vigore fossero già in linea con la direttiva sulla mediazione", dandoci un primo forte riconoscimento. Non avendo ora il tempo di analizzarla nei vari interessanti aspetti, rinvio alla lettura del documento (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0321+0+DOC+XML+V0//IT>).

La risoluzione, rinunciando a proporre modifiche alla Direttiva, comunque invita la Commissione a valutare la necessità di: a) elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione, b) creare e mantenere registri nazionali dei procedimenti mediati, c) trovare soluzioni al fine di estendere l'ambito di applicazione della mediazione anche ad altre questioni civili o amministrative, assicurando, per altro, il rispetto di criteri di equità in materia di costi, d) effettuare uno studio dettagliato sugli ostacoli alla libera circolazione degli accordi di mediazione esteri nell'Unione e sulle varie opzioni esistenti per promuovere l'utilizzo della mediazione quale modalità valida, accessibile ed efficace di risoluzione delle controversie interne e transfrontaliere nell'Unione. E su quest'ultimo punto tornerò brevemente.

Prima, sempre a livello europeo, bisogna ricordare come si sia rimessa in movimento la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ), (https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/mediation/default_en.asp), organizzando un tavolo, riunitosi anche di recente, (<https://rm.coe.int/cepej-gt-med-2017-rapport-2eme-reunion-nov2017-en/168077bc09>) per rivedere quelle linee guida che avevano dato nuova spinta e nuovi strumenti alla mediazione in materia penale, amministrativa e civile a cavallo tra il 2006 e il 2007.

All'interno di questa Commissione va sottolineata la presenza di alcuni membri italiani, di sicura autorevolezza ed esperienza, a conferma del fatto che, anche in questo caso, il sistema italiano è diventato un punto di riferimento in materia. L'Italia è praticamente l'unica ad aver contribuito a livello europeo con numeri e casi (grazie alla tanto dibattuta, e un po' vituperata, obbligatorietà) che hanno permesso di avere una base su cui osservare e ragionare, dando

vita ad una sperimentazione, senza la quale non sarebbe neppure possibile la valutazione. Sembra, inoltre, che la Commissione si prepari a proporre, per il prossimo anno, l'emanazione di una Model Law europea.

Già esiste la Model Law on International Commercial Mediation dell'Uncitral (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale) ed ora se ne vorrebbe emettere una, a livello europeo, per completare quanto fatto con la Direttiva, aiutando i paesi europei che ancora non sono riusciti ad avere procedure adeguate e realmente rispondenti alle necessità strutturali della mediazione il nostro modello è preso, ancora una volta, in considerazione come traccia in quanto rivelatosi senza dubbio efficace.

Aspetto interessante è anche la presenza del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati Europei (sia pure come uditore, ma con richiesta di partecipazione), quale sintomo di un movimento evolutivo all'interno dell'Avvocatura che per lungo tempo ha stentato a manifestarsi, ma anche su questo torneremo...

3. ...e su quella internazionale

A livello internazionale, torniamo un attimo al punto cui avevo rinviato in precedenza, alla raccomandazione cioè, da parte della Comunità europea per favorire la libera circolazione degli accordi internazionali in mediazione.

Il Working Group II della Commissione Uncitral, dedicato alla Risoluzione delle controversie, per la prima volta ha iniziato a lavorare in tema di mediazione nel 2016, proprio allo scopo di preparare uno strumento per favorire l'esecutorietà degli accordi commerciali internazionali frutto di una conciliazione/mediazione (A/CN.9/WG.II/WP.198 - Settlement of commercial disputes: preparation of an instrument on enforcement of international commercial settlement agreements resulting from conciliation).

Le diversità emerse anche solo da un punto di vista linguistico, sono apparse immediatamente molto rilevanti, ma i lavori sono stati portati avanti con grande impegno ed i risultati dovrebbero essere finalizzati in occasione della prossima sessione della Commissione di giugno 2018 a New York. Presumibilmente la proposta che sarà presentata alla Commissione per l'approvazione sarà quella, da un lato di dar vita ad una Convenzione internazionale sulla scia di quella di New York del 1958 per il riconoscimento e l'ese-

cutorietà dei lodi esteri e, dall'altra, di fare alcune modifiche alla già ricordata Model Law on International Commercial Conciliation. Non abbiamo qui il tempo di esaminare lo stato dei lavori, ma è già interessante vedere come ci si sia orientati sull'uso generale del termine Mediation che verrà, ad esempio, inserito nel titolo della Model Law.

Anche in questa occasione, è stato facile rendersi conto come la legislazione italiana sia senza dubbio tra le più avanzate. E' stata, è vero, necessaria una certa processualizzazione dello strumento, ma certamente gli accordi che scaturiscono da procedure fedeli al d.lgs.28/2008, hanno tutte le garanzie per poter essere eseguiti anche forzatamente, qualora ciò si renda necessario.

La nostra legislazione dunque, all'attenzione degli esperti non solo europei, è per lo più vista in modo positivo anche se non mancano le osservazioni e le perplessità.

4. Luci e ombre sullo sviluppo della mediazione in Italia

E' molto importante, se pur brevemente, rivolgere lo sguardo alla normativa nazionale anche per comprendere come la Comunità Europea non aderisca genericamente al nostro sistema, bensì ragioni valutando seriamente i pro e i contro, in modo da fornire suggerimenti il più possibile adeguati e puntuali.

Da un lato le scelte fatte hanno senza dubbio permesso di raggiungere numeri superiori a qualunque altra esperienza comunitaria, ma noi sappiamo che ancora molto si potrebbe fare, mentre ahimé, ad esempio i lavori della Commissione Alpa hanno dato frutti che avrebbero potuto essere utilizzati con poca fatica, ed invece giacciono tuttora in un cassetto che, fortunatamente, non è ancora totalmente chiuso.

Dall'altro, ad esempio, l'Europa (Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-75/16) pur cogliendo l'occasione per confermare implicitamente l'assoluta legittimità di un tentativo obbligatorio di mediazione anche in materia di consumo (purché, come sempre, non economicamente gravoso e con possibilità di opt out da parte del consumatore), non ha potuto fare a meno di sottolineare l'illegittimità della previsione dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato.

4.1 Mediazione e Avvocatura

Il tema dell'Avvocatura e dei suoi rapporti con la mediazione, non cessa di essere delicato sotto molteplici aspetti.

L'avv. Remo Danovi, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, ha come sempre parlato positivamente dell'istituto e ne è sempre stato un sostenitore, ma, a livello nazionale, non possiamo ancora dire che il trend milanese si sia affermato o si stia affermando. Si notano tuttora resistenze e difficoltà da parte dell'Avvocatura spesso per ignoranza, nel senso più latino del termine. Senza dubbio, però, anche nei confronti dell'Avvocatura il passo avanti è stato fortissimo. Per citare solo qualche esempio, basti pensare alla Commissione sulla Mediazione attiva presso il CNF, la quale non solo sta riprendendo vitalità ma addirittura sta preparando delle proposte, che vanno anche oltre le richieste stesse della Commissione Alpa, miranti al rafforzamento della mediazione e soprattutto all'ampliamento del novero di materie per cui si chiede l'obbligatorietà.

Conversione tanto radicale quanto improvvisa? No, da quanto mi è stato riferito, a base del revirement vi è più prosaicamente un desiderio di semplificazione. Gli Ordini non vogliono ricevere quotidianamente telefonate dai colleghi desiderosi di sapere se quella specifica materia rientra o meno nel perimetro della mediazione obbligatoria.

La proposta è quindi, l'estensione a tutta la materia contrattuale nonché a quella del tribunale delle imprese, al chiaro scopo di favorire l'avvocato che non sarebbe più tenuto a fare un'indagine, approfondita caso per caso, riguardo all'obbligatorietà della mediazione.

Va comunque preso atto che c'è un movimento ragionato e intelligente volto al recupero dell'avvocatura. In primo luogo si è cercato di esorcizzare la demonizzazione che ne è stata fatta per parecchio tempo, da chi diceva che la presenza degli avvocati impedisse l'utile svolgimento della mediazione. Si è invece dimostrato e sempre di più si dimostra, che la presenza degli avvocati (se buoni conoscitori della mediazione o quantomeno privi di pregiudizi) può essere un elemento molto positivo. Non si può infatti non prendere atto che la presenza delle parti, da un lato, e quella degli avvocati, dall'altro, scandiscono in modo esemplare due momenti diversi dello svolgimento della mediazione. La presenza delle parti è indubbiamente essenziale per far loro capire cosa è

la mediazione e per manifestare quali sono i reali interessi in gioco (quelli, per intenderci che spesso non sono rivelati neppure al difensore). Senza contare che, solo partecipando alla procedura, le parti possono indirizzare e sostenere il proprio professionista nell'utilizzare la mediazione. Fatto il primo passo, in molti casi gli avvocati, anche da soli, potrebbero benissimo addivenire alla conclusione dell'accordo, soprattutto di fronte a parti-persone giuridiche, potendo spesso essere sufficiente, in questo caso, un'astratta visione giuridica e non una reale (e necessariamente personale) valutazione degli interessi in gioco.

Un intervento importante a sostegno dell'avvocato in mediazione è giunto prima dal CNF e poi dallo stesso legislatore, quanto al loro compenso, con modifiche apportate alle tabelle del 2014, preparando così il terreno all'incremento dei compensi proprio sulla base del criterio della suddivisione in fasi della mediazione.

Ad esempio, alcuni giovani avvocati pugliesi, qualche tempo fa, mi parlarono della loro iniziativa di strutturare meglio la richiesta del compenso da chiedere alle parti: una prima tranche per lo studio della controversia e poi successive tranches corrispondenti ad ognuna delle fasi successive. Ciò in modo da avere già una quantificazione dei costi, da comunicare in via preventiva, senza dover sorprendere le parti con un costo finale non previsto e al contempo da accompagnare le stesse nello sviluppo della mediazione.

Ancora, oggi è diventata regola la possibilità per i praticanti-avvocati, che la partecipazione ad un incontro di mediazione (non al c.d. primo incontro informativo) sia equiparata alla comparizione davanti al giudice.

Infine, nell'attesa di un intervento legislativo, si moltiplicano le sentenze che, dato lo strettissimo rapporto tra il tentativo obbligatorio ed il processo, tendono ad affermare da un lato la necessità che anche le spese di questa fase siano liquidate a favore del professionista che assiste la parte e, dall'altro, che possa essere richiesto ed ammesso il gratuito patrocinio.

4.2 La consulenza tecnica in mediazione

Aumentano comunque gli aspetti interessanti nell'ambito della mediazione e sui quali noto con piacere si comincia a riflettere con un approccio sempre più positivo.

Lo stesso CNF, ad esempio, ed alcune sentenze, sottolineano l'importanza della possibilità dell'utilizzo della consulenza tecnica ottenuta in corso di mediazione, nell'ambito del successivo giudizio.

Si è ritenuto cioè che sia possibile (Tribunale di Roma, ordinanze 4/04/2016 e 16.7.2016), anche con l'attuale situazione legislativa, l'utilizzo della consulenza tecnica. La qual cosa è addirittura avvenuta in un caso di consulenza tecnica in corso di mediazione, acquisita nella contumacia di una delle parti. Qui andremmo forse troppo sul tecnico ma vorrei richiamarvi semplicemente i casi molto interessanti nei quali, in sostanza, si dà per scontato il principio secondo il quale la consulenza tecnica acquisita in mediazione possa essere utilizzata nel corso del processo, limitando la discussione alle modalità e i tempi in cui ciò può avvenire: e questo sarebbe già un grosso passo avanti.

Sia che si ritenga necessario il preventivo accordo delle parti, sia che, al contrario si consideri sufficiente la mancanza di un esplicito divieto, ad opera delle parti, starà poi al giudice deciderne l'efficacia, da semplice elemento di prova ad un'efficacia vera e propria quando, ad esempio, le parti siano d'accordo. Tutto ciò sulla base della corretta constatazione che, comunque, all'interno della mediazione il consulente tecnico viene nominato dal terzo - mediatore, e non è dunque mai un semplice ctp, ma un vero e proprio ctm.

4.3 La presenza delle parti e i costi della mediazione

Altro aspetto che è già stato trattato dalla Commissione Alpa e che viene ulteriormente sottolineato, soprattutto dalla giurisprudenza, è quello della presenza personale delle parti, sia pure valorizzando, come abbiamo ricordato, anche il ruolo degli avvocati.

La richiesta della presenza personale delle parti viene per lo più richiamata in stretto collegamento con l'ipotesi della mediazione delegata dal giudice e quindi della richiesta che il tentativo di mediazione sia effettivo, non limitandosi cioè le parti a partecipare al primo incontro inteso come puramente informativo.

Qui il dibattito è ancora molto aperto, ma desidero, in questa sede richiamarne solo un profilo, quello delle conseguenze sul piano dei costi.

E' questo un tema tuttora irrisolto e a mio avviso nettamente sottovalutato sotto un duplice profilo.

Prescindendo dall'avvocato per il quale, come abbiamo visto, qualcosa sta cambiando, il problema va affrontato nei confronti degli altri attori della mediazione: le parti e il mediatore.

Ad oggi le parti si sentono richiedere una mediazione effettiva in ogni caso quantomeno di invio da parte del giudice, ma questo implica per loro il pagamento completo delle spese di mediazione, con a tutto oggi delle percentuali di successo della procedura non certamente entusiasmanti. Non sono sicura che i magistrati ne siano sempre consapevoli. L'effettività della mediazione è certamente una meta da perseguire, ma l'attuale sistema di valutazione dei costi è, a mio avviso, totalmente insoddisfacente.

Nel progetto Alpa c'è la proposta di valorizzare a scaglioni l'attività del mediatore, in modo che si possa procedere per gradi. Nella pratica già abbiamo, sulla base dell'accordo tra l'organismo e le parti, delle situazioni in cui il costo della mediazione viene scaglionato di pari passo con il percorso verso l'accordo e questo non potrebbe che favorire la prosecuzione del tentativo verso uno stadio più avanzato.

D'altra parte, la totale gratuità del primo incontro crea oggi per l'avvocato una semplice scusa per invitare il cliente a non proseguire e, dall'altro, incrementa il gravissimo problema della gratuità del lavoro da parte del mediatore, che è un'assurdità in quanto in tutti i paesi nei quali la mediazione è gratuita, lo è a spese dello Stato, non certo a spese del mediatore.

Prevederne un pagamento ridotto, ma dignitoso, spingerebbe forse la parte ed il difensore a "sfruttare" l'inevitabile spesa sperimentando in modo più collaborativo anche il primo incontro.

4.4 Le proposte

Molte proposte, per lo più fortemente criticate erano emerse dai lavori della Commissione Berruti di riforma del processo civile, che in qualche modo si è poi arenata, ma che ha lasciato alcuni spunti.

In particolare, penso alla proposta pubblicata sul Foro italiano nel fascicolo di maggio 2017, che nasce dalla commissione Berruti ed è stata formulata in

questo modo, per la mediazione, da un gruppo di lavoro composto da Sergio Paparo, Michele Monnini, Andrea Proto Pisani e Maria Silvia Zampetti.

Il prof. Proto Pisani, un grande Maestro della Procedura Civile, non è mai stato molto generoso con la mediazione e quando lo è stato, lo ha fatto sempre in maniera ironica. Tuttavia un paio di anni fa aveva già proposto una sorta di ibridazione tra forme facilitative e forme aggiudicative, suggerendo un sistema più virato sul decisorio nel quale le parti all'esito della mediazione, si sentono fare una proposta semivincolante. Ora viene ripresentata in modo anche più completo, ovviamente soprattutto, se non esclusivamente, a scopo deflattivo del processo. La mediazione ha diritto di cittadinanza indipendentemente dall'efficacia di riduzione delle controversie, che, per altro, non può che esserne una logica conseguenza, e, certamente, ne è un valore aggiunto. Nel progetto (che nel suo insieme tende molto alla valorizzazione di quella "giurisdizione forense" di cui ci parlava Remo Danovi) quanto alla mediazione, si propone che il tentativo diventi obbligatorio per qualunque tipo di controversia, con un ampliamento maggiore rispetto a quello proposto sia dalla Commissione Alpa che dal CNF. Tale obbligatorietà dovrebbe concretizzarsi in una fase prodromica strettamente facilitativa, dinanzi agli organismi, con quelle che sono le caratteristiche del d.lgs. 28, salvo, per quanto riguarda lo svolgimento della procedura, l'eliminazione del primo incontro (previsto dall'art.5). In buona sostanza la proposta prevede una prima fase facilitativa nella quale le parti tenteranno di raggiungere un accordo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, "il procedimento dovrà proseguire (sempre come requisito di procedibilità del processo) nella diversa forma della c.d. conciliazione-decisione allo stato degli atti, da svolgersi (su richiesta, senza soluzione di continuità, dello stesso organo di mediazione) davanti ad un operatore giuridico tendenzialmente imparziale (avvocato di sufficiente esperienza, notaio, magistrato o avvocato dello Stato in pensione, ecc.) competente sulla materia cui si riferisce la controversia e nominato, secondo criteri predeterminati, dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati"

In questa seconda fase, non più facilitativa ma aggiudicativa, gli avvocati hanno la possibilità di avvalersi della loro professionalità, formulando proposte giuridicamente risolutive. Tali conciliazioni-decisioni provengono da un sog-

getto terzo (e quindi imparziale) nominato dal presidente dell'ordine forense e, quindi, pur non essendo vincolanti, hanno un'indubbia autorevolezza. Comunque "la decisione allo stato degli atti (che dovrebbe provvedere anche sulle spese ai sensi degli art. 91 ss.), se non opposta davanti al giudice entro il termine perentorio di quaranta giorni, è destinata a diventare immutabile".

Tale proposta a mio avviso, richiama l'attenzione sulla opportunità di prevedere strumenti alternativi aggiudicativi che, in determinate circostanze sembrano poter essere molto utili, purché ben delineati e non confondibili con lo strumento della mediazione che, in fine sembra avere spazio e modo di rafforzarsi adeguatamente nel nostro ordinamento.

La tendenza, dunque, è estremamente ampia e promette sviluppi favorevoli. Speriamo che chi di dovere, ai più vari livelli, sia in grado di cogliere l'occasione (anzi, le numerosi occasioni).

L'ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA IN MATERIA DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA NEL 2015-2017

Vincenza Bonsignore

Sommario: 1. Introduzione: presentazione della ricerca sull'attività in materia di giustizia alternativa della Camera di commercio di Cosenza. – 2. Il territorio ed i servizi ADR della Camera di commercio di Cosenza. – 3. I centri ADR attivi nella provincia di Cosenza. – 4. I servizi ADR offerti dalla Camera di commercio di Cosenza. – 4.1. L'arbitrato amministrato. – 4.2. la mediazione amministrata. – 4.3. La conciliazione amministrata. 4.4. La Composizione delle crisi da sovraindebitamento. – 5. L'attività di promozione e di diffusione della Giustizia alternativa della Camera di commercio di Cosenza. – 5.1. I protocolli d'intesa con i Tribunali di Castrovillari e di Cosenza. – 5.2. I protocolli d'intesa per la costituzione di una sede decentrata presso gli Uffici dei Comuni dello Sportello di Conciliazione della Camera di commercio di Cosenza. – 6. Le interviste con i protagonisti. – 6.1. Il Presidente della Camera di commercio di Cosenza, dottor Klaus Algieri, illustra l'attività. – 6.2. Il Presidente del Tribunale di Cosenza, dottoressa Maria Luisa Mingrone, illustra il protocollo d'intesa con la Camera di commercio di Cosenza. – 6.3. Il Presidente del Tribunale di Castrovillari, dottoressa Caterina Chiaravallotti, illustra il protocollo d'intesa con la Camera di commercio di Cosenza. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione: presentazione della ricerca sull'attività in materia di giustizia alternativa della Camera di commercio di Cosenza

La decima edizione del Rapporto Isdaci sulla Giustizia Alternativa prevede un approfondimento sulla significativa attività in materia di regolamentazione del mercato della Camera di commercio di Cosenza, commissionato dalla stessa ad Unioncamere e Isdaci, e su incarico di tale secondo istituto, con il coordinamento dello stesso, a chi scrive. Il presente contributo è, dunque, focalizzato a presentare, secondo la consueta ripartizione, per gli anni 2015/2017, l'attività nel settore ADR della Camera di commercio di Cosenza, inquadrandola, dapprima, all'interno degli altri Centri ADR attivi in tale provincia. Verrà,

* Professore a contratto di ADR, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

inoltre, illustrato il numero, la tipologia e l'esito delle procedure svolte, per poi, presentare l'intensa attività di promozione e diffusione culturale svolta dalla stessa, in stretta connessione con il territorio e con i referenti delle più importanti istituzioni locali, quali i Comuni e i Tribunali. Mentre, per tutto ciò che non attiene specificamente alla Camera di commercio di Cosenza, si rinvia alla ricerca nazionale¹.

2. Il territorio ed i servizi ADR della Camera di commercio di Cosenza

Cosenza è situata in Calabria ed è una delle province più popolate d'Italia: nel suo territorio risiedono 710.189 abitanti (dato Istat relativo alla popolazione residente al 30 aprile 2017), con una densità demografica di circa 110 abitanti per Km². Cosenza è l'ottava provincia italiana per estensione, il suo territorio copre il 44,1% della superficie calabrese (6.650 km²) ed è suddiviso in 155 Comuni. Dal punto di vista morfologico, la provincia di Cosenza è caratterizzata, oltre a km 228 di coste, da una prevalenza di montagne (3.604 km²), colline (2.693 km²) e solo in minima parte da pianura (352 km²), con la conseguenza che gli spostamenti all'interno sono ostacolati dalla conformazione territoriale così come appare difficoltosa la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini. Proprio per tale ragione, come verrà illustrato nelle prossime pagine, per facilitarne l'accesso ai servizi offerti, la Camera di commercio di Cosenza ha attivato sportelli nei vari Comuni e Tribunali della zona.

La Camera di commercio di Cosenza ha una storia assai antica, essendo stata costituita nel 1862 come "Camera Provinciale di Commercio Arti di Cosenza", ma risulta che già nel 1812 era stata istituita la "Società Economica di Calabria Citra" al fine di tutelare e promuovere le attività economiche della provincia. Ancora oggi, la Camera di commercio di Cosenza, che vanta circa ben 78.000 imprese iscritte nel Registro delle imprese, continua ad esplicare attività di monitoraggio, promozione e regolazione del mercato al fine di sviluppare le attività economiche della provincia. Inoltre, per realizzare i propri scopi istituzionali la CCIAA si è dotata dell'azienda speciale: Promocosenza, per

¹ Vincenza Bonsignore, *La diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2016: i risultati di una ricerca*, nel presente Decimo Rapporto sulla Giustizia Alternativa, a cura di Isdaci

la promozione delle imprese cosentine, e svolgere analisi chimiche e microbiologiche, d'interesse per la filiera agroalimentare, le analisi ambientali e le normative di sicurezza.

Dal 2014 Klaus Algieri è il Presidente della Camera di commercio, Francesco Rosa è il Vice Presidente. Da gennaio 2017 è diventata Segretario Generale l'avvocato Erminia Giorno, già Segretario Generale facente funzioni da aprile 2015 e già Dirigente dell'Area competente da settembre 2013.

Nell'ambito della giustizia alternativa la Camera di commercio di Cosenza ha istituito la **Camera Arbitrale "Costantino Mortati"**, con lo scopo di diffondere la cultura arbitrale, promuovere il ricorso all'istituto, amministrare le procedure di arbitrato e collaborare con organismi nazionali ed internazionali del settore. Ugualmente disponibile presso la Camera di Commercio di Cosenza è lo **Sportello di Conciliazione**, rivolto alle imprese, ai professionisti e ai consumatori, al fine di facilitare risoluzioni consensuali delle controversie e tale sportello è **iscritto al n. 82 del Registro degli Organismi di mediazione, con 22 sedi secondarie** (Acri, Acquappesa, Calopezzati, Campana, Cantinella di Corigliano Calabro, Cassano all'Ionio, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrovillari - presso il Palazzo di Giustizia -, Frascineto, Longobardi, Luzzi, Malvito, Mandatoriccio, Paterno Calabro, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rose, Rota Greca, Scigliano, Trenta). A queste si aggiungeranno a breve le sedi istituite presso i Comuni di Altomonte, Cariati, Fuscaldo e Trebisacce, con i quali la relativa convenzione è in corso di stipula.

Inoltre, lo **Sportello di Conciliazione della Camera di commercio di Cosenza risulta, dal 2016, tra gli Organismi di Risoluzione stragiudiziale delle controversie, secondo l'art. 141 *octies* del codice del consumo**, iscritti all'elenco del MISE, in quanto caratterizzato dai requisiti richiesti di indipendenza e imparzialità, ai sensi del D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE. L'Organismo è competente per le controversie, promosse dai consumatori nei confronti dei professionisti residenti in Italia, nei settori dei beni di consumo, dell'energia elettrica, dei servizi finanziari, del tempo libero, delle poste e delle telecomunicazioni. Attualmente, risultano iscritte in tale elenco solo le Camere di commercio di Bari, Bolzano, Caserta, Lucca, Risolvionline della Camera Arbitrale di

Milano, espressione della locale CCIAA, Napoli, Oristano e Piacenza, oltre ai protocolli di Conciliazione Paritetiche.

Lo stesso Sportello di Conciliazione della Camera di commercio di Cosenza, insieme ad altri che offrono servizi di mediazione, di conciliazione paritetica ed altre Camere di commercio (Campobasso e Napoli, oltre a Risolvi Online della Camera Arbitrale Milano), sono stati **inseriti sul sito creato dall'UE per aiutare i consumatori residenti nell'Unione, insoddisfatti di un acquisto online di un commerciante, ugualmente residente nell'UE, gli Organismi di Risoluzione Online delle controversie.**

Infine, la **Camera di commercio di Cosenza ha istituito l'OCC, Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio**, iscritta al Registro di tali Organismi al numero 32.

3. I Centri ADR attivi nella provincia di Cosenza

Per quanto riguarda il **monitoraggio dei centri ADR**, nella provincia di Cosenza a novembre 2017, insieme ai servizi di arbitrato e mediazione offerti dalla locale Camera di commercio, **sono risultati attivi in tutto 7 enti, essendo stati cancellati 8 (-53%)**, e precisamente:


- **Camere Arbitrali 2:**
 - **1) Cosenza - Camera Arbitrale “Costantino Mortati”, CCIAA di Cosenza;**
 - **2) Cosenza (Rende) - Camera Arbitrale dell’Immobiliare e del Condominio (Cescond)**, mentre, nel 2016, è venuta meno la Camera arbitrale istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- **Organismi di Mediazione: 5, di cui 1 della CCIAA, 2 espressione degli Ordini Professionali e 2 appartenente agli enti privati:**
 - **1) Cosenza - Sportello di Conciliazione della CCIAA di Cosenza (n. 82);**
 - **2) Cosenza - Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza (n. 168)**, Organismo forense, essendo stato cancellato nel 2016 sia l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rossano (n. 329) sia l’Organismo di Conciliazione-Mediazione presso il Tribunale di Paola (n. 274);

- **3) Cosenza (Castrovillari) - Mediazione ADR Castrovillari (n. 310)**, organismo dell'Ordine dei dottori Commercialisti, essendo stati cancellati altri due centri appartenenti a tale Ordine professionale, nel 2016, l'Organismo di Mediazione ADR Odcec Paola (nn. 421 e 1024) e, nel 2017, Mediazione ADR Commercialisti Rossano (n. 514). Mentre, al momento della stesura della presente ricerca, non risulta sul sito, pur essendo stato costituito, **Mediazione ADR Commercialisti Cosenza**, (n. 331);
- **4) Cosenza - S.P.F. Mediazione S.r.l.;**
- **5) Cosenza (Rossano) - R. L. Reconcile & Learn S.r.l.**, essendo stati cancellati, nel 2016, Conciliare Mediando S.r.l. (n. 739) e, nel 2017, la Società Antao s.r.l. (n. 356) e ADR Service (già ADR Calabria) (n. 292).

Inoltre, si ricorda che tra gli Organismi iscritti nell'elenco dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il Sistema idrico, rientra l'Organismo di Mediazione, con sede a Cosenza denominato S.P.F. Mediazione. E' tuttora in corso, invece, l'iscrizione in elenco dello Sportello di Conciliazione della Camera di Cosenza.

Infine, si rammenta che Ican (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) che fissa, a livello internazionale, le regole della rete internet, nel 1987 ha incaricato il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di gestire i domini Internet a targa.it. E' nato così il Registro ".it", con sede presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, che ha predisposto la procedura di **riassegnazione**, attivabile da chi ritiene che un dominio sia stato registrato in mala fede o da chi non ha titolo per mantenerlo, rivolgendo la domanda a particolari enti accreditati presso il Registro, detti, Prestatori del Servizio di Risoluzione Extragiudiziale delle Dispute. Della procedura di riassegnazione si è dato breve conto nella ricerca nazionale e si rinvia ad essa e alla sezione allegata ad essa dedicata, in quanto non ha sede a Cosenza nessuno di tali enti deputati alla conduzione delle procedure stesse. Così come non risultano, nella provincia di Cosenza, sedi nazionali di Protocolli di Negoziazioni Paritetiche.

CENTRI ATTIVI A COSENZA	2017	2016	2017/2016 %
ARBITRATO:	2	3	-33%
- presso la CCIAA	1	1	=
- presso gli Ordini Professionali	0	1	-100%
- presso gli enti privati	1	1	=
MEDIAZIONE:	5	12	-58%
- presso la CCIAA	1	1	=
- presso gli Ordini Professionali	2	6	-66%
- presso gli enti privati	2	5	-60%
TOTALE COSENZA	7	15	-53%
TOTALE NAZIONALE	900	1063	-16%
% COSENZA SU NAZIONALE	0,8%	1,4%	



Appare subito evidente, la maggior diffusione degli Organismi di Mediazione, che rappresentano il 71% di tutti gli enti presenti sul territorio, dovuto in parti pari agli organismi professionali e agli enti privati, anche se si registra il venir meno degli enti appartenenti ad entrambe le tipologie, rispettivamente il -66% e il -60%.

CENTRI ATTIVI A COSENZA 2017	PRIVATI	PUBBLICI	
		CCIAA	ORDINI PROFESSIONALI
ARBITRATO AMMINISTRATO	1	1	
MEDIAZIONE	2	1	2
TOTALE COSENZA	3	2	2
% COSENZA	43%	28,5%	28,5%
TOTALE NAZIONALE	428	178	172
% NAZIONALE	55%	23%	22%

Rispetto alla natura dell'ente che offre i servizi ADR, è interessante notare come a differenza di quanto avviene su scala nazionale, vi è una maggioranza di enti espressione degli enti pubblici, CCIAA o enti professionali, pari al 57%, due su tre, mentre gli enti privati rappresentano il 43%, contro il 55% su scala nazionale.

Proseguendo il raffronto con i dati nazionali riportati nelle tabelle di sopra, è possibile rilevare che la contrazione degli enti istituiti nella provincia di Cosenza è complessivamente pari ad oltre la metà di quelli rilevati nel 2016, -53%, ed è, quindi, nettamente superiore a quella complessiva dell'Italia, pari, invece, a -16%. In particolare, risultano, in difficoltà gli Organismi espressione degli Ordini professionali, in quanto, risulta che è venuta meno la Camera Arbitrale espressione dell'Ordine forense, confermando quanto emerso su scala nazionale. A differenza, infatti, di quanto avviene presso gli Organismi di Mediazione, gli stessi appartenenti agli Ordini professionali tendono a non rivolgersi alle Camere arbitrali, costituite presso l'ordine di appartenenza, per la gestione degli arbitrati amministrati, con la conseguenza che il numero di tali camere è in genere contenuto e molte di esse non operano (il 25% secondo il Decimo Rapporto Isdaci). Né d'altra parte sembra aver invertito tale tendenza, la previsione, dell'arbitrato in chiave deflattiva (conversione in legge 10 novembre 2014, n. 162 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132). Tale disciplina che ha previsto la possibilità – con istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione

della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale, ricorrendo all'arbitrato ad hoc con nomina degli arbitri da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, sembra non aver ancora creato alcun impatto, dal momento che non risulta sia stata applicata. Gli enti, espressione degli Ordini Professionali, sono in difficoltà anche tra gli Organismi di Mediazione, infatti, ne sono stati cancellati ben 4 su 6, -66%, in parti uguali forensi o dei dottori commercialisti, mentre uno di tale ultima tipologia non appare presente nel sito, pur essendo stato costituito. Ciò a differenza di quanto avvenuto su scala nazionale, dove la cancellazione è controbilanciata dal ritorno sul sito di enti iscritti in precedenza e poi non più disponibili.

4. I servizi ADR della Camera di commercio di Cosenza

4.1 L'Arbitrato amministrato

Relativamente all'arbitrato, la Camera di commercio di Cosenza ha ricevuto negli anni 2015-2016 rispettivamente:

- **nel 2015 2 domande di arbitrato nazionale.** Anche nelle statistiche relative a tale istituto a livello nazionale, che comprende sia gli arbitrati gestiti dalle Camere di commercio sia da enti non appartenenti a tale circuito, gli arbitrati nazionali rappresentano, infatti, il 97% delle domande rilevate, presumibilmente perché il nostro Paese sconta la pesante crisi economica ed una scarsa credibilità a livello internazionale, anche se, in ogni caso, si rammenta che nel panorama dell'ADR in Italia gli arbitrati amministrati rappresentano quasi le uniche procedure di natura internazionale;
- **1 tra consumatori ed 1 tra un professionista ed un'impresa,** confermando che le CCIAA sono le uniche a gestire arbitrati relativi alle controversie con i consumatori, a riprova dello sforzo compiuto nel corso degli anni dalle Camere stesse per rendere fruibile a tutti tale servizio, superando la concezione tradizionale che vede l'arbitrato appannaggio di poche grandi imprese e adatto solo a controversie di valore estremamente elevato;
- **in materia di: 1 contratto di appalto; 1 prestazioni professionali derivanti da contratto di consulenza.** Tali materie sono anche le più diffuse a livello nazionale e precisamente: 22% appalto, mentre, nel

- 2015, non è riportato alcun caso relativo alla collaborazione;
- **la durata media delle procedure è stata di 180 giorni dalla data di insediamento del Collegio Arbitrale**, assai inferiore alla media nazionale che si attesta nel 2015 a 256 giorni, -30%;
 - **il valore medio è stato di € 150.000**, assai inferiore rispetto alla media dell'anno che si attesta sui € 243.486 -38%;
 - **l'esito è stato di 1 lodo e 1 rinuncia**, confermando gli esiti nazionali che riportano una prevalenza di lodi, cui si affiancano la rinuncia e la transazione;
 - nel 2016, un'istanza rivolta al Presidente della Camera di commercio di Cosenza, come appointing Authority del Collegio Arbitrale, **senza attivazione della procedura amministrata da parte della Camera Arbitrale camerale**;
 - nel 2017 **3 domande di arbitrato nazionale**²:
 - **2 tra soci ed un'impresa ed 1 tra impresa ed ente pubblico (Comune)**;
 - **in materia di: 2 diritto societario e 1 contratto di locazione**, materie tipiche dell'arbitrato;
 - **in merito alla durata, tutte le procedure sono ancora in corso al momento della stesura della presente ricerca**;
 - **per quanto riguarda il valore: 2 sono risultate di valore indeterminabile, mentre 1 di valore € 331.281,81**;
 - **relativamente all'esito: tutte le istanze sono ancora in via di definizione.**

La Camera di commercio di Cosenza dispone, infine, di un elenco di arbitri, composta da 184 professionisti, oltre a 12 tra arbitratori e periti. Tale elenco verrà sottoposto a revisione entro la fine dell'anno.

L'attività della Camera Arbitrale Costantino Mortati può essere così brevemente riassunta:

² Non è possibile il raffronto con i dati nazionali, in quanto non ancora disponibili.

	DOMANDE	TIPOLOGIA	MATERIA	DURATA MEDIA (gg)	VALORE MEDIO (€)	ESITI
2015	2	Tra consumatore e impresa 50% Tra professionista e impresa 50%	Appalto 50% Consulenza 50%	180	150.000	Lodo 50% Rinuncia 50%
2016	0	0	0	0	0	0
2017 (fine ottobre)	3	Tra soci 66,6% Tra impresa e ente 33,3%	Societario 66,6% Locazione 33,3%	In corso	2 di valore indeterminabile e 1 331.382,81	In corso

Sia pure su numeri assai contenuti, si registra un trend positivo per le domande arbitrali, nonché una durata assai breve delle procedure, 180 giorni, perfettamente in linea con la normativa, ed assai inferiore al dato nazionale (rispettivamente 256 giorni nel 2015, -30% e 226 nel 2016, -20%). La durata media conferma l'importanza dell'amministrazione della procedura da parte di un'istituzione per il contenimento dei tempi, come rilevato in materia di appalti pubblici dove presso la Camera Arbitrale ANAC, nel 2013 le procedure amministrate duravano in media 403,12 giorni contro i 551,23 dell'arbitrato libero.

Oltre alla durata, l'importanza dell'istituto risiede nel fatto che consente di avere una decisione, in diritto o equità, pressoché definitiva, rispetto alla quale le ragioni d'impugnazioni sono davvero limitate, da parte di esperti individuati direttamente dalle parti o, secondo criteri, da esse stabiliti. Per tanto, non resta che rammaricarsi ancora una volta del fatto che operatori giuridici, imprese e cittadini non abbiano saputo cogliere l'importanza di tale istituto e che il legislatore non abbia previsto incentivi al suo utilizzo. Così come, sicuramente, incide sullo scarso ricorso all'istituto il fatto che anche le risorse per la promozione e la diffusione culturale, a disposizione delle Camere di commercio, che tradizionalmente hanno gestito il maggior numero di arbitrati amministrati, siano assai diminuite, con la conseguenza che nel 2016, ultimo anno rilevato dalla ricerca nazionale, le CCIAA hanno ricevuto -23% di istanze rispetto all'anno 2015.

4.2 La mediazione amministrata

La mediazione civile commerciale può essere anche facoltativa, demandata dal giudice o derivante da clausola, l'obbligatorietà riguarda solo alcune materie ed è stata eliminata la previsione che la rendeva introdotta a tempo determinato, prevede un primo incontro informativo, viene svolta, a pagamento, anche se la somma da versare per il solo primo incontro è assai contenuta, la procedura può essere gestita da enti pubblici o privati che predispongono un loro regolamento nel rispetto della disciplina ed, infine, la conciliazione si raggiunge solo con il consenso di entrambe le parti. L'importanza della mediazione nel nostro ordinamento è riconnessa alla libera determinazione delle parti che possono scegliere se aderire e se e a quali condizioni poter concludere un accordo, mutuamente soddisfacente.

La Camera di commercio di Cosenza ha ricevuto le seguenti domande di mediazione:

- **nel 2015:**
 - **95 domande di mediazione, di cui:**
 - **51 tra imprese e consumatori, pari al 54%** (nelle statistiche nazionali della CCIAA al primo posto erano nel 2015 le mediazioni tra privati, mentre quelle tra imprese e consumatori erano al secondo con il 38%);
 - **39 tra privati, pari al 41%** (41% anche per le statistiche nazionali CCIAA);
 - **5 tra imprese, pari al 5%** (molto inferiore al dato nazionale CCIAA, secondo cui le mediazioni tra imprese erano il 21%);
 - **si tratta per lo più di domande in mediazione obbligatoria (70%), nelle seguenti materie, su 98 procedure gestite:**
 - **19 contratti bancari, 19,3%** (al primo posto anche per le statistiche nazionali CCIAA per cui rappresentano il 19,7% e per quelle ministeriali per le quali erano il 23,5%);
 - **11 locazione, 11,2%** (10,7% per le CCIAA e 12% per il Ministero);
 - **10 diritti reali, 10,2%** (12,2% per le CCIAA e 13,7% per il Ministero);
 - **9 responsabilità medica o sanitaria, 9,2%** (dato raddoppiato ri-

- spetto al 4,3% per le CCIAA e il 6,6% per il Ministero);
- **7 condominio, 7,1%** (8,5% per le CCIAA e 11,9% per il Ministero);
 - **6 contratti assicurativi, 6,1%** (5% per le CCIAA e 6% per il Ministero);
 - **3 successione, 3%** (4,6% per le CCIAA e 4,2% per il Ministero);
 - **2 diffamazione a mezzo stampa, 2%** (assai superiore al dato nazionale delle CCIAA e del Ministero: 0,7%);
 - **1 affitto azienda, 1%** (come per le CCIAA e 0,8% per il Ministero);
 - **9 responsabilità da circolazione di veicoli e natanti, 9,2%** (questo dato si discosta notevolmente dai dati nazionali per cui tali controversie rappresentano solo lo 0,3% delle domande di tutte le mediazioni);
 - **21 altro (energia elettrica, risarcimento danni, inadempimento contrattuale, diritto societario etc.), 21,4%** (nettamente superiore ai dati nazionali sia delle CCIAA per cui era 11,5% e 10,9% nazionale);
 - **la durata media è stata di 150 giorni** (il doppio rispetto alla durata delle mediazioni delle CCIAA, pari a 74 giorni e, +46% rispetto ai 103, con aderente comparso e accordo raggiunto dei dati ministeriali);
 - **il valore medio di € 53.161,36** (-61% rispetto al valore medio riportato dal Ministero è pari a 137.862);
 - **in merito all'esito, rispetto a 111 procedure:**
 - **mancata comparizione o rinuncia: 83, pari al 75%** (tale dato è superiore a quello nazionale delle CCIAA che nel 2015 era pari al 55%, mentre appare in linea con i dati ministeriali in cui raggiunge il 55,1%, ma solo nelle procedure in cui le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro, altrimenti è il 77,5%);
 - **comparizione dell'aderente 28, pari al 25%** (45% per le CCIAA e per il Ministero il 44,9% delle procedure in cui le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro, altrimenti è il 22,5%), di cui:
 - **accordo raggiunto con aderente comparso: 7, 25%** (come

nei dati delle CCIAA per cui è stato il 25% e lievemente superiore a quello dei dati Ministeriali, in cui è il 23%);

- **accordo non raggiunto con aderente comparso: 21, 75%** (come per le CCIAA e dato lievemente inferiore al dato Ministeriale secondo cui era pari al 77%);
- **nel 2016:**
 - **68 domande di mediazione** (-28% rispetto alle 95 del 2015, in linea con la riduzione nazionale delle CCIAA, pari al -27%), **di cui:**
 - **35 tra privati, pari al 51,5%** (anche nelle statistiche nazionali della CCIAA al primo posto erano nel 2016 risultano le mediazioni tra privati, sia pure in modo più contenuto, 42%);
 - **27 tra imprese e consumatori, pari al 39,7%** (nelle statistiche nazionali della CCIAA, pari al 37%);
 - **6 tra imprese, pari all'8,8%** (tradizionalmente la tipologia meno diffusa, assai ridotta rispetto alle statistiche nazionali delle CCIAA, secondo le quali tale tipologia rappresenta il 21%);
 - **in merito alla tipologia dei procedimenti gestiti, in tutto 75:**
 - **60 obbligatori, pari all'80%** (come per i dati del Ministero, secondo il quale rappresenta il 79,6%);
 - **12 volontari, pari al 16%** (il doppio rispetto all'8,8% nei dati del Ministero, presumibilmente per l'importanza e la visibilità che ha acquisito l'Organismo nella Conciliazione);
 - **3 delegati, pari al 4%** (l'11% nei dati del Ministero);
 - **relativamente alle materie, su 75 procedimenti gestiti:**
 - **19 contratti bancari, pari al 25,3%** (al primo posto anche per le statistiche nazionali CCIAA per cui rappresentano il 22% e per quelle ministeriali per le quali erano il 20,5%);
 - **9 responsabilità sanitaria e medica, pari al 12%** (il doppio rispetto al 6% per le CCIAA e 6,7% per il Ministero);
 - **8 condominio, pari al 10,6%** (9% per le CCIAA e 12,2% per il Ministero);
 - **5 diritti reali, pari al 6,7%** (assai inferiore al 13% per le CCIAA e 14,4% per il Ministero);

- **4 locazione, pari al 5,3%** (la metà rispetto ai 10% per le CCIAA e 11,6% per il Ministero);
- **4 contratti assicurativi, pari al 5,3%** (in linea con il 5% per le CCIAA e 6,2% per il Ministero);
- **3 divisione, pari al 4%** (5% per le CCIAA e 5,1% per il Ministero);
- **2 successioni, pari al 2,7%** (5% per le CCIAA e 4,5% per il Ministero)
- **2 diffamazione a mezzo stampa, pari al 2,7%** (oltre il doppio rispetto all'1% sia per le CCIAA sia per il Ministero);
- **19 altro (energia elettrica, risarcimento danni, inadempimento contrattuale, diritto societario etc.) pari al 25,3%** (nettamente superiore sia all'11% delle CCIAA, sia al 12,5% del Ministero, presumibilmente perché l'attività di conciliazione della Camera di commercio fa da volano alla mediazione volontaria che confluisce in questa sezione);
- **durata media:** 75 giorni, tale dato risulta dimezzato rispetto ai 150 dell'anno precedente, -50% ed in crescita, +47%, rispetto ai 51 giorni delle CCIAA, ma decisamente inferiore, -35% rispetto ai 115 giorni del Ministero, relativi però alle procedure in cui è comparso l'aderente ed è stato raggiunto l'accordo;
- **il valore medio: € 78.614,81, in netta crescita, +48%, rispetto a € 53.161,36 del 2015** (rispetto ai dati nazionali il valore delle procedure della Camera di commercio di Cosenza risulta circa la metà, -45%, sia di quello riportato su base nazionale dalle CCIAA, € 143.000 delle CCIAA sia dei dati del Ministero, € 139.544, -43,7%);
- **in merito all'esito, rispetto a 77 procedimenti:**
 - **mancata comparizione o rinuncia: 57, pari al 74% in linea con il dato dell'anno precedente in cui era pari al 75%** (tale dato, in ogni caso, è assai superiore sia a quello nazionale delle CCIAA che nel 2016 era pari al 52%, sia ai dati ministeriali in cui raggiunge il 50,4% per le mancate adesioni e 2,7% per le rinunce)
 - **comparizione dell'aderente 20, pari al 26% in linea con il dato**

dell'anno precedente in cui era 25% (assai inferiore al 48% per le CCIAA e per il Ministero il 46,9% delle procedure in cui le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro), di cui:

- **accordo raggiunto con aderente comparso: 3, pari al 15%, assai inferiore rispetto al 25% delle procedure della CCIAA di Cosenza dell'anno 2015** (ed in contrazione rispetto al 24% delle CCIAA ed al 23,9% dei dati ministeriali);
- **accordo non raggiunto con aderente comparso: 17, pari all'85%, in crescita rispetto al 75%** (in crescita anche rispetto al 76% delle CCIAA e rispetto al 76,1% dei dati ministeriali del 2016);
- **nel 2017, fino a fine ottobre:**
 - **103 domande di mediazione in netta crescita, +51,4%**, rispetto ai dati sempre della CCIAA di Cosenza del 2016, non essendo disponibili dati delle CCIAA né del Ministero, di cui:
 - **50 tra imprese e consumatori, pari al 48,5%**. Tale tipologia passa così dal secondo posto al primo posto e, nel 2016, sempre presso la CCIAA di Cosenza, rappresentava il 39,7%;
 - **32 tra privati, pari al 31%** in riduzione, rispetto al 51,5% del 2016, quando era al primo posto;
 - **21 tra imprese, pari al 20,5%** in netta crescita rispetto all'8,8% della stessa tipologia nel 2016;
 - **in merito alla tipologia della domanda, risultano:**
 - **68 obbligatorie, pari al 66%** in diminuzione rispetto all'80% del 2016, in quanto, appare una netta crescita delle mediazioni delegate;
 - **13 volontarie, pari al 13%**, anch'esse in diminuzione rispetto al 16% del 2016;
 - **22 delegate, pari al 21%**, in netta crescita rispetto al 2016, quando rappresentavano solo il 4%, per effetto dei Protocolli di intesa sviluppati con i Tribunali;
 - **relativamente alle materie, rispetto a 103 procedure:**
 - **32 contratti bancari e finanziari, pari al 31%** (in ulteriore cre-

- scita rispetto al 21% nel 2016);
- **6 locazione, pari al 5,8%** (5,3% nel 2016);
 - **5 contratti assicurativi, pari al 4,9%** (5,3% nel 2016);
 - **7 responsabilità medica e sanitaria, pari al 6,8%** (in riduzione rispetto al 12% nel 2016);
 - **11 condominio, pari al 10,7%** (come nel 2016, 10,6%);
 - **3 divisione, pari al 2,9%** (nel 2016 era pari a 4%);
 - **3 diritti reali, pari al 2,9%** (in diminuzione rispetto al 6,7% del 2016);
 - **1 affitto d'azienda, pari all'1%** (dato non presente nel 2016);
 - **35 altro (energia elettrica, risarcimento danni, inadempimento contrattuale, responsabilità da circolazione di veicoli e natanti, diritto societario etc.) pari al 34%** (in netta crescita rispetto al 2016, quando era pari al 25,3%);
 - **durata media: 60 giorni**, in ulteriore riduzione rispetto ai 70 del 2016, -14,2%;
 - **valore medio: € 113.631,16, in netta crescita, +44,5%, rispetto al 2016, quando rappresentava € 78.614,81.** Tenuto conto che per le controversie di cui non era determinabile il valore, ne è stato attribuito uno pari a € 1.000,00;
 - **in merito all'esito:**
 - **mancata adesione o rinuncia: 46, pari al 44,7%**, in netta diminuzione rispetto all'anno precedente, quando rappresentava il 74%, anche se occorre ricordare che vi sono molte procedure ancora in corso;
 - **adesione della parte chiamata: 32, pari al 31%**, in crescita rispetto all'anno precedente, quando rappresentava il 26%, anche se ad essa non corrisponde una crescita degli accordi raggiunti, che anzi crollano:
 - **accordo raggiunto con aderente comparso: 0**, nessuna delle 32 procedure gestite ha portato alla conclusione di un accordo, un dato da monitorare, crollato, rispetto al già contenuto 15% del 2016;

- **accordo non raggiunto con aderente comparso: 32**, tutte le procedure gestite contro l'85% del 2016;
- **in corso: 25, pari al 24,3%**, mentre l'anno precedente non risultava tale tipologia.

	DOMANDE	TIPOLOGIA	NATURA	MATERIA	DURATA MEDIA (gg)	VALORE MEDIO (€)	ESITI
2015	95	Tra consumatore e impresa 54% Tra privati 41% Tra imprese 5%	Obbligatoria 70%	Contratti bancari 14,7% Locazione 11,6/ Diritti reali 10,5% Circolazione 9,5% Condominio 7,4% Responsabilità sanitaria 6,3% Contratti finanziari 5,3% Successioni 3,2% Diffamazione 2,1% Affitto d'azienda 1,1% Altro 22,1%	150	53.161,36	Mancata comparizione 75% Comparizione 25% - di cui accordo: 25% - mancato accordo 75%
2016	68	Tra privati 51,5% Tra consumatore e impresa 39,7% Tra imprese 8,8%	Obbligatoria 80% Volontaria 16% Delegata 4%	Contratti bancari 21% Responsabilità sanitaria 12% Condominio 11% Circolazione 9,5% Diritti reali 6,7% Locazione 5,3% Contratti assicurativi 5,3% Contratti assicurativi 5,3% Contratti finanziari 4% Divisione 4% Successioni 2,7% Diffamazione 2,7% Altro 25,3%	75	78.614,81	Mancata comparizione 74% Comparizione 26% - di cui accordo: 15% - mancato accordo 85%
2017 (fine ottobre)	103	Tra consumatore e impresa 48,5% Tra privati 31% Tra imprese 20,5%	Obbligatoria 66% Volontaria 13% Delegata 21%	Contratti bancari 27% Condominio 10,7% Circolazione 9,5% Responsabilità sanitaria 6,8% Locazione 5,8% Contratti assicurativi 4,9% Contratti finanziari 3,9% Contratti finanziari 3,9% Successioni 3,2% Diritti reali 2,9% Diffamazione 2,1% Affitto d'azienda 1% Altro 34%	60	114.631,16	In corso 24,3% Mancata comparizione 44,7% Comparizione 31% - di cui accordo: 0 - mancato accordo 100%

Anche per le procedure di mediazione, come già emerso per l'arbitrato e per le altre forme ADR, si rileva un andamento positivo, +8,4% tra il 2015 e il 2017. Tale dato è assai rilevante e bisognerà verificare se verrà confermato anche nei dati nazionali delle CCIAA, tenuto conto che nel 2016 le Camere di commer-

cio, nel loro complesso, hanno visto ridurre i propri numeri del -27%, rispetto al 2015, anno in cui avevano registrato il maggior numero di casi mai ricevuti, e che ciò è stato dovuto, da un lato alla contrazione registrata dai numeri della mediazione civile commerciale e dall'altro all'incertezza relativo alla situazione delle Camere di commercio, modificate dalla riforma e accorpate tra loro, con una riduzione programmata da 105 a 60, nonché dalla riduzione degli investimenti e delle risorse per promozione e formazione in materia.

Ugualmente da sottolineare è la durata della procedura che ha registrato un netto miglioramento, in quanto è passata dai 150 gg del 2015 ai 60 del 2017, con una contrazione del -60% e anche il valore medio è raddoppiato, passando da € 53.161 del 2015 a € 114.631 nel 2017. Lo stesso vale anche per la crescita della percentuale di adesione alle procedure, passata dal 25% del 2015 al 31% del 2017, anche se in tale ultimo anno si è registrato un crollo negli accordi.

Altro aspetto molto significativo è il fatto che la mediazione delegata sia quintuplicata, essendo passata dal 4% del 2016, al 21% del 2017 e raccogliendo i frutti dell'intensa attività di collaborazione con i Tribunali locali, sfociata nella sottoscrizione dei Protocolli di Intesa.

D'altra parte, la mediazione civile commerciale, al di fuori dell'ottica deflattiva che rischia di affossarla, proprio per la sua natura di strumento, che rimette il potere decisorio in capo alle parti, che sono libere di scegliere se aderire e se e a quali condizioni concludere un accordo, ha una propria valenza molto significativa nell'ambito del panorama degli strumenti ADR, che sempre di più si orientano verso la funzione decisoria, anche per l'attuazione del principio di sussidiarietà della giurisdizione, tale per cui il ricorso al giudice deve intendersi come l'ultima ratio.

Si rammenta, inoltre, che le parti coinvolte sembrano apprezzare lo strumento, dal momento che dalla valutazione espressa nei questionari somministrati al termine delle mediazioni, risulta che chi si rivolge allo Sportello di conciliazione esprime un giudizio molto positivo il servizio, attestando i giudizi su un valore compreso tra il 4 ed il 5 (valori massimi previsti) sia per quanto riguarda i mediatori, sia per quanto riguarda l'organismo di mediazione.

L'elenco dei mediatori, attualmente, è composto da 129 mediatori ed anch'esso verrà revisionato entro la fine dell'anno.

4.3 La conciliazione amministrata

Da oltre dieci anni lo Sportello di conciliazione della Camera di commercio di Cosenza, svolge un servizio di grande utilità per gli utenti, in quanto, gestisce le conciliazioni in materia di telecomunicazioni in alternativa al Corecom, che ha sede nel capoluogo di regione, Reggio Calabria e che dista ben 200 km da Cosenza. Gli artt. da 9 al 12 del Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Cosenza disciplinano la procedura in materia di telecomunicazione.

Inoltre, come anticipato, si segnala che la Camera di commercio di Cosenza è stata la prima in tutta Italia ad attivare uno Sportello di Conciliazione ADR in materia di consumo, iscrivendosi nell'apposito registro tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dimostrando ancora una volta il proprio impegno e la rapidità nel rispondere alle iniziative del settore a favore di imprese e consumatori. Le procedure che possono essere gestite riguardano le controversie nazionali o transfrontaliere tra consumatori e imprese, nei contratti di vendita di beni e prestazione di servizi. La conciliazione, dal momento che permette una rapida ed efficace soluzione dei conflitti di consumo ed evita di ricorrere al giudice, facilita l'accesso alla giustizia impedendo che i consumatori, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti.

Infine, si rammenta che recentemente, la Camera di commercio di Cosenza ha aderito alla convenzione stipulata tra l'Unioncamere e l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, attivando così anche nel territorio provinciale di competenza la conciliazione energetica, diventata obbligatoria a decorrere dal primo gennaio 2017.

Nel triennio 2015/2016/2017, tutte le conciliazioni gestite dallo Sportello di Conciliazione della Camera di commercio di Cosenza sono state relative al settore delle telecomunicazioni e sono state in tutto, 285, così suddivise: nel **2015, 105; nel 2016, 103 e, infine, nel 2017, fino alla stesura della presente ricerca (ottobre): 77, di cui viene di seguito illustrato il dettaglio:**

- **per tutte le procedure, la durata media è di 40 giorni, nel caso in cui non segua l'adesione da parte del gestore telefonico.** Tale dato è particolarmente significativo perché la durata media delle procedure

Corecom è invece di 70 giorni per il 2016, -42,8%, e 71 per il 2017, -43,6%;

- **per tutte le procedure il valore medio si attesta intorno ai € 3.500**, rispetto a un valore del procedure del Corecom, risultante dai questionari, ma risalente al 2014 di € 610;
- **nel 2015 sono state presentate 105 domande di conciliazione, di cui su 97 procedimenti:**
 - **Mancate adesioni: 40, pari al 41,3%**, percentuale molto contenuta rispetto alla mediazione, ma comunque significativa, che dipende sicuramente dall'atteggiamento degli operatori che non aderiscono presso gli altri organismi presso i quali è possibile presentare la domanda di conciliazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni, anche per ragioni di costo della procedura, rispetto al Corecom presso i quali è gratuita. Infatti, presso questi ultimi, le archiviazioni per mancata comparizione dell'istante o di entrambe le parti rappresenta il 9,4% delle istanze ricevute nel 2015;
 - **Adesioni: 55, pari al 56,7%**, quasi due procedure su tre, percentuale davvero molto elevata, di cui:
 - **Accordi raggiunti: 47, pari all'85,5%**, esito davvero molto significativo ed anche superiore alla media dei Corecom nazionale, in cui rappresenta il 78%, nel 2015, percentuale che sale all'82,7% comprendendo gli esiti dei procedimenti di definizione;
 - **Mancati accordi: 8, pari al 14,5%**, inferiore al dato Corecom del 2015 in cui era 22%, percentuale che scende al 17,3% se si tiene conto dei procedimenti di definizione.
 - **Rinunce: 2, pari al 2%**, dato non disponibile per i Corecom;
- **nel 2016 sono state presentate 103 domande di conciliazione** (-2% rispetto al numero di istanze ricevute dalla CCIAA di Cosenza nel 2015) **e su 95 procedimenti:**
 - **Mancate adesioni: 28, pari al 29,5%**, solo quindi, una controversia su tre, in netta contrazione rispetto al 41,3% del 2015 della CCIAA di Cosenza, ma ancora lontano dal 10,4% delle archiviazioni per mancata comparizione dell'istante o di entrambe le parti presso i Corecom nel 2016;

- **Adesioni: 65, pari al 68,4%, ovvero oltre due casi su tre**, in netta crescita rispetto al 2015, quando era pari al 56,7%;
 - **Accordi raggiunti: 44, pari al 67,7%**, pur rappresentando due casi su tre, la percentuale scende sia rispetto al 2015, in cui rappresentava l'85,5% sia rispetto ai dati del Corecom del 2016 in cui l'accordo viene raggiunto nel 78,2% degli incontri, percentuale che sale all'83,4%, ma solo se si ricomprendono anche i provvedimenti di definizione;
 - **Mancati accordi: 21, pari al 32,3%**, il doppio del 2015 quando, sempre presso la CCIAA di Cosenza, era il 14,5% ma anche superiore ai dati del Corecom del 2016, in cui era il 21,8%, percentuale che scende al 16,6% ma solo se si ricomprendono anche i provvedimenti di definizione;
 - **Rinunce: 2, pari al 2,1%, come nel 2015 quando era 2%.**
- nel 2017, fino a fine ottobre, sono state presentate **77 domande, alcune delle quali ancora in corso** (-25,2% rispetto alle domande di conciliazione ricevute dalla stessa CCIAA di Cosenza nel 2016). Tale dato non viene messo in confronto con i dati Corecom perché non ancora disponibili.
Rispetto ai 65 procedimenti gestiti:
 - **Mancate adesioni: 30, pari al 46,2%**, percentuale in crescita rispetto al 29,5% del 2016 e ritornata sui livelli del 2015 quando era pari al 41,3%
 - **Adesioni: 35, pari al 53,8%**, dato in diminuzione rispetto al 68,4% del 2016 e ritornato sui valori del 2015, quando era 56,7%;
 - **Accordi raggiunti: 30, pari al 85,7%**, percentuale, davvero molto significativa, è in crescita rispetto al 67,7% del 2016 ed appare in linea con l'85,5% del 2015;
 - **Mancati accordi: 5, pari al 14,3%**, la metà rispetto al 32,3% del 2016 e in linea con il 16,6% del 2015;
 - **Rinunce: 0**, contro il 2,1% del 2016 e il 2% del 2015.

	DOMANDE	MATERIA	DURATA MEDIA (gg)	VALORE MEDIO (€)	ESITI
2015	105	Telefoniche	40 se non c'è adesione	3.500	Adesioni 56,7%, di cui: - accordi 85,5% - mancati accordi 14,5% Mancate adesioni 41,3% Rinunce 2%
2016	103	Telefoniche	40 se non c'è adesione	3.500	Adesioni 68,4%, di cui: - accordi 67,7% - mancati accordi 32,3% Mancate adesioni 29,5% Rinunce 2,1%
2017 (fine ottobre)	77	Telefoniche	40 se non c'è adesione	3.500	Adesioni 53,8%, di cui: - accordi 85,7% - mancati accordi 14,3% Mancate adesioni 46,2% Rinunce 0

La conciliazione in materia telefonica svolta dalla Camera di commercio di Cosenza, oltre a consentire ai consumatori di svolgere il tentativo senza doversi recare presso la sede del Corecom di Reggio Calabria, presenta due aspetti molto rilevanti che meritano di essere sottolineati: gli esiti e la durata. Relativamente al primo aspetto, la conciliazione della Camera di commercio di Cosenza riporta un'elevatissima percentuale di accordi positivi, pari ad oltre l'85% (sia nel 2015, sia nel 2017). Tale dato è particolarmente significativo se lo confronta con quello nazionale dei Corecom, secondo il quale l'accordo è pari al 78% nel 2015 e 78,2% nel 2016, percentuale che sale rispettivamente all'83,4%, nel 2016 e all'82,7%, nel 2015, ma solo se si ricomprendono anche i provvedimenti di definizione.

Inoltre, presso la Camera di commercio di Cosenza le procedure hanno una durata media di 40 giorni, contro i 70/71 della media nazionale del Corecom nel 2016 e 2017, ovvero il -43% in meno.

4.4 La composizione delle crisi da sovraindebitamento

Com'è noto, le Camere di Commercio sono anche tra gli enti che, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e del D.M. 202/14, possono creare **Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)**, che hanno lo scopo di facilitare il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) - nel compito di formulare ai creditori un accordo di ristrutturazione.

razione dei debiti. L'attivazione della procedura comporta la nomina di un "gestore della crisi", professionista abilitato e iscritto in un apposito registro, che assiste il debitore nella predisposizione di una proposta da presentare al Tribunale per la completa esdebitazione, anche a fronte di un parziale pagamento dei debiti contratti. La procedura consente di poter rientrare da situazioni di sovraindebitamento sia con privati che con Enti pubblici (Equitalia, Enti Locali, Agenzia delle Entrate ecc.). Tra le possibili alternative è previsto sia un accordo del debitore con i creditori, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare; sia, un piano del consumatore, rivolto ai consumatori, o, ancora, la liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano liquidare i propri beni per onorare, seppur parzialmente, i debiti.

L'omologazione dell'accordo o del piano produce effetti di liberazione dai debiti, rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano; i beni oggetto della proposta o del piano costituiscono un patrimonio destinato e sono sottratti a esecuzioni per crediti posteriori alla pubblicità relativa. Il procedimento si svolge sotto il controllo del tribunale monocratico competente.

L'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di commercio di Cosenza è iscritto, dall'aprile 2017 al n. 32, al Registro tenuto presso il competente Ministero della Giustizia e opera, in provincia, insieme a quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza (n. 124), Paola (n. 67) e Castrovillari (n. 29),

L'OCC della Camera di commercio di Cosenza ha, al momento cinque gestori della crisi e ha visto la propria attività svilupparsi in modo molto significativo, passando da:

- 11 domande del 2016
- 76 domande nel 2017, fino a fine ottobre, quasi sei volte tanto

Rispetto alle domande del 2016, la tabella allegata illustra i significativi risultati dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di commercio di Cosenza, che gestisce un numero rilevante di casi, come si evince dal raffronto con i dati relativi a tutti gli altri OCC camerali, in particolare rispetto al numero di piani del consumatore ed alla liquidazione

del patrimonio, nei quali l'esperienza della CCIAA di Cosenza rappresenta un unicum nazionale:

		Cosenza (a)	Tutti gli altri OCC delle CCIAA (b)	a/b%
Accordo	<i>Pendenti al 1/1/2016</i>	1	4	25%
	<i>Iscritti 2016</i>	1	20	5%
	<i>Istanza non ammissibile</i>	0	2	
	<i>Pendenti al 31/12/2016</i>	1	17	6%
Piano del consumatore	<i>Pendenti al 1/1/2016</i>	10	3	333%
	<i>Iscritti 2016</i>	10	32	31%
	<i>Istanza non ammissibile</i>	0	2	
	<i>Pendenti al 31/12/2016</i>	10	30	33%
Accordo	<i>Rinunciati al 31/12/2016</i>	0	0	
Liquidazione del patrimonio	<i>Pendenti al 1/1/2016</i>	0	0	
	<i>Totali iscritti 2016, di cui</i>	11	4	275%
	<i>Pendenti al 31/12/2016</i>	11	4	275%
Accordo	<i>Rinunciati al 31/12/2016</i>	0	0	
Istanze di esdebitazione	<i>Pendenti al 1/1/2016</i>	0	0	
	<i>Aperte al 2016</i>	0	0	
	<i>Pendenti al 31/12/2016</i>	0	0	

Nel 2017, fino a fine ottobre 2017, risultano pendenti 12 accordi e 64 piani del consumatore. Nessun accordo, al momento, è stato ancora omologato e le procedure sono in varie fasi di definizione: in alcuni casi il giudizio è stato rinviato, oppure, si è tenuta l'udienza, ed il Giudice si è riservato sull'omologa. Non sono state depositate istanze di liquidazione del patrimonio o di esdebitazione. L'OCC svolge, inoltre, attività di consulenza e fornisce informazioni in merito alla procedura che è possibile attivare.

Nella prima metà del 2017 è stato realizzato un corso finalizzato alla formazione di quattordici gestori, scelti, come per legge, tra avvocati, dottori

commercialisti e notai facenti parte degli Ordini Professionali della Provincia, che porterà a diciannove i gestori della crisi iscritti nel rispettivo registro ministeriale. Mentre nell'autunno 2016, invece, è stato organizzato un convegno itinerante in materia diviso in 22 tappe, tante quante sono le sedi decentrate dell'OCC camerale.

5. L'attività di promozione e di diffusione della Giustizia alternativa della Camera di commercio di Cosenza

Il successo e la crescita delle forme ADR osservabili presso la Camera di commercio di Cosenza, si spiegano anche con l'**intensa attività promozionale e di diffusione dei Servizi ADR**, che è stata realizzata nel corso degli anni. In particolare, è stata svolta la pubblicizzazione dei servizi, tra il 2016 e il 2017, attraverso la realizzazione di un convegno itinerante in 20 tappe, finanziato dal Fondo perequativo di Unioncamere. Tale convegno si è svolto, tra gli altri, nei comuni di Acri, Acquappesa, Calopezzati, Campana, Cantinella di Corigliano Calabro, Cassano all'Ionio, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Frascineto, Longobardi, Luzzi, Malvito, Mandatoriccio, Paterno Calabro, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rose, Rota Greca, Scigliano, Trenta e presso il Tribunale di Castrovillari. Inoltre, come verrà illustrato meglio nel dettaglio nei prossimi paragrafi, sono stati stipulati due Protocolli d'Intesa, uno, con il Tribunale di Castrovillari ed un altro con quello di Cosenza, nonché accordi con i Comuni della Provincia al fine di poter attivare una sede decentrata dello Sportello di Conciliazione.

Al fine di garantire la qualità dei servizi offerti e dei professionisti coinvolti, la Camera di commercio di Cosenza intende, anche in collaborazione con la locale Università della Calabria (Unical), diventare ente di formazione accreditato presso il Ministero per la mediazione e, stipulare una convenzione sempre con l'Università per la composizione della crisi, nonché, prevedere l'aggiornamento e la formazione degli arbitri.

5.1 I protocolli d'intesa con i Tribunali di Castrovillari e di Cosenza

I protocolli d'Intesa con i Tribunali di Castrovillari e di Cosenza, sono stati stipulati rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e sono volti a perseguire alcuni

importanti obiettivi: la promozione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, l'implementazione della mediazione delegata, lo sviluppo della c.d. "*traslatio iudicii*" e dell'attività dell'Organismo di composizione della crisi.

In merito al primo obiettivo indicato, ovvero, favorire la conoscenza delle forme di giustizia alternative, diffondendo la cultura dell'ADR, anche al fine di rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini, sono previste varie iniziative, anche presso le sedi decentrate in enti locali, le associazioni di categoria e di consumatori. Inoltre, sia la Camera di commercio, sia i due Tribunali interessati s'impegnano a svolgere attività di promozione della cultura ADR, realizzando convegni, tavoli tecnici ed incontri formativi.

Rispetto al secondo obiettivo, ovvero, implementare la mediazione delegata, gli enti firmatari si impegnano ad individuare, tramite il Giudice Naturale, quali possano essere le controversie suscettibili di invio, presso uno degli Organismi di mediazione della provincia, tra i quali anche la Camera di commercio di Cosenza. In merito al terzo obiettivo, ovvero, sviluppare la c.d. "*traslatio iudicii*", i protocolli proseguono prevedendo l'impegno ad individuare in quali controversie svolgere adeguata informazione alle parti processuali al fine di devolvere il caso al c.d. "arbitrato deflattivo" presso la Camera Arbitrale "Costantino Mortati". Tale istituto ha lo scopo di smaltire l'arretrato e di offrire la risoluzione delle controversie a cittadini ed imprese con tempi e costi contenuti. Infine, i protocolli prevedono la possibilità di accedere ai servizi dell'Organismo di Composizione della crisi istituito presso la CCIAA di Cosenza.

L'intento è di arrivare ad una sempre maggiore integrazione tra la giustizia ordinaria e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sia in un'ottica deflattiva, ovvero di riduzione del contenzioso, ma non al solo fine di alleggerire i Tribunali, quanto piuttosto per attuare sempre di più il principio di sussidiarietà della giurisdizione, in cui il ricorso al giudice sia considerato l'ultima *chance* qualora gli altri strumenti non funzionino. Le forme di de-giurisdizionalizzazione offrono, infatti, a cittadini ed operatori giuridici, un servizio di giustizia sempre più tagliato sulle differenti esigenze dei destinatari, attraverso *step* gradualmente e successivi. A Castrovillari sono stati designati,

dal Presidente del Tribunale e dalla Prefettura di Cosenza, i componenti del Tribunale perché prendessero parte al Laboratorio Sperimentale da costituirsi, ai sensi dell'art.1 del protocollo d'intesa.

5.2 I protocolli d'intesa per la costituzione di una sede decentrata presso gli Uffici dei Comuni dello Sportello di Conciliazione della Camera di commercio di Cosenza

Nell'ottica della massima integrazione con il territorio ed i referenti istituzionali, la Camera di commercio ha provveduto anche alla stipula di protocolli d'intesa per la costituzione di una sede decentrata dello Sportello di Conciliazione presso la sede territoriale del Comune di Cosenza. Tale sede decentrata è abilitata alla ricezione ed alla gestione delle domande di mediazione, conciliazione ed arbitrato, che rientrino o meno nella competenza territoriale del Comune. Il protocollo ha una durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile. Nella sede decentrata, ospitata presso i locali messi a disposizione dal Comune e dotati della necessaria strumentazione informatica e di cancelleria, si svolge sia l'attività di segreteria, sia gli incontri di mediazione, di conciliazione e di arbitrato, oltre che eventi di promozione e formazione.

La segreteria, in primo luogo, fornisce tutte le informazioni e distribuisce il materiale informativo relativo al servizio ADR della Camera di commercio di Cosenza. Inoltre, riceve le domande di mediazione, conciliazione e arbitrato, trasmettendole in via telematica alla sede principale dello Sportello di Conciliazione od alla Camera Arbitrale "Costantino Mortati", al massimo, entro il girone lavorativo successivo alla data del deposito. Lo svolgimento degli incontri di mediazione, conciliazione ed arbitrato avviene nei locali messi a disposizione dal Comune per la sede decentrata, nelle date e negli orari preventivamente fissati sulla base delle indicazioni dei competenti uffici comunali. Una volta stipulate le convenzioni, le sedi decentrate vengono segnalate dalla Camera di commercio al Registro del Ministero della Giustizia perché vengano inserite come sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione.

E' possibile che la Camera di commercio preveda agevolazioni promozionali, quali ad esempio la gratuità totale o parziale o altre forme di volta in volta individuate, per le domande presentate presso lo sportello della sede decentrata,

oltre che per le istanze nelle quali il Comune sia la parte che attiva la procedura, o la parte chiamata. Di tali agevolazioni viene data adeguata pubblicità sia dalla Camera di commercio, sia dal Comune.

I costi per l'attuazione del protocollo sono così suddivisi: le spese di funzionamento in capo alla Camera di commercio, mentre quelle, relative alla sede, in capo al Comune. Il personale camerale è presente alle udienze e si occupa dell'assistenza delle parti oltre che della verbalizzazione, offrendo un significativo valore aggiunto allo svolgimento delle procedure, che richiede un impegno sia in termini di personale sia di costi non indifferente.

I Comuni presso i quali possono regolarmente essere gestite le procedure di arbitrato, conciliazione, mediazione, ADR in materia di consumo e composizione delle crisi da sovraindebitamento sono: Acquappesa, Acri, Calopezzati, Campana, Casole Bruzio, Cassano all'Jonio, Castiglione Cosentino, Frascineto, Longobardi, Luzzi, Malvito, Mandatoriccio, Paterno Calabro, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rose, Rota Greca, Scigliano e Trenta. La Camera di commercio di Cosenza intende, inoltre, stipulare altre convenzioni con altri Comuni, ampliare e rendere fruibili per un numero sempre maggiore di imprese, operatori giuridici e cittadini i propri servizi di regolazione del mercato. Sono in corso di stipula le convenzioni con i Comuni di Altomonte, Cariati, Fuscaldo e Trebisacce per l'istituzione di una sede decentrata.

La previsione dell'offerta dei servizi ADR presso le sedi dei comuni, con la possibilità di ottenere informazioni, presentare istanze e svolgere gli incontri, alla presenza di personale camerale qualificato, permette di realizzare una delle forme più significative di avvicinamento della giustizia ai cittadini, creando importante creazione della "giustizia di prossimità".

6. Le interviste con i protagonisti

6.1 Il Presidente della Camera di commercio di Cosenza, dott. Klaus Algieri, illustra l'attività

- Potrebbe gentilmente illustrare la realtà territoriale ed imprenditoriale della provincia di Cosenza nella quale opera la Camera di commercio di Cosenza?

La Camera di commercio di Cosenza opera in un territorio vasto e variegato, in cui sono presenti tre circondari di Tribunale ed esigenze imprenditoriali di vario tipo. Attualmente, sono circa 78 mila le imprese iscritte, con una spiccata prevalenza per le realtà che operano nel campo del commercio e dei servizi, soprattutto per quanto riguarda le aree urbane. In svariate parti del territorio è abbastanza sviluppato il settore primario ed è in rapida crescita il settore turistico e ricettivo.

- La Camera di commercio di Cosenza risulta molto attiva nella regolazione del mercato ed in particolar modo nella giustizia alternativa nel territorio. Potrebbe illustrare qual è la filosofia che ha spinto tale attività?

Soprattutto da parte delle imprese si avverte la necessità di risolvere le controversie ed avere risposte in tempi rapidi. Gli strumenti di giustizia alternativa rispondono in pieno a tale esigenza e ci permettono di offrire soluzioni soddisfacenti sia agli imprenditori, sia ai consumatori. Per essere, però, davvero efficace, la nostra azione deve svolgersi in sinergia sia con le istituzioni giudiziarie, sia con le associazioni di categoria presenti sul territorio.

- Quali sono stati i principali campi di azione di questi anni?

Prima di tutto abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile sia alle imprese, sia ai consumatori, decentrando il più possibile la fruizione dei servizi di giustizia alternativa. Abbiamo, pertanto, aperto una serie di sportelli decentrati nelle varie zone della provincia di Cosenza, prediligendo la partnership di interlocutori istituzionali come i Comuni. Abbiamo, poi, cercato la collaborazione delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, attraverso la stipula di convenzioni che ci permettessero di affrontare insieme una sfida che difficilmente da soli avremmo potuto affrontare. Quindi, abbiamo attivato tutti i canali possibili offerti dalla normativa in vigore, allargando il raggio di azione dello Sportello di Conciliazione anche ai nuovi istituti della mediazione, del sovraindebitamento e della conciliazione di consumo, per offrire un raggio di azione completo ed efficace.

- In particolare in materia di conciliazione? Di mediazione? Di arbitrato e di composizione di crisi da sovraindebitamento? Dei consumatori?

In materia di conciliazione, sia telefonica sia energetica, lo Sportello camerale ha lavorato per accreditarsi come il maggior punto di riferimento in provincia non solo per le imprese, ma anche per i consumatori ed i professionisti del settore. Lo Sportello di Mediazione ha avuto un rapido sviluppo, grazie anche alle numerose iniziative promozionali ed al decentramento delle attività tramite le sedi decentrate. L'arbitrato, gestito attraverso la Camera Arbitrale "Costantino Mortati", unica operante in provincia, può contare su 184 arbitri ed una radicata presenza sul territorio. Il nostro sportello di composizione della crisi ha gestito in soli due anni circa ottanta pratiche ed è uno dei più attivi su tutto il territorio nazionale, grazie anche all'opera di divulgazione e di formazione dei gestori. Siamo, infine, una delle tre Camere di commercio che hanno iscritto il proprio Organismo di conciliazione in materia di consumo nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

- Grande attenzione è stata riservata anche alla promozione dell'ADR, potrebbe indicare le principali iniziative sviluppate in tal senso?

Oltre ai convegni e seminari sull'argomento, affiancate anche da incontri specialistici in materia con i professionisti del settore, mi preme sottolineare l'apertura di ben ventidue sedi decentrate, alcune delle quali in sedi disagiate e lontane dal capoluogo, il convegno itinerante che è stato organizzato l'anno scorso in tutte e ventidue le sedi decentrate dello Sportello di Conciliazione, e le convenzioni, soprattutto quelle con i Tribunali, tese a promuovere e diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti di ADR.

- Sempre a fini di promozione sono stati attivati dei protocolli di intesa con i Tribunali di Cosenza e Castrovillari, potrebbe descrivere come sono state sviluppate tali iniziative?

Insieme ai Presidenti dei Tribunali di Cosenza e di Castrovillari, abbiamo inteso inaugurare un percorso di collaborazione nuovo ed unico nel suo genere, che auspichiamo venga imitato anche altrove. Grazie anche alla lun-

gimiranza e, oserei dire, al coraggio dimostrato dalla Dott.ssa Chiaravalloti e dalla Dott.ssa Mingrone si è voluto dare un impulso a quanto già auspicato dal legislatore italiano e da quello comunitario, volgendosi verso strade ancora poco battute come quella della mediazione delegata e della “traslatio iudicii”.

- Quali sono i risultati raggiunti da tali Protocolli e quali quelli auspicati? *Presso il Tribunale di Castrovillari abbiamo costituito un Laboratorio Sperimentale composto da due magistrati nominati dal Presidente (la Dott.ssa Rossella Di Palo e la Dott.ssa Valeria Castaldo), dal Vice Prefetto di Cosenza Dott.ssa Anna Greco e dal Segretario generale della Camera di commercio, l'Avv. Erminia Giorno. Nei prossimi mesi, Il compito del Laboratorio consisterà nell'individuare tutte le fattispecie di contenzioso che in ottica deflattiva potranno essere demandate alla competenza della Camera Arbitrale “Costantino Mortati”, operante presso l'Ente Camerale, al fine di una loro definizione in tempi brevi. Allo stesso tempo, sia presso il Tribunale di Castrovillari che presso quello di Cosenza, verranno sensibilizzati i magistrati sul tema della mediazione delegata e sull'opportunità di demandare ad un Organismo di Mediazione controversie diversamente destinate a diventare oggetto di contenziosi lunghi e dispendiosi. A tal fine sta già operando con successo presso il Tribunale di Castrovillari uno sportello decentrato dell'Organismo di mediazione camerale.*

- Potrebbe illustrare brevemente uno o più casi rientranti in tale protocolli? *I casi e gli obiettivi sono diversi: uno è sicuramente quello di aiutare i Tribunali a deflazionare il carico pendente e ad alleggerire i ruoli dei magistrati, contribuendo a migliorare la qualità della giustizia, soprattutto, in ambito civile. In tale ottica, sarebbero destinati alla “traslatio iudicii” soprattutto i contenziosi pendenti da più di dieci anni ed oltre, ma non solo. Ci sono, infatti, altre fattispecie di contenzioso (e lo stiamo sperimentando da diversi anni presso i nostri sportelli camerali) che si possono facilmente definire davanti ad un mediatore con il raggiungimento di un accordo: in tal caso il ricorso sistematico alla mediazione delegata costituirebbe una valida*

soluzione, sia per i magistrati sia per i soggetti coinvolti. Occorre sottolineare, infatti, che le imprese ed i consumatori hanno bisogno di una giustizia di qualità che si svolga in tempi sicuramente più rapidi rispetto a quelli attuali.

- Ugualmente sono stati stipulati accordi con i Comuni limitrofi, potrebbe spiegare qual è la loro finalità e lo stato di attuazione?

Abbiamo rivolto a tutti i Sindaci dei 155 Comuni della Provincia di Cosenza l'invito ad istituire presso la sede municipale un distaccamento dello Sportello di Conciliazione camerale. Al momento, venti sono le sedi aperte in diversi comuni della Provincia, con una copertura pressoché uniforme su tutto il territorio provinciale. La loro finalità principale è quella di garantire una giustizia di prossimità nei confronti delle imprese, dei cittadini e dei professionisti. L'ottica viene completamente ribaltata da un punto di vista concettuale: non è l'utente a rivolgersi agli sportelli camerale, ma è la Camera di commercio a spostarsi fisicamente, con tutto il proprio apparato nelle realtà della provincia, anche quelle più distanti e difficilmente raggiungibili. I risultati, del resto, sono più che incoraggianti, con un gran numero di procedure (sia di mediazione, che di conciliazione, che di gestione della crisi da sovraindebitamento) gestite direttamente presso le sedi decentrate.

- Quali altre iniziative desiderate portare a compimento nel breve e nel lungo periodo?

Nel breve e medio periodo, intendiamo sicuramente aumentare il numero delle sedi decentrate e di procedere ad un loro potenziamento. Ci siamo attivati affinché la Camera di commercio diventi, entro la fine del 2017, un Ente di Formazione riconosciuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/10 e che presti la sua opera non soltanto nell'ambito della mediazione. A tal fine stiamo per firmare una convenzione con l'Università della Calabria tesa a garantire un percorso di formazione completo che punti ad aggiornare i nostri mediatori, a preparare e ad aggiornare i nostri arbitri ed i gestori della crisi. Inoltre, nel medio e nel lungo periodo, è nostra intenzione potenziare gli altri sportelli che abbiamo inaugurato di recente, quello

operante in materia di mediazione energetica e quello operante in materia di consumo, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

- Desidera ancora sottolineare qualche aspetto rilevante?

Puntare sullo sviluppo degli strumenti di giustizia alternativa significa aiutare le imprese a poter contare su rapporti contrattuali certi, sulla risoluzione in tempi brevi di eventuali contenziosi e sul risparmio di tempo e denaro. Significa, inoltre, sostenere l'economia locale e aiutare quei consumatori e quei piccoli e medi imprenditori ancora alle prese con le conseguenze della terribile crisi economica da cui stiamo uscendo. Per questo noi stiamo investendo molto su questi temi, con l'aiuto delle istituzioni locali, soprattutto quelle giudiziarie. E stiamo aiutando molti a comprendere che ogni tipo di accordo raggiunto in tempi rapidi è sempre da preferire rispetto ad una soluzione giudiziaria, anche favorevole, ottenuta però dopo diversi anni.

6.2 Il Presidente del Tribunale di Cosenza, dott.ssa Maria Luisa Mingrone, illustra il protocollo d'intesa con la Camera di commercio di Cosenza

- Potrebbe illustrare qual è la realtà del Tribunale di Cosenza.

Il Tribunale di Cosenza, sia con riferimento al settore civile sia a quello penale, può ritenersi un Ufficio abbastanza efficiente, per quanto riguarda i ruoli dei singoli magistrati, non eccessivamente corposi, essendo la media dei ruoli istruttori intorno ai seicento fascicoli, nonché alla produttività dell'Ufficio nel suo complesso.

Lo strumento della mediazione, nei termini previsti dal D.Lgs, n.28/10 è certamente molto conosciuto ed applicato all'interno dell'Ufficio, quale rimedio alternativo di risoluzione delle controversie, sebbene, in molti casi, anche gli stessi Giudici, si spendano per la conciliazione in sede giudiziale.

- Potrebbe indicare le tipologie di contenzioso più diffuso nelle materie di mediazione obbligatoria?

Il contenzioso più diffuso nelle materie di mediazione obbligatoria è quello attinente alla materia bancaria, al contenzioso locatizio, a quello dei diritti reali e della responsabilità medica.

- Potrebbe spiegare quali sono i principali obiettivi perseguiti con il Protocollo d'Intesa con la Camera di commercio di Cosenza?

Il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 12.07.16, ha quale obiettivo principale quello di promuovere l'impiego dello strumento della mediazione, nonché, in generale, la diffusione della cultura della conciliazione, quale rimedio alternativo di risoluzione delle controversie, avuto riguardo ai notevoli vantaggi che la risoluzione delle controversie in sede conciliativa arreca in termini di riduzione dell'arretrato e delle sopravvenienze, dei tempi medi di definizione delle controversie, oltre che delle impugnazioni, venendo meno l'interesse ad impugnare una soluzione concordata o comunque condivisa dalle parti.

- Desidereremmo sapere come sta andando la sperimentazione
Come già anticipato, lo strumento della mediazione è conosciuto ed applicato costantemente nell'Ufficio, in cui si è registrata negli ultimi anni una sensibile riduzione, di circa il 30% del contenzioso, specie nella materia dei sinistri stradali, verosimilmente in considerazione della diffusione dei rimedi alternativi di risoluzione delle controversie.

- Quali sono i punti di forza del Protocollo?
Il protocollo in oggetto ha l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della mediazione e d'incentivare l'impiego degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, da cui derivano indubbi vantaggi in termini di riduzione delle pendenze con le modalità già illustrate.

Si potrebbero, forse, assumere delle iniziative al fine di ridurre i costi della mediazione, atteso che gli stessi, in caso di esito negativo della procedura conciliativa, andranno ad aggiungersi ai costi del giudizio ordinario ed, in particolare, al costo del contributo unificato.

- Potrebbe indicare com'è stato accolto il Protocollo di Intesa tra la cittadinanza, le imprese e gli operatori giuridici?

Su tale argomento si precisa che il protocollo è stato accolto molto positivamente dall'utenza, proprio nell'ottica di perseguire una definizione della

controversia sulla base di condizioni discusse e condivise dalle parti, piuttosto che di subire il peso di una decisione imposta, anche al fine di pervenire in termini più rapidi alla composizione della lite.

I vari interventi previsti dal c.d. “Decreto del fare”, rispondono, infatti, sulla base delle sei Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013, nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività, all’esigenza, tra l’altro, di “abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali” (Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa, 15 giugno 2013, n. 9).

In tale ambito d’intervento rientrano anche le novità in materia di mediazione civile. Il Capo VIII del nuovo intervento normativo, rubricato “Misure in materia di mediazione civile e commerciale”, infatti, reca (art. 23) rilevanti modifiche al d.lgs. 28/2010.

Tra le novità inserite dalla riforma del 2013, sono di assoluto rilievo le modifiche introdotte in tema di mediazione demandata: a norma del novellato art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 (vigente dal 21 agosto 2013) il Giudice non è più chiamato a proporre alle parti un semplice invito a tentare la via extragiudiziale della mediazione: la nuova normativa prevede oggi che il giudice, quando lo ritenga opportuno, disponga l’esperimento del procedimento di mediazione che, in tal caso, diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La riforma del 2013 ha, quindi, radicalmente mutato la natura della mediazione demandata: non si tratta più di un mero invito non vincolante, ma di un onere gravante sulle parti in conseguenza del provvedimento del giudice. È stato difatti al riguardo osservato come, disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento sia sottratta alla disponibilità delle parti, e non richieda alcuna loro accettazione (Trib. Firenze, 30.9.2014).

- Potrebbe illustrare se e in quali ipotesi vi sono stati casi di mediazione delegata?

Nell’ufficio, non sono stati registrati numerosi casi di ricorso alla mediazione c.d. delegata, tenuto conto del fatto che, nelle ipotesi non rientranti nella

mediazione obbligatoria, è lo stesso Giudice che, in un'ottica conciliativa, sovente, anche attraverso la fissazione di udienze straordinarie, si attiva al fine di giungere ad una soluzione concordata oppure formula delle proposte conciliative ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..

- Potrebbe indicare se e con quale esito vi sono stati casi di “*traslatio iudicii*”?

Non risultano casi di “traslatio iudicii”, trattandosi ancora di uno strumento poco applicato in generale.

- Quali sono i risultati raggiunti da tali Protocolli e quali quelli auspicati?
I risultati auspicati ed in concreto raggiunti sono certamente quelli di una riduzione dell'arretrato e di un generale abbattimento delle pendenze, oltre che di abbattimento dei costi per l'utenza, specie laddove l'esito positivo della mediazione si collochi in una fase anteriore all'instaurazione del giudizio.

- Potrebbe illustrare brevemente uno o più casi rientranti nei protocolli?
Come già evidenziato, nell'Ufficio si fa costante applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria, per cui nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 bis D.Lgs 28/10, qualora le parti non vi abbiano provveduto, il Giudice assegna il termine per la presentazione della domanda di mediazione, mentre per le materie non rientranti in tali casi si ricorre soprattutto allo strumento della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..

- Quali iniziative intendete realizzare per poter implementare il Protocollo nel breve e nel lungo periodo?

L'obiettivo dell'Ufficio è senz'altro quello di diffondere la cultura della mediazione, anche attraverso l'organizzazione di incontri di studio, seminari e riunioni sul tema, anche alla presenza della magistratura onoraria oltre che di rappresentanti del consiglio dell'Ordine.

- Desidera sottolineare qualche aspetto rilevante?
Vorrei semplicemente sottolineare che potrebbe registrarsi un incremento

dell'applicazione dell'Istituto della mediazione, qualora si riducessero, magari, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici, i costi del servizio.

6.3 Il Presidente del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Caterina Chiaravallotti, illustra il protocollo d'intesa con la Camera di commercio di Cosenza

- Potrebbe illustrare qual è la realtà del Tribunale di Castrovillari?

Il Tribunale di Castrovillari corrisponde alle caratteristiche dei tribunali medi, con un organico di 28 giudici, con un ampissimo circondario dall'estensione territoriale di 327.608 m², comprensivo di 59 comuni ed una popolazione residente di 252.190 persone, scaturito dall'accorpamento del Tribunale di Rossano.

La gestione di quest'ufficio giudiziario ha richiesto un impegno particolare del dirigente dei magistrati e di tutto il personale amministrativo in conseguenza dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.155/2012 avente ad oggetto la c.d. riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l'accorpamento al Tribunale di Castrovillari del soppresso Tribunale di Rossano, con la conseguenza che l'ufficio, ha come circondario una notevole estensione territoriale, (come si accennava poc'anzi ricomprende, invero, ben 59 comuni), ed è pertanto uno dei circondari più vasti dell'intera nazione.

Diverse ed alquanto complesse le Disposizioni organizzative assunte in vista ed in conseguenza dell'accorpamento del soppresso Tribunale di Rossano; Con riferimento alle misure organizzative preordinate all'unificazione dei due uffici giudiziari accorpante - Tribunale di Castrovillari - e soppresso - Tribunale di Rossano -, sono state poste in essere da questo dirigente tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'accorpamento in conformità delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 155/2012.

A tale proposito occorre fare un distinguo tra le attività poste in essere, relativamente alla allocazione dei due uffici giudiziari, al reperimento degli immobili, alla programmazione e all'espletamento delle operazioni di trasloco, da quelle che attengono alle misure organizzative vere e proprie concernenti la riorganizzazione dell'ufficio e del personale della magistratura, in vista

dell'attuazione della riforma sulle circoscrizioni giudiziarie e consequenziali all'entrata in vigore della stessa.

Ancora, si ritiene opportuno operare un ulteriore distinguo in merito alle varie fasi che hanno caratterizzato l'attività di organizzazione dell'ufficio, atteso che i vari provvedimenti organizzativi si sono susseguiti e sono stati orientati anche in conseguenza di quelle che sono state alcune modifiche normative, quali ad es. l'emissione del D.M. del 13.9.2013 che ha autorizzato in via preventiva i dirigenti di alcuni degli uffici accorpanti (tra i quali Castrovillari) all'utilizzo degli immobili dell'ufficio soppresso per lo smaltimento dell'arretrato pendente presso l'ufficio accorpato.

Misure organizzative relative all'attività giurisdizionale: per quanto attiene l'organizzazione dell'attività giudiziaria in vista dell'accorpamento, si è proceduto all'elaborazione di un modello di programmazione finalizzato alla predisposizione del Documento Organizzativo Generale e del Piano di Gestione, utilizzando anche le risorse disponibili nell'attuazione del progetto delle "best practices".

Sono state poste in essere, poi, sempre in vista dell'accorpamento, una serie di attività finalizzate all'attuazione del processo civile telematico, all'informatizzazione di tutti i registri dei procedimenti a partire dai ruoli afferenti ai procedimenti civili di esecuzione immobiliare e le procedure fallimentari, anche mediante la creazione di programmi informatici che consentissero nell'ambito di ogni procedura la possibilità di interazione diretta tra il giudice titolare del procedimento ed i professionisti delegati, curatori etc., il tutto al fine di razionalizzare le attività connesse e di ridurre il numero delle udienze interlocutorie, consentendo uno smaltimento più rapido dei processi pendenti.

Tenuto conto, inoltre, dell'estensione territoriale e del bacino di utenza del Tribunale di Castrovillari, in conseguenza anche dell'accorpamento, si è cercato di predisporre al meglio l'utilizzo dei sistemi informatici sopradescritti, anche per diminuire l'afflusso dell'utenza presso gli uffici giudiziari per quelle attività (vedi rilascio copie notifiche etc.), che possono essere espletate in via telematica, e sopperire in tal modo anche al problema delle distanze territoriali per l'utente.

Da ultimo, si evidenzia che la programmazione dell'organizzazione del nuovo ufficio giudiziario, si è basata, innanzitutto, sull'individuazione dei settori di specializzazione, per entrambe le sezioni, civile e penale, al fine di consentire un più rapido smaltimento dei processi ed un minore accumulo di lavoro arretrato, situazione verificatasi, in particolar modo, nel Tribunale di Rossano, anche in considerazione delle eccessive sopravvenienze .

Una serie di attività organizzative che attengono all'organizzazione vera e propria dell'ufficio, sono state, inoltre, poste in essere con particolare riferimento alle variazioni tabellari ed ai piani di gestione, adottati con l'obiettivo dello smaltimento dei procedimenti pendenti, tenuto conto in particolare della mole di arretrato, assorbita in conseguenza dell'accorpamento del soppresso Tribunale di Rossano. Anche tale fase è stata caratterizzata da periodi differenti, sostanzialmente, uno immediatamente successivo e /o comunque connesso all'accorpamento e l'altro, ultimo, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi primari dell'ufficio giudiziario.

Nonostante l'aumento del carico di lavoro conseguente all'accorpamento, considerato in particolare che dall'ufficio soppresso è stata ereditato il 73% dell'arretrato ultra triennale dell'intero tribunale, notevole è stato lo smaltimento in entrambi i settori della giurisdizione (penale e civile)

Si evidenzia invero che per quanto attiene il settore penale nell'anno 01.07.2015/30.06.2016 v'è stato un incremento di n° 815 sentenze emesse rispetto all'anno 01.07.2014/30.06.2015 e di n° 1230 rispetto all'anno 01.07.2013/30.06.2014.

Nel settore civile l'incremento nell'anno è stato di n° 1020 sentenze rispetto all'anno precedente.

Di rilievo, inoltre, il potenziamento dello stato di informatizzazione dell'ufficio, le iniziative di interazione con enti ed organi esterni, concretizzatesi in protocolli , avvio di best practices

Va invero ricordato che il Tribunale di Castrovillari è il primo ufficio giudiziario al Sud Italia e uno dei primi in Italia a svolgere le aste degli immobili in modalità online.

Il 28.9.2016, si è infatti svolta la prima vendita online di 4 immobili, sperimentando la nuova modalità di vendita telematica prevista dal Decreto

Legge 59/2016 (che ha recentemente modificato in merito l'art. 569 c.p.c.) e che l'anno prossimo diventerà obbligatoria.

Positivo il riscontro della vendita online che offre indubbi benefici sia ai potenziali acquirenti sia ai venditori, permette il totale anonimato degli offerenti, disincentivando eventuali fenomeni di turbativa d'asta, e consente la possibilità di partecipare ad aste da tutto il territorio nazionale senza doversi recare fisicamente presso il Tribunale, con un particolare beneficio per il circondario di questo ufficio giudiziario consideratane la particolare estensione.

Ancora, il Tribunale di Castrovillari in data 3.12.2016 è stato il primo Tribunale del Centrosud ed uno dei pochissimi in Italia ad attivare lo sportello antiviolenza all'interno dell'ufficio giudiziario, con una linea verde appositamente dedicata e sovvenzionata dal Comune di Castrovillari.

L'apertura dello sportello è stata prevista in attuazione del Protocollo inter-istituzionale antiviolenza a tutela delle fasce deboli, contro la violenza di genere, il femminicidio e la violenza attiva o assistita contro i minori, e finalizzato alla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo, donne e bambini”, adottato il 13.6.2014 dal Tribunale di Castrovillari, con gli altri uffici giudiziari del distretto, Garante dell'infanzia, Camera minorile distrettuale e Camera minorile di Castrovillari, ASP territoriali, sindaci dei comuni del circondario ed associazioni private.

L'impegno degli uffici Giudiziari di Castrovillari, in relazione alle problematiche relative ai reati di violenza contro donne, minori e fasce deboli è motivato in ragione della numerosità e della efferatezza dei reati di questa tipologia, perpetrati nel circondario di questo Tribunale, quali, in particolare, l'uccisione del piccolo “Cocò” vittima di un agguato mafioso, bruciato in un'autovettura e gli omicidi perpetrati ai danni di alcune ragazze violentate e poi bruciate vive, oltre che, da ultimo, l'uccisione di madre e figlia in un cimitero di San Lorenzo del Vallo.

L'adozione del protocollo con la conseguenziale apertura dello sportello anti-violenza è stata prevista anche in considerazione delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura: dell'11.2.2009, 8.7.2009 e 30.7.2010, con le

quali l'organo di autogoverno aveva invitato gli Uffici a predisporre sezioni specializzate in materia di violenza domestica ed a prevedere moduli organizzativi per garantire la tempestiva ed efficace trattazione dei procedimenti penali e civili in materia di violenza familiare; del 20.5.2013 in tema di monitoraggio violenze intra-familiari; del 31.7.2013 in tema di tempistica dei procedimenti per i reati di violenza ed abuso sui minori; nonché, da ultimo, del 18.3.2014, in tema di ulteriori sollecitazioni alle pregresse direttive consiliari in materia di violenza intra-familiare.

Tra le buone prassi adottate da questo ufficio si annovera, inoltre, il Protocollo adottato in data 22.9.2015, d'intesa con la Camera di commercio di Cosenza, per l'istituzione di un Laboratorio sperimentale ai fini del promovimento delle A.D.R., con l'istituzione di uno sportello camerale di conciliazione, mediazione e arbitrato, presso il Tribunale di Castrovillari.

In attuazione dei principi normativi in materia ed, in particolare, delle direttive europee in tema di controversie civili, tale protocollo è stato adottato al fine di promuovere la cultura e la conoscenza delle forme alternative di risoluzione delle controversie civili, nelle materie consentite dalla legge, nell'ottica di contribuire allo smaltimento dell'arretrato civile. Il protocollo ha come oggetto sia l'istituzione di un Laboratorio sperimentale, composto da uno o più rappresentanti della CCIAA ed alcuni magistrati della Sezione Civile del Tribunale di Castrovillari, sia l'attivazione di uno sportello camerale di conciliazione, mediazione e arbitrato, presso il Tribunale di Castrovillari.

Il progetto Re.ge.si.ter: si tratta di un progetto attuato, in collaborazione con la Regione Calabria, d'intesa col Ministero della Giustizia, che vede il Tribunale di Castrovillari come area pilota per l'insediamento dello sportello prototipale, in collegamento con quattro comuni, Castrovillari, Cassano, San Demetrio e Corigliano, al fine di fornire una serie di informazioni e moduli già predisposti, ed agevolare l'accesso dell'utenza ai servizi della giustizia, tramite l'apertura di sportelli presso gli uffici comunali. La costituzione degli sportelli di front office, oltre che come presidio di legalità per la popolazione, per consentire l'accesso al particolare tipo di giustizia (volontaria giurisdizione), dove non sono presenti aspetti contenziosi, costituirebbe punto di

sensibilizzazione ed informativa in materia di affido familiare e di raccolta della disponibilità all'affido, al fine di costituire una banca dati delle famiglie affidatarie da mettere a disposizione dei Servizi Sociali dei Comuni, delle Asp, e degli uffici giudiziari.

Best Practices in materia di smaltimento dei processi civili: adozione del "piano di Strasburgo" al fine di individuare le cause di più vecchia iscrizione e dare priorità allo smaltimento delle stesse.

Smaltimento dei procedimenti seriali, in determinate materie del settore civile, tramite l'attivazione della procedura di cui all'art.185 bis c.p.c., con proposta conciliativa, preceduta, ove necessario da c.t.u.

Accoglimento dei ricorsi per A.T.P., proposti a fini conciliativi ex art.696 bis c.p.c., (sempre in determinate materie del settore civile ordinario), onde favorire lo smaltimento dei procedimenti ed evitare l'instaurazione del giudizio principale, con possibile risoluzione della controversia con procedura di conciliazione.

Quale e misura utile ad incrementare la produttività, è stata prevista invero la possibilità di individuare alcuni settori di cause in relazione alle quali, per essere connotate da elementi di serialità, è agevole la formulazione da parte del giudice di una proposta conciliativa, ai sensi dell' art. 185 bis c.p.c., senza che tale formulazione presupponga un lungo (e impegnativo) esame dei documenti di causa.

In alcune tipologie di cause, infatti, il giudice, una volta verificata l'integrità e la regolarità del contraddittorio, potrebbe disporre immediatamente una c.t.u., volta a stabilire il quantum della pretesa pecuniaria controversa, anche laddove sia oggetto di contestazione, in tutto o in parte, della pretesa (si pensi alle cause di risarcimento danni da sinistro stradale o da colpa medica, o alle cause ove è contestato il credito derivante dal saldo di un c/c bancario). La disponibilità immediata dell' accertamento peritale - anche laddove non sia stata ancora espletata attività istruttoria volta a verificare l'ammissibilità - consente, comunque, al giudice, nella valutazione dell' insieme delle circostanze, di sottoporre alle parti una proposta di soluzione "mediana", che potrebbe apparire soddisfacente a tutte le parti anche sulla scorta della prospettiva di immediata e definitiva conclusione della contro-

versia. Al fine di dare efficace seguito a tale nuova prassi e di individuare altri eventuali ambiti del contenzioso ove praticare, con il metodo ora indicato, la proposta conciliativa, si procederà alla ricognizione di ognuno dei ruoli di contenzioso ordinario che individui: il numero dei procedimenti pendenti suddivisi per anzianità di iscrizione (0anni; 4/5 anni; 6/10 anni; oltre 10 anni) e la composizione numerica del ruolo secondo la distinzione per materia.

L'ulteriore prassi individuata, sempre ai medesimi fini della promozione delle procedure di conciliazione/mediazione e di ADR, è quella in parte già avviata dal presidente del Tribunale, dell'accoglimento dei ricorsi per A.T.P., proposti con finalità conciliativa ai sensi dell'art.696 bis c.p.c., soprattutto nelle ipotesi in cui la soluzione della possibile controversia dipenda dall'espletamento della c.t.u. (vedi in particolare, colpa medica, sinistri stradali, contratti bancari), con il conseguente conferimento al c.t.u. dell'incarico di esperire il tentativo di conciliazione all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica. La prassi instaurata ha consentito di constatare che alla maggior parte dei ricorsi per A.T.P., non è seguita l'instaurazione del giudizio principale, anche nei casi in cui non è stata accolta la proposta conciliativa. Da ultimo, come ulteriori iniziative adottate da quest'ufficio nel settore civile, si è deciso di inserire nel sito del tribunale, una banca dati, nella quale verranno inseriti, tra i provvedimenti giurisdizionali ostensibili, alcuni provvedimenti tipo nei vari settori, in modo da consentire all'utenza e in particolare al foro, di conoscere gli orientamenti del tribunale con riferimento a determinate tipologie di procedimenti e/o provvedimenti.(vedasi ad es. provvedimenti di volontaria giurisdizione, gratuito patrocinio, ricorsi per A.T.P.).

Anche nel settore penale si è cercato di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici in particolare si ricorda, che è stato adottato per la Sezione Penale, ivi compreso l'Ufficio G.I.P.-G.U.P., il sistema di verbalizzazione informatizzata – nell'ambito del c.d. progetto "Verb@vol@nt". In particolare, sempre al fine di incrementare l'utilizzo dello strumento informatico nella redazione degli atti processuali, è stato adottato su richiesta del Presidente della Sezione Penale, con il Procuratore della Repubblica di Castrovillari,

un “protocollo di intesa per migliorare l’efficienza degli uffici di Tribunale e di Procura mediante la condivisione dei files di atti processuali e di trascrizioni di verbali d’udienza”, le c.d. “cartelle condivise”.

- Potrebbe indicare le tipologie di contenzioso più diffuso nelle materie della mediazione obbligatoria?

Le cause, oggetto di mediazione obbligatoria, più diffuse nel contenzioso dei giudici del Tribunale, sono quelle vertenti in materia di contratti bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie e locazioni.

- Potrebbe spiegare quali sono i principali obiettivi perseguiti con il Protocollo d’Intesa con la Camera di commercio di Cosenza?

Lo scopo principale perseguito con il Protocollo d’Intesa è promuovere procedure alternative di risoluzione delle controversie attraverso l’indizione di riunioni di sezione aventi all’ordine del giorno gli esiti dei procedimenti di mediazione obbligatoria e delegata, tavoli tecnico-giuridici ed incontri formativi sul tema. In particolare, nel nostro Tribunale, l’attività di promozione è realizzata attraverso un laboratorio sperimentale composto da magistrati e da rappresentanti della CCIAA.

- Desidereremmo conoscere come sta andando la sperimentazione?

La prima seduta del laboratorio, tenutasi in data 21.9.2017 presso il Tribunale di Castrovillari, alla quale erano presenti i magistrati Rossella Di Palo e Valeria Castaldo ed i rappresentanti CCIAA, avv. Erminia Giorno, avv. Francesco Catizone ed il vicario della Prefettura, dott.ssa Emanuela Greco, ha avuto ad oggetto un confronto su alcuni profili critici dei procedimenti di mediazione e sulla necessità per i giudicanti di monitorare gli esiti dei predetti attraverso report dettagliati delle attività conciliative poste in essere dagli organismi preposti. La dott.ssa Rossella Di Palo ha confermato di aver iniziato a sperimentare la procedura di mediazione delegata, ai sensi dell’art. 5, co II, del D.Lgs n. 28/2010, pre-disponendo all’uopo dei modelli.

- Quali sono i punti di forza e di criticità del Protocollo?

Punto di forza è costituito dalla promozione delle tecniche di risoluzione alternativa attraverso l'attivazione di uno Sportello camerale di conciliazione, mediazione, arbitrato presso i locali di questo Tribunale. Tale ubicazione è volta ad assicurare una maggiore sensibilizzazione dell'utenza al tema, nonché a far sì che la stessa riponga fiducia nelle potenzialità dell'istituto. In questa fase, ancora embrionale, non è stato possibile ancora sperimentare quanto indicato all'art. 3 del Protocollo d'Intesa, ovvero, la "traslatio iudicii".

- Potrebbe illustrare se e in quali ipotesi vi sono stati casi di mediazione delegata?

L'attivazione della mediazione delegata, allo stato sperimentata dalla dott. ssa Rossella Di Palo, è stata disposta, in primo luogo, nei casi oggetto di mediazione obbligatoria in cui la stessa non era stata posta in essere dalle parti, anteriormente all'instaurazione del giudizio né la sua mancata attivazione era stata eccepita o rilevata dal giudice in prima udienza; in secondo luogo, è stata disposta nelle cause aventi ad oggetto opposizione ai decreti ingiuntivi ed opposizione a precetto.

- Potrebbe indicare se e con quale esito vi sono stati casi "traslatio iudicii?"
La "traslatio iudicii" è ancora in una fase embrionale, pertanto, non è stata ancora oggetto di sperimentazione.

- *Quali sono i risultati raggiunti da tali Protocolli e quali quelli auspicati? Allo stato, non è dato conoscere, in termini statistici, gli eventuali esiti positivi della mediazione obbligatoria. Non si registrano esiti positivi per quanto riguarda la mediazione delegata. Viceversa, le proposte conciliative predisposte dai magistrati ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in molte ipotesi, hanno avuto riscontro positivo, specie, nelle controversie in materia di liquidazione compensi avvocato ex art 702 bis c.p.c. e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.*

- Quali altre iniziative intendete realizzare per poter implementare il Protocollo nel breve e nel lungo periodo?

Il Tribunale di Castrovillari ha intenzione di intensificare le sedute del laboratorio al fine di avere un rapporto costante con i rappresentanti della CCIAA e monitorare l'attività di mediazione.

7. Conclusioni

La tabella ed il grafico che seguono illustrano la significativa attività della Camera di commercio di Cosenza in materia di giustizia alternativa, offerta tramite la Camera Arbitrale “Costantino Mortati”, lo Sportello di Conciliazione che gestisce procedure di mediazione e di conciliazione e l’Organismo di Composizione della Crisi, negli anni 2015-16.

	DOMANDE Valori assoluti 2015	% 2016/ 2015	DOMANDE Valori assoluti 2016	%2017 (fino a ottobre)/ 2016	DOMANDE Valori assoluti 2017 (fino a ottobre)
ARBITRATO	2	-100	0		3
MEDIAZIONE	95	- 28,4	68	+51,4	103
CONCILIAZIONE	105	-1,9	103	-33,7	77
OCC	0	/	11	+590,9	76
Totale	202	-9,9	182	+42,3	259

Le domande ADR gestite dalla Camera di commercio di Cosenza, ad ottobre del 2017, pur non essendo ancora terminato l’anno, risultano già in crescita del +42% rispetto all’anno precedente, essendo aumentate in tutte le tipologie, tranne che nelle conciliazioni.

Ad esempio, rispetto all’**arbitrato**, sia pure su numeri assai contenuti, si registra **un trend positivo, le cui procedure si distinguono anche per la durata assai breve**, 180 giorni, perfettamente in linea con la normativa, ed assai

inferiore al dato nazionale di tutte le CCIAA (-30% rispetto al 2015 e -18% rispetto al 2016), confermando così l'importanza dell'istituzione per il contenimento dei tempi.

Anche per le procedure di **mediazione**, gestite dalla Camera di commercio di Cosenza, si rileva un **andamento positivo**, +8,4% tra il 2015 e il 2017. Tale dato è assai rilevante e bisognerà verificare se verrà confermato, tenuto conto che nel 2016 le Camere di commercio, nel loro complesso, hanno visto ridurre i propri numeri del -27%, in parallelo alla contrazione registrata dai numeri della mediazione civile commerciale e dall'altro a causa dell'incertezza relativa alla situazione delle Camere di commercio, modificate dalla riforma e accorpate tra loro, con una riduzione programmata da 105 a 60, nonché dalla riduzione degli investimenti e delle risorse per promozione e formazione in materia.

Osservando con attenzione i dati, emerge che le procedure di mediazione gestite dalla CCIAA di Cosenza hanno negli anni registrato un netto miglioramento, in quanto, **la durata media** è diminuita del -60% dal 2015 al 2017, **anche il valore medio è raddoppiato, passando da € 53.161 del 2015 a € 114.631 nel 2017, mentre l'adesione alle procedure è cresciuta di 5 punti percentuali**, anche se in tale ultimo anno si è registrato un crollo negli accordi. Altro aspetto molto significativo, è il fatto che la **mediazione delegata sia quintuplicata**, raccogliendo i frutti dell'intensa attività di collaborazione con i Tribunali locali, sfociata nella sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con il Tribunale di Cosenza e di Castrovillari.

La **conciliazione** in materia telefonica svolta dalla Camera di commercio di Cosenza, oltre a consentire ai consumatori di svolgere il tentativo senza doversi recare presso la sede del Corecom di Reggio Calabria, presenta due aspetti molto rilevanti che meritano di essere sottolineati: **gli esiti positivi, che rappresentano un'elevatissima percentuale, pari ad oltre l'85%**, superando i Corecom, (presso i quali è intorno al 78% e cresce fino a 83%, ma solo se si ricomprendono anche i provvedimenti di definizione) e **le procedure, che hanno una durata media di -43%**, rispetto al dato nazionale dei Corecom.

L'OCC della Camera di commercio di Cosenza ha visto la propria attività svilupparsi in modo molto significativo, aumentando di quasi sei volte

il numero di domande dal 2016 al 2017, e, rispetto al numero di piani del consumatore ed alla liquidazione del patrimonio, l'esperienza della CCIAA di Cosenza rappresenta un unicum rispetto agli altri dati nazionali.

Il successo e la crescita delle forme ADR osservabili presso la Camera di commercio di Cosenza, si spiegano anche con **l'intensa attività promozionale e di diffusione dei Servizi ADR**. Inoltre, sono stati stipulati due **Protocolli d'Intesa, uno, con il Tribunale di Castrovillari** ed, un altro, con quello di Cosenza, volti alla promozione degli strumenti ADR, l'implementazione della mediazione delegata, lo sviluppo della c.d. "*traslatio iudicii*" e dell'attività dell'Organismo di composizione della crisi, nonché accordi con i Comuni della Provincia al fine di poter attivare una sede decentrata dello Sportello di Conciliazione presso di essi.

Non manca, al fine di garantire la qualità dei servizi offerti e dei professionisti coinvolti, la collaborazione con la locale Università della Calabria (Unical) sia per diventare ente di formazione accreditato presso il Ministero, sia per la composizione della crisi, nonché per prevedere l'aggiornamento e la formazione degli arbitri.

La Camera di commercio di Cosenza ha dimostrato una grande capacità d'iniziativa e rapidità nel cogliere tutte le opportunità offerte dalla normativa in materia di ADR, risultando, dal 2016, la prima ad iscriversi tra gli Organismi di Risoluzione stragiudiziale delle controversie iscritti del MISE, secondo l'art. 141 *octies* del codice del consumo. Essa è, inoltre, iscritta all'elenco, creato dall'UE, di Organismi di Risoluzione Online delle controversie, tra consumatori insoddisfatti di un acquisto online, nei confronti di un commerciante residente nell'Unione.

Inoltre, oltre ad offrire la conciliazione in materia di telecomunicazioni, prestando un servizio assai utile per gli utenti, in quanto, il Corecom dista 200 km, la Camera di commercio di Cosenza ha aderito alla convenzione stipulata tra l'Unioncamere e l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, attivando così anche nel territorio provinciale di competenza la conciliazione energetica, diventata obbligatoria a decorrere dal primo gennaio 2017.

Ma ciò che si desidera sottolineare è il fatto che, in considerazione della particolare morfologia e ampiezza del territorio provinciale, che fa sì che gli sposta-

menti all'interno siano ostacolati dalla conformazione territoriale, la Camera di commercio di Cosenza ha attivato sportelli in oltre 20 Comuni e Tribunali della zona al fine di aumentare la fruibilità dei propri servizi in materia di ADR sul territorio dei servizi da parte dei cittadini e degli operatori giuridici. Il personale camerale, oltre a svolgere attività di informazione, ricezione delle domande, gestisce gli incontri ed è presente alle udienze, occupandosi dell'assistenza delle parti e della verbalizzazione ed offrendo un significativo valore aggiunto allo svolgimento delle procedure, assai impegnativo sia in termini di personale sia di costi.

La Camera di commercio di Cosenza con la sua intensa attività sul territorio, intende arrivare ad una sempre maggiore integrazione tra la giustizia ordinaria e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sia in un'ottica deflattiva, ovvero di riduzione del contenzioso, ma non al solo fine di alleggerire i Tribunali, quanto piuttosto per attuare sempre di più il principio di sussidiarietà della giurisdizione, in cui il ricorso al giudice sia considerato l'ultima *chance* qualora gli altri strumenti non funzionino. Le forme di degiurisdizionalizzazione offrono, infatti, a cittadini ed operatori giuridici, un servizio di giustizia sempre più tagliato sulle differenti esigenze dei destinatari, attraverso *step* graduali e successivi.

ALLEGATO A

Protocolli d'intesa stipulati nel 2015

Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Castrovillari e la Camera di commercio di Cosenza per la promozione della conoscenza delle forme di giustizia alternativa, anche allo scopo di ridurre l'eliminazione dell'arretrato giudiziario.

Protocolli d'intesa stipulati nel 2016

Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Cosenza e la Camera di commercio di Cosenza per la promozione della conoscenza delle forme di giustizia alternativa, anche allo scopo di ridurre l'eliminazione dell'arretrato giudiziario.

L'IMPORTANZA DELLA CULTURA ALLA MEDIAZIONE. L'ESPERIENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

Giovanni Nicola Giudice*

Nei convegni in tema di *alternative dispute resolution* è normale sottolineare come la conciliazione delle controversie sia uno strumento familiare alle nostre tradizioni fin dai tempi più remoti. Alcuni si spingono a ricordare, con ragione, che la composizione privata dei conflitti sia anteriore alla stessa nozione di Stato e di ordinamento giuridico. Meno noto e comunque meno pubblicamente riconosciuto è che il ritorno in auge della conciliazione, o più correttamente della mediazione civile e commerciale, con il D.Lgs.28 del 2010, sia dovuto, in larga parte, all'intenso lavoro promozionale che il sistema delle Camere di commercio ha svolto fin dal 1993, anno in cui la legge 580 prevede la facoltà per gli enti camerali di offrire la conciliazione per la composizione di controversie insorte tra imprese e tra queste ultime e i consumatori. Un intervento che molti all'epoca presero in poca considerazione. Per lungo tempo le Camere di commercio hanno tenuto accesa la fiaccola nel buio, in attesa che altri si aggiungessero per illuminare il terreno. È una metafora spesso utilizzata dal compianto Segretario Generale della Camera di commercio di Milano, Pier Daniele Melegari, che sembra giusto ricordare oggi che il mondo camerale è al centro di una nuova, ulteriore, riforma.

È trascorso più di un ventennio e l'evolversi del fenomeno mediazione è ormai sotto gli occhi di tutti. Nel 2016 erano ben 173.000 i procedimenti di mediazione gestiti sul territorio nazionale e nel solo primo semestre 2017 ammontavano a 90.305. Non si tratta solo di un fenomeno in crescita, ma di un vero e proprio cambio culturale che inizia a spingere parti e professionisti a considerare la mediazione come una reale alternativa al processo.

A questo proposito si potrebbero citare diversi casi di successo. Un esempio noto, perché giunto sulle pagine dei giornali su autorizzazione esplicita delle parti, è quello della definizione del contenzioso apertosi tra Fondazione Fiera di Milano e A.C.Milan in seguito alla mancata costruzione del nuovo stadio nella metropoli meneghina. Molti altri casi, coperti dalla riservatezza garantita

* Responsabile Servizio di conciliazione, Camera Arbitrale di Milano.

dalla legge, potrebbero testimoniare altrettanto efficacemente i continui successi dello strumento. Si tratta di vicende che oggi è normale sottoporre a mediazione mentre, fino a pochi anni fa, la sola idea sarebbe apparsa frutto di una fervida immaginazione. Se oggi possiamo parlare di questo strumento in termini favorevoli e immaginarne ulteriori positive evoluzioni, lo dobbiamo certamente a coloro che, in particolar modo all'interno del mondo camerale, hanno deciso di accendere la fiaccola e tenerla viva anche nei non pochi momenti avversi.

Non bisogna, certamente, fingere di non notare le numerose mancanze che ancora caratterizzano la mediazione in Italia. Vi sono, certamente, organismi di mediazione di scarsa qualità e mediatori non sempre formati in modo adeguato. Non si può dimenticare nemmeno che, a fronte di un crescente numero di professionisti favorevoli alla mediazione, ancora oggi esiste un consolidato fronte avverso all'impiego di tale strumento. Miopia, timore del nuovo, oggettiva difficoltà nell'ottenere un servizio di qualità a tariffe così contenute, controversie non sempre adatte alla mediazione eppure "spinte" al tavolo della mediazione da una norma necessariamente troppo generale per poter cogliere le sfumature dei singoli casi concreti: molte sono le plausibili ragioni che ancora si frappongono alla completa affermazione della mediazione in Italia. Perché la cultura e l'utilizzo della mediazione si diffondano sempre più è necessario che siano potenziate le due principali leve cui il legislatore si è affidato.

La prima consiste nella previsione normativa dell'esperimento di un tentativo di mediazione *ante causam* in alcune controversie. Prima di avviare un giudizio, le parti sono quindi costrette a svolgere un primo incontro di mediazione nel corso del quale valutare la possibilità di avviare una mediazione effettiva e affrontarne i relativi costi. Si tratta di un obbligo che può essere facilmente superato da parti effettivamente non interessate a raggiungere un accordo. È come se il legislatore costringesse le parti ad un momento di riflessione, intorno ad un tavolo, prima di procedere oltre con l'eventuale giudizio. Un passaggio che può a seconda dei casi, limitarsi ad un mero step burocratico o trasformarsi in un'occasione irripetibile. Ciò che fa la reale differenza è la cultura e la sensibilità delle parti e, ancora di più, dei rispettivi legali. Questa "obbligatorietà", peraltro, ha indirettamente oscurato l'effettiva portata della

norma che garantisce comunque la possibilità di esperire sempre il tentativo di mediazione in qualunque controversia civile e commerciale, purché vertente su diritti disponibili. Un ambito vastissimo, per ora ancora poco percorso. E, anche in questo caso, il lavoro da fare per aumentare la consapevolezza di parti e legali è ancora notevole.

Una seconda leva prevista dal nostro legislatore consiste nel chiedere al giudice di svolgere un'azione proattiva, ordinando alle parti di rivolgersi ad un mediatore quando egli rilevi che vi siano buone possibilità di successo, oltre a tutte le volte in cui è la stessa legge a prevederlo. Si parla, in questo caso, di mediazione delegata dal giudice, intendendosi, con ciò, che il decisore delega ad un soggetto terzo neutrale il compito di condurre una trattativa riservata rispetto ai clamori dell'aula. In estrema sintesi, il magistrato chiamato a giudicare di una determinata vicenda può valutare, in base alla lettura degli atti di causa e dalla valutazione di quanto apprende dalle parti, l'opportunità di ordinare alle parti di incontrarsi davanti ad un mediatore. E la valutazione di quali criteri debbano essere adottati per prendere tale decisione è certamente di notevole complessità e necessitante di una specifica analisi condotta dal magistrato, dovendosi valutare non i diritti ma gli interessi che le parti potrebbero avere in merito alla vicenda di causa. L'opera del giudice, però, potrebbe non fermarsi qui. Già oggi si assiste ad interessanti innovazioni giurisprudenziali con ordinanze che in un qualche modo preparano il terreno al mediatore fornendo indicazioni utili alle parti. Un campo tutto da scoprire dove l'intervento del magistrato potrebbe essere di grandissimo supporto anche per rendere più effettiva ed efficace l'opera svolta in mediazione. E' ovviamente un'opera non facile che potrà avere successo solo grazie al coraggio di innovare dei magistrati e se troverà un positivo riscontro nell'atteggiamento egualmente proattivo di parti e avvocati, grazie, ove possibile, ad un proficuo dialogo tra tutti i soggetti coinvolti.

Come si vede, sia nel caso della mediazione obbligatoria che nel caso di quella delegata dal giudice, ricorre la necessità che si sviluppi un contesto culturale favorevole alla mediazione, in modo tale che le previsioni normative vengano vissute non in modo afflittivo o punitivo ma virtuoso e mirato a una migliore gestione del conflitto in essere tra le parti.

Perché vi sia un cambio culturale è però indispensabile che vi siano progetti, iniziative e attività che permettano agli operatori della giustizia e alle parti di conoscere meglio le opportunità offerte dall'ADR. Entra qui in gioco la necessità che istituzioni che rappresentano gli interessi di tutti gli operatori del mercato e della comunità giochino un ruolo centrale nell'organizzare un processo di informazione e trasformazione culturale realmente efficiente. In tal senso l'esperienza avviata dalla Camera di commercio di Cosenza rappresenta un caso estremamente interessante e di stimolo per l'intero sistema camerale per quanto riguarda la promozione della mediazione, concentrandosi sia sull'attività svolta dal giudice che sulla cittadinanza e sulle imprese.

Attraverso la definizione di due protocolli, sottoscritti tra il 2015 e il 2016 con il Tribunale di Castrovillari e il Tribunale di Cosenza, si è dato l'avvio ad un'iniziativa che imprime alla diffusione della cultura della mediazione un ulteriore passo avanti.

In dettaglio tale progetto prevede che i magistrati prendano in considerazione la mediazione e ne promuovano l'utilizzo presso gli avvocati e le parti in giudizio. Si tratta di un'operazione coraggiosa, già esperita, con successo presso alcuni tribunali italiani, come Milano e Firenze, e che è stata oggetto di uno specifico progetto finanziato dall'Unione Europea negli anni scorsi, denominato *Mediation Meets Judges (2014-2016)*. Particolarmente interessante il fatto che tale progetto non si occupi soltanto di mediazione ma offra, con un approccio a tutto tondo, l'intero bouquet delle offerte normative della giustizia alternativa, considerando quindi l'arbitrato, in particolare l'art.1 della L.162/2014, e la composizione delle crisi da sovraindebitamento, tutte opzioni attivabili presso l'ente camerale cosentino. Nel caso del Protocollo di intesa siglato con il Tribunale di Castrovillari, ad ulteriore garanzia di un adeguato monitoraggio di tale esperienza e del confronto e dello scambio tra i diversi operatori, è stata decisa la costituzione di un Laboratorio Sperimentale che si occupi della realizzazione pratica delle azioni previste dal protocollo stesso. È questo un passaggio particolarmente interessante perché valorizza quello che prima si è definito il coraggio dell'innovare. Il magistrato potrà quindi non solo svolgere un ruolo a supporto della mediazione ma anche sperimentare nuovi approcci che potrebbero consentire una particolare creatività a vantaggio delle parti. Questo Laboratorio potrebbe a

sua volta diventare un modello facilmente replicabile in altre realtà. Il coinvolgimento diretto della magistratura in un'azione promozionale della Camera di commercio va peraltro a vantaggio dell'intero sistema ADR dell'intero territorio. In entrambi i protocolli, infatti, l'azione congiunta mira a dare un sostegno informativo e culturale alla diffusione della giustizia alternativa, perché le parti potranno rivolgersi a qualunque organismo di mediazione, purché regolarmente iscritto all'apposito Registro ministeriale.

L'azione della Camera di commercio di Cosenza si è parallelamente dispiegata in un insieme di iniziative mirate al coinvolgimento del territorio, con l'apertura di oltre venti sedi territoriali aperte presso alcuni Comuni che hanno condiviso il percorso di sensibilizzazione all'ADR. Tale iniziativa consente di avvicinare le parti, imprese come privati cittadini, a quell'offerta di giustizia troppo spesso vista come distante e inefficiente.

I risultati sin qui raggiunti, in termini di casi gestiti in mediazione, è sicuramente positivo, visto che nel 2016 sono stati amministrati 103 procedimenti e, nei primi 6 mesi del 2017, altri 52. L'esperienza di avvicinare anche fisicamente le parti alla mediazione proprio in una fase storica in cui la giustizia sembra avviarsi sul percorso opposto, di una maggiore distanza, centralizzazione e virtualizzazione, rappresenta una risposta delle istituzioni a quell'esigenza di soluzioni adeguate ed efficaci che il sistema camerale persegue da sempre. Ed è in un'ottica di dialogo istituzionale che va letto il coordinamento tra l'ente camerale e i comuni della zona, per contribuire a creare quella base culturale che altre municipalità in Italia hanno iniziato a coltivare già da qualche tempo. Si dimostra così che una maggiore sensibilità nei confronti della giustizia alternativa non è solo interesse di un sistema giustizia che va snellito e reso più efficiente né delle sole parti e degli operatori professionali coinvolti ma di tutta la società che può trarre un enorme beneficio anche economico da una migliore gestione della conflittualità. In questo modo l'ente camerale cosentino concretizza l'idea di quel collegamento tra le istituzioni, il tessuto imprenditoriale e il mercato, rispondendo a un'idea che, storicamente sempre appartenuta agli enti camerali, era stata rilanciata più di vent'anni fa in una logica che all'epoca poteva apparire visionaria e che oggi, grazie ad esperienze come quella citata, dimostrano di concretizzarsi in modo effettivo.

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO. L'APPROCCIO SINERGICO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA**

Carlo Giordano*

La Gestione della Crisi è un servizio finalizzato a favorire il superamento di situazioni di difficoltà economica e finanziaria di imprese e persone.

I soggetti destinatari sono quelli che non possono avvalersi della legge fallimentare (oggetto di riforma al momento della redazione del presente scritto). Al momento la procedura è utilizzata prevalentemente da consumatori, imprenditori cessati, liberi professionisti, aziende agricole ed enti non commerciali.

Gli strumenti sono le procedure previste nella normativa di riferimento (L. 3/2012 e successivi aggiornamenti e decreti attuativi): piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio, tutte orientati a cercare soluzioni efficaci per bilanciare gli interessi del soggetto debitore con quelli dei suoi creditori.

Gli obiettivi della normativa sono diversi e complementari: dalla tutela della dignità personale che valse alla prima legge il nome di “salva suicidi”, alla lotta all’usura passando da una corretta e tempestiva gestione dell’insolvenza.

I diversi obiettivi probabilmente contribuiscono, insieme ad una formulazione normativa per certi versi ancora acerba, a rendere difficile il consolidamento di una prassi è di una giurisprudenza di riferimento.

Uno stimolo verso un certo grado di uniformità è alimentato dagli OCC costituiti alcuni dei quali hanno iniziato ad operare con logiche di collaborazione tra enti diversi.

In alcuni distretti capita di trovare uniti nello sforzo di composizione della crisi gli Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili insieme ai Consigli Notarili; altrove a livello regionale si sono unite più camere di commercio.

* Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento delle Camere di commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Varese.

Peculiare il caso della Camera di commercio di Cosenza che, attraverso specifici protocolli, ha connesso diverse realtà pubbliche dall'Università agli Ordini professionali, dai Tribunali ai Comuni.

Un aspetto molto concreto e apprezzato dagli utenti è quello di poter trovare nello sportello Comunale le informazioni necessarie per conoscere lo strumento e contemporaneamente la sede più prossima per espletare la procedura. Vista la complessità delle procedure di gestione della crisi e della varietà di esigenze da contemperare appare davvero un modello interessante e dalle alte potenzialità.

Stampato in Italia nel maggio 2018